MEMORIE STORICO-DIPLOMATICHE

DELLA

CHIESA VESCOVILE DI OSTUNI

MEMORIE STORICO-DIPLOMATICHE

DELLA

CHIESA VESCOVILE DI OSTUNI

PER

LUDOVICO PEPE

VALLE DI POMPEI
SCUOLA TIPOGRAFICA EDITRICE BARTOLO LONGO
1891.

Abbiamo raccolto in questo volume, come stralciandole dalla storia politica e civile della patria nostra, tutte le memorie che si riferiscono alla Storia Ecclesiastica. Questa è pure storia importante ed ignorata, e va tolta all' oblio.

Non era stata ancora scritta. Poche notizie sui Vescovi più chiari della nostra Chiesa avea dato l' Ughelli nell' *Italia sacra:* aggiunse notizie e nuovi nomi alla serie il Tafuri allorchè dell' opera dell' Ughelli fece una ristampa il Coleti; ma non così che il suo non rimanesse *uno smunto e difettoso catalogo*, come diceva il Sarnelli.

Il Tafurì avea desunto le sue notizie non da documenti da lui ricercati e veduti; ma dalla serie dei Vescovi che il Vescovo di Ostuni Benedetto Melazzo aveva compilata nel 1698, consultando per la prima volta le pergamene di quell'Archivio Capitolare, che al suo tempo erano molte e non troppo malconce come quelle che ancora rimangono. Il Melazzo non scrisse un libro, ma creò come una Pinacoteca nell' Episcopio, facendo dipingere simulate effigie dei Vescovi a lui noti, e sotto ciascuna brevissime iscrizioni.

Mons. Francesco Antonio Scoppa, che fu Vescovo di Ostuni dal 1747 al 1782, ebbe il pensiero di rivedere e com-

pletare l'opera del suo predecessore. E svolte le pergamene dello Archivio Capitolare, aggiunse non pochi nomi alla serie dei nostri Vescovi. Egli però non ebbe pari allo zelo la pazienza e l'espertezza; e vedremo che parecchi nomi aggiunse che le pergamene non poterono rivelargli.

Altra fonte di errori fu un inventario delle pergamene, che il Canonico Archivario Mosè Melles pretese di fare nel 1822, in sostituzione di antichi preziosi inventarii per ignavia perduti! Egli non seppe leggere le pergamene; sbagliò i nomi, sbagliò quasi sempre le date, per modo che un Vescovo da un'epoca lo vedi sbalzato in un'altra, spesso da un secolo in un altro lontano!

Ed avvenne che questo inventario fu consultato da chi credette che leggere quei sommarii fosse come leggere le pergamene. Fu consultato dal Can. Angelo Oronzo Tamburrini quando nel 1845 scrisse per l'*Enciclopedia dell'Ecclesiastico* un breve articolo sulla serie dei Vescovi di Ostuni [1]). E quell'articolo, che è stato fin qui il più completo lavoro edito sulla nostra Chiesa Vescovile, fu riprodotto dal D'Avino nel 1848 [2]). E poi a questa fonte attinse il Cappelletti, [3]) e dal Cappelletti il Gams [4]).

In quel tempo raccoglieva con grande amore notizie per la storia nostra quel monaco benemerito che fu P. Serafino Tamborrino da Ostuni. Raccolse egli fra le altre, in un volume rimasto manoscritto, le notizie relative alla storia nostra ecclesiastica [5]). Si giovò dei lavori precedentemente fatti: cavò dagli Archivii e dalle biblioteche dei Conventi di Ostuni notizie

---

1) *Encicl. dell'Eccl.* Vol. IV. Napoli 1845.

2) Ab. Vincenzo d'Avino, *Cenni stor. sulle Chiese Arciv. Vesc.* etc. Napoli, 1848. Pag. 515.

3) *Le Chiese d'Italia.* Venezia, 1870. Pag. 123.

4) *Series Episcoporum.* Ratisbonae, 1873. Pag. 910.

5) Lo intitolò: *Ostuni sacra.* Il volume di pagg. XXII-328 in fol. legato in pergamena, è conservato dal degno nipote dell'autore, Dott. Francesco Tamborrino, il quale nella sua somma cortesia ce lo dette a consultare. E noi gli attestiamo qui la nostra gratitudine.

e documenti nuovi; ma non lesse le pergamene: si affidò alla pinacoteca del Melazzo e dello Scoppa e all'inventario del Melles! Leggere le pergamene dell'Archivio Capitolare di Ostuni pareva immane e non possibile fatica. Solo quelle ora esistenti sono *dugentododici*, di cui diciannove quelle del secolo XII; venticinque del XIII; ventisei del XIV; cinquantacinque del XV; settantuna del XVI; quattordici del XVII; una del XVIII; una del XIX.

Ma volendo noi una buona volta fissare esattamente la serie dei nostri Vescovi, pensammo essere indispensabile innanzi tutto leggere le pergamene. E dopo sei mesi di assidui e penosi studii, noi le leggemmo. Pubblichiamo ora integralmente tutte le pergamene del secolo XII, e quelle degli altri secoli che ci sembreranno importanti pel nostro assunto, nonchè per la storia civile e dei costumi della città nostra, onde le destiniamo ad essere in altro tempo novellamente esaminate. Le altre pergamene ci contentiamo di riassumere, e ci passeremo di quelle prive affatto di importanza od illeggibili affatto.

Lette le pergamene e moltissime altre carte dell'Archivio Capitolare di Ostuni, frugammo l'Archivio di Stato di Napoli e le Biblioteche [1]): ci giovammo qua e là del Ms. del Tamborrino: tenemmo conto dei documenti del *Libro rosso della città di Ostuni,* già da noi pubblicato, e riuscimmo così a fissare diffinitivamente la serie dei nostri Vescovi, illustrando con una mole non piccola di notizie, ora per la prima volta disotterrate, la vita di ciascuno e l'amministrazione.

Il Tamborrino si arresta colla sua serie al Vescovo Bran-

---

[1]) Per molte di queste ricerche preziose ci riuscirono le indicazioni del *Repertorio di documenti per Ostuni* presso l'Avv. Francesco Migliaccio, di cui demmo contezza nel *Libro rosso di Ostuni* a pagina 27. Siamo gratissimi al generoso esibitore. Ci gode l'animo di attestare ancora qui la nostra gratitudine al Ch. Paleografo Cav. Raffaele Batti, ed al giovine valoroso Sig. Biagio Cantera dell'Archivio di Stato di Napoli per l'aiuto prestatoci nella trascrizione dei documenti e nella lettura di molte delle nostre pergamene, onde abbiam potuto metterle a stampa con scrupolosa esattezza.

caccio morto nel 1794, il quale fu l'ultimo Vescovo di Ostuni, giacchè la nostra Chiesa, rimasta vacante fino al 1818, fu per effetto del *Concordato* abolita e ridotta a Chiesa Collegiata. Ripristinata nel 1821, ed affidata all'amministrazione degli Arcivescovi di Brindisi, incomincia una nuova serie, quella che noi abbiamo portato fino al 1890.

Forse parrà ad alcuno che senza danno della storia potevano molte notizie, vere briciole, essere trascurate. Ma briciole a noi è dato raccogliere. E son tali le tenebre che hanno ingombrato per tanto secolo la nostra storia, e tanto silenzio si è fatto sopra, che abbiam bevuti ingordi alle fonti per noi la prima volta ricercate, le quali ci è pur sembrato sieno divenute aride prima d' esserne dissetati.

Napoli, Dicembre 1890.

L. PEPE

PARTE PRIMA

LA CHIESA DI OSTUNI DAL SECOLO X AL 1794

I Primordii.

Benedetto Melazzo, che fu Vescovo di Ostuni dal 1679 al 1706, nello istituire nel 1698, nel suo Palazzo, una pinacoteca dei Vescovi di Ostuni, suoi predecessori, pose la seguente iscrizione:

D. O. M. | *Anno DXC tempore D. Gregorii Magni, imo antea, Episcopali Hostunen Ecclesia decore fulgebat, et omnibus Graecorum schismate belloque vastatis Episcoporum memoria excolevit, ex comuni fortunae naufragio solum incolumes qui ab anno M ad haec usque tempora floruerunt. Hinc ne eandem fati tempestatem subeant Benedictus Melatius Episcopus Hostunen in perpetuam tempestatis memoriam aulam hanc eorum iconibus decoravit anno 1698* | *Praesulatus anno XIX.*

Pel Melazzo dunque prima di Gregorio Magno la Cattedra di Ostuni era istituita. Ma a quale fonte attinse tale notizia? La sua iscrizione non lo dice.

Nè sappiamo che sia stata mai da altri indicata una fonte. Il Vescovo Bisanzio Filo, che successe immediatamente al Melazzo, nella sua *Relazione* del 1711 sullo stato della Diocesi, che a luogo debito riporteremo, intorno all' origine della sua Cattedra scrisse: « Gaudere fertur sede Episcopali ab anno 596, tempore Divi Gregorii Magni, imo antea ». Ma egli non ha documenti: ripete ciò che *si dice.*

Importante è la dichiarazione del Vescovo Scoppa fatta nel 1750 [1]): « Pervetustae fondationis originem non reperio ». Egli rifiuta così l' asserzione del Melazzo, egli che aveva interrogate le pergamene e le carte degli Archivii di Ostuni ed avea aggiunti, come vedremo, alcuni nomi alla serie dei nostri Vescovi.

Il Tafuri, nelle giunte all' *Italia Sacra* dell' Ughelli, non curò

[1]) Vedi a suo luogo in questo volume la Relazione *ad sacra limina* del 1750.

di chieder conto al Melazzo della espressa opinione, e non fece che pubblicare la riferita iscrizione [1]).

Il P. Bonaventura da Lama, che beve sempre grosso, ripete l' opinione del Melazzo scrivendo: « Ottenne questa città il suo Vescovo prima di Gregorio Magno Pontefice » [2]).

Dopo tanto silenzio sulla fonte della notizia, sorge verso la fine del secolo scorso, vivendo il Vescovo Scoppa, l' ostunese Giuseppe Santoro, il quale in un breve Ms. dal titolo: *Descrizione della città di Ostuni*, rivela per primo, che « la Chiesa di Ostuni è Vescovile da tempo immemorabile, raccogliendosi da una Bolla segnata col n.° 108, che si conserva nell' Archivio Vescovile, che a tempo di S. Gregorio Magno, e prima ancora, aveva il suo Vescovo, che è quanto a dire sin dall' anno 596 ». Il Santoro ha aria di aver veduto la Bolla nell' Archivio Vescovile di Ostuni: egli non solo afferma col Vescovo Melazzo che al tempo di Gregorio Magno, e prima ancora, Ostuni aveva il suo Vescovo, ma indica per primo la Bolla n. 108 dell' Archivio Vescovile. Ma vide egli la bolla che Scoppa suo contemporaneo non potè rinvenire?

L' ostunese Giuseppe Melles, che nel 1810 scrisse un *Saggio storico di Ostuni*, copiando il Santoro, lasciò scritto: « Nell'Archivio della Curia al n. 108 vi è segnata una Bolla del Papa S. Gregorio Magno che ascese alla sede a 3 Settembre del 590, che parla del Vescovo di Ostuni ».

Queste parole: *Al n. 108 vi è segnata una Bolla,* e l' indicazione del giorno e del mese, oltre che dell' anno della Bolla, fanno credere che il Melles al suo tempo abbia veduta la Bolla segnata col numero 108, o almeno un indice delle pergamene della Curia. Ma in una sua lettera latina Ms. aggiunta al *Saggio storico,* scrive che la Bolla *erat in Archivo ipsius Curiae*. Dunque la Bolla *era* già e non *è* più nell'Archivio, ed è chiaro che ne parla *de auditu* e senza critica.

---

[1]) Egli scrisse: « Benedictus autem Melatius eiusdem Ecclesiae meritissimus Episcopus, ante Gregorii Magni Pont. Max. tempora hanc Episcopali dignitate decoratam esse scribit etc. ». Le quali parole non lette bene dal Cappelletti *(Le Chiese d' Italia.* Pag. 123) gli fecero credere che il primo Vescovo di Ostuni fosse il Melazzo, senza avvedersi che poi nel 1679 pone egli stesso al debito luogo lo stesso Melazzo! E scrisse: « Melazzo Vescovo di Ostuni viveva ai tempi del Papa S. Gregorio I nel 596. Se ne ebbe notizia da una iscrizione disotterrata undici secoli dopo ». Orribile a dirsi!... Così si scrivono i libri! E il Gams (*Series Episcoporum*. Pag. 910) copiando scioccamente, pone sotto l' anno 596 *Melatius!* E ciò basta per dispensarci dal citare questi cattivi copiatori nel progresso dell' opera.

[2]) P. Bonaventura da Lama, *Cronica dei MM. Osserv. Riform.* P. II, pag. 93. Lecce 1724.

È da soggiungere che il Can. Mosè Melles, fratello di lui, avendo fatto nel 1822 l'inventario di tutte le pergamene (tuttora conservate in Archivio), non trova questa segnata col n. 108, mentre la più antica è del 1137.

Or tali circostanze ricordate, le quali sole basterebbero a non farci credere alla esistenza della Bolla [1]), noi ci domandiamo: Era istituita nel VI secolo la Cattedra di Ostuni per credere ad una Bolla di S. Gregorio Magno?

A consultare i documenti certi, che sono già editi, la sede Vescovile di Ostuni non appare per la prima volta ricordata che verso la fine del secolo decimo. Ed allora, risulta, non ha vescovo proprio; ma è temporaneamente unita alle Chiese unite di Brindisi ed Oria [2]). Ricordiamo i documenti.

---

[1]) Potrebbesi nondimeno credere ad una bolla col n. 108 di epoca posteriore al VI secolo non letta o interpretata esattamente. Se colle più antiche pergamene non fossero andati perduti anche gli antichi indici delle carte dell'Archivio Capitolare, potremmo sperare un po' di luce. Vedremo che nel 1558 il Vescovo Bovio vi rinvenne *due antichi inventarii*, uno di pagine 59, l'altro di pagine 8. E dalle carte del menzionato Giuseppe Melles si ricava che nel 1664 il Not. Giacomo Spinnato fece un *indice*, da cui risultava che in quell'anno le pergamene *(carte di coiro)* erano 236, e che nel 1668 se ne erano trovate 228. Della dispersione delle carte di questo Archivio s'incolpa un incendio avvenuto nel 1798; ma peggiore dell'incendio è stata l'ignavia e la rapina degli stessi Ecclesiastici. Dell'ignavia è prova lo stato presente dell'Archivio abbandonato alla polvere, ai ragnateli, al disordine: della rapina sia prova questa parte di documento antico (1785) che ci viene alle mani, e tralasciamo i documenti di rapine recenti. « Fo piena, certa ed indubitata fede io sottoscritto arcidiacono della Cattedral Chiesa di Ostuni (D. Carlo Petrarolo) a tutti ecc. anche da ratificarla con giuramento quante volte sarà necessario, qualmente mi ricordo benissimo che in tempo si trovava prossimo a morire il fu Can. D. Giuseppe Capriglia, coll'occasione che io sosteneva in allora la carica di Vicario Gen. a richiesta d'alcuni preti del Rev. Capitolo e Clero fui necessitato mandarmi a chiamare il Rev. Can. D. Biagio Tolla, di cui detto Can. Capriglia, in quel tempo Procuratore Gen. di esso Rev. Capitolo e Clero, si serviva da sotto Procuratore, ed al medesimo insinuai che avesse posto in salvo tutte quelle carte e scritture che d.° fu Can. Capriglia teneva in sua casa, e che riguardavano l'interessi d'esso Rev. Capitolo, per non darsi qualche sperdenza o smarrimento, ed infatti alle mie insinuazioni l'istesso Can. Tolla si portò nella casa di d.° fu Procuratore Can. Capriglia e si prese le scritture che quello teneva del d.° Rev. Capitolo e tutte ad un fascio li condusse in mia casa, ove li restò ». Il nostro documento è interrotto, ma si capisce che le carte dell'Archivio da Erode passarono a Pilato!

[2]) Non entriamo a discutere se in origine *Oria fosse stata parte della diocesi di Brindisi o Brindisi della diocesi di Oria.* Per questa celebre ed eterna controversia *vedi* PAPATODERO, *Fort. di Oria,* diss. III; DELLA MONACA, *Mem. stor. di Brindisi,* lib. III, cap. V. Lecce 1674; FIMIANI, *De ortu et progr. metrop. Neapolis* 1776, pag. 156; GUERRIERO, *Art. stor. sui Vescovi di Brindisi*, Napoli 1846; *Encicl. dell' Ecclesiastico,* vol. IV.

Il Cestari [1]), sotto l'anno 996, pubblica una carta scritta in Brindisi e rinvenuta dal Brindisino de Leo in Monopoli, il cui principio è il seguente: « In nomine domini Dei Salvatoris nostri J. Xpi bicesimo secundo anno Imperii Domini Basilii et Costantini sanctissimis Imperatoribus nostris mense Aprilis nona indictionė. En ego Gregorius gratia Dei viventis Episcopus Deo propitius nono anno presulatus mei sancte sedis Ecclesie Brundusine et Monopolitane seu Stunense civitatis declaro etc. ». E la sottoscrizione del Vescovo: « ✝ Gregorium Episcopum S. Brundusine sedis et Monopolitane seu et Stunense civitatis ».

È da avvertire che il di Meo assegna a tale carta, correggendo un evidente errore del Cestari, l' anno 981 [2]). Ma quale che sia il vero anno della carta, certo è che nell'ultimo quarto del secolo decimo la sede vescovile di Ostuni è retta dal Vescovo che reggeva pure le Chiese di Brindisi e di Monopoli.

Segue un documento che il citato Guerriero credè giustamente apocrifo in opposizione del Della Monaca, del Papatodero e dell'Albanese [3]) che lo posero in voga, e che l' Ughelli e i Bollandisti [4]) non rivocarono in dubbio. Affermano questi che una pergamena avea la indicazione: « Ego Marcus gratia Dei humilis Episcopus Dominator Sancte sedis Oritane, Brundusine, Hostunensis, Monopolitane ». La pergamena, secondo il della Monaca, è del 1000: secondo l'Albanese e il Papatodero è del 981! Or se si vuole che sia del 981, e noi ricordiamo che abbiamo in quell'anno trovato Gregorio in una carta che, esaminata e pubblicata dal Cestari, non poteva non essere autentica. E come può essere del pari autentica questa carta che pone un Marco, Vescovo nelle stesse chiese che tiene Gregorio? Se finalmente si vuole che la carta sia del 1000, e noi ricordiamo che il successore di Gregorio, come risulta da documenti certissimi, fino al 1011 fu l' Arcivescovo Giovanni [5]). Onde in nessun modo è possibile l'esistenza di Marco in questo tempo in queste tre chiese unite.

Eliminato però il Vescovo Marco, rimane un altro documento che attesta ancora un Vescovo al governo delle nostre Chiese unite nella prima metà del secolo decimoprimo.

---

1) *Ann. del R. di Napoli di* Fr. Ant. Grimaldi *cont. dell'*Abb. Cestari, T. VIII, p. 29. Napoli 1785.

2) Di Meo, *Appar. cron.* p. 62. Napoli 1785; e *Ann. crit. dipl.* T. VI, pag. 169. Napoli 1801.

3) *Antichità di Oria,* l. III, c. XI. (Ms.)

4) Ughelli, *Italia Sacra,* Ed. 2.ª Vol. IX. Venezia 1721. — *Acta Sanct.* 11 Aprile, p. 25.

5) Guerriero, Loc. cit. pag. 30 e segg.

Il Della Monaca [1]), seguito dagli scrittori ricordati, scrive che nel 1040 « secondo anno dell' Imperio di Costantino Monomaco, risiedeva (in Oria) l' Arcivescovo Nardo, chiamandosi Signore della Sede Oritana, Brundusina, Ostunense et Monopolitana ». E tale documento pare accertato e non trova contradittori.

Ma così attestata l' esistenza e l' unione della nostra Chiesa alle altre chiese unite, se ne discute la causa.

Il Guerriero, seguendo il Della Monaca, crede che « nelle città di Monopoli e di Ostuni, città nuove in quei tempi, non ancora erano state erette le cattedre vescovili; ma nella fine del X secolo formavano porzione della diocesi Brindisina, anzi erano i luoghi più insigni della medesima.... e che essendo Brindisi tuttavia sepolta sotto le sue rovine, Gregorio faceva la sua residenza in Monopoli o in Ostuni, e perciò s' intitolava *Sancte Sedis Monopolitane seu Stunense civitatis (Episcopus)*, egualmente che prima si dicevano *Oritani* a cagione della loro residenza in Oria ».

Il Guerriero così spiega il fatto distruggendo comodamente l'esistenza delle Cattedre Vescovili di Monopoli e di Ostuni nel X secolo. Ma facile è a noi distruggere le sue asserzioni.

Per non ammettere le cattedre Vescovili di Monopoli e di Ostuni, è necessario innanzi tutto dimostrare erroneo ciò che per Monopoli avemmo già altrove noi stessi a constatare, che cioè diviene città, e città vescovile, appena avvenuta la distruzione della città vescovile di Gnathia, cioè verso la fine del secolo VI, come attesta la pergamena dei primi anni del VII secolo, che col n. 57 vide nello Archivio della Cattedrale di Monopoli il Can. Musaio [2]). Ma il Guerriero ciò forse ignorava, onde fu tratto ad affermare che l'istituzione della Cattedra di Monopoli sia da attribuire all'Arcivescovo Giovanni che vive fino a 1011, il quale, come appare da una carta dell'archivio Capitolare di Brindisi, *stabilisce nella Chiesa di Monopoli il Vescovo Leone, ch'è da credersi il primo Vescovo di quella Chiesa.* Ma il documento riferito dallo stesso Guerrriero non parla di *istituzione*, sibbene di *confermazione*, ed il Vescovo Leone per tal modo è il primo Vescovo *noto* della Chiesa di Monopoli, separata dalle altre, dopo quello sopra accennato del settimo secolo.

Se per distruggere l' antichità della Sede di Monopoli non ha avuto il Guerriero che asserzioni, per negare che nel X secolo Ostuni non era città Vescovile, non ha che congetture. Egli scrive: « Giovanni pretese di avere i suoi suffraganei e quindi istituì i Vescovi

---

[1]) Loc. cit. pag. 329.

[2]) L. Pepe, *Mem. stor. ed arch. dell'antica Gnathia*, c. III. pag. 40—Cfr. *Encicl. dell'Eccl.* Vol. IV, alla voce *Monopoli.*

nelle nuove città di Monopoli e di Ostuni a lui soggette. Di Monopoli ne abbiamo il monumento sicuro (quello relativo al Vescovo Leone); ma riguardo ad Ostuni *sembra molto probabile* che l'istituzione di quel Vescovado sia stata contemporanea a quella di Monopoli per opera dello stesso Giovanni ».

O perchè al Guerriero piace più una congettura, un *sembra probabile* non appoggiato a verun documento, quando vi sono documenti che resistono alla critica e non possono da una congettura esser distrutti? Esiste il documento del 981 che menziona Ostuni fra le Chiese unite soggette al Vescovo Gregorio. E noi non possiamo non credere alla avvenuta istituzione della Cattedra di Ostuni in quel tempo fino a quando chi voglia negarlo abbia argomenti che non siano affermazioni. Ostuni nel 981, dice il Guerriero, non era che *un luogo insisigne della Diocesi;* ma egli deve dirci perchè è un *luogo insigne* quello che è indicato come *Chiesa Vescovile*. Nulla concorre a farci persuasi che Gregorio nello enumerare le chiese unite alla sua amministrazione soggette elencasse un *luogo* qualunque, per quanto insigne, accanto a due Chiese Vescovili come erano Brindisi e Monopoli. E dove ha trovato il Guerriero esempio di Vescovo che abbia registrato nei suoi atti i luoghi della Diocesi in cui ebbe temporanea dimora? Ma per convincere di errore il Guerriero basterà considerare che così nel 981 come nel 1040, quando anche secondo lui è già avvenuta l'istituzione della Cattedra di Ostuni, si trova elencato Ostuni fra le chiese unite di Oria Brindisi e Monopoli. Questa volta non è già un luogo insigne Ostuni secondo lo stesso Guerriero!

Onde eliminato il dubbio che Ostuni e Monopoli possano non essere state Chiese Vescovili nel X secolo, riterremo che fossero unite sotto l'amministrazione di un sol Vescovo per una causa da ricercare fuori la negazione del Guerriero.

L'unione delle Chiese di Ostuni e di Monopoli a quella di Brindisi non è diffinitiva, giacchè esse hanno Vescovo proprio e distinto fin dalla loro istituzione. Monopoli ha Vescovi *Monopolitani* nel VII secolo e nel 1011: Ostuni (come presto vedremo) ha Vescovo *Ostunese* nel 1071, il primo della serie per otto secoli non interrotta, di cui siamo per intrattenerci.

In quel tempo, nella seconda metà del secolo XI, avveniva un gran fatto. Distrutti i Greci nelle Puglie, i Pontefici Romani andavano riconoscendo le cattedre già erette da essi. Molte i Greci ne avevano erette, specialmente nei primi anni del IX secolo, quando, come scrive il Sarnelli, « creato Imperatore di Occidente Carlo Magno nell' anno 800, i Greci avendo l' Imperatore occidentale a rin-

contro, là dove prima maltrattavano i loro sudditi nella Puglia e nella Calabria, si studiarono per tenergli più cari e benevoli, con questo ancora di fare i Vescovi Arcivescovi e di ergere in città le terre soggette e dare loro Vescovi» [1]). Noi vediamo in questa fretta dell' Imperatore d' Oriente di crear Cattedre il momento della istituzione della Chiesa di Ostuni, e della elevazione a città della antica terra. Prima del IX secolo non ci riesce poterè intravedere eretta la Cattedra nostra Vescovile. Pretendono vederla nel VI secolo. Ma le lettere di S. Gregorio Magno, che fanno cenno di tutti i Vescovi dell'antica Puglia e della Calabria, non menzionano quello di Ostuni [2]). E la *Geografia Sacra* di Carlo da S. Paolo, la quale è il quadro delle Chiese Vescovili come erano appunto *alla morte di S. Gregorio Magno,* e come risultano dai documenti non posteriori al VI secolo, non registra fra le Chiese Vescovili dell' antica Calabria quella di Ostuni, come fra quelle di Puglia non Monopoli registra, ma la madre Gnathia [3]).

Or, tante Cattedre istituite fra noi nel IX secolo, avvenne che gli stessi Greci, a rendere meno grave la moltiplicità delle Chiese, allorchè verificavasi la vacanza d' una sede per morte del Vescovo, l' affidarono *pro tempore* alla cura del Vescovo più antico e vicino, come per altre cause si era praticato nei secoli precedenti, senza però che tale cura procacciasse al Vescovo dritto metropolitico [4]).

Quando nel XI secolo, nel 1071, troviamo un Vescovo *Ostunese,* e non il solito vescovo delle tre Chiese, è per noi certo che l'unione era stata *pro tempore,* e ancora che il Pontefice Romano, nel riconoscere la Cattedra di Ostuni eretta dai Greci, ridonava il Vescovo proprio colmando la vacanza secolare.

---

[1]) SARNELLI, *Lett. Eccl.* Vol. II, pag. 81. Venezia 1740.

[2]) S. GREGORII PAPAE I, *Opera Omnia,* T. II. Parisiis 1705 — JAFFÈ, *Regest. Pont. Roman.* Berolini 1851.

[3]) Le Chiese Cattedrali della Calabria, secondo Carlo da S. Paolo, erano: Taranto, Brindisi, Otranto, Alezio, Gallipoli, Oria, Lecce, Alessano e Leuca. Cfr. FIMIANI, Op. cit. pag. 30.

[4]) Tale dritto nasceva quando non unione *pro tempore* ma diffinitiva avvenisse. E l'unione diffinitiva non era già determinata da vacanza della sede per morte del Vescovo; ma per notevole decrescenza di popolazione, per distruzione di tempii, per insufficienza di rendite di due mense vescovili. E questa è nota e comune dottrina (V. FIMIANI, op. cit. p. 60). Non ponendo a ciò mente il MERODIO *(Ist. Tarent.* lib. IV, cap. IV) asserì che « le Chiese di Ostuni, Monopoli, Oria furono unite alla Chiesa di Brindisi, perchè le rendite di quelle nelli tempi delli Normandi erano così tenui che appena bastavano per mantenimento d' un Prelato». La quale notizia, dopo tutto, non è esatta per Ostuni, giacchè vedremo presto che nel XI secolo la nostra Sede possedeva dei feudi.

I. — Datto (1071).

Che la Chiesa di Ostuni non fosse un luogo della Diocesi e avesse invece sede e Vescovo proprio, vien dimostrato dal fatto che il Vescovo *Datto*, intervenuto alla solenne consacrazione della Chiesa di Montecassino nel 1071, si sottoscrive *Stunensis Episcopus* [1]). Nella seconda metà del secolo decimoprimo adunque la Chiesa di Ostuni era ritornata, qual'era nella istituzione, sotto il governo di Vescovo proprio. Forse dopo Nardo, che pare l' ultimo Vescovo delle Chiese unite, Datto fu il primo Vescovo ridonato, dopo una secolare vacanza, alla sede di Ostuni.

Questo Vescovo, colla sua presenza nella consacrazione d' una Chiesa solennizzata dal Pontefice Romano, attesta esatta la notizia del Giannone, che cioè, tolta Brindisi da Roberto Guiscardo ai Greci, avevano finito queste nostre Chiese di *ricevere i Sacerdoti dal Patriarca di Costantinopoli*, ed era incominciata la serie dei Vescovi latini. Ma sebbene latino questo Vescovo, non però aveva ancora ottenuto dal Pontefice di essere riconosciuto suffraganeo dell' Arcivescovo di Brindisi, la qual cosa avvenne nel 1088, come scrive il Giannone, allorchè la Chiesa di Brindisi fu riconosciuta Arcivescovile [2]). Per verità, il Giannone scrive, che allora la Chiesa di Ostuni *fu resa suffraganea* di Brindisi. Ma più esatto sarà il dire che *fu riconosciuta* suffraganea, giacchè in Brindisi già il dritto metropolitico era stato assunto dai precedenti Pastori greci fin dall' 876 [3]), mentre non vi furono Metropoli erette da Pontefici Romani prima del 966 [4]).

---

[1]) La bolla di Papa Alessandro II, pubblicata dal Tosti (*Storia della Badia di Montecassino*, Napoli, 1842. T. I. pag. 408), fatta dopo la consacrazione della Basilica Cassinese nel 1071, reca le firme di dieci Arcivescovi e quarantatre Vescovi, fra cui: † *Ego Datto Stunensis Episcopus SS.* Non difforme è l' elenco dei Vescovi intervenuti alla grande cerimonia che si legge nel racconto antico messo in fine del *Breve Chronicon Anonymi Monachi Cassinensis:* fra i Vescovi intervenuti si legge il nome di *Datto Episcopus Ostunensis.* (Caraccioli, *Antiqui Chronologi quatuor*, etc. Neapolis, 1626, pag. 171). Cfr. Baronio, *Ann. Eccl.* vol. XVII, 1071, p. 326, e Jaffè, op. cit. pag. 396, che citano Leone Ostiense, *Chron.* e *Ann. Caven.* ap. Pertz.

[2]) *Stor. civ. del R. di Napoli*, lib. VIII, c. VI. — Il Freccia (*De subfeudis.* Venetia 1579, pag. 85) pone Ostuni suffraganea di Oria, forse per aver ritenuto non già Brindisi ma Oria la primitiva e propria sede delle Cattedre unite di Oria e Brindisi.

[3]) V. Assemanus, *Ital. hist. scrip.* Romae 1751. T. I, p. 596. Il Fimiani (loc. cit.) sa che *nel 902 Brindisi era già metropoli.*

[4]) Il Fimiani (loc. cit.) assegna l' anno 1110 al fatto del riconoscimento della Chiesa di Ostuni come suffraganea di Brindisi (?): « Paschalis II anno MCX simul coniunxit

II. — Mansoldo (1082).

L' Ughelli, che ricorda Datto, non fa menzione di *Mansoldo*. Ma nella ricordata pinacoteca dei Vescovi di Ostuni ordinata dal Vescovo Melazzo, dopo il nome di Datto si legge quello di Mansoldo: « Mansoldus Episcopus Hostunen an. 1082 ex istrumento signato N. 56 ». Ed il Tafuri [1]) : « Mansoldus quidam recensetur Hostunensis Episcopus ab annum 1082 ab antiquissima Hostunensium Episcoporum serie ».

Il Tafuri però dubita *forte hic ille Maroldus de quo Ughellius ad annum 1185*. Certo il Melazzo, come vedremo in seguito, non rivelasi sempre abile ed accurato interprete della pergamene; ma non così che non abbia dritto alla nostra fede quando cita documenti che ora più non esistono, e che non possiamo esaminare.

Essendo Vescovo Mansoldo, passò da Ostuni, secondo il Papebrochio, il santo giovinetto Nicola Pellegrino, il quale venendo dalla Grecia era approdato ad Otranto, donde era andato a Taranto, e da Taranto, venuto in Ostuni, era poi di città in città marittima andato a Trani [2]).

Ma al Giovene [3]) parve inesatto l'itinerario indicato dal Papebrochio, e scrisse: « *Tarento valedicens per urbes maritimas incedens, quas enumerare supervacaneum ratus sum, Tranum denique pervenit. Ita ex actis.* Clarissimus vero Papebrochius maritimas et mediterraneas simul civitates miscens illum Hostunum traducit et inde per Monopolim, Conversanum, Barium, Butuntum, Melphictum, Vigilias, et denique Tranum perducit. Nec Conversanum, nec Butuntum urbes sunt maritimae, sicut nec etiam Hostunum; quo si Sancto Adolescenti foret eundum versus Lycium retrocedendum

---

Brundusinam et Uritanam Ecclesias, iisque Ostunensem suffraganeum dedit. Unus itaque Brundusinae sedi paret Ostuni Episcopus. Hinc in notitia quinque Patriarchatuum scriptum est: *Archiepiscopus Brundusinus hunc habet suffraganeum, Ostunensem* ». Così nel *Provinciale omnium Eccl. Cath.* Romae MDXIIII, a pag. 3, leggesi: *In Apulia, Archiepiscopus Brundusinus unum habet suffraganeum, Astunen.* Cfr. TROYLI, *Ist. gen. del R. di Napoli.* T. IV, P. I, pag. 449.

[1]) Nelle giunte alla citata 2.ª edizione dell'*Italia Sacra* dell' UGHELLI.

[2]) *Acta Sanct.* 2 Junii, pag. 246: « Si Tarento Ostunum ivit Sanctus ad adriatici maris oram, unde discesserat, regressus unius diei itinere, praeter oppida littoralia complura attigisse potuit episcopales civitates Monopolim, Conversanum, Barium, Bitectum, Bitontum, Molfettam, Vigilias, Andriam, omnes aut mari adsitas, aut inde non remotas longe ».

[3]) GIOVENE, *Kalend. vet. Ms.* Pars I. Neapoli 1828. Pag. 178.

illi fuisset». A noi pare che abbia ragione il Giovene quando osserva che S. Nicola non potè toccare Conversano e Bitonto, poichè secondo gli atti andò a Trani di città in città marittima. Ma quanto a Ostuni è da osservare che S. Nicola per andare a Monopoli, la prima delle città marittime ricordate, doveva da Taranto andare ad Ostuni, percorrendo quel tratto che Strabone addimanda istmo, per fermarsi sul porto di Petrolla, poi porto di Villanova, innanzi al quale era l'antica via che da Brindisi menava a Bari.

III. — Antonio Gionata (1099).

Al nome di Mansoldo nella nostra Pinacoteca segue quello di Antonio Gionata: «Antonius Ionatha Episcopus Hostunen anno 1099, ut constat ex istrumento signato N.° 22».

All'Ughelli questo Gionata neppur fu noto. Il Tafuri però nelle citate aggiunte scrisse: «Antonius Ionatha, mortuo Mansoldo, hanc Ecclesiam regendam suscepit anno 1099. Vir fuit doctissimus, Ecclesiastici patrimonii, iurisque Ecclesiae suae acerrimus defensor. Accardum Erriquez excomunicavit ob differentias feudi vulgo dicti S. Donati, qua de re Accardus nulla Episcopalis dignitatis adhibita ratione alapam imprudenter Antonio iniecit; ideo multatus feudum, quo fuit privatus, ipsi Episcopo concessum est, ut liquide constat ex instrumento, quod in Hostunensi Archivio osservatur, ubi intus et extra manus delineata his verbis cernitur: *Accardi dextera* | *Manet hic intus et extra*».

Forse queste notizie il Tafuri ricavò dalla citata pergamena n. 22; ma per noi questo Vescovo non risulta ricordato che in una pergamena lontana dal suo tempo (1226, nn. 107-II) che a suo luogo pubblicheremo.

Il nostro Melles nel citato Ms. scrive che «fin dal principio del secolo XII vi sono pergamene gotiche dell'Archivio del Capitolo al numero 39, 131, 136, 143, per cui la Mensa Vescovile ricevè feudi nobili dai Conti di Lecce cominciando da Tancredi»; e nella epistola latina annessa a quel Ms. confermando ricorda i feudi di Bagnara «habitis a Comite Licii et Roberto Buccelli ab Antonio Episcopo Hostunensi anno 1101, ut ex n. 143 pergamenarum sistentium in Archivio Capitulari». Son troppo precise le notizie per mettere in dubbio l'esistenza di questa pergamena a tempo del Melles: ma a noi non è dato che deplorarne la dispersione.

IV. — *Roberto* (1120-1137).

Mons. Melazzo trovò dopo Antonio Gionata il Vescovo Roberto. E scrisse: «Robertus Episcopus Hostuni an. 1120 ex istrumento signato N. 17».

Noi non troviamo tale istrumento, ma troviamo la pergamena segnata 66-I, la quale rivela il Vescovo Roberto nel 1137. E questa, fra le pergamene ora esistenti nello Archivio Capitolare, è la più antica. La pubblichiamo.

† In nomine domini nostri Iesu Xpi anno ab incarnatione eiusdem millesimo centesimo tricesimo septimo mense Madii quintadecima indictione. Ego Nicolaus filius Savini de civitate stunii coram bonorum hominum subscriptorum bona mea voluntate consensu uxoris mee nomine Argentia et eius fratris mundoaldum Rogerium appignavimus et per fustem tradidimus domino Roberto venerabili ostunensis episcopo et ei advocatum Iohannem judicem hoc est enim ipsa cisterna que est cum aqua in ipsa terra iuxta pomerio domini nostri Accardi [1]) cum aqueducto et transitus et exitus sua et cum omnia eius interiora. Et statim recepimus a predicto domino episcopo mille ranusinorum bonorum viginti quattuor pro confirmacionis predicte appignacionis. Unde et guadiam sibi dedimus et eius predictum advocatum mediatorem posuimus Iohannem trumarcham. Ea ratione ut amodo in antea ille et eius successores teneant et possideant prephatam cisternam usque dum nos vel nostros heredes predictum precium eis reddamus sine omni contrarietate cuiusqumque persone et eam inviti defendamus quod si non fecerimus ut componamus penam aureis solidi viginti et medietatem ex eis in puplicum. Per districtum supra dictum mediatorem et obligatorem qui licentiam tribuitur predicto episcopo suisque successoribus pignerandi se et suis heredes per omnia pignera eorum legitima et inlegitima sine calunia et appellacione similiter apposuimus nos ad ipsum mediatorem usque dum omnia ut supra adimpleamus. Et hec cartula appignacionis et retradicionis sit firma. Quam scripsit Iohannes clericus et notarius qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Signum manus mea Goffridus Bricerius
† Ego Goffridus miles montis milonis
† Signum manus petrus filius Iohannis delamotiaca
† Εγο Κλιριξξι M.

---

[1]) Nel *Libro rosso di Ostuni*, a pag. 193, pubblicammo un documento che attesta nel 1100 un Accardo *dominus civitatis Ostunei*. È certo lo stesso Accardo di questo documento del 1137, diverso, crediamo, da quell'Accardo *Erriquez* di cui fa cenno il Tafuri, come abbiam veduto, sotto il precedente Vescovo Antonio, il quale fe' pri-

Il Melles ricavò da due pergamene, coi nn. 43 e 53, che *il Vescovo Roberto nel 1122 concesse ad un Abbate Benedettino la Chiesa di S. Stefano, ove si eresse un Monastero sotto il titolo di S. Stefano.* Le rovine della Chiesa o del Monastero sono ancora indicate dalla tradizione fuori le mura, nel luogo che non ha perduto l' antica denominazione; ma i documenti sono perduti.

V. — Giovanni Mammuni (1140-1160).

L' Ughelli ignora il nome del Vescovo che nel 1143 intervenne in Trani alla traslazione delle reliquie di S. Nicola Pellegrino. « Nomen ignoro. Interfuit cum suo Metropolitano Brundusino translationi corporis S. Nicolai Pellegrini apud Tranum anno 1143, quarto nonas Octobris ».

Il Tafuri, là dove l' Ughelli confessa di *ignorare il nome*, rivela in margine il nome di *Roberto,* avendo creduto Giovanni Mammuni Vescovo non prima del 1144, secondo è scritto nell'Episcopio di Ostuni: « Johannes Mammuni Episcopus Hostuni an. 1144 ex epitafio S.ª Mariae de strata ». Onde egli, passato a parlare del Mammuni, parafrasando e riportando l' iscrizione, scrisse: « Joannes Mammuni successit Roberto et florebat anno 1144. De eo habetur mensio in antiquissima Ecclesia extra urbis menia vulgo dicta *S. Maria della strada,* ubi sequens legitur inscriptio : — *Haec in honore piae domus est dicta Mariae* | *Aspice qui.... antis domus est ipsa tonantis* | *Hic precor absque mora.... et devotus adora* | *Ut concedantur recta quae petantur* | *Presulis Ostuni..... Mammuni* | *Innumeris annis florescat vita Joannis* | .... | *Virgo tuo servo proprio miserere Martino* ».

Ma se il Melazzo e il Tafuri avessero ben svolte le pergamene di cui pretesero dar conto, avrebbero trovata quella del 1160, segnata 29-VI, da noi già altrove pubblicata, [1]) la quale fu fatta dal Vescovo Giovanni nell' anno *vicesimo* del suo presulato, onde è chiaro che egli fu Vescovo di Ostuni nel 1140, e fu lui, non già il predecessore Roberto, che andò a Trani nel 1143.

Inoltre altra pergamena avrebbero trovata colla data 1148, la quale fu fatta da Giovanni nell' *ottavo anno* del suo presulato, cioè

---

vare di un feudo quell'Accardo nel 1099. Diremo altrove che il nostro Accardo fu Normanno (figlio di Gaufrido primo Conte di Lecce) e fu Signore di Lecce e di Ostuni fino al 1133.

[1]) *Libro rosso di Ostuni*, pag. 196.

nel 1140. Finalmente avrebbero letto nella pergamena del 1155, segnata 29-V, il nome di Giovanni e il *decimosesto anno* del suo presulato, dove, per verità, dovrebbe leggersi *decimoquinto* per mettere di accordo questa pergamena colle due già ricordate.

Ma passiamo a dar conto delle pergamene relative a questo Vescovo, ancora esistenti.

Ritenendo l' anno 1140 pel primo del presulato di Giovanni, attribuiremo a lui la pergamena segnata 122-II, del Luglio 1140, che non ricorda il nome del Vescovo, pur essendo un testamento con cui Grisoldo figlio di Leto lascia le vigne in Polinisso e gli ulivi in Zampignola e in Citro alla Chiesa Vescovile di Ostuni. Lo pubblichiamo integralmente.

† In nomine domini nostri Ihesu Xpi anno ab incarnatione eiusdem millesimo centesimo quadragesimo regni autem serenissimi ac magnifici domini nostri Rogerii regis invictissimi Sicilie Italie anno decimo mense Julii tercia indictione. Ego Grisoldus filius Leti de civitate stuni. Dum iacere in lectulo meo valida infirmitate detentus mente mea sana ac lingua mea bene recte loquente feci vocare in domum meam Leo iudice et alii boni homines qui subter abscripti sunt et coram eis cepi judicare de rebus paupertatis mee et disponere pro anima mea atque epitropos ordinare quod post meum ex hoc seculo discessum rationabiliter distribuant omnia sicuti ego modo dispono. In primis principio ut tote integre vinee mee quas habeo in loco qui vocatur polenisso et tote olive quas habeo in loco qui nuncupatur zampuniola. et tote olive quas habeo in loco qui dicitur citiro tradantur in ecclesie sancte Marie nostro episcopio et principio ut vendantur duas tractoria vini et una zappa. falce una et de ipsis mille iubeo reddere Liennite cognate mee modios frumenti duo quos sibi debeo. reliqua pro servos servorum dei expendant. Et hec omnia que disposui atque ordinavi per fustem quem manu mea tenui retradidi et commisi in manibus petracca olim trumarca et Alamanno filius Georgii quos mihi epitropos ordinavi ut post meum obitum diligenter distribuant et adimpleant omnia sicuti ego modo precepi. Unde et guadiam ad iam dictos epitropos dedi et mediatorem posui Johannem filium Leonis. Eo tenore ut si aliquis ex meis heredibus vel consanguineis qui hunc meum testamentum in aliquo modo rumpere voluerint per quocumque ingenium pro obligum componat penam aureorum solidorum quinquaginta. medietas ad ipsos epitropos et ad heredibus illorum et medietas in curte regia. et in antea adversus eos silead invitus. Per districtum supra dictum mediatorem et obligatorem qui licentiam tribuit predictis epitropis et heredibus illorum pignerare se suosque heredes per omnia pignera eorum licita et inlicita sine calumnia et appellatione donec omnia compleantur ut supra. Et hoc

meum testamentum semper sit firmum et stabilem. Quia rogavi scribere petrum notarium qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Ego leo qui supra Iudex hoc confirmo
† Signum manus Ursoni filius leoni.
† Balzamus hoc firmat scriba quod cartula signat.

In ordine cronologico segue la citata pergamena del 1148 , coi nn. 121-III, con cui il Vescovo Giovanni, pregato da Martino Monaco (cui avea già concesso di esser Rettore della Chiesa di S. Biagio in Rialbo), nomina in sua vece Rettore il Monaco Giovanni, col patto che se Giovanni premorisse a Martino, quest'ultimo sarebbe nuovamente Rettore. Diamo qui integralmente l' importante documento.

† In nomine domini nostri Iesu Xpi. anno ab incarnatione eiusdem millesimo centesimo quadragesimo octavo. Mense Martii Indictione undecima. Rebus ecclesiasticis previdere et ecclesias rationabiliter ordinare premium vel remedium est. Iccirco Ego Iohannes dei gratia Ostunensis episcopus octavo anno presulatus mei una cum consilio. consensu et voluntate domini Michaelis nostre Ecclesie Archidiaconi. et aliorum nostrorum Clericorum rogatus nimium a Martino monacho nostre Ecclesie oblato. cui iam dudum Ecclesiam Sancti Blasii regendam commisimus tibi domino Johanni venerabili monacho magistri Ugonis filio nostro oblato. ac spirituali filio predictam ecclesiam sancti Blasii tibi concedimus et rectorem atque prelatum te inde constituimus. que est in loco qui Rialbus dicitur. cum vineis. terris et olivis cisternis et omnibus suis pertinentiis. cultis et incultis atque cum omnibus animalibus et regimentis domus. Et nec habere et post modum aud concessionem pontificum. aud donationem principum seu oblationem Fidelium erit habitura. Ita tamen ista concedimus ad habendum. tenendum. possidendum et utilitatem et proficuum eiusdem loci pro velle tuo faciendum. atque ad meliorem statum donante domino promovendum. servitiumque domini ibidem peragendum pro cuncta tue tempore vite. Sed si quod absit tu predicte frater Johannes Monache et sacerdos ante quam predictus Martinus tuus consoprinus iudicio domini vita decesseris. succedat tibi in regimine idem Martinus et ipsam ecclesiam sicut ante tenuerat teneat. Sed tamen ita ut neque tu neque Martinus potestatem habeatis eamdem Ecclesiam alienandi seu aliqua fraude vel ingenio a iure et potestate nostra distraendi. Volumus propterea. ut causa recognitionis obedientie et consuete reverentie singulis annis in assumptione beate Marie duos migalatos pro incenso tu prenominate frater Johannes nobis nostrisque successoribus persolvere debeas et hoc annualiter persolvendo secure et quiete ut prelivatum est in ipsa Ecclesia permaneas. et ut nos nostrique successores tibi difensores existamus contra omnem humanam personam. quam tecum exinde contendere vel causari presumpserit. Insuper etiam licentiam tibi damus susci-

piendi in societate tua aut clericos aut laicos quos deus inspiraverit nostra tamen nostrorumque successorum quesita licentia. Et si in fine vestra talis persona in congregatione inventa fuerit. quae digna sit Ecclesiam regere. nostro consilio nostrorumque clericorum fiat. Si quis autem temerario ausu quod absit hanc concessionis et confirmationis cartam. per aliquod ingenium vel inventam rationem infringere evacuare et aliter agere tentaverit. sit ab omnipotente deo maledictus. et a Sancta dei genitrice Maria omnibusque sanctis reprobatus et vinculo perpetui anathematis innodatus nisi resipuerit, et ad satisfactionem venerit. At vero custos et observator dei sanctorumque eius omnium benedicetur. Hanc cartam quam nos plumbeo sigillo sigillare fecimus. firma et stabilis ut prediximus maneat. Quam et scribere iussimus Leonem presbiterum, preceptorem et notarium nostre Ecclesie. Eo quod interfuit mense et indictione pretitulatis.

È tradizione che S. Biagio Leccese, Vescovo di Sebaste nel 287, prima di fuggire in quella città, abitò una cripta nei monti di Ostuni, ove poi da tempo immemorabile fu costruita una chiesa e poi un convento che troviamo per la prima volta menzionati nel riferito documento del 1148. Così da tempo immemorabile S. Biagio è Patrono di Ostuni. Il luogo dove esiste una più recente chiesetta di S. Biagio è così descritto dal De Giorgi [1]: « Valicando (dopo il Santuario di S. Oronzo) il successivo sperone collinare di S. Biagio, trovasi la valle omonima, più stretta e dirupata, ma più pittoresca della precedente. Il paesaggio è alpestre e selvaggio. Dei grandi lastroni di calcare bianco sporgono da le spalle del monte, disposti come le gradinate di un anfiteatro naturale. Nei crepacci delle pietre cresce una rigogliosa flora spontanea. Alle sue falde trovansi le grotte e i ruderi dell' antico monastero di solitarii, presso la chiesa di S. Biagio in Rialbo. Il Tarantini, che ha pure visitate le grotte, v' ha riconosciuto una *Laura* con simboli cristiani [2] ».

---

[1]) *La Provincia di Lecce.* Pag. 70. Lecce 1880.

[2]) Ciò che scrive il Tarantini è importante e giova qui riferirlo. « Il monte S. Biagio è lontano dalla città di Ostuni circa cinque chilometri verso occidente. È uno dei monti più notevoli del ramo degli Appennini che penetra nella Provincia di Terra d'Otranto. Il sottosuolo è di calcarea compatta, la superficie della quale in varii punti resta scoverta e senza terra vegetabile. Dal vertice si gode di un magnifico panorama, avendosi sottoposta nel piano una selva estesissima di rigogliosi olivi, il verde dei quali va a confondersi coll'azzurro delle onde dell'Adriatico. L'aspetto però della sottoposta valle, che è tra questo monte e l'altro che gli sta dirimpetto ad occidente, benchè romantico, è cupo e tetro come quello di una prigione. In fondo della valle si trova una cappella dedicata a S. Biagio, opera del XV o XVI secolo. Da questa Cappella si vede la ripida spalla del monte seminata in varii punti di grotte e grotticine, alle quali si perviene a stento o camminando carpone o aggrappandosi alli scogli calcarei ed alle macchie di leccio e di lentisco. Sono stato condotto per

Segue la pergamena del 1154, segnata 33-IV, che è un istrumento di permuta con cui Leone figlio di Romano e Leone figlio di Bisantio (*barba* e *nipote,* cittadini di *Austuni)* cedono al Vescovo Giovanni tutta la loro proprietà consistente nella metà delle *curti* dette di Leone de Auria e due piccole cisterne, e dal Vescovo ricevono l'orto con cisterna ad occidente della Chiesa di S. Potito e due giovenchi.

† Ab incarnatione domini nostri Iesu Xpi anno millesimo centesimo quinquagesimo quarto mense februarii secunda indictione. Nos Leo filius Romani et magister Leo filius Bisantij qui sumus barba et

---

quei dirupi alla grotta principale, che è di mediocre grandezza, poco profonda, ed a forma di un segmento di cerchio aperto all'aria per tutta la lunghezza della corda. Essendo esposta a borea, neanche i lupi o gli orsi avrebbero potuto dimorarvi, quando per tutta la lunghezza dell'apertura a circa due metri di distanza non fosse stato elevato un muro che servì di riparo all'impeto del vento, ma che ora giace diroccato. Pare che una metà della spelonca fosse stata impiegata per oratorio, essendovi stata dipinta in piccole proporzioni la natività di G. C. Della pittura non resta altro che i vertici delle teste della Madonna e di S. Giuseppe, sopra delle quali si veggono poche lettere della leggenda: *Gloria in excelsis Deo:* e restano pure le teste di due pastori con una parte della figura dell'Angelo che annunzia loro la nascita del Messia, ed una parte dalla leggenda: *Annuntio vobis gaudium magnum.* Di ciaschedun pastore resta pure la mano destra con cui fa velo agli occhi abbagliati dalla gran luce che rifulse all'apparir dell'Angelo (S. Luca, II, 9). Questa parte di grotta pare che fosse stata destinata solo per recitarvi preghiere, ma non per celebrarvi anche la messa, sì perchè manca qualunque vestigio di altare, sì perchè lo spazio sarebbe stato troppo angusto per contenere il celebrante e quelli che avrebbero dovuto ascoltare la messa. Nell'altra metà della grotta si trovano due giacitoi, ed all'estremo si veggono gli avanzi di un camino che vi fu costruito. La coesistenza tanto del camino quanto dei giacitoi maggiormente convince che nella stessa grotta non fu mai celebrata la messa. Il luogo dell'oratorio per la messa esser doveva laggiù dove in tempi molto posteriori, distrutto l'antico oratorio, fu fabbricata l'attuale cappella di S. Biagio. Al di là del camino si trova anche un reclinatorio. Al di fuori sopra della grotta si vede scolpita la croce a grandi dimensioni. Impiegando molta attenzione ho avvertito pure alcune lettere cubitali che a stento si possono distinguere, perchè mezzo cancellate e confuse fra le naturali fenditure della roccia. Le lettere hanno l'antica forma romana e dicono: *In nomine Domini.* A poca distanza si trova un'altra grotta simile munita pure del muro di riparo, ora crollato, e dentro della quale si veggono alcuni giacitoi e reclinatorii. Nel fondo vi sono scritte queste parole mezzo svanite: *Introibo ad altare Dei.* Non vi è stato mai però altare di sorta. Forse tanto questa, quanto la grotta precedente era destinata ad abitazione di eremiti sacerdoti. Poi se ne trova un'altra con due reclinatorii, e poi qua e là fra quelle balze se ne veggono altre piccoline, che hanno un giacitoio o un reclinatorio. Alle falde di questo monte dunque esisteva una *Laura.* È tale e tanta poi l'antichità di questa stazione eremitica che l'azione del tempo e delle meteore ha corroso e sfaldato il masso calcareo durissimo dentro del quale furono operati i giacitoi ed i reclinatorii, tanto che in alcuni luoghi non ne son rimaste che le sole vestigia ». (*Di alcune cripte nell'agro di Brindisi, per l'Arcidiacono* GIOVANNI TARANTINI. Napoli 1878. Pag. 26).

nepos de civitate austunii. Declaramus pariter quam bona nostra voluntate convenimus nos cum domno Iohanne venerabili huius civitatis episcopo et in covenientia nostra coram presentia Fusconis judicis curialis et testium subscriptorum vicariavimus ei et per fustem tradidimus accipiente cum eo advocatore Smaragdo iudice totum quantum pertinet nobis videlicet medietatem de curtibus que dicuntur Leonis de auria. et duas cisternulas una quarum est iuxta predictas curtes in parte orientis et altera est in parte meridiei. Predictam autem medietatem que nobis pertinuit in curtibus predictis et prefatas cisternulas domino Iohanni vicariavimus et tradidimus. Quatenus a presenti die et cunctis futuris temporibus in potestate et dominio sit sancte Marie ecclesie nostri episcopii et eiusdem domni episcopi ac successorum eius absque contrarietate nostra nostrorumque heredum et omnium hominum cum superioribus et subterioribus et exitibus et transitibus et omnibus utilitatibus suis usque vias publicas. Quia nec nobis qui supra comutatoribus neque nostris heredibus nec alicui homini ibi dominis quolibet titulo reservare portionem nec sortionem set transactive et funditus illa commutavimus seu supra legitur. Et propter hoc accepimus a predicto domno episcopo in comutatione ortum cum cisternula qui est in parte occidentis ecclesie sancti Potiti et duos juvencos sicut legitur in b.... comutationis quando idem domnus episcopus scribere fecit. Et statim guadiam dedimus eidem domno pontifici et mediatorem ei posuimus Bisantium qui dicitur de Lulla Ture ut nos nostrique heredes in comutatione ista omni tempore stemus et defensores existamus contra omnes homines. qui cum eidem domno pontifice eiusque successoribus contendere sive causari voluerit. Quod sine fecimus ut per obligum componamus eis regales quinque totidemque in publico et quod prelegitur adimpleamus invice. Districto eodem fideiussore licentiam tribuente prefato domno pontifici eiusque successoribus pignera se suosque heredes per omnia pignera eorum licita et inlicita sine kalumnia et appellatione. Sicut et nos eis nostra nostrorumque heredum concessimus donec omnia adimpleamus ut supra. Et hec comutationis carta sit firma. Quam scripsit Iohannes busulini curialis notarius qui et interfuit.

† Fusco Iudex q. s. — † Sign. manus Leonis q. s. fil. Romani — † Sign. manus Leonis q. s. filius Bisantij — † Sign. manus Andree anneclatoris.

Altro istrumento di permuta è quello del 1155, segnato 29-V, che ricorda il Vescovo Giovanni. Egli concede al sacerdote Sassone figlio di Leone de Selcario una casa di proprietà della Chiesa Vescovile di Ostuni, e riceve un' altra casa che a Sassone avea donato il Vescovo Roberto predecessore di Giovanni.

† In nomine sancte et individue trinitatis. Anno salutifere incarnationis domini nostri Iesu Xpi millesimo centesimo quinquagesimo quinto mense augusti indictione tercia. Ego Iohannes dei gratia

ostunensis episcopus sextodecimo anno pontificatus mei una cum consilio consensu et voluntate domni Michaelis archidiaconi et aliorum nostrorum clericorum subscriptorum testium tibi Sassoni presbitero Leonis deselcario filio concedimus vicariamus et per gambictam stante nobiscum advocatore nostro Grisanto iudice tradimus domum unam nostre ecclesie que fuit presbiteri Petri nostri oblati Ursonis presbiteri filii cuius fines isti sunt. Ab oriente scale petrine eiusdem domus coniuncte cum scalis petrinis Michahelis filij Maioris et plateola communis et exitus et introitus superius et inferius. Ab occidente introitus domus Basilii notarii. Ab aquilone comunis paries cum domo Ursonis camisie longe. Ab austro vero comunis paries cum domo predicti Michahelis. hos intra fines ipsam domum cum introitibus et exitibus suis et balcone qui est in parte occidentis. et cum omni utilitate sua ad integrum tibi concessimus vicariavimus et tradidimus ad habendum tenendum possidendum et dominandum. Etiam addimus tibi orticellum cum omni utilitate sua qui est iuxta ortum magistri Muscati et Maioris ospitalerii donec vixeris. et ut potestatem habeas in vita tua aut in morte. Si volueris dare nepoti aut nepti tue aut cuicumque volueris ita tamen ut sit bono nostre ecclesie et ecclesia inde annualiter recognoscat unam libram cere pro salute anime tue et recognitione nostre ecclesie. et pro istiusmodi vicariatione et confirmatione accepimus a te domum quam dominus Robertus episcopus predecessor noster bone memorie tibi concesserat. Si quis autem temerario ausu quod absit hanc concessionis cartulam per aliquod ingenium vel inventam rationem infringere evacuare seu aliter agere temptaverit sit ab omnipotenti deo maledictus et a sancta dei genitrice Maria omnibusque sanctis electisque excommunicatus et vinculo perpetui anathematis innodatus nisi resipuerit et ad satisfactionem venerit. At vero custos et observator dei sanctorumque eius omnium benedictione ditetur. Et hec cartula quam nostro plumbeo sigillo bullari fecimus firma et stabilis omni permaneat tempore. Quam scribere iussimus Bisantium presbiterum et nostre Ecclesie notarium. eo quod interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Ego Iohannes dei gratia ostunensis episcopus ita egi — † Is nostris gestis Michahel Archidiaconus ero testis — † Ego Andreas presbiter — † Ego Leo presbiter et beate Marie preceptor — † Ego Cristoforus presbiter — † Etletus presbiter affuit — † Istos discursus confirmat presbiter Ursus — † Ego Urso presbiter hoc confirmo — † Presbiter his donis textatur dextra leonis — † Signum manus Bisantii magistri pantaleonis filii — † Ego Iaquintus presbiter sacrista — † Victor testatur firmans quod cartula fatur — † Ego Sasso Subdiaconus testis sum.

L' ultima pergamena che ricorda il Vescovo Giovanni è quella già edita innanzi citata del 1160, con cui quel Vescovo dona ad Ottone Cane Castellano di Ostuni, ed al figlio, la Chiesa di S. Angelo di Luco nel territorio di Carovigno.

VI. — Pietro (1163-1170).

Nella pinacoteca dell' episcopio di Ostuni si trova indicato sotto l'anno 1165 il Vescovo Pietro ignoto all' Ughelli: « Petrus Episcopus Hostuni an. 1165, ex instr. n. 137 ». Noi lo troviamo, per altre pergamene dello stesso Archivio di Ostuni, fin dal 1163. Ecco tre pergamene ancora esistenti che ricordano il Vescovo Pietro.

La prima, segnata 118-VIII, è un istrumento del 1163 con cui Filippo di Ursone del Castello di Carovigno, nel comprare da Tirio una casa, si obbliga dare annualmente una libra di cera al Vescovo Pietro.

† In nomine sancte et inseparabilis trinitatis anno incarnationis domini millesimo centesimo sexagesimo tercio. Regnante domino nostro Wuillelmo dei gratia rege invictissimo anno tercio decimo mense Ianuario indictione undecima. Ego Philippus ursonis filius castelli carvinei commorator declaro quoniam Thirius olim ecclesie beate Marie episcopatus ostunii affidatus domum unam in predicto Castello carvinei et propie ecclesie solo concessione domini Iohannis eiusdem ecclesie antistitis venerabilis et memoria digni inter murum antiquum et casalinum Iohannis de forte construxerat conditione tali ut predicte sancte Ecclesie libram cere unam annuatim solveret et eius dominio et potestate domum nunquam alienaret. Quam quia ipse mihi quondam vendidit et plus iuris quam ipse habere poterat in ipsa vendicione concessit mihi de eadem domo exacto se defensorem prebere minime valuit. Dum igitur in dominio et ecclesie domus ipsa esset potestate a domino Petro venerabili eiusdem sedis ostunensis episcopo presentia Grisanti Smaragdi et Fusconis iudicum aliorumque bonorum hominum subscriptorum eam tali condicione suscepi quatenus ego meique filii et eorumdem nati domum predictam possideamus ea..... tamen libram cere unam iamdicte ecclesie annualiter persolventes. Et si quedam contingens necessitas nos domum ipsam vendere sive modo quolibet contrahere coegerit homini semper supradicte venerabili ecclesie intemerato eiusdemque iure fiat distractio vel quelibet stipulatio. Quod si quod absit me filiis vel filiabus vero dimissis sorte mori contigerit domus sepedicta quibuscumque modis meliorata fuerit dominio et potestati ecclesie sine offensione aut aliqua usuria revertatur. Unde voluntarie guadiam predicto domino Petro pontifici reverendo dedi stante cum eo Iohanne iudice suo advocato. et me ipsum mediatorem statui tenore ut prelegitur. Quod si aliter fecero quam supra declaratum est obligo me meosque heredes conponere sibi vel eius successoribus penam regales decem totidemque in publico et ad ea que preleguntur invice maneamus. Districto meipso mediatori licentiam tribuenti predicto domino Petro pontifici reverendo vel eius successoribus pignerandi me meosque heredes per omnia pignera li-

cita et illicita sine kalumnia et appellatione. Et hec mee obligationis carta sit firma. Quam rogatu meo maioris ostunensis ecclesie Notarius scripsit qui et interfuit mense et indictione prenotatis.

† Signum manus q. s. Philippi filii Ursonis — † Ego Grisanti Iudex — † Fusco qui supra Iudex — † Ego Balzamus notarius sifonorum.

La seconda pergamena, del 1164, segnata 21-VII, è un istrumento di permuta, con cui Armenio e Turco figli di Calocerio dànno al Vescovo Pietro un orto presso il *casale di S. Angelo* e ricevono un casalino con *foggia* in Ostuni.

† In redentoris nostri nomine eius incarnatione anno millesimo centesimo sexagesimo quarto. Regnante domino nostro Wuillelmo dei gratia Rege magnifico. anno quartodecimo mense Augusti indictionis duodecime. Nos Armenius et Turko filii Kalocerii civitatis stuni declaramus pariter qualiter presentia Grisanti Smaragdi ac Fusconis iudicum et aliorum nobilium subtestantium bona nostra voluntate convenimus nos cum domino nostro Petro civitatis nostre reverendo antistite et tradimus sibi in vicaria ad proprietatem et dominium episcopatus nostri videlicet unum nostrum ortalem in quo sunt pallicee. qui ortalis est iuxta casalem Sancti Angeli predicte ecclesie quomodo incipit a parte meridiei ab antiquo pariete ipsius casalis et descendit circa aquilonem usque ad magnam petram fixam ubi signum saluberrime crucis depinximus. et tunc revertit circa orientem iens per signa crucis saxis denotatis usque ad terciam crucem et tandem retorquitur erga meridiem pergens recte usque ad prefatum antiquum parietem casalis predicti quem et tradimus ei in proprietate tres arbores olivarum quas habemus iuxta ipsum ortalem et tradimus ei communitatem quam in ortalibus habemus qui sunt inter ipsum casalem et clausorium Goffridi montis milonis que sortio nostra quam in ipsa contrada habemus est quarta pars cum libero introitu et exitu per partem orientis usque viam publicam. Tali denique ratione ut amodo et cunctis futuris temporibus predicte res in potestate et dominio sint predicte nostre ecclesie sine nostra nostrorum heredum contrarietate vel requisitione seu cuiuslibet hominis. Unde pro confirmacione istius nostre vicarie accepimus per manus eius domini presulis in vicaria caselinum unum eidem ecclesie cum una fovea ante eam et cum omnibus utilitatibus suis usque viam publicam qui caselinus est prope domum nostram et est coniunctus cum pedibus manualibus quos in ipso caselino tenemus. Iccirco voluntarie et stipul....... convenientia ipsi domino episcopo guadiam dedimus stante cum eo advocato Balsamo notario fideiussore constituto Grimoaldo milite Eustasii magistri filio tenore tali ut nos et heredes nostri in predicta vicaria omni tempore stemus et defensores inde existamus ab omni humana persona. Quod si non fecerimus vel si de hac vicaria nos subtraere quesierimus seu si defensores esse noluerimus aut ne-

quiverimus obligamus nos et nostros heredes componere eidem matri nostre ecclesie Regales decem totidemque in publico et quod prelegitur invice adimplere. Districto predicto fideiussore licentiam tribuenti prefate ecclesie eiusque rectoribus pignerandi se et suos heredes per omnia pignera licita et inlicita sine kalumnia sicut et nos eis nostr.... nostrorum heredum concessimus donec omnia compleantur ut supra. Et hec vicarie carta sit firma et stabilis quam Citus Leo curialis notarius nostro rogatu scripsit qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Signum manus qui supra Armenij vicariatoris — † Signum manus qui supra Turki vicariatoris — † Ego Grisantus qui supra Iudex — † Ego Sasso mancus — . . . . qui supra Ursonis presbiteri.

La terza pergamena è un istrumento del 1170, segn. 28-XIV, con cui Benedetto e Nicola di Tufilatto vendono al Vescovo Pietro una casa.

† Ab incarnatione domini nostri Iesu Xpi anno millesimo centesimo septuagesimo. Quarto anno Regnante domino nostro Wuillelmo dei gratia Rege gloriosissimo mense septembris indictionis tercie. Nos Benedictus ac Nicolaus filii Tufilatti de civitate Ostuni declaramus pariter qualiter coram Grisanti Iudicis et subscriptorum testium presentia bona nostra voluntate convenimus nos cum domino nostro Petro reverendo Episcopo. ac vendidimus ei atque tradidimus quartam partem unius domus sue, quod nos habebamus in eadem domum pro parte matris nostre Marie pro ducales decem et ipsam videlicet domus matris nostre ecclesie a Leone Mabilie nostro vietrico pro salute anime sue oblata fuit. Et quia nichil amplius quam quartam partem prefatam in domo predicto nobis pertinebat Iccirco domino nostro venerabili episcopo vendidimus atque tradidimus. Cuius fines domus prefate isti sunt. A parte orientis curticella et transita et exita. A parte occidentis domus Milonis magistri. A parte aquilonis domus Papaleonis. A parte meridiei caselinum Iohannis tornaventi. Infra istos supradictos fines ad integrum domino nostro episcopo reverendo et prefate matris ecclesie suisque posterioribus predictam quartam partem domus prescripte vendidimus et tradidimus pro predictis decem ducalibus cum superioribus et subterioribus et omnibus utilitatibus suis usque viam publicam. Ad semper habendum et possidendum donandum vicariandum et omnia de ea et in ea modis omnibus faciendum... et prefate ecclesie suisque posterioribus placuerit. Quia nec nobis nec heredibus nec alicui homini porcionem seu forcionem aliquo..... reservare. Set transactive et funditus prephatam quartam tocius domus vendidimus et tradidimus ordine ut prelegitur. Et pro confirmatione huius nostre vendicionis confirmanda recepimus a manibus prefati domini nostri episcopi predictos decem ducales. quo totum...... testate habere omni tempore facimus precium. Unde bona nostra voluntate guadiam sibi dedimus et mediatorem ei posuimus Grimoaldum militem Magistri Eustasii filium. Eo insuper ut nos et

nostri heredes in prefata vendicione omni tempore stemus et defensores sibi suisque posterioribus existamus ab omnibus ominibus exinde eis kalumniantibus. Quod si non fecerimus ut... penam regales sex medietas matri ecclesie suisque posterioribus et medietatem curie. Districto predicto fideiussore licentiam tribuente predicto domino Petro venerabili nostro episcopo suisque posterioribus pignera se et suos heredes per omnia pignera licite et illicite sine kalumnia et appellatione. Sicut et nos eis nostra nostrorumque heredum concessimus donec omnia compleamus ut supra. Et hec cartula nostre vendicionis sit firma. Quam Iohannes Busulini curialis notarius scripsit.

† Ego Grisantus qui supra Iudex — † Signum manus Benedicti qui supra venditoris — † Signum manus Nicolai fratris eiusdem benedicti qui supra venditoris — † Ego balzamus notarius Sifonorum.

Il Tafuri, nelle citate giunte all'Ughelli, notò: « Petrus anno 1170 transtulit reliquias S. Barsanuphii ». È notizia dei Bollandisti, i quali pubblicarono una cronaca di antico anonimo Oritano, *ex Bodocensi manuscripto,* in cui si legge che, non potendo il Vescovo Lupone di Oria procedere alla traslazione del Corpo di S. Barsanofio nella Cattedrale di Oria, « Domino Petro Reverendo Hostunensi Episcopo, suoque devotissimo filio, vice sua mandavit exequendo. Qui ex auctoritate praefati Episcopi sanctissimas ipsas reliquias honore et solemnitate decenti in praedictam Ecclesiam S. Mariae Oritani Archiepiscopatus deportavit anno ab incarnatione Divini Verbi MCLXX » [1]).

Lo stesso Tafuri riferisce altrove [2]) l'ordine di Guglielmo, dato nel 1166 ai Baroni del Regno, di mandare soldati per la conquista di Terra Santa. Nel documento da lui rinvenuto nel Convento di S. Chiara di Nardò leggesi fra gli altri notato il Vescovo di Ostuni: « Venerabilis Dopnus Episcopus Astunensis offert milites pedites tres ». Il Vescovo era Pietro, giacchè lo trovammo vivo nel 1170 nel documento di tale anno innanzi riferito.

VII. — Maroldo (1183-1185).

Nell'episcopio di Ostuni dopo Pietro si trova indicato il Vescovo Maroldo con questa iscrizione: « Maroldus Episcopus Hostunen anno 1183, ex instrumento signato n. 84 ».

Noi non troviamo questo istrumento, ma ben due altri istrumenti troviamo di questo stesso anno 1183, ed uno del 1184, che ricordano il Vescovo Maroldo.

---

[1]) *Acta Sanct.*, 11 April., III, p. 22. — Cfr. Di Meo, *Ann. crit. dipl.* T. X, p. 342.

[2]) *Dell' origine sito e antichità di Nardò,* lib. I, cap. 6.

Il primo, segnato 64-IX, è un istrumento con cui Maroldo compra la metà d'una cisterna presso Ostuni, *iuxta Crux ubi annuatim pergimus cum ramis palmarum*. Ed è il seguente.

† Ab incarnatione domini nostri Iesu Xpi anno millesimo centesimo octogesimo tercio. Regnante domino nostro Wuillelmo dei gratia Rege gloriosissimo anno octavo decimo et Comitatus domini nostri Tancredi anno quarto decimo mense Aprelis prime Indictionis. Ego Iemmata filia Falconis civitatis Ostuni et uxor Stefani filii basilii de loco castri. Declaro qualiter pro meis necessitatis dimidiam cisternam aque que habeo in pertinentiis predicte civitatis Ostuni vendere volens notificavi hoc prefato Stefano viro meo et Petro filio Arminoldi mundoaldo meo quibus mee voluntati consentientibus ante presentia domni Sassonis Archidiaconi Gregorii Iudicis et Goffridi notarij porreximus et eis causam nostram notificavimus qui diligenter nos de causa ista interrogantes coram eis confessa sum a nemine suasionem nec violentiam pati set bona expontanea mea voluntate pro meis necessitatibus hoc facere. Iccirco licentia et ordinatione predictorum domni Archidiaconi Gregorij Iudicis Goffridi Notarij et aliorum bonorum hominum testium subscriptorum astantibus mecum prefato viro meo Stefano et Petro predicto mundoaldo meo. vendo et per fustem trado vobis domno Maroldo venerando pontifici prefate civitatis predictam medietatem quem habeo in predicta cisterna aque cum aqueducto suo. Que cisterna est iuxta Crux ubi annuatim pergimus cum ramis palmarum. et iuxta cisternam sere Mauri cusicoppole. Prefatam autem medietatem cisterne cum aqueductu suo et cum omnibus suis utilitatibus vobis predicte domne Marolde astantibus mecum predicto viro meo et mundoaldo vendidi et tradidi ad semper habendum et possidendum edificandum et omnia in ea et ex ea modis omnibus faciendum qualiter vobis vestrisque successoribus placuerit. Absque contrarietate mea meorumque heredum et omnium hominum. Quia nec mihi que supra venditrice neque meis heredibus nec alicui homini in ista mea vendicione et tradicione porcionem vel forcionem reservavi set transactive et funditus vobis vendidi et tradidi ordine ut prelegitur. Et pro confirmatione huius mee vendicionis accepi a manibus vestris ducales bonorum proventuum decem finitum et constitutum precium totum et integrum apud me habere fateor pro predicta vendicione. Unde voluntarie astantibus mecum predicto viro meo et prefato mundoaldo guadiam vobis dedi et mediatorem vobis posui predictum Petrum filium Arminoldi mundoaldum meum tenore hoc ut ego et mei heredes in ista mea vendicione et tradicione omni tempore stemus et defensores vobis vestrisque successoribus existamus ab omnibus hominibus vobis exinde kalumniantibus. Quod si non fecerimus aut si defensores esse noluerimus aut nequerimus obligo me et meos heredes componere vobis vestrisque successoribus regalem unum aliumque in puplico et quod prelegitur invice adimplere. Districto predicto mediatore

qui licentiam tribuit vobis predicte domine Marolde vestrisque successoribus pignerandi se suosque heredes per omnia pignera eorum licite et illicite sine kalumpnia et appellatione. Sicut et ego eis mea meorumque heredum concessi donec omnia compleantur ut supra. Et hec carta mee vendicionis omni tempore sit firma. Quam Iohannes Busulini et Curialis notarius meo rogatu scripsit.

† Signum manus Iemmate q. supra venditricis — † Signum manus Stefani viri predicte Iemmate — † Goffridus Smaraldi iudicis — † Ego Sasso ostunensis archidiaconus — † Ego Gregorius — † Ego Turkus.

La seconda pergamena, segnata 30-XI, è un istrumento di permuta tra i beni di Bisantio di Lupone Vincimale, *in loco Lame guilluli*, con venti alberi di ulive del Vescovo Maroldo posti nel borgo detto di *Alefanto (?)* e nel *Pendinello* presso S. Biagio.

† Ab incarnatione domini nostri Iesu Xpi anno millesimo centesimo octogesimo tercio. Regnante domino nostro Wuillelmo dei gratia Rege gloriosissimo anno octavo decimo et Comitatus domini nostri Tancredi anno quartodecimo mense Aprelis prime indictionis. Ego Bisantius filius Luponis vincimali civitatis Ostuni. declaro qualiter presentia Grisanti et Grimoaldi militis judicum et aliorum bonorum hominum testium subscriptorum bona mea voluntate do et per fustem trado in vicaria vobis domine Marolde reverendo antistite predicte nostre civitatis Ostuni. hoc est enim universam hereditatem meam quam mihi pertinet in loco lame guilluli in parte aquilonis hereditate ecclesie nostre episcopali. Prefatam autem hereditatem meam de terris olivatis termitibus et omnibus arboribus fructiferis et infructiferis. et omnia infra se habitis et inventis vobis prefate domine Marolde in vicaria dedi et tradidi cum superioribus et subterioribus cum transitibus et exitibus et omnibus suis utilitatibus usque ad viam puplicam. Ad semper habendum. et possidendum. edificandum. et omnia in eis et ex eis modis omnibus faciendum qualiter vobis vestrisque successoribus placuerit. Absque contrarietate mea meorumque heredum et omnium hominum. Quia nec mihi qui supra vicariatori neque meis heredibus nec alicui homini in ista mea vicaria et tradicione porcionem vel forcionem reservavi. set transactive et funditus vobis vicariavi et tradidi ordine ut prelegitur. Et pro hac mea vicaria et tradicione accepi a vobis predicte domine Marolde astante vobiscum prefatum Grisantum iudice predicte Ecclesie advocatorem pedes olivarum viginti. quarum decem sistunt in burgo qui dicitur de Alefanto et alias decem in pendinello subtus Ecclesie Sancti Blasii adiungens vos mihi pullenam unam jumentinam. Unde voluntarie vobis predicte domine Marolde Pontifex guadiam dedi et mediatorem vobis posui Gregorium filium Magistri Gregorii de donna Broyla.... hoc ut ego et mei heredes in ista mea vicaria et tradicione omni tempore stemus et defensores vobis vestrisque successoribus existamus ab omnibus

hominibus vobis exinde kalumniantibus. Quod si non fecerimus aut si defensores esse noluerimus aut nequiverimus obligo me meosque heredes componere vobis vestrisque successoribus penam Regalis quinque. totidemque in puplico et quod prelegitur invice adimplere. Districto predictus mediator qui licentiam tribuit vobis predicte domne Marolde vestrisque successoribus pignera se suosque heredes per omnia pignera eorum licite et inlicite sine halumnia et appellatione. Sic et ego eis mea meorumque heredum concessi donec omnia compleantur ut supra. Et hec carta vicarie et tradicionis omni tempore sit firma. Quam Iohannes Busulini et curialis notarius meo rogatu scripsit qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Signum manus predicti Bisantij qui supra vicariatoris.

La terza pergamena, del 1184, segnata 74-XV, è un istrumento con cui Maroldo compra le vigne in *Lama Sarnelli*.

† Ab incarnatione domini nostri Jesu Xpi anno millesimo centesimo octogesimo quarto. Regnante domino nostro Wuillelmo dei gratia Rege gloriosissimo anno nonodecimo. et Comitatus domini nostri Tancredi anno quintodecimo mense Marcii secunde indictionis. Nos Jaquintus filius Kuri Petri consensu et voluntate Kare uxoris mee et mundoaldi sui. et Petrus filius Kurleonis de ...... consensu et voluntate matris mee civitatis Ostuni bona nostra voluntate presentia Grisanti Grimoaldi militis et Innici judicum et aliorum bonorum hominum testium subscriptorum vendimus et per fustem tradimus vobis domino Maroldo venerabilis Ostunensi episcopo vineales quos habemus in loco qui vocatur Lama Sarnelli. Quorum fines isti sunt. Ab oriente vinee Johannis fratris Raonis. Ab occidente vineales magistrorum fratrum Meringi et Mili. A meridie via qua itur ad cervaliolum. Ab aquilone vinee Maionis de primicerio. Nos infra fines vineales quos prediximus vobis predicto domino Maroldo vendidimus et tradidimus ad semper habendum et possidendum edificandum donandum et omnia de eis et ex eis modis omnibus faciendum que vobis vestrisque successoribus placuerit. Absque contrarietate nostra nostrorumque heredum et omnium hominum. Quia nec nobis qui supra venditoribus neque nostris heredibus nec alicui homini in ista nostra vendicione et tradicione porcionem vel forcionem reservavimus set transactive et funditus vobis vendidimus et tradidimus ordine ut prelegitur. Et pro confirmacione hujus nostre venditionis accepi ego qui supra Jaquintus a manibus vestris ducales bonorum proventuum sex. Quod ego Petrus recepi a manibus vestris ducales septem proventuum et nos ambo queti sumus inde. Unde voluntarie guadiam vobis dedimus et ego Jaquintus fideiussore vobis ..... Johannem zenerum Pagani et ego Petrus predictus dedi vobis mediatorem Gregorium Judicem filium magistri Gregorii tenore tali. ut nos et nostri heredes in ista nostra vendicione et tradicione omni tempore stemus et defensores

vobis vestrisque successoribus existamus ab omnibus hominibus vobis exinde kalumniantibus. Quod si non fecimus aut si defensores esse noluimus aut nequerimus obligamus nos nostrosque heredes componere vobis vestrisque successoribus penam Regalis quinque. totidemque in publico, et quod prelegitur in vice adimplere. Districtis predictis fideiussoribus licentiam tribuentibus vobis domine Marolde predicte vestrisque successoribus pignera se suosque heredes per omnia pignera eorum licite et inlicite sine kalumnia et appellatione. Sicut et nos eis nostra nostrorumque heredum concessimus donec omnia compleantur ut supra. Et hec carta nostre vendicionis omni tempore sit firma. Quam Johannes Busulini et curialis notarius nostro rogatu scripsit qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Signum manus Jaquinti qui supra venditoris

† Signum manus Kare matris predicti Petri venditoris.

L' Ughelli nel far menzione di questo Vescovo, che trova non prima del 1185, riferisce un privilegio di Tancredi sottoscritto da Maroldo: « Maroldus Hostunensis Episcopus florebat anno 1185, quo anno subscripsit privilegium, quod Tancredus Ducis Rogerii filius Comes Lycii concessit Monasterio Sanctorum Nicolai et Cataldi de Lycio, eidemque plura donavit in oppido et agro Hostunensi » [1]).

Nel rimandare il nostro lettore all'Ughelli per tale documento, ricordiamo l' altro senza data, già da noi pubblicato [2]), sottoscritto pure dal Conte Tancredi e dal Vescovo di Ostuni Maroldo, con cui si permette agli uomini di Ostuni di rendere terra abitata quella intorno alla Chiesa detta di *S. Nicola di Petrolla* sul porto di Ostuni. È un documento importante che ci rivelò le origini di Petrolla, la quale poi nel secolo XIII, fu detta Villanova.

VIII. — *Ursileone* (1189-1208).

L' Ughelli non seppe il nome del Vescovo di Ostuni successo a Maroldo; ma racconta: «N.... Hostunensis Episcopus anno 1195 cum Nicolao Archiepiscopo Salernitano, aliis Regni Praelatis et Dynastis ab Enrico VI Imperatore, post occupatum Siciliae Regnum, in Germaniam trasmissus carcerique mancipatus, per aliquot annos in iis maceratus, tandem Innocentii III Pontificis auctoritate liber abire permissus, ut Rocchus Pyrrhus narrat notitia prima Siciliensium Ecclesiarum pag. 37. Huius neque nomen, nec quicquam aliud habetur».

---

1) Cfr. Di Meo, *ann. crit. diplom.* T. X, 1185, n. 4.

2) L. Pepe, *Documenti per la Storia di Villanova sul porto di Ostuni.* Trani 1884. Pag. 6.

Ma dalle pergamene dell'Archivio Capitolare di Ostuni sappiamo il nome del Vescovo, e lo seppe il Melazzo che indicò il Vescovo *Urseolo* nel 1191 colle seguenti parole: « Urseolus Episcopus Hostunen an. 1191 ». Le pergamene che rimangono di questo Vescovo, alcune colla firma *manu propria,* ci avvertono che più esattamente si dirà *Ursileo* e non *Urseolus.* Il Tafuri, senza correggere l'errore, ripete: « Ughelli anonymus appellabatur Urseolus, ut clare patet ex inscriptione sub eius icone in Pontificio Hostunensi palatio posita ».

Importante è la notizia, ripetuta da molti dei nostri storici, della carcerazione di questo Vescovo, implicato nella congiura dei Baroni (forse ad arte supposta) contro l'occupazione del Regno di Sicilia compiuta nel 1195 da Errico VI. Ma noi vediamo ora quanto vi sia di vero in tale notizia, relativamente al nostro Vescovo.

Insufficiente è la notizia che si legge nella terza delle lettere della Regina Eleonora al Papa riferite dal Baronio [1]): « Ex certa et publica relatione cognovimus quod Imperator, post Legiensis Episcopi mortem, Ostunensem Episcopum et quatuor Episcopos comprovinciales eius, Salernitanum etiam et Tranensem Archiepiscopos coarctat miseria carcerali etc. ».

Rocco Pirro citato dall' Ughelli fa il racconto come segue [2]): « .... Sybiliam matrem, Willelmum Regem filiasque suam in potestatem redegit 3 Kal. Jan. an. 1195, at eos omnes perfidus (Henricus) cum Nicolao Archiepiscopo Salernitano, Richardo Ayelli Comite, Rogerio fratre Matthaei Cancellarij iam defuncti filiis, Episcopo Ostunensis et Thranensi, aliisque Regni primoribus in Germaniam solum vertere coegit, ibi vero suppliciis affectos carceri mancipavit. Sed Innocentius III Pont. scriptis litteris Archiepiscopis Spirensi, Argentinensi, Vormatiensi, Episcopo Sutriensi et Abbati Sanctae Anastasiae, ut inde educerentur, curavit, ergo anathematis minis per Episcopos intentatis, adnitente etiam Philippo Sveviae Duce, Henrici Imperat. fratre pristinae omnes restituti sunt libertati ».

Queste lettere, come sappiamo dall' anonimo autore delle *gesta Innocentii III,* [3]) quel Pontefice scrisse *statim circa suae promotionis exordium,* cioè nei primi del 1198.

Ma se leggiamo le tre lettere di Innocenzo [4]), noi ci avvedremo che le due prime non trattano che la liberazione esclusiva *venera-*

---

1) *Ann. Eccl.* an. 1193, n. XVI, p. 675.

2) *Chronologia Regum penes quos fuit Imperium post exactos Saracenos etc. auctore* D. Rocco Pirro. Panormi 1643. Pag. 27.

3) Francisci Bosqueti *in epistolas Innocentii III notae etc.* Tolosae 1635, p. 9.

4) Steph. Baluzius, *Epist. Inn. III.* Parisiis 1682. T. I, pag. 12. Epist. 24, 25, 26 (an. I. del Pont.).

bilis fratris nostri Salernitani Archiepiscopi; e la terza è scritta « ut dilectam in Christo filiam nostram nobilem mulierem Sibiliam, filium ac filias eius et ceteros de regno Siciliae qui in Teutonia detinentur.... ad nos liberos remittant». Il Pontefice non si occupa dunque della liberazione degli altri Vescovi: che sieno stati prima rilasciati?

È una supposizione che pel Vescovo di Ostuni diventa certezza, esaminate le pergamene del Vescovo Ursileone ancora esistenti. Ve ne ha una del 1195 e un' altra dell' Agosto 1197, che attestano in Ostuni *presente e recipiente*, e non carcerato in Germania, il nostro Vescovo.

Se secondo gli storici la carcerazione avvenne nel Gennaio 1195, e se durò fino ai primi del 1198, come poi si trova in Ostuni il Vescovo nel Dicembre del 1195, e nell'Agosto del 1197? Certo, se fu carcerato, dovette essere tosto rilasciato, e non per la interposizione di Papa Innocenzo.

Pubblichiamo qui integralmente i sei importanti documenti che ancora rimangono, fatti durante il governo di questo Vescovo nello scorcio del secolo XII, dal 1191 al 1197.

1.° Pergamena del 1191, segnata 65-XVI, con cui il Vescovo Ursileone nel terzo anno del suo presulato (egli dunque fu Vescovo di Ostuni nel 1189) concede a' Monaci Luca, Goffredo e Giovanni la chiesa di S. Biagio in Rialbo. Ma questa più che concessione è conferma, avendo trovato il documento del 1848, per cui appare già concessa questa Chiesa al Monaco Martino.

† In nomine Sancte et individue Trinitatis anno salutifere incarnationis Domini nostri Iesu Xpi millesimo centesimo nonogesimo primo mense Februarii Indictionis none. Quum ecclesiasticum cultum melius pulchriusque erigitur divine religionis obsequiis, quam secularis possessionis divinis ideo nos qui christi nutu eius Ecclesie presidemus debito nostre prelationis compellimur ut honestis peticionibus prebeamus ascensum et pietatis manu religiosum iuvemus propositum. Idcirco nos Ursileo dei gratia humilis hostunensis Episcopus bonam et laudabilem precationem vestram. o vos karissimi filii spirituales Luca Goffride et Iohannes Monachi et nostre sancte Matris Ecclesie oblati audivimus. et justam peticionem vestram adimplevimus. Nam tercio anno praesulatus nostri consilio Sassonis nostri Archidiaconi et voluntate totius nostri Capituli concessimus vobis omnibus Ecclesiam Sancti Blasii que est in territorio hostunensi in loco Rialbi cum casis vineis olivis terris cultis et incultis et omnibus stabilibus cum undecim bubus et decem vaccis cum duabus asinabus et asino cum porcis et reliquis mobilibus iuste ipsi Ecclesie

pertinentibus. ita ut in predicta Ecclesia sub nostra nostrorumque successorum ordinatione deum canonice serviatis et pro posse vestro ad meliorem statum promoveatis. Et hoc pastorali auctoritate concedimus. ut donec tu Luca fili karissime vixeris sis caput et rector omnium predictorum monacorum et aliorum qui sancti spiritus inspiratione predicte ecclesie se submittere voluerint et res omnes quas modo habetis vel in futuro estis habituri concessione Pontificum vel largitione principum seu oblatione fidelium tua ordinatione et arbitrio dispensentur et ordinentur consulto fratrum. Post mortem vero tuam si persona talis de sociis vestris quos nunc habes vel es habiturus inventa fuerit que digna inveniatur ut fratres predicte Ecclesie ad regimen et gubernationem potestatem habeant illam eligere nostra tamen prius nostrorumque successorum habita licencia et consensu. Quod si de predictis fratribus talis persona non fuerit potestatem de foris habeatis dignam personam eligere nostra similiter nostrorumque successorum prius quesita licencia ac eligendi nostra concessione ut dictum est in perpetuo permanente. Et ut non habeatis potestatem predictam Ecclesiam a potestate et iure nostre sancte matris Ecclesie aliquo modo vel ingenio distrahere vel auferre set omni tempore tam vos omnes quam vestri successores sub potestate et ordinatione nostra nostrorumque successorum obedientes maneatis et singulis annis in assumptione Beate Virginis Marie pro recognitione et censu ipsius ecclesie libras cere quatuor et unam incensi nostre Matri Ecclesie observanter persolvatis. nec possimus a vobis pro incensu amplius exigere preter pronominatas libras. Vos quoque pro honore Matris ecclesie in die assumptionis veniatis annuatim ad eamdem ecclesiam Matrem vestram in celebratione ipsius festivitatis, nisi infirmatas vel alia iusta ratio vos defenderit. Nos autem et nostri successores observemus vobis et vestris successoribus omnia supradicta et in nullo corrumpere vel amplius exigere a vobis vel a successoribus vestris valeamus. Si quis autem quod absit hanc nostram ordinationem et concessionem infringere aut evacuare temptaverit sit ab omnipotenti deo maledictus et a sancta dei genitrice Maria et a sancto Blasio et sanctis omnibus anathematis vinculo innodatus nisi resipiverit et ad satisfactionem venerit. At vero custos et observator omni benedictione ditetur. Et hec Carta nostri privilegii et concessionis in perpetuum valitura firma permaneat. quam nostro plumbeo sigillo bullari fecimus et per manus presbiteri Marii nostre Ecclesie notarii scribi iussimus, qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Ego Ursileo dei gratia hostunensis Episcopus hoc concedo — † Ego Sasso Ostunensis archidiaconus — † Ego Urso presbiter Beate Marie Preceptor — † Approbet ista deus probat hac quia Bartholomeus — † Ego Maroldus Presbiter testis sum — † Ego Iaquintus Presbiter testis sum – † Presbiter hec Sasso firmat non carmine casso — † Ego Cinamus Presbiter testis sum — † Ego Iohannes dia-

conus et canonicus — † Ego Cinnamus Presbiter testis sum — † Ego Bisantius Presbiter testis sum — † Ego Labellus Presbiter testis sum— † Ego Zacharias Presbiter testis sum — † Ego Iohannes Presbiter testis sum — † Ego Andreas Presbiter testis sum — † Ego Guccelmus Presbiter testis sum — † Ego Iaconus Tancredus hoc confirmo — † Ego Palma Presbiter testis sum.

2.° Istrumento del 1192, segnato 98-XII, con cui il Vescovo Ursileone, nel quinto anno del suo presulato, concede ad Eustasio una casa, dodici alberi di ulive, un orto e la quarta parte d' una cisterna presso la *porticella per cui si va a S. Lorenzo.*

† In nomine sancte et individue trinitatis. Anno salutifere incarnationis domini nostri Jesu Xpi millesimo centesimo nonogesimo secundo mense Marcii decime indictionis. Nos Ursileo humilis hostumensis episcopus presulatus nostri anno quinto declaramus qualiter consensu dompni Sassonis nostri archidiaconi ac totius nostri Capituli pro utilitate nostre matris Ecclesie concedimus et tradimus tibi Eustasio homini nostre matris Ecclesie et filio adoptivo Raonis caselini hoc est quandam domum que est iuxta domum filiorum magistri Milonis et iuxta domum Simonis filii Venture. et duodecim pedes olivarum que sunt in loco anglani et ortum quendam qui est in pertinenciis sancti Eustasii iuxta ortum magistri Roffredi. et quartam partem unius cisterne quam habemus comunem cum presbitero Anti et fratribus eius pro parte Raonis nostre Ecclesie oblati que est in porticella qua itur ad Sanctum Laurentium. Predictas itaque res cum transitibus et exitibus et omnibus suis utilitatibus tibi Eustasio et heredibus tuis stante nobiscum advocato Grisancto iudice concessimus et tradidimus ad semper habendum. possidendum. et in melius reducendum absque contrarietate nostra et successorum nostrorum. Alienandi vero tibi vel heredibus tuis potestatem non dedimus nisi homini nostre matris Ecclesie licentiam tamen circa hoc a nobis vel a nostris successoribus requisita. Dum tamen pro confirmatione huius nostre concessionis et traditionis tu predicte Eustasi et filii et heredes tui annuatim de vino. oleo. frumento. et ordeo et de reliquis omnibus rebus non solum propriis sed etiam dotalibus a te vel heredibus tuis habitis decimam nostre matri ecclesie persolvatis. Et nos vel successores nostri a te vel filiis vel heredibus tuis nichil ulterius requiram. Si quid autem quod absit temerario ausu hanc nostram concessionem et traditionem aliquo ingenio vel inventa ratione infringere vel evacuare temptaverit. sit ab omnipotente deo et gloriosa virgine Maria et omnibus sanctis ei perpetuo anathematis vinculo innodatus nisi resipuerit et ad satisfactionem venerit. Et hec Cartula nostre concessionis et traditionis in perpetuum valitura firma permaneat quam nostro plumbeo sigillo bullari fecimus. et per manus presbiteri

Marii nostre Ecclesie notarii scribi iussimus qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Ego Ursileo dei gratia hostunensis Episcopus — † Ego Sasso hostunensis archidiaconus — † Ego Urso presbiter et beate Marie percentor — † Ego Iohannes presbiter testis sum — † Ego Guccelmus presbiter testis sum — † Ego Maroldus presbiter testis sum — † Presbiter hec Sasso firmat non carmine casso — † Ego Iohannes diaconus et canonicus — † Ego Grisantus qui supra Iudex — † Ego Andreas presbiter testis sum — † Ego Zacharias presbiter testis sum — † Ego Cinnamus presbiter testis sum — † Ego Bisantius presbiter testis sum — † Ego Iaconus Tancredus — † Ego Iaspidus diaconus testis sum.

3.° Istrumento del 1192, segnato 31-XVII, con cui Bonacausa figlio di Pietro vende ad Eustasio *senescallus et ecatempis* (?) di Ostuni le terre nelle pertinenze di *Lamaculculi*. Il Vescovo non è menzionato.

† Ab incarnatione domini nostri Iesu Xpi anno millesimo centesimo nonogesimo secundo. Regnante domino nostro Tancredo dei gratia Rege gloriosissimo anno tercio. et ducatus vero domini nostri Rogerii egregii ducis Apulie eius filii anno secundo mense Marci decime indictionis. Ego bonacausa filius domini Petri Aczicadentes cognomine civitatis Ostuni declaro qualiter coram presencia Grisanti Sanctori iudices et aliorum proborum hominum testium subscriptorum bona etenim mea voluntate vendo et per fustem trado tibi Eustasio senescallo et ecatempo. predicte civitatis filio magistri Iohannis . . . . meas quas habeo in pertinenciis Lameculkuli cum solo ubi sistunt illis videlicet quas istis certis conclusi finibus . . . . nostri Episcopii que in eodem solo hodie sistunt. Incipit enim . . . . . de Gruttullo que dicitur de vincimalo et descendit . . . . in parte aquilonis per signa sancte crucis et dividit Lamuscellam et vadit per signa sancte crucis usque ad plancam ubi fecimus signum sancte crucis prope . . . . Leonis demacearo. et vadit per rectitudinem ipsius Lamitis in parte occidentis usque ad yscam ipsius Lameculkuli, et in parte meridiei est via que vadit ad Ruccardum. Predictas autem ensitas cum solo ubi sistunt et cum termitibus ibi inventi fuerint tibi predicto Eustasio vendidi et tradidi qualiter predictis finibus conclusi cum superioribus et subterioribus, cum introytibus et exitibus suisque hutilitatibus omnibus usque ad viam puplicam ad semper habendum et possidendum vendendum donandum et omnia in eis et ex eis modis omnibus faciendum qualiter tibi tuisque heredibus placuerit absque mea meorumque heredum contrarietate et omnium hominum. Quia nec mihi qui supra venditori neque meis heredibus nec alicui homini in hac vendicione et tradicione porcionem vel forcionem ullam reservavi set transactive et finaliter vendidi et tradidi ordine ut prelegitur. Et pro confirmatione huius vendicionis et tradicionis recepi a manibus . . . . . bo-

norum denariorum sexaginta finitum totum et integrum precium apud me habere fateor pro predicta vendicione et tradicione. Unde voluntarie tibi guadiam dedi et mediatores ei posui Petrum de gualterio . . . . . de stabile tenore hoc ut ego et mei heredes in hoc vendicione et tradicione perpetuo maneamus et tibi tuisque heredibus defensores existamus ab omnibus hominibus nos exinde kalumpniantibus. Quod si contra fecerimus et defensores esse noluerimus aut nequiverimus obligo me et heredes meos componere tibi tuisque heredibus regales decem totidemque in puplico et ad ea que preleguntur manere invice. Districtis predictis mediatoribus licentiam tribuentibus tibi prefato Eustasio tuisque heredibus pignerandi se et suos heredes per omnia eorum pignera licite et illicite sine kalumpia et appellatione. Sicut et ego eis mea meorumque heredum concessi donec omnia compleantur ut supra. Et hec carta vendicionis et tradicionis sit firma perpetuo. Quam Ionatha curialis noster meo rogatu scripsit qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Ego Grisanti Iudex — † Ego Sanctorus Regalis Iudex qui supra — † Signum manus Bonacause qui supra venditoris — † Signum manus Rucolliose uxoris Bonacause qui supra venditoris — † Urso Notarius filius Bisantij — † Signum manus Ursonis de Iohanne catapani.

4.° Istrumento del 1194, segnato 50-XVIII, con cui Nicola milite figlio di Sir Leone de Bucia, o de Bucche, vende al Giudice Gregorio metà di una terra in Macchialieto, avendogli già donata l' altra metà. Non è menzionato il Vescovo.

† Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Xpi millesimo centesimo nonagesimo quarto. Regnante domino nostro Guillelmo dei gratia . . . . . . anno primo mense Madii duodecime indictionis. Ego Nicolaus miles filius sire Leonis de bucia civitatis ostuni declaro qualiter presentia ma . . . . proborum hominum subscriptorum testium bona mea voluntate vendo et per fustem trado tibi Iudici Gregorio predicte civitatis hoc est enim medietatem de una mea terra que habeo in pertinentiis machialeti. Nam aliam medietatem dudum tibi donavi velud in instrumento tuo continetur. Qua terra emi a Petro filio magistri Iohannis qui dicebatur bracolla secundum quod in istrumenti mei continentia contineri videtur. Quod et instrumentum eidem iudici Gregorio firmitatis et securitatis gratia prebui que tota terra et doni et vendicionis talibus lustratur confinibus. Incipit enim a parte orientis a signata fibla que stat inter me et meorum confinalium et ab ipsa fibla vadit per partem meridiei contra occidentem usque ad aliam signatam fiblam et ab ipsa signata fibla vadit similiter in parte ocidentis usque ad viam puplicam et petra ficta signo crucis signata que est iuxta eadem viam et cantone clausorie Iohannis qui dicitur de zzia Rosa et Iohannis monachi et ab ipsa signata petra descendit per ipsam viam in parte maris usque ad cantone clausorie Ursonis

ecatempi et ab ipso cantone fossati eiusdem clausorie vadit per partem maris in parte orientis usque ad petram fictam ubi signum crucis fecimus que stat inter terram meam et terram Iohannis de rubo et eius confinalium et ab ipsa conficta vadit per limitem qui est inter me et ipsum Iohannem rubum et eius confinalium in parte meridiei usque ad aliam signatam confictam et ab ipsa conficta vadit per partem meridiei per ipsum limitem contra orientem usque ad fiblam signo crucis signata que est inter me et de ipso Iohanne rubo et eius confinalium et ab ipsa fibla vadit recte in parte meridiei usque ad .... signum .... incepimus. hos sunt fines qui predixi medietatem eiusdem terre cum omnibus que infra se habet et continet cum introitibus et exitibus omnibusque suis utilitatibus usque ad vias puplicas tibi nominato iudici Gregorio vendo et trado ad semper habendum possidendum vendendum vicariandum et omnia de ea et in ea faciendum que tue et tuorum heredum fuerit voluntati sine mea et meorum heredum contrarietate vel requisicione seu cuiuslibet hominis. Quia nec mihi qui supra venditori neque meis heredibus seu cuilibet homini ullam porcionem vel forcionem in hac mea vendicione et tradicione aliquo titulo dice reservavi sed transactive et funditus qui dixi medietate eiusdem terre cum omnibus suis nominatis utilitatibus tibi nominato iudici Gregorio vendidi et tradidi ceu supra dilucidatum est. Unde pro confirmacione istius mee vendicionis accepi a te uncie auri una bonorum tarenorum sicilie finitum et constitutum precium totum et integrum apud me pro predicta vendicione habere fateor. Iccirco voluntarie et statuta convenientia guadiam tibi dedi et mediatores Citus Leone notarium iudicis Iohannis filium et fusconissum filium iudicis Fusconis ei posui tali tenore ut ego et mei heredes in ista mea vendicione et tradicione omni tempore stemus et defensores tibi et tuis heredibus inde existamus ab omni humana persona........... Et hec vendicionis et obligacionis carta sit firma. Quam formosus curialis notarius meo rogatu scripsit qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Ego Nicolaus bucche qui supra venditor — † Ego Gregorius.

5.° Istrumento del Dicembre 1195, segnato 63-XIII, con cui Maestro Bisantio de Stiulicza di Ostuni vende al Vescovo Ursileone le sue terre in Macchialieto, e riceve *dalle mani del Vescovo* mezz'oncia di oro di tarì di Sicilia.

† Ab incarnatione domini nostri Jesu Xpi anno millesimo centesimo nonagesimo quinto Regnante domino nostro henrico dei gratia romanorum Imperatore et semper augusto anno primo. et Comitatus domini nostri Roberti anno primo mense decembris tertiedecime indictionis. Ego Magister bisancius filius Johannis de stiulicza civitatis Ostuni declaro qualiter coram presentia Grisanti iudicis et aliorum proborum hominum testium subscriptorum bona et gratuyta mea voluntate vendo

3

et per fustem trado vobis domino Ursileoni predicte civitatis reverendo Episcopo. hoc est enim totum quantum mihi pertinet in terris q. cognominantur demacchialyeti et decanute calbarausa quas comuniter possidebamus. Predictum autem totum quantum mihi pertinuit in prenominatis terris macchialyeti et decanute calbarausa cultis et incultis et quantum mihi pertinuit in omnibus arboribus fructiferis et infructiferis, habitis vel inventis natis vel nascituris in predictis terris vobis predicto domino Ursileoni venerabili Episcopo vendidi et tradidi cum superioribus et subterioribus. cum introytibus et exitibus suisque omnibus utilitatibus usque ad viam puplicam. Ad semper habendis et possidendis dominandis vendendis edificandis et omnia in eis et ex eis modis omnibus faciendis. qualiter vobis vestrisque successoribus placuerit absque mea meorumque heredum contrarietate et omnium hominum. Quia nec mihi neque meis heredibus nec alicui homini in hac mea vendicione et tradicione porcionem vel forcionem ullam reservavi... et funditus vobis vendidi et tradidi ordine ut prelegitur. Et pro confirmacione huius mee vendicionis et tradicionis recepi a manibus tuis dimidiam unciam auri bonorum tarenorum Sycilie finitum totum et integrum precium apud me habere fateor pro predicta vendicione et tradicione. Unde voluntarie vobis guadiam dedi vobiscum astante pro advocato predicto Grisanto iudice et mediatores posui Sennorellus de stiulicza et filium eius magister Antulmum tenore hoc ut ego et mei heredes in hac mea vendicione et tradicione perpetuo maneamus et vobis vestrisque successoribus defensores existamus ab omnibus hominibus vos exinde kalumniantibus. Quod si contra fecerimus et defensores esse noluimus aut nequiverimus obligo me et heredes meos vobis vestrisque componere successoribus regales decem totidemque in puplico et ad ea quod prelegitur propterea manere invice . . . . . . Et hec mee vendicionis et tradicionis carta sit firma perpetuo quam Jonatha curialis notarius meo rogatu scripsit qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Ego Grisantus qui supra Judex — † Signum manus magistri bisancii qui supra venditoris — † Signum manus Ursonis Johannis ecatempis.

6.° Istrumento del 1197, segnato 120-X, con cui Pietro di . . . e i fratelli Lupo e Madio di Guglielmo Dragosino di Ostuni donano alcune terre *in pertinenciis Carnare* alla Chiesa Madre di Ostuni consegnandole *in manibus domini Ursileonis Episcopi recipientis.* Questo e il precedente istrumento noi abbiamo testè citati in proposito della carcerazione del Vescovo di Ostuni nel 1195.

† Ab incarnatione domini nostri Iesu Xpi anno millesimo centesimo nonagesimo septimo. Regnante Domino nostro henrico dei gratia Romanorum Imperatore et semper augusto et Rege Sycilie. et domina nostra Constancia Romanorum Imperatrice et semper augusta et Re-

gina Sicilie. et eiusdem Regni aquisitione anno tercio. et Comitatus domini nostri Roberti anno tercio mense Augusti quintedecime Indictionis. Nos Petrus filius Petracce deadrisa magister Lupo et magister Madius ambo fratres et filii Guillelmi dragosino civitatis hostuni pariter declaramus qualiter arduo amore et benigno desiderio coram presencia Sanctori Gregorii iudices. domini Sassonis archidiaconi et aliorum subscriptorum testium pro mercede anime nostre nostrorumque parentum et omnium in Christo defunctorum damus concedimus offerimus et tradimus nostre matri Ecclesie predicte civitatis hoc est enim quandam terram nostram quam habemus in pertinentiis carnare cui fines isti sunt. Incipit enim a ripa Lamustelle qua obtulimus deo et eius genitrici nostre predicte matris Ecclesie a parte orientis et venit recte .... per signa sancte crucis usque ad viam puplicam. et per ipsam viam vadit recte in .... usque ad signum sante crucis quod fecimus ibi in saxo. et inde revertit contra orientem et vadit recte ad aliam ripam ipsius lame que est in parte orientis in signum sancte crucis fecimus in saxo. et per ipsam ripam ipsius lame descendit in parte maris usque ad predestinatum locum unde incepimus. Et ut hec nostra oblatio firma esset in manibus domini Ursileonis predicte civitatis reverendi Episcopi vice eiusdem Ecclesie recipientis predicta terra qualiter est conclusa dedimus obtulimus concessimus et tradidimus. Ut igitur hec nostra oblacio atque concessio perpetuo maneat inconcussa per librum sancti evangelii ex eius fide mundo redemptio est concessa ante altare ecclesie sancte crucis predictam terram dedimus obtulimus concessimus et tradidimus. Unde ad perhenne rei memoria hanc nostram oblacionem Ionatha curialis notarius scribere rogavimus qui et interfuit mense et indictione prenotatis.

† Ego ostunensis Archidiaconus — † Ego Sanctorus Iudex qui supra — † Ego Gregorius qui supra.

Dei primi anni del seguente secolo XIII rimangono ancora quattro pergamene, di cui tre attestano l' esistenza del Vescovo Ursileone fino al 1208.

La prima pergamena, segnata 69-I, del Marzo 1200, è una pagina importante delle consuetudini scritte, e perdute, della città di Ostuni. Giovanni di Pietro Tarentini di Ostuni, citato in Curia del Conte di Lecce dal suocero Giorgio Greco, perchè pagasse il mefflo promesso con l' istrumento stipulato in tempo del matrimonio tra esso Giovanni e Alfarana figlia di Giorgio, assegna una parte della propria casa, perchè ne abbia il dominio Alfarana *secundum consuetudinem civitatis Hostuni.*

† Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Xpi millesimo ducentesimo. Regnante domino nostro fredrico dei gratia Rege gloriosissimo anno tertio et Comitatus domini nostri Roberti anno sexto

mense Martii tertie indictionis. Ego Ioannes filius Petri tarentini civitatis hostunii declaro qualiter presbiter Georgius grecus socer meus appellavit me in Curia domini Comitis ut filie ipsius Alfarane uxori mee quantitatem meffii silicet regalis decem solvere secundum quod continebatur in istrumento obligatorio quod sibi feceram in tempore sponsaliorum nostrorum. Ideoque bona mea voluntate presentibus Santoro et Gregorio Iudicibus Kalocerio qui dicitur de pomis et fuscone ecatempis et aliis probis hominibus per ipsam meffii quantitatem recipiens a predicto socero meo et uxore mea predicta launegilt faciolum cum serico secundum quod continetur in ipsa obligatione sponsaliorum do et trado presbitero Georgio greco socero meo stante cum eo predicto fuscone ecatempo recipienti loco filie sue uxori mee consensu et voluntate presbiteri Maraldi fratris mei quatuor scolas domus mee super et subter cum introitibus et exitibus et omnibus suis utilitatibus usque ad viam publicam que domus est iuxta domum filiorum Perronis ut ipsam domum uxor mea habens eius pleno iure dominii teneant et possideant secundum consuetudinem civitatis hostuni [1]). Unde voluntarie guadiam tibi dedi stante tecum predicto fuscone ecatempo me ipsum mediatorem posui tali tenore ut ego et mei heredes in predicta tradicione secundum consuetudinem civitatis hostunii maneamus. Quod si contra fecero obligo me et meos heredes componere tibi et tuis heredibus regales decem totidemque in publico et quod prelegitur invice adimplere. Districte me ipso predicto mediatore et obligatore qui licentiam tribui prefato presbitero Georgio greco socero meo et suis heredibus pignerandi me et meos heredes per omnia pignera licita et inlicita sine kalupnia et appellatione donec omnia compleantur ut supra. Et hec tradicionis et obligationis carta sit firma. quam formosus curialis notarius meo rogatu scripsit qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Ego Sanctorus Iudex q. s. — † Ego Gregorius q. s. — † Signum manus Kalocerii depomis q. s. ecatempi.

Delle ultime tre pergamene del Vescovo Ursileone, non interamente leggibili, diamo il sommario:

Gennaio 1206, nn. 45-IV — Leone di Nicola Altipatro vende *domino Ursileoni venerabili Episcopo predictae civitatis* alcune vigne a Macchialieto per oncie d' oro tre e un quarto.

Gennaio 1206, nn. 106-III — Lo stesso Leone ed il Vescovo Ursileone stipulano istrumento di transazione per cui rimane in potere del Vescovo una *chiusura* in Macchialieto ed in potere di Leone una casa.

---

[1]) Nelle consuetudini di Andria, all'articolo 4, si legge: « Item ordinamo e statuimo che la donna per lo baso (pel primo bacio) debbia lucrare lo meffio di quella quantità, che per lo marito li serà constituito sopra le robbe di esso marito: il quale meffio la donna lo perderà per' nativitatem filiorum. (VOLPICELLI, *Studio delle consuet. e degli Statuti della città di Terra di Bari*, pag. 34).

Luglio 1208, nn. 67-V — Istrumento di permuta delle terre in Macchialieto, di proprietà di Leone di Sir Grimoaldo, e di due vigne *in pertinentiis Ecclesiae S. Pauli* di proprietà della Mensa Vescovile, colla remissione di alcune decime.

Tali documenti, e specialmente l'ultimo del 1208, basterebbero per dichiarare inesatta l'asserzione di chi pose nel 1203 il Vescovo *Demetrio*.

Fu Mons. Scoppa, che nello svolgere nel passato secolo le pergamene dello Archivio Capitolare, rinvenne, o credette di aver rinvenuto Vescovi da aggiungere alla serie nota al suo tempo, e il primo Vescovo che aggiunse fu Demetrio, scrivendo: «Demetrius Episcopus Hostuni anno 1203, ex instrumento signato n. 160».

Ma noi cancelliamo Demetrio dalla nostra serie, noi che abbiam trovato Ursileone fino al 1208, e che inoltre abbiam veduto una pergamena del 1203, segnata 125-XXIV, la quale fa bensì menzione di un Demetrio *Rettore* della Chiesa di S. Maria della Carnara, ma non di un Demetrio *Vescovo* di Ostuni. Ed a togliere ogni dubbio, ed anche per la menzione che si fa in questo documento d'una Chiesa di cui non abbiamo precedenti notizie, diamo integralmente la pergamena.

† Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Xpi millesimo ducentesimo tertio. Regnante domino nostro Frederico dei gratia Rege gloriosissimo anno sexto. et comitatus domini nostri Roberti anno nono mense Novembris sexte indictionis. Ego Petrus filius Gualteri civitatis hostunii bona mea voluntate coram Sanctoro Iudice et aliis probis hominibus subscriptis pro remedio anime mee et omnium meorum parentum do et offero per librum sacrorum evangeliorum ecclesie Sancte Marie que de carnara dicitur et trado in manibus Demetrii ipsius ecclesie rectoris decem et novem arbores olivarum quas emi a magistro Lando et sunt in pertinentiis tostine de lagruina ut ab odierno die in antea sint in proprietate et dominio predicte ecclesie faciendi de eis quod ipsius ecclesie rectori placuerit absque contrarietate mea meorumque heredum et successorum. et statim ipse Demetrius per eundem librum sacrorum evangeliorum recepit me in elemosinis orationibus que cotidie fiunt in predicta ecclesia tam pro vivis quam pro defuntis. Unde voluntarie guadiam predicto Demetrio dedi recipienti vice predicte ecclesie et me ipsum mediatorem posui ut ego et mei heredes in predicta oblatione omni tempore maneamus et defensores ipsi ecclesie existamus ab omni humana persona. Quod si contra fecimus obligo me et meos heredes componere predicte ecclesie regales duos totidemque in publico et quod prelegitur in vice adimplere. Et hec mee oblationis et obligationis carta sit firma. Quam

formosus curialis notarius meo rogatu scripsit qui et interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Ego Sanctorus Iudex q. s. — † Signum manus predicti Petri oblatoris et mediatoris — † Signum manus Gruso Iohannis.... — † Nicolaus Smaragdi Iudicis.

IX. — *Francesco* (1209).

Mons. Scoppa trovò che nel 1209 reggeva la Chiesa di Ostuni il Vescovo Francesco, sotto la cui effigie appose la seguente iscrizione: «Franciscus Episcopus Hostuni an. 1209, ex instrumento adnotato n. 47».

Noi non abbiamo documenti che ci attestino, dopo Ursileone, e fino al 1218, altri Vescovi, e quando non possiamo rivedere i documenti dello Scoppa, dobbiamo registrare ciò che registra lo Scoppa!

Quattro pergamene dell'Archivio Capitolare, cioè due del 1212, una del 1213 ed una del 1214, non fanno menzione del Vescovo. Ne diamo qui il sommario, trattandosi dei due monasteri di S. Biagio e di S. Salvatore, e di altre Chiese distrutte.

1212, nn. 42-VII — I Sacerdoti Giovanni de Mira e Teodoro de Pardo donano *Ecclesiae Sancti Blasii de Monte* l'eredità lasciata loro per testamento dal defunto Eustasio figlio di Lupone di Ostuni.

Ottobre 1212, nn. 116-VI — Permuta di terre tra Gaita di Basilio de Scario e Sassone Abbate di S. Salvatore di Pecorara. Le terre di Gaita erano in Zampignola: quelle di Sassone nelle pertinenze di S. Potito.

Luglio 1213, nn. 114-XVIII — Testamento di Costantino de Tarento di Ostuni, con cui dona i suoi beni alla moglie Gemma ed alle Chiese di *S. Salvatore, di S. Barbara,* e di *S. Maria de la Carnara.*

Dicembre 1214, nn. 25-VIII — Testamento del Giudice Domenico che lascia una *pezza* di olivi in Zampignola alla Chiesa e Monastero di S. Salvatore di Pecorara.

X. — *Roberto* (1215).

Lo stesso Mons. Scoppa fa succedere a Francesco nel 1215 il Vescovo Roberto, scrivendo: « Robertus Episcopus Hostunen an. 1215 ex instrumento signato n. 25 ».

Nel registrar questo nome non possiamo non esprimere i nostri dubbii sulla esattezza della notizia. Fra le pergamene del secolo XIII noi trovammo indicata col numero antico 25 la pergamena del Di-

cembre 1214 sotto il precedente Vescovo sommariamente esposta, la quale non fa parola del Vescovo. Domandiamo: vi era ancora nel fascio delle pergamene del secolo XIII un'altra pergamena col n. 25? O lo Scoppa (leggendo male, al solito) ha visto nella stessa nostra pergamena l'anno e il nome da lui indicati?

XI. — Rainaldo (1217-1218).

Dopo Roberto nella nostra pinacoteca trovasi ricordato il Vescovo Rainaldo con le seguenti parole: «Rainaldus Episcopus Hostuni an. 1217 ex istrumento signato n. 12».

Noi troviamo questo Vescovo in una pergamena del 1218, segnata 62-XXVI, dalla quale si ricava che un testamento fatto secondo il dritto consuetudinario di Ostuni dà origine ad una lite tra una certa Caradonna e l'Abbate di S. Antonio di Lecce. La lite è risoluta dal Principe di Taranto, Roberto, ad istanza del Vescovo Rainaldo, il quale, in conclusione, fra' due litiganti è il terzo che gode. Pubblichiamo integralmente, per quanto consente il consunto originale, questo importante documento.

† Ab incarnatione domini nostri Jesu Xpi anno millesimo ducentesimo octavodecimo. Regnante domino nostro Fredrico dei gratia Rege gloriosissimo...... vicesimo primo et Comitatus domini nostri Roberti anno vicesimo quarto mense Octubris sexte indictionis. Ego Caradonna filia..... civitatis hostuni declaro qualiter idem pater meus cum me primo marito Magistro Miloni tradidit, mihi in dotem dedit medietatem... sue possessionis et ut alia medietas ex dotali pacto ad me reverteretur, si soror mea Gemmata sine heredibus moreretur sicut in instrumento exinde facto continetur. (Mortua) itaque Gemata sine heredibus preposui querelam et peticionem coram domino nostro Roberto illustri comite Licii de quibusdam olivis et terris que sunt in arcubus contra abbatem Sancti Antonii de Licio cui eadem soror mea contra tenorem instrumenti mihi a patre communi facti donaverat et obtulerat. et ipsa oblacione infirmata et evacuata ex racionibus meis eidem domino comiti ostensis cum ipse olive et terre mihi de iure pertinerent devoluntur et consensu eiusdem domini nostri Roberti egregii comitis et domine Cecilie illustris comitisse eius consortis sicut in litteris suis continetur ego prenominata Caradonna stante mecum sir Luca do et offero ecclesie sancte Marie nostri episcopii in ipsas olivas omnes et terras quas pater meus predictus habuit in predicto loco de arcubus coram domino Kurione Archidiacono. presbitero Johanne de surbo. presbitero palma. Sanctoro et Nicolao iudicibus et trado eas in manu domini Raynaldi reverendi hostunensis episcopi vice ipsius

ecclesie recipientis. Tenor autem litterarum de consensu domini Comitis talis erat. Robertus dei et Regis gratia comes Licii Judicibus et Notario Jonatha dilectis fidelibus suis salutem et amorem. Venerabilis dominus episcopus hostunensis noster in Christo pater exposuit nobis quod Caradonna quondam uxor magistri darii et Milonis obtulit ecclesie hostunensis olivas que sunt in loco de arcubus qui ad ipsa devenerunt pro ut pactum apposite et.... quondam pater suus dedit eas in dotem gemmate Filie sue. Unde quia de voluntate nostra est et dilecte consortis nostre prefatam..... olivis posset fieri et valere mandamus te predicto notario ut exinde dicte ecclesie instrumentum conscribas et........ subtestemini. Predictas itaque olivas et terras de consensu domini Comitis et domine Comitisse prout ostensum est..... et reliquis arboribus cum omnibus que infra se habet et continet cum introitibus et exitibus suis pro salute anime mee et patris et matris mee et omni in Christo defunctos offero et trado per librum sacri evangelii in manu domini episcopi ut omni tempore sint hostunensis Ecclesie ad semper habendum tenendum et possidendum et faciendum de eis qui ipsius ecclesie placuerit absque contrarietate mea et meorum heredibus et omnium hominum et statim idem dominus episcopus recepit me et animas patris..... mee in oracionibus et elemosinis et beneficiis que cotidie fiunt in predicta nostra matre ecclesia...... Et hec carta oblationis et traditionis mee sit firma semper quam meo rogatu scripsit Jonatha Curialis notarius qui interfuit mense et indictione pretitulatis.

† Signum manus Caradonne q. s. — † Nicolaus Judex q. s.

La tradizione pone in questo anno 1218 la venuta in Ostuni di S. Francesco di Assisi, ospitato dai PP. Benedettini nel loro Monastero di S. Stefano presso le mura della città. I Benedettini donarono, si dice, il loro convento a S. Francesco, onde da quell'anno fu abitato da' Minori Francescani sino al 1305, come a suo luogo diremo. Il P. Bonaventura da Lama [1]), ci fa sapere ciò che il volgo a' suoi tempi diceva in proposito: « Questa città (di Ostuni) fu santificata colla presenza del mio Serafico Patriarca in quel luogo appunto ov'è la Cappella di S. Stefano. Qui dimorò il Santo Patriarca più giorni, insegnando a un vetturino, che lagnavasi del suo cavallo infermo per dolori di ventre, a girare tre volte la chiesa che guarirebbe, come già fu, restando da quel tempo fino ad oggi la devozione [2]) ».

---

[1]) *Cronica dei MM. Oss. Rif.* P. II, pag. 90.

[2]) Ricordiamo ciò che in proposito scrive il Giannone *(Storia Civ. del R. di Napoli,* lib. XIX, c. V*)*: « Narrasi che S. Francesco istesso avesse in molti luoghi del Regno fondati egli di sue proprie mani alcuni piccoli conventi, come in Bari, in Montella, in terra d'Agropoli ed altrove ». Il Papatodero fa fondare da S. Francesco *un suo convento in Oria (Fort. di Oria,* pag. 315).

XII. — Taddeo (1220-1226).

Il Tafuri notò: « Taddeus quidam recensetur Hostunensis Episcopus a supra laudata Hostunensium Episcoporum serie, et florebat anno 1221 ».

Ma noi troviamo una carta del 1220, coi nn. 46-IX, in cui il Vescovo Taddeo dichiara di esser questo il primo anno del suo presulato.

† In nomine sacre et individue trinitatis. Anno incarnationis domini nostri Iesu Xpi millesimo ducentesimo vicesimo Mense Augusti octave indictionis. Anno presulatus nostri primo. Residentibus nobis Tadeo dei gratia hostunensi episcopo licet immerito cum Sanctoro hostunensis ecclesie Iudice venit magister Urso filius presbiteri Agralisti et clamorem posuit super Mapiliam filiam petri cognatam suam dicens domine presul justiciam peto de Mapilia que mihi intulit multa iniuriosa et perturbat eciam vicariam quam feci de mandato et voluntate ipsius cum presbitero Guillelmo de partibus competentibus sibi et uxori mee et materteris uxoris mee filiabus magistri Stephani in cisterna et orto. qui ortus est in pertinenciis sancte Crucis prope ortum episcopii. Et dum insimul coram nobis super iniuriosa verba et de vicaria ipsa insimul litigarent ad pacem exinde coram nobis devenerunt. et ipsa Mapilia de voluntate sua coram nobis et predicto Iudice confirmavit et ratam habuit vicariam que facta fuerat cum presbitero Guillelmo. ut nullo tempore ipsa vel heredes ipsius in predicta cisterna et orto partem aliquam vel ius petere presumat. et statim predictus Urso coram nobis obligavit se statuens ut ipsa Mapilia habeat partem suam in cisterna que est in vineis et in terris et in viginti solidis que per ipsa vicaria date fuerant. Ad cuius confirmacionis et rate habicionis memoriam presens scriptum fieri iussimus per manus Iaconi Leonis nostre ecclesie notarii.

† Nos Taddeus dei gratia Hostunensis Episcopus — † Ego Sanctorus Iudex q. s.

Dopo tale carta ne troviamo altra del Marzo 1222, coi nn. 47-X. È un istrumento con cui il Giudice Calocerio cede in vendita al Vescovo Taddeo per oncie d'oro 4 e ¼ una cisterna in Cervarulo, che nel Febbraio dello stesso anno avea comperato dai due fratelli Giacomo Giovanni ed Angelo figli di Grusante di Ostuni.

E rimane l'istrumento del Febbraio 1222, segnato 57-XI, con cui i due fratelli avevano venduto al Giudice Calocerio la cisterna in Cervarulo, la quale *stava nelle terre che già furono del Giudice Leone e che ora sono della Madre Chiesa.*

Del 1224 rimane un istrumento di transazione tra il Vescovo Taddeo e Giliberto di Sir Roberto Caprioli per alcune terre ed olivi

in *Citero*, che il Vescovo dimostrò di sua pertinenza contro le asserzioni contrarie di Giliberto. L'istrumento è segnato 124-XIII.

Importante è il documento del 1225, segnato 42-XIV, che fa menzione del Vescovo Taddeo e dell'Abbate di S. Salvatore. Non potendo riferirlo integralmente, per le molte lagune che presenta il consunto originale, ne diamo qui un largo sommario.

Innanzi ai Giudici Santoro e Nicola, *in curia domini nostri gloriosissimi Imperatoris (Frederici)* si presenta il maestro Benedetto figlio di maestro Giovanni, con Clementio Imperiale, *ecatempo,* querelandosi contro Palmerio oblato di S. Salvatore che gli impediva di riedificare alcune case della Chiesa di Ostuni, *que sunt in burgo civitatis iuxta domos S. Salvatoris,* secondo un contratto stabilito col Vescovo Taddeo. Interrogato Palmerio, risponde ch' egli impedisce la costruzione, poichè le case su cui il Vescovo vuole edificare sono della Chiesa di S. Salvatore. Si presenta il Vescovo Taddeo e osserva *male facere Palmerius quod magistrum meum impedit et prohibet, cum non sit baiulus vel judex et cum non denunciet novum opus de mandato domini Johannis abbatis S. Salvatoris cuius oblatus est*, e si riserba di dimostrare *in foro competenti* il dritto che ha di edificare. Citato l'Abbate Giovanni di S. Salvatore, dichiara: *Nec mandavi Palmerio, nec ratam habeo denunciationem ipsius, nec volo exinde agere contra matricem Ecclesiam.* Stante tale dichiarazione, *venit prenominatus Palmerius et genibus flexis cepit dicere: domini Iudices, ego impediebam et prohibebam opus quod facit hostunensis ecclesia supra domos que sunt in Burgo, quia credebam quod essent monasterii sancti Salvatoris cuius oblatus sum. Set quia in veritate comperi quod domus ipse sunt hostunensis ecclesie, idcirco ipsi denunciationi operis novi a me facte renuncio supplicans domino episcopo ut mihi remictat si in aliquo circa hoc visus fuerim peccavisse.* Di tale dichiarazione si prende atto *ad perpetuam rei memoriam.*

Ma una lite clamorosa, e non efimera, come quella ora esposta, vi è nel 1226 tra il Vescovo Taddeo e l'Abbate Giovanni di S. Salvatore. La pergamena che ce ne ragguaglia è segnata 107-II. Litigano pel possesso di due case nel *borgo* di Ostuni, per la metà d' una chiusura in *Petrolla*, per la chiusura della *Rosara*, e per la *pezza* detta di *Anglano.* Sono chiamati arbitri il Vescovo di Monopoli e l'Abbate di S. Stefano di Monopoli, i quali riconoscendo di tutto padrone il Vescovo, concedono soltanto all'Abbate, *pro bono pacis,* la pezza di Anglano. Questo documento è il primo che menziona Petrolla e la Chiesa di San Nicola di Petrolla dopo quello del 1190 da noi altrove pubblicato, che contiene la origine di Pe-

trolla [1]). Nel 1226, quando avveniva la lite, Petrolla era già sorta da sei o sette lustri.

† (Dominice) incarnationis anno millesimo ducentesimo..... Imperii anno sexto et Regni Sicilie anno vicesimo nono [2]) mense Decembris quartodecimo die eiusdem Indictione quarta decima. Nos Marchus dei gratia Monopolitanus Episcopus et Bartholomeus abbas sancti Stefani de Monopoli. presentis scripti serie declaro ... dominus Taddeus dei gratia venerabilis hostunensis episcopus et dopnus Iohannes abbas sancti Salvatoris de pecorara habentes lites et questiones pro domibus ac possessionibus et instrumentis infrascriptis. ambo conveniunt in presentia domini Mathei Brundusini Archidiaconi Iudicis Calocerii de hostunio sire Maionis de Iudice trenta cives Monopolis dopni petri hostunensis canonici. dopni Peregrini monopolitani canonici dopni Benedicti de hostunio sacerdotis greci Iaconi Iaquinti de hostunio et aliorum proborum hominum testium subscriptorum in nos compromiserunt tali videlicet modo ut quicquid nos duo superdictis questionibus arbitraremur vel laudaremus ambe partes predicte ratum habeant et firmum stipulantibus sollempniter invicem penam centum unciarum auri solvendam ab ea parte que a nostro laudato vel arbitrio resiliret et parti que nostro staret arbitrio vel laudato pena soluta nichilominus rato manente arbitrio vel laudato. Sic itaque firmato arbitrio vel laudato. sequenti die partibus in nostra presencia constitutis. predictus dompnus Iohannes abbas sancti Salvatoris petiit a predicto domino Episcopo duas domos que sunt site in burgo hostunii. medietatem cujusdam domus que est in Petrolla que quondam fuit Salomonis de Benevento provisionibus perceptis ex ea. clausuriam quandam parietibus circumdatam. cum olivis et aliis arboribus et omnibus infra (sitis et positis) que quidem clausuria dicitur de Rosara. et quandam peciam terre cum olivis et aliis arboribus generis cuiuscumque et omnibus infra se contentis. que quidem pecia dicitur de Anglano. que quondam dicebatur fuisse Abbatis Sassonis. petiit etiam ab eodem sex privilegia unum videlicet Comitis Goffridi. aliud episcopi Antonij [3]) et aliud Comitis Roberti super ecclesia sancti Nicolai de petrolla et reliqua tria fuerunt episcoporum hostunii indulta dicto monasterio. que omnia idem abbas dicebat ad suum monasterium pertinere. Ad que omnia dictus dominus episcopus hostunii litem contestando respondit. quod predicte possessiones dictus abbas petere non poterat. quia non pertinebant ad monaste-

---

[1]) Pepe, *I docum. per la storia di Villanova*, pag. 7. Vi abbiamo accennato innanzi a pag. 26.

[2]) Questa che è l'indicazione degli anni del Regno di Sicilia dell'Imperatore Federico, corrisponde, secondo le altre nostre pergamene, al 1226.

[3]) V. innanzi a pag. 10, dove sotto il Vescovo Antonio Gionata del 1099 accennammo a questo documento del 1226.

rium supradictum sed potius ad ecclesiam hostunij. sicut per instrumenta et rationes suas multipliciter paratus erat ostendere et ostendit. addiciens quod nullum habebat de predictis privilegiis quod pertineret ad monasterium supradictum nec dolo habere desiit. Nos autem qui supra arbitri et laudatores instrumenta et rationes predictas hostunensis episcopi perlegi fecimus coram nobis et alterius partis rationibus diligenter auditis. ab utraque parte renuntiatum fuit et in causa conclusum. Nos igitur auditis hinc inde prepositis. et utriusque partis rationibus diligenter inspectis. quia per instrumenta et rationes sepedicti hostunensis episcopi reperimus duas domos sitas in burgo hostunii. medietatem domus que est in Petrolla et clausuriam de Rosara ad hostunensem ecclesiam pertinere. Contra instrumenta et rationes a parte domni abbatis non fuit aliquid efficaciter allegatum. et quia sex privilegia petita sepedictus Abbas non probavit ipsum episcopum (fraude) vel dolo habere desisse. sepedictum dominum Thaddeum episcopum hostunensem quia ad predicta petita et pensiones per... domo Petrolle. ab impeditione dompni Iohannis Abbatis arbitrando vel laudando absolvimus. et quia..... Anglano que dicebatur quondam Abbatis Sassonis ad suum predictum monasterium pertinere. sepedictum dominum Episcopum dompno Abbati Sancti Salvatoris.... monasterium pro bono pacis ad restitutionem predicte pecie de Anglano duximus condempnandum nostro arbitrato vel laudato. utraque pars in continenti consensit expressius super quo arbitrato vel laudato scribi fecimus duo consimilia instrumenta quorum unum predictus dominus Thaddeus episcopus ad sui et Ecclesie sue defensionem. reliquum predictus dominus Iohannes abbas ad sui et monasterii sui defensionem habebit. Ad cuius rei memoriam et perpetuam pacem hoc scriptum nostri arbitrii vel laudati scribi jussimus per manus Iohannis Monopolitani puplici Imperialis notarii qui omnibus predictis interfuit.

† Marchus permissione divina Monopolitane ecclesie episcopus — † Ego Bartholomeus qui supra humilis abbas confirmo — † Ego Iohannes humilis abbas Sancti Salvatoris suprascripto arbitri sponte consensi — † Maio trenta.... Iud. — † Ego petrus Sacerdos q. s.

Finalmente attesta il Vescovo Taddeo l'istrumento del Settembre 1226, segnato 31-XV, con cui Andrea de Stabile di Ostuni dichiara che fin dal tempo del precedente Vescovo Rainaldo avea deciso di donare tutti i suoi beni mobili e stabili alla Chiesa di S. Maria della Carnara. Esortato dal Vescovo successore, Taddeo, dona tutti i suoi beni, consistenti in terre e olivi in *Lamardilli*, in *Zampinola* e *Lardanano* con una casa nel *borgo di Ostuni,* alla Chiesa e al *Frate Giovanni Monaco di S. Maria della Carnara.*

E per tal modo troviamo confermata l'esistenza del Vescovo Rainaldo, predecessore immediato di Taddeo, e siamo indotti a cre-

dere che un convento era annesso alla Chiesa di S. Maria della Carnara.

Di questo anno 1226 il Can. Giuseppe Melles vide una pergamena segnata col n. 55, che attestava l' esistenza in Ostuni, presso la Chiesa di S. Sabina, di un Ospedale detto di *S. Maria Teutonicorum*, di cui era Priore un Fr. Ludovico [1]). Ma il documento è perduto.

Esiste un' altra memoria del Monastero di S. Biagio in Rialbo, la quale portando la data del 1229 trova luogo sotto il Vescovo Taddeo, sebbene di Vescovo non faccia menzione. Pietro di Angelo de Perrone vende all'Abbate Giuliano del Monastero di S. Biagio, per oncie di oro nove, una casa in Ostuni nelle vicinanze di *porta nova*. La pergamena è segnata 58-XVII.

XIII. — Pietro (1236).

Mons. Scoppa aggiunse alla nostra serie il Vescovo Pietro scrivendo: « Petrus Episcopus Hostunen ann. 1230 ex istrumento signato n. 59 ». Non ne dubitiamo, giacchè anche noi troviamo la stessa pergamena n. 59, segnata ora 59-XIX ; ma osserviamo che il Vescovo Scoppa non fissò esattamente la data. La data, per verità *evanescente*, viene dichiarata dalla indicazione degli anni di Regno di Federico: « Regnante domino nostro Friderico Imperatore et Rege Siciliae anno trigesimo nono ». Ora il 39.° anno del Regno di Sicilia di Federico corrisponde, secondo le stesse nostre pergamene, al 1236.

La pergamena è un istrumento di transazione tra il Vescovo Pietro e le sorelle Parata e Grima figlie di Giovanni di Ostuni per una casa di controversa pertinenza posta nelle vicinanze di S. Demetrio, che rimane al Vescovo per tre parti di un' oncia d' oro.

XIV. — Giovanni (1241).

Dopo Pietro, lo Scoppa asserisce aver trovato che nel 1241 reggeva la Chiesa di Ostuni il Vescovo Giovanni, e scrive: « Ioannes Episcopus Hostunen anno 1241 ex instrumento N. 50 ». Noi ora non troviamo nè questo, nè altro istrumento.

---

[1]) *Saggio storico della città di Ostuni.* Cap. VIII (Ms).

XV. — Pietro (1242-1267).

Nella serie dei nostri Vescovi, dopo Giovanni del 1241, non si trovava indicato prima del 1265 altro Vescovo, giacchè sotto quest'anno il Tafuri scrisse: « Petrus vivebat Hostunensis Episcopus anno 1265, ut liquide constat ex scripturis Hostunensis archivii signatis nn. 64, 55 et 95 ».

Queste pergamene ora non esistono; ma in compenso troviamo una pergamena del 1242 che attesta l'esistenza del Vescovo Pietro, terzo di tal nome, fin da quell'anno, oltre due altre pergamene del 1265 e 1267 che confermano la notizia del Tafuri. E se non fosse, per verità, per l'asserzione del Vescovo Scoppa, che interpone dopo Pietro del 1236 il Vescovo Giovanni del 1241, vedremmo lo stesso Pietro in questo del 1242.

La prima pergamena, dell'Ottobre 1242, segnata 117-XXI, è un istrumento di vendita con cui Leone figlio di Andrea de Landria vende al Vescovo un *vignale* nelle pertinenze di Cervarulo per quarantadue tarì d'oro. In tal modo viene attestata la famiglia de Landria da questo documento di data anteriore ad un altro del 1269, da noi altrove pubblicato [1]), che menzionava il Nunzio Balsamo de Lanctria di Ostuni.

La pergamena del 1265, segnata 126-XXII, è un istrumento fatto in presenza del Vescovo Pietro, in cui Francesco di Notar Gionata, avendo acquistato una casa ed un orto con cisterna in Ostuni presso S. Giovanni Evangelista da Palma di Nicola Salicato, la quale pagava alla Mensa Vescovile di Ostuni mezza libbra di cera, dichiara di accettare per sè tale peso. Fra' testimoni vi è Balsamo de Landria, il Nunzio innanzi ricordato.

La pergamena del 1267, segnata 77-XXV, è un istrumento di permuta. Paolo Abbate del Monastero di S. Salvatore, previa licenza avuta dal Vescovo Pietro di Ostuni, *cui dictum Monasterium est immediate subiectum,* cede al Maestro Giovanni de Lectis una casa quasi diruta a pian terreno in Ostuni, nelle vicinanze della Chiesa di S. Pietro, e il de Lectis cede all'Abbate Paolo un orto con cisterna fuori la città nelle pertinenze di S. Potito, e due buoi, di cui il monastero sentiva gran bisogno.

---

[1]) *Lib. rosso,* doc. III, pag. 70.

XVI. — *Roberto* (1269-1297).

Nell' Episcopio di Ostuni si trova ricordato sotto l' anno 1283, dopo Pietro, il Vescovo Roberto: « Robertus Episcopus Hostunen anno 1283 ». Per noi l' esistenza del Vescovo Roberto risulta chiara fin dal 1275, del quale anno è la pergamena segnata 56-XX, con cui il Sacerdote greco, Lupo, figlio di Jacopo Giovanni de Sabino, dona i suoi beni alla Chiesa Vescovile di Ostuni, *in manibus domini Roberti venerabilis Episcopi Hostuni.*

Ma se da tale documento abbiamo la prima certa notizia di questo Vescovo, possiamo però intravederlo già al governo della nostra Chiesa fin dal 1269, giacchè fin da quell' anno incomincia una serie di documenti, che sono come tutta una pratica iniziata e continuata fino al 1284 da uno stesso Vescovo, diretta al trionfo del proprio dritto, contro i Baiuli di Ostuni, per la percezione delle decime dovutegli da Ostuni, Villanova e Carovigno, secondo un dritto antichissimo della mensa Vescovile. I documenti sono ordini del Re Carlo I d' Angiò provocati dal Vescovo contro la prepotenza dei Baiuli. Ci troviamo d' averne pubblicati due nel *Libro rosso di Ostuni* [1]).

Il primo del 1269 attesta che il Re, supplicato *ex parte venerabilis Patris Episcopi Hostunensis*, ordina che i Baiuli permettano al Vescovo la percezione delle decime *omnium proventuum baiulationis Curiae,* se risulta esser vero che l' abbia ogni anno percepita fin dai tempi *Catholicorum Regum Siciliae.*

Il secondo documento edito, dell' Aprile 1284, attesta il nome del Vescovo: *venerabilis pater Robertus Ostunensis Episcopus;* e la formola è identica ai documenti inediti del Dicembre 1280 e Febbraio 1284 che insieme ad altri tre precedenti ora pubblichiamo.

Episcopus Hostuni pro decima terragiorum et vinearum Petrolle et Hostuni [2]).

Pro Episcopo Hostuni de decimis — Scriptum est eidem Secreto Apulie. In forma de decimis, quod exhibeat Venerabili Patri R. Episcopo Hostunensi decimas baiulationis Hostuni et Petrolle vini, vinearum et terragiorum Curie in Hostuno et tenimento suo pro annis

---

1) Doc. I, pag. 69; doc. XIII, pag. 83.

2) Reg. 1291, A, vol. 54, fol. 56 t.°. — I fogli 50-62 di questo vol. sono mutilati e non è possibile leggerli: il sommario che abbiamo dato è preso dal *Repertorio III* del Vincenti, pag. 22. La data dei documenti mutilati è indicata colla IV indizione (1275-76).

proximo preteritorum quartedecime quintedecime et prime Indictionum etc. Datum Brundusium ultimo Aprilis V Indictionis (1277)[1].

Pro Episcopo Hostuni — Scriptum est eisdem pro Episcopo hostunensi de exhibendis sibi decimis baiulationis hostunii Petrolle seu Villenove et Carovinee nec non terragiorum et vini vinearum Curie in eisdem terris pro presenti anno VIII ind. Datum Neapoli die XVIII Februarii (1280)[2].

Scriptum est Ursone Rufulo et constantino cazono de trano secretis Apulie etc. ex parte venerabilis patris hostunensis Episcopi fidelis nostri fuit celsitudini nostre supplicatum humiliter ut cum tam predecessores sui quam ipse a catholicorum regum Sicilie tempore usque nunc decimas proventuum baiulationis hostuni Villenove dudum dicte Petrolle et caruvinee nec non vini vinearum olei olivarum et terragiorum curie eorumdem locorum annis singulis percipere consueverint et habere exhiberi sibi decimas ipsas pro presenti anno none indictionis pro quo nondum illas recepisse se asserit benignius mandaremus. nos igitur eius supplicationis inclinati fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus si notorium fuerit quod tam predecessores ipsius episcopi quam ipsì a predictis catholicorum regum Sicilie temporibus usque nunc decimas supradictas annis singulis percipere consueverit et habere illas eidem episcopo vel procuratori suo eius nomine pro presenti anno none indictionis si nondum percepit easdem prout consuetum est hactenus integraliter exolvatur vel exolvi faciatis iure nostro in omnibus semper salvo. ac mandato aliquo huic contrario per quod presentium executio impediri valeat non obstante. Datum Brundusii die XXI decembris (1280)[3].

Scriptum est eidem (Secreto Apulie) etc. Ex parte venerabilis patris domini R. hostunensis Episcopi devoti nostri fuit humiliter supplicatum ut cum predecessores sui a catholicorum regum Sicilie temporibus et ipse etiam usque ad hec felicia tempora domini patris nostri decimas veterum jurium et proventuum Baiulationis hostunii et Petrolle que nunc dicitur villa nova et baiulacionis eciam Carvinearum. nec non terragiorum terrarum. vini vinearum et olei olivarum que curia habet in terris eisdem annis singulis percipere consueverint et habere exiberi eas sibi pro anno presenti duodecime indictionis per illas nondum recepisse se asserit de benignitate solita mandaremus. Cuius supplicationibus annuentes devotioni vestre precipimus quatenus si notorium fuerit quod predecessores dicti domini Episcopi a predictis catholicorum regum Sicilie temporibus et ipse eciam Epi-

---

1) Reg. 1276, B, n. 26, fol. 17 t.°.
2) Reg. 1270, B, n. 8, fol. 7.
3) Reg. 1280, A, vol. 38, fol. 28.

scopus decimas supradictas annis singulis usque nunc percipere consueverint et habere illas sibi vel suo pro eo nuncio presentes vobis litteras assignante pro anno presentis dicte indictionis si nondum recepisse easdem prout consuetum est hactenus exhiberi curetis iure regio in omnibus et per omnia semper salvo recepturis ab eo de hiis que propterea sibi solveritis et dederitis ad vestri cautelam ydoneam apodixam. et quia necessaria causa subest presens mandatum efficaciter exequi procuretis. Datum Brundusii XXII Februarii duodecime indictionis (1284) [1].

I Baiuli evidentemente l'aveano col Vescovo Roberto. Essi lo *inquietavano* quasi vietandogli il pacifico possesso di alcuni beni che aveva *in loco qui dicitur Sanctus Cataldus de gualdo in tenimento Ostunii.* Ma il Vescovo sapeva provocare tanti ordini del Re in sua difesa, quante erano le soverchierie dei Bajuli: ed il seguente documento, pur rinvenuto nell'Archivio di Stato di Napoli, lo dimostra.

Scriptum est eidem (Iustitiario Terre Ydronti) etc. pro parte venerabilis patris R. Ostunensis Episcopi fuit excellentie nostre expositum cum querela quod cum idem Episcopus nomine et pro parte Ecclesie sue teneat et possideat in loco quod dicitur sanctus Cataldus de gualdo in tenimento Ostunii domos. curtes. cisternas. tenimenta terrarum. nemora. et possessiones alias dicte Ecclesie sue iuste et rationabiliter sicut asserit pertinentes. Baiuli de Gualdo Tarenti ausu temerario ducti dictum Episcopum super possessione rerum ipsarum molestant indebite et contra justitiam multipliciter inquietant et ipsius Episcopi et Ecclesie sue preiudicium et gravamen. Cumque supplicavit sibi super hoc per nostram excellentiam provideri supplicationibus suis benignius inclinati devotioni vestre precipiendo mandamus quatenus partibus convocatis si premissis veritas suffragatur non permictatis eundem Episcopum super possessione rerum ipsarum a predictis Baiulis Tarenti indebite et contra justitiam de cetero molestari ut iusta sibi super hoc non supersit materia conquerendi. Datum Tarenti per Bartholomeum de Capua etc. die II Martii XII indictione (1284) [2].

Nel 1288, dietro contesa insorta tra Mons. Roberto e Pietro Capece, a causa di un feudo tra loro posseduto in comune, si stipulò da entrambi istrumento di transazione. Di ciò dà notizia Monsignor de Leo [3]) come segue: « Da un diploma originale che esisteva un tempo nello Archivio della Chiesa di Ostuni si rilevava che a' 23 di

---

[1]) Reg. 1284, A, vol. 47, fol. 60.
[2]) Reg. 1284, C, vol. 49, fol. 59 t.
[3]) Presso il GUERRIERO, op. cit. pag. 29.

Maggio 1288 fu stipulato in Brindisi pubblico istrumento di concordia tra Roberto Vescovo di Ostuni e Pietro Capece pel feudo di Bagnara». E avrebbe dovuto scrivere: *Casale Balneario,* come risulta da altro documento edito del 1297 [1]), il quale fa noto che, resosi vano l'istrumento di accordo del 1288, e rinnovandosi sempre più le dissenzioni, causa di molti scandali, il Vescovo di Ostuni nel 1297 chiede al Re la divisione del feudo posseduto in comune col Capece. Carlo II ordina al Giustiziere di Terra d' Otranto di procedere alla divisione proporzionale del Casale, dei vassalli, tenimenti, pertinenze e diritti.

Sotto questo Vescovo trova posto la seguente notizia.

I Frati Francescani di Ostuni, già esistenti nel Monastero di San Stefano indicato dalla tradizione, come dicemmo sotto l'anno 1218, ottennero nel 1304 da Filippo Principe di Taranto un orto detto del *Columbo* in Ostuni per fabbricarvi la loro Chiesa e Convento. Il diploma è inserito nell' altro diploma di Carlo II; fatto in conferma nel 1305, e già da noi pubblicato [2]).

Quel convento fu poi forte d'una torre e d'un fossato, come sappiamo da una memoria conservata in una S. Visita del 1519, della quale in seguito terremo parola, in cui (al fol. 28 t.°) si legge d'un orto posto *suptus seu prope fossatum turris S.ti Francisci*. Certo furono opere aggiunte nel 1356, allorchè, come diremo in altro libro, la parte più bassa della città fu circondata di mura.

Dopo il Vescovo Roberto, Mons. Scoppa trovò un Vescovo Rinaldo, e scrisse: « Rinaldus Episcopus Hostunen anno 1289 ex instrumento signato n. 62 ». Tale istrumento per fortuna non è perduto, ed è quello che accanto al numero antico 62 porta il numero XXVI, apposto dall'Archivario Melles, il quale nel suo *Inventario* diede il sommario della pergamena come segue: « A 10 Dicembre 1289. Assegnamento di beni fatto dalla Vedova Caradonna in terre ed olivi in luogo detto Carabiaso a favore di Rinaldo Vescovo di Ostuni, precedente assenso del Conte di Lecce». Se non che quella pergamena n. 62 della Vedova Caradonna non ha la data del 10 Dicembre 1289 e non menziona un Vescovo Rinaldo; ma ha la data del 4 Ottobre 1218 e ricorda non altri che il Vescovo Rainaldo del 1217. E sotto tale Vescovo ab-

---

[1]) *Libro rosso,* doc. XV, pag. 85.

[2]) *Libro rosso,* doc. XXI, pag. 92. — L'ALFANO (*Istorica descriz. del R. di Napoli.* Napoli 1795. Pag. 127) non ignora che « il Castello detto del Colombo da Federico II Imperatore (!) fu concesso a' Frati Minori Conventuali per loro abitazione, stantechè il convento che preso aveva S. Francesco d'Assisi, allorchè giunse in Ostuni, ritornando dall'Oriente, era molto incomodo a detti Padri ».

biamo pubblicato integralmente quel documento [1]), che nè lo Scoppa nè il Melles lessero con diligenza. Onde noi escludiamo dalla serie dei nostri Vescovi questo Rinaldo figlio di un errore così grossolano.

XVII. — Nicola (1306-1310).

Del Vescovo Nicola fece menzione il Tafuri scrivendo : « Nicolaus florebat anno 1306. De eo habetur mensio in scripturis Archivi signatis n. 113 ».

Il citato documento non esiste; ma dello stesso anno 1306 indicato dal Tafuri esiste la pergamena segnata 34-II, ch' è un istrumento con cui Pietro e Madio figli di Domenico donano al Vescovo Nicola alcune vigne presso S. Nicola nella marina di Ostuni.

Conferma l' esistenza di Nicola la pergamena dal 1308, segnata 35-IV, che è un istrumento con cui Tommaso Petrarolo, sua moglie Sibilia de Curtis e Giacomo de Curtis fratello di Sibilia, essendo Vescovo Nicola, donano tutti i loro beni alla Chiesa Vescovile di Ostuni sotto l' invocazione della *Beata Vergine.*

Questo Vescovo si trovava di possedere i Casali di S. Paolo e di S. Donato, nei territorii di Mesagne e di Oria, in comune ed indivisi con Adamo di Flemblao. Stanco delle quotidiane contese che sorgevano, ricorre il Vescovo al Re Roberto nel 1310 perchè tali Casali fossero divisi. E il Re in data 24 Dicembre 1310, con diploma da noi già pubblicato [2]), ordina al Giustiziere di Terra d'Otranto di procedere con istrumento a tale divisione.

Ora nell'Archivio Vescovile di Ostuni abbiamo rinvenuto la pergamena n. 147, che è appunto l' istrumento, col quale, fatta menzione del diploma del 24 Dicembre 1310, si procede alla divisione dei due Casali, indicando i confini. L' importante pergamena è logora ed in gran parte illegibile, e ci duole non poterla pubblicare. È firmata dal Vescovo *Nicola* e dal Flemblao come segue: *Ego Adam Vicecomes de Flemblao qui supra* [3]).

---

[1]) Vedi innanzi a pag. 39.

[2]) *Libro rosso*, doc. XXV, pag. 97.

[3]) Il Della Marra *(Discorsi* ecc. Napoli 1641. Pag. 425), seguito dal De Lellis (*Repertorii Mss.)* e da altri , scrive *Di Tremblaio;* ma la firma da noi rinvenuta, *De Flemblao*, dichiara la vera dizione. Anche il citato documento del *Libro rosso* avea *de Flemblayo.* Il citato Della Marra trova questa famiglia nel Regno di Napoli dal secolo XIII fino al 1476. Venne di Francia con *Giovanni* , il quale *fu Signore d' uno bello stato*, nel quale si trova Caserta, Corato e Ruvo, ed ebbe suffeudatarii. Ebbe tre figli maschi: Riccardo, Adamo e Giannotto. Adamo fu Capitan Generale e Giustiziero d'Abruzzo per Re Roberto l' anno 1315. Mortagli la prima moglie, che

Nonpertanto vogliamo notare, che, senza saper come, nel 1519 tali Casali si trovano ancora posseduti in comune ed indivisi dal Vescovo di Ostuni e dai Baroni dei due luoghi. « Dicta Camera Episcopalis habet medietatem feudi nominati de S. Donato communis et indivisi cum D.no Iacobo Francone de Licio Baronis Latiani siti et positi in territorio S. Iacobi et civitatis Orye etc. Item dicta Camera habet medietatem feudi nominati de S. Paulo positi in territorio Megianei communis et indivisi cum Roberto de Cathengiano de dicta terra Megianei etc. [1]».

XVIII. — *Antonio* (1317).

Mons. Scoppa trovò il Vescovo *Antonio:* « Antonius Episcopus Hostunen an. 1317 ex instrumento signato n. 62 ». Ma ora noi non troviamo documenti che attestino tale Vescovo.

XIX. — *Filippo* (1320-1329).

Mons. Scoppa trovò che nel 1327 reggeva la Chiesa di Ostuni il Vescovo Filippo: « Philippus Episcopus Hostunen an. 1327 ex Instrumento signato n. 19 ». Ma noi troviamo quattro pergamene che attestano il Vescovo Filippo dal 1320 al 1329.

La prima, segnata 16-XXII, è un istrumento di permuta per cui Angelo di Costanza Calabrese di Ostuni dà al Vescovo Filippo alberi settantadue di olive con tutte le sue terre nella marina di Ostuni nel luogo detto *Lamegullo,* ed il Vescovo dà al detto Angelo un palazzo in Ostuni ed una vigna a *Pulinisso,* ed ancora un' oncia d' oro.

L' altra pergamena del 1324, segnata 37-IX, è un istrumento con cui i fratelli Leonardo e Alessio figli di Ursone e le mogli rispettive

---

fu una sorella del *Conte Dammartino* di Francia, prese la seconda, Mabilia di Bari, figliuola di Sparano Gran Protonotario del Regno. Il Della Marra fa Signore di Carovigno il fratello di Adamo, Giannotto; ma si dimostra con moltissimi documenti che fu l'istesso Adamo Signore di Carovigno. Il citato De Lellis ricava dal *Reg. 1304, A, f. 21,* che *Giovanni Balidardo permuta Carovigno con Adamo di Tremblaio:* e dal *Reg. 1306, I, f. 46,* che *Adamo di Tremblaio dá al secondogenito Giovannotto il castello di Carovigno coll' assenso del primogenito Tommaso.* L'Andriani (*Carbina e Brindisi.* Ostuni 1889, pag. 101) riporta il documento angioino del 1306, C, f. 219, pubblicato dal Winspeare (*Storia degli abusi feudali,* p. 175) che rivela *Adam de Trambrayo dominus Carvinei dira immanitate vestitus.* (Cfr. De Simone, *Lecce e i suoi monumenti.* Lecce 1874. Pag. 161).

[1]) Così si legge in un *Inventario* del 1519 fatto dal Vescovo de Rogeriis, di cui parleremo a suo luogo.

vendono le loro terre nello stesso luogo detto Lamegullo al Vescovo Filippo.

La terza pergamena del 1326, segnata 2-VII, è un istrumento con cui il Sacerdote Nicola de Laurentio dona alla Chiesa di S. Maria dell' Annunziata di Ostuni ed al Vescovo Filippo una casa con cisterna nel *balio* di Ostuni e le terre ed olivi nel luogo detto *Albero dolce* riserbandosi l' usufrutto vita sua durante.

L' ultima del 1329, segnata 65-VIII, è una donazione che Maria Azzarita moglie del quondam Cataldo de Flore fa delle sue terre ed olivi *in loco Anglani* alla Chiesa *Beate Marie Virginis Episcopatus Hostuni in manibus Rev. Patris domini Philippi Dei gratia hostunensis Episcopi.*

Mons. Scoppa fa precedere questo Vescovo Filippo da un Vescovo Francesco che trova nel 1325: « Franciscus Episcopus Hostuni an. 1325, ex instrumento signato n. 74 ». Noi non abbiamo trovato questo istrumento, ma è chiaro che lo Scoppa errò, al solito, nella lettura dell' anno, giacchè non poteva essere attestato un Vescovo Francesco nel 1325 quando, come abbiamo dimostrato, risulta Filippo Vescovo nel 1324 e 1326. Forse la pergamena dello Scoppa si riferiva al Vescovo Francesco Caballerio che troveremo dal 1337 al 1361.

XX. — *Egidio* (1329-1336).

È l' Ughelli che trova il Vescovo Egidio : « Aegidius electus circa annum Christi 1329, de quo in lib. oblig. Praelat. sub Joanne XXII ad diem 12 Maji, quando solitum pensum solvit Sacro Senatui. Obiit 1336 ».

Noi non troviamo alcuna pergamena che faccia menzione di questo Vescovo, nè il Melazzo e lo Scoppa ne trovarono.

La pergamena del 1335 che rimane, segnata 41-X, è un istrumento con cui Giovan Pietro de Georgio e Maria vendono a Giovanni di Ostuni tutti i loro olivi nel luogo detto il *Molendino* per un' oncia d' oro e tarì dodici. E non vi ha parte il Vescovo.

XXI. — *Francesco Caballerio* (1337-1361).

Del Vescovo Francesco Caballerio restano non scarse notizie, dalle quali però risulta chiaro che, d' animo turbolento, prepotente ed avaro, rese tempestoso e pesante, per sè e per altri, il suo presulato.

Le stesse notizie dell' Ughelli ci fanno argomentare che fin nella

elezione ci fu del torbido: « Franciscus de Caballeriis Brundusinus, huius Ecclesiae Canonicus, a Capitulo (Hostunensi) electus, competitorem habuit Franciscum de Vena aprutinae Dioecesis Clericum ab una parte Capituli postulatum, cuius electionem cum reprobasset Benedictus XII, de plenitudine potestatis hunc Brundusinum confirmavit nono Kal. Aprilis 1337, ex Reg. Vatic. an. 2, Epist. n. 148 ».

Furono già per noi editi due documenti, che fanno le prime rivelazioni sul conto di questo Vescovo, e che qui riassumiamo.

Nel Novembre del 1337, primo anno del presulato, un certo Stefano Morletta invoca ed ottiene la sovrana protezione contro la prepotenza del Vescovo Francesco Caballerio, che non gli permetteva il pacifico possesso dei proprii beni mobili, immobili e semoventi; e v'erano fra gli immobili, una casa sita nel suburbio della città di Ostuni, alcuni oliveti in contrada *S. Gusmano,* altri nel luogo detto *Amendola* e in contrada *Gurgus niger,* e alcune vigne a *Sessano* ed a *Monteconferula* [1]).

Nello stesso mese ed anno è emanato altro sovrano provvedimento contro una non dissimile prepotenza del Vescovo Caballerio. Egli avea spogliato un Canonico Ostunese, l'Abbate Pasquale Russo, non solo d'un beneficio ecclesiastico, ma ancora di tutti i suoi beni mobili ed immobili. L'Abbate citò il Vescovo di Ostuni innanzi al Metropolitano di Brindisi, ed ottenne in contumacia del Vescovo una sentenza per cui era immesso nel godimento dei proprii beni. Ma la potenza e prepotenza del Vescovo e degli Ufficiali e famigliari e seguaci era tale che la sentenza non poteva avere esecuzione. Onde fu invocato l'aiuto del braccio secolare, che dal Re Roberto fu concesso [2]).

Evidentemente il Metropolitano di Brindisi ed il Vescovo di Ostuni non andavano di accordo. Nel 1339 credè il primo di potere, nella qualità di Metropolitano, visitare la Chiesa suffraganea, essendo presente il Pastore di quella. Ma mandati in S. Visita in Ostuni due suoi Vicarii, vi si oppose il Vescovo e tutto il Clero. E i due Vicarii, scacciati, scomunicarono il Vescovo ed il clero. Tale avvenimento è registrato nella pergamena del 1339, segnata 61-XI, che qui vogliamo pubblicare integralmente.

† Regem sancta pia peperit quo Virgo Maria anno millesimo Trecentesimo tricesimo nono. Regnante domino Roberto dei gratia serenissimo Rege Ierusalem et Sicilie ducatus apulie et Principatus

---

1) *Lib. rosso*, doc. XXVI, pag. 99 — Le menzionate contrade sono ancor presentemente indicate cogli stessi nomi: non escluso *Gurgus niger*, che è detto *Gurgo-gnuro*, giacchè *gnuro* in dialetto ostunese vale *nero (niger)*.

2) *Lib. rosso*, doc. XXVII pag. 101.

Capue provincie et forcalquerii ac Pedimontis Comite Regnorum eius anno tricesimo. Dominante etiam domino nostro Roberto quondam domini nostri Principis Tarenti primogenito inclito Principe Tarentino. Principatus sui anno septimo. mense Ianuarii die quintodecimo eiusdem septime indictionis hostunii. Nos Notarius Rogerius Falconerius principalis hostunii Iudex. Nicolaus de Paulo de eadem terra puplicus ubilibet per provincias Terre ydronti et Terre Bari Regia auctoritate notarius. notarius Magnus de Morrecta. notarius Iohannes notarii Petri. notarius Paulus de Umfredo. notarius Franciscus Cacciatus. Petrus de Morrecta, et alii subscripti testes litterati de eadem terra ad hoc specialiter vocati et rogati. presenti puplico scripto fatemur notum facimus et testamur quod prescripto die ibidem discreti viri Churulus Romanus de Amalfia et Hugunectus de aqua gallicus familiares Illustris domini domini Achaye et Tarenti Principis ostenderunt presentaverunt et assignaverunt nobis quasdam patentes litteras factas in quadam carta de papiro per discretos viros fratrem Thomam de Montorio et abbatem Iohannem soranum de Brundusio vicarios Reverendi in Christo patris et domini domini fratris Guillelmi miseratione divina Archiepiscopi Brundusini et Horitane in spiritualibus generales, notis et consuetis sigillis ut dixerunt dictorum vicariorum in cera rubea sigillatas quas vidimus legimus et diligenter inspeximus non viciatas. non cancellatas. non abolitas nec abrasas. nec in aliqua sui parte corruptas. Immo omni vitio et suspitione carentes tenoris et continentie subsequentis. Die septimo decimo februarii presentis sexte indictionis hostuni statim post recessu nostrum de maiori Ecclesia hostunensi nullo intervallo interveniente Nos frater Thomas de Montorio et abbas Iohannes soranus de Brundusio Vicarii Reverendi in Christo Patris et domini domini fratris Guillelmi miseratione divina archiepiscopi Brundusini et Horitani in spiritualibus generales, universis presentis nostre excomunicationis interdicti et suspentionis sententiam notum facimus inspecturis. quod actendentibus nobis ad dictam hostunensem Ecclesiam de mandato dicti domini Archiepiscopi pro facienda inibi visitatione tam in capite quam in membris dominus Franciscus Episcopus hostunensis et eius capitulum dictam visitationem et nos illuc accedentes pro visitatione ipsa reverenter recipere noluerint non obstante quod suffraganeus est ipse Episcopus Brundusine Ecclesie et dicto domino Archiepiscopo et dicta hostunensis Ecclesia et eius dyocesis de provincia Brundusina. et cum permonerentur dictus Episcopus et Capitulum per nostros certos nuncios ad eos specialiter destinatos ut a contumacia pertinacia et inobedientia huiusmodi recedere deberent et nos benigne et caritative suscipere et officium dicte visitationis nobis iniuncto ibi libere nos permicterent exercere ad maiorem inobedientiam eorum ostendendam non solum obedire noluerint verum etiam de dicta Ecclesia ubi eramus parati visitare pro eorum voluntatis arbitrio eiecerunt in contemptu dicte Brundusine Ecclesie eorum matris et dicti

domini archiepiscopi vituperium et non modicum detrimentum. Cumque nolumus inobedientias predictas aliquatenus pertransire. ideo nos qui supra Vicarii ne de inobedientia et pertinacia eorum valeant gloriari. more paterno desiderantes eos ad bonum obedientie reducere ut spiritus eorum iuxta apostolus salvus fiat in hiis scriptis more solito pro tribunali sedentes in dictum Episcopum et singulos de dicto Capitulo Canonicos et Clericos excomunicationis et in ipsum Capitulum interdicti sentencias promulgamus. dictam Ecclesiam supponentes ecclesiastico interdicto contumacia inobedientia et pertinacia ipsorum non immerito exigente ut autem presentis nostre excomunicationis interdicti et suspensionis sententiam ad plurimorum notitiam deducatur et ne ignorantiam aliquem possit modo aliquo excusare, presentes nostras patentes litteras exinde fieri fecimus nostris sigillis impressis munitas. Data Hostunii. mense die et indictione predictis. Petentibus itaque dictis Churulo et Hugunetto presentes litteras a nobis in formam puplicam autenticatas habere, quia sua interesse dicebant et nos ex principali parte requirebant. Ideo nos qui nostrum officium iuste petentibus denegare non possumus nec debemus predictas litteras eis autenticavimus et in presentem puplicam formam reddigere curavimus. quod transumptum a predictis originalibus litteris. ego predictus notarius nicolaus de mandato predicti Iudicis autenticavi transcripsi et exemplavi fideliter de verbo ad verbum nihil addito vel mutato. nichilque subtracto ex eis et in presentem puplicam formam redigere curavi. Et de premissis omnibus ad petitionem predictorum Churuli et Hugunetti conficiendum duximus presens puplicum istrumentum scriptum per manus mei predicti nicolai notarii puplici supradicti. signo meo solito signante sigillo et subscriptione mei qui supra Iudicis nostrumque predictorum et infrascriptorum testium subscriptoribus roboratum.

† Notarius Rogerius Iudex hostunii qui supra — † Notarius Franciscus Cacciatus qui supra testatur — Notarius Iohannes not. Petri qui supra — † Notarius Magnus de Morrecta qui supra — † Notarius Adam Bonus testat. q. s. — † Petrus de Morrecta testat. q. s. — † Antonius paliarensis testatur — † Franciscus de Scalona testatur — † Notarius Angelus de Carissima testatur — † Carolus de Morrecta testat. — † Stolphus de Morrecta testat. — † Angelus de Antolino testat.

Non sappiamo se e quando da questa scomunica fu assoluto il Vescovo Caballerio: certo è che nel 1345 è sotto il peso di altra scomunica, per altra causa, per non aver pagato *infra annum* le decime sessennali imposte da Papa Clemente VI, e le triennali imposte da Papa Gregorio XXII. Per verità anche il Capitolo non ha pagato le decime ed è stato anche questa volta insieme col Vescovo scomunicato. Ma pagano poi e sono assoluti colla bolla del 28 Agosto 1345, esistente nello stesso Archivio Capitolare di Ostuni, segnata 104-XIII.

Questo Vescovo che aveva perpetrato le riferite spogliazioni si querela a sua volta di gravi furti consumati a danno della sua mensa. Una volta è Antonio Paliarense che gli ruba prima 63 vacche pregne con vitelli del valore di oncie 300, e poi 114 porci di tre anni del valore di oncie 38. Pare che fosse avvenuta una transazione tra il Paliarense e il Vescovo, ma questi, nel ricorso che fa al Principe di Taranto Roberto, nega appunto la transazione ed invoca giustizia. Il Principe di Taranto con suo diploma del 31 Agosto 1344, segnato 50-XII, al Giustiziere e Vicario delle sue terre ordina di procedere contro il colpevole.

Nel 1360 altro ricorso del Vescovo al Principe di Taranto per un simile furto di giumenti, vacche, giovenchi e porci del complessivo valore oltre 330 oncie. Roberto ordina ai suoi Giustizieri di provvedere perchè sommariamente e senza giudizii fossero restituiti gli animali sottratti od in mancanza fosse pagato l' equivalente al Vescovo. Il diploma, segnato 97-I, è il seguente.

Robertus dei gratia Imperator Constantinopolitanus Romanie despotus Achaye et Tarenti Princeps. Iusticiariis et Vicariis Principatus nostri Tarenti present. et futuris devotis suis salutem et dilectionem sinceram. Habuit exposictio noviter culmini nostro facta pro parte Reverendi patris et domini domni F. dei gratia Episcopi hostunensis Cappellani et consiliarii nostri dilecti quod olim in anno none indictionis proximopreterito quondam Abbas Leonardus de Noha sue salutis immemor et in reprobum sensum datus predoneo more furto subtraxit de bonis sue maioris Ecclesie hostunensis jumenta quinquaginta pulcra magna et mercata et stallonem unum pulcherrimum cum non modica quantitate pultrarum et pultrorum valoris unciarum centum quinquaginta et plus vaccas magnas ad menum centum quinquaginta et plus cum magna quantitate Gencarum et Gencorum valoris unciarum centum viginti et plus ac porcos magnos annorum duorum in tribus ducentos quinquaginta valoris unciarum sexaginta quorum predictorum animalium idem quondam Abbas Leonardus certam quantitatem vendidit et certam donavit et tradidit certis Baronibus eorumque vaxallis et hominibus aliis Provincie Terre ydronti pro suo libito voluntatis. Ex quo quidem furto tanctorum et diversorum animalium dicta sua hostunensis Ecclesia et ipse sunt ad paupertatem quodamodo iam redducti. Propter quod fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut mandare compelli detentores animalium eorumdem ad restitutionem illorum prefato Episcopo seu eius procuratori pro eo realiter faciendam si animalia ipsa extant et si non extant precium eorumdem per nostras licteras dignaremur. Nos igitur actendentes quod bona prefati Episcopi et dicte sue Ecclesie per dictum quondam Abbatem Leonardum premisso modo ut prefertur ablata alii vendi seu donari invito dicto Episcopo minime potuerat devotioni vestre pre-

sentium tenore commictimus et mandamus expresse quod summarie et de plano sine strepitu et figura Iudicis oblatione libelli et contestatione litis earum exposcente favore quibus tenemur assistere et favere vobis constito de predictis detentores quoslibet dictorum animalium tam titulo emptionis quam donacionis seu permutacionis aut alia quavis causa absque ipsius Episcopi beneplacito voluntatis ad restitucionem illorum si extiterint, et si non extiterint precium eorumdem memorato Episcopo seu certo eius procuratori pro eo prout justum fuerit faciendam per ea remedia que oportuna fore noveritis strictius compellatis. alias vero qui non fuerint vestre jurisdictioni subiecti ex parte nostra requirere studeatis de restitutione animalium eorumdem dicto Episcopo ablatorum et ad manus ipsorum taliter perductorum eidem Episcopo facienda et facta requisitione huiusmodi rebusque constito de predictis, nisi illa restituerint tantum de bonis ipsorum ad quos dicta animalia taliter pervenerunt capiatis et prefato Episcopo seu eius procuratori pro eo assignatis prosit (?) eidem Episcopo pro parte dicte sue Ecclesie hostunensis integre satisfactum. Itaque prefato Episcopo super hoc juste querele materia non supersit nosque alia adhibere remedia pp. quolibet non contingat presentibus remanentibus presentanti pendente satisfactione dictorum animalium efficaciter valituris. Datum Tarenti anno Domini MCCCLX die primo Ianuarii XIII indictione imperii nostri anno XIIII Principatus vero anno XXVIIII — Lecta in Cancellaria.

Di questo anno 1360 è pure un istrumento, segnato 49-V, firmato dal Vescovo Francesco, con cui alcune terre *colte e incolte* di proprietà della Chiesa, nel luogo detto il *Murrone*, vengono permutate con terre ed olivi di proprietà di Sassone de Landria, nel luogo detto di *S. Maria la strada;* la cui Chiesa fu già ricordata sotto l'anno 1144 essendo Vescovo Giovanni Mammuni. Ricordammo pure sotto gli anni 1242 e 1265 la famiglia de Landria di Ostuni.

Anche firmato dal Vescovo è l'istrumento del 1361, segnato 73-XVII, col quale egli concede a censo una sua cisterna in *vicinio Balii.*

Finalmente del tempo di questo Vescovo è pure l' istrumento del 1353, segnato 35-XVI, con cui Maestro Rogerio Angelo di Benedetto e la moglie Bisanzia di Biagio de Contenita dànno in permuta ad Angelo Rogerio de Citrignano di Ostuni l'ottava parte di una cisterna ed acquedotto in *Carraria S. Angeli* e ricevono olio puro e chiaro.

XXII. — Pietro Calice (1370).

Di questo Vescovo non rimangono documenti negli Archivii di Ostuni. Sappiamo dall' Ughelli che « Petrus Calice de Cesena Episcopus Hostunensis translatus est ad Ragusinam Ecclesiam ab Urbano V, die 8 Id. Iunii 1370 ».

XXIII. — Ugone Cicala (1370).

Mentre Pietro Calice dalla Chiesa di Ostuni passava all'Arcivescovile di Ragusa, Ugone Cicala da questa passava alla Vescovile di Ostuni. È lo stesso Ughelli che scrive : « Hugo Cicala Ianuensis antea Archiepiscopus Ragusinus in locum Petri factus est Hostunensis Episcopus eodem anno 1370 ac die. Ex. Reg. Vatican. ».

Neppur rimangono pergamene che attestino Ugone. Quella del 1372, segnata 88-XVIII, non ricorda il Vescovo. È un istrumento con cui il Notaio Antonio de Cava di Ostuni vende a Giovanni de Medania per sessanta caroleni d'argento le terre nella selva di Ostuni , nel luogo detto Citrinano, *iuxta tenimentum terrarum Casalis Sancti Iacobi* (?).

XXIV. — Bartolomeo (1378).

Al Vescovo Ugone Cicala, secondo il Tafuri, seguirebbe Pietro de Barrerio, il quale, rifiutato il cappello cardinalizio offertogli dal Papa Urbano VI, lo avrebbe ricevuto dall'antipapa Clemente VII, che lo creava pure Vescovo di Ostuni. « Petrus de Barrerio Hostunensis Ecclesiae Administrator factus est anno 1378 a Clemente VII pseudopontifice, quo etiam tempore Cardinalitia dignitate decoratus est, quam ab Urbano VI oblatam respuit. Mortuus est Avenione anno 1383. Antipapae assecla, ideoque ex hac serie ut illegitimus reijciendus ».

E di fatti noi l'escludiamo dalla serie dei nostri Vescovi; ma sol per avere il Tafuri errato grossolanamente nel credere il de Barrerio Vescovo di Ostuni. Francesco Pagi, nella *Vita di Urbano VI,* lo dice *Episcopum Aeduensem*, ossia *Vescovo di Autun, in Francia*, come appunto si legge nella Storia del Fleury [1]).

E che così sia lo attesta una pergamena del nostro Archivio Capitolare (non letta dal Melazzo, nè dallo Scoppa, e perciò ignorata pure dal Tafuri), la quale sotto la data 1378 non il nome del Barrerio rivela, ma quello di *Bartolomeo*. Non possiamo pubblicare la lunga

---

[1]) *Ist. Eccl.* T. XIV, lib. 59. p. 259. Napoli 1771: « Il quarto (dei sei cardinali creati da Papa Clemente VII il 18 Dicembre 1378) fu Pietro della Bariera, nativo della Diocesi di Rodes, che fu fatto Vescovo di Autun nel 1377. Urbano VI gli offerì il Cappello di Cardinale, ma egli lo ricusò, persuaso che la elezione di questo Papa non fosse canonica. Era Dottore in legge canonica ed era in gran riputazione per la sua capacità. Il suo titolo fu di S. Pietro e S. Marcellino; ma era a Parigi e vi ricevette il Cappello in presenza del Re il quarto giorno di Maggio del seguente anno».

pergamena, segnata 82-XIX, *anno millesimo trecentesimo septuagesimo octavo Mense Martii die tercio*, giacchè, troppo consunta, presenta troppo frequenti lacune; ma la riassumiamo.

Sotto la data riferita il Capitolo di Ostuni congregato nel coro della chiesa maggiore, con l'Arciprete e Vicario *Reverendi in Christo patris et domini domini Bartholomei dei et apostolice sedis gratia episcopi hostuni*, e con l'intervento di Lorenzo figlio di Benedetto e di Nicolia sua moglie, considerando che la casa con cisterna *sita intus in eidem civitate hostunii in vicinio sancti Martini*, posseduta dal Capitolo, non è di alcuna utilità allo stesso, delibera di concederla in enfiteusi, ossia ad *annuum censum*, al detto Lorenzo e Nicolia per annui tareni tre in caroleni d'argento.

Questo documento che ci rivela un Vescovo nuovo da aggiungere alla nostra serie, ci rivela pure per la prima volta la Chiesa di S. Martino che, distrutta nel principio del passato secolo, forma ora l'atrio scoverto del palazzo Pepe.

XXV. — Giovanni de Piccolpassis (1383).

Del Vescovo Giovanni de Piccolpassis scrive l'Ughelli che da Vescovo di Ostuni morì in Bologna sua patria nel Giugno del 1383. « Ioannes de Piccolpassis Bononiensis huius Ecclesiae (Hostunen) Episcopus, obiit in patria anno 1383. Jacet in Ecclesia S. Proculi sub marmorea tabula, ubi jacentis Episcopi imago cum stemmatae suae familiae visitur, et verba insculpta quae nos ipsi exscripsimus: — *Reverent. in Christo Pat.* | *Dom. Ioannes de Piccolpassis* | *de Bononia Episcopus Hostunen-* | *sis spiritum Altissimo commen-* | *davit anno Domini Milles. Ter-* | *cent. LXXXIII Mensis* | *Iunii.*—Nicolaus Pasqualinus Alidosius de viris illustribus Bononiensibus male pro Hostunensi, Ostiensem Episcopum scripsit, ut alibi enarravimus».

L'Ughelli si riferisce con ciò a quel che nell'istessa *Italia Sacra* avea scritto sotto il trattato: *Hostienses et Veliternenses Episcopi:* [1]) « Temporibus Urbani VI, Bononiae decessit Ioannes de Piccolpassis Episcopus Hostunensis, sepultusque fuit in Ecclesia S. Proculi, in pavimento sub lapide qui suam praefert effigiem, quam, cum Nicolaus Paschalinus Alidosius in suum de viris illustribus Civitatis Bononiae librum transtulisset, pro Hostunensis Hostiensis imperite oscitanterque reposuit: cuius ego ipse corrupta lectione deceptus, in nostris ad Ciaconium notis in *Vita Urbani VI*, p. 1002, Lit. A, in album

---

[1]) Tomo I, pag. 74, § 63.

Ostiensium Episcoporum retuli memoratum Ioannem. Sed cum deinceps mihi contigisset proficisci Bononiam, ibique aliquandiu commoratus fuissem, coepi ex instituto meo lustrare marmora, inscriptiones et sepulchra, visurus an antiquitate prodente, aliquid, quod meo huic operi ditando, exornandoque videretur idoneum, opportune occurreret. Quid plura? Dum ex antiquis nova perquiro, reperi quae olim ad Ciaconium dilucidationis gratia procuderam. Etenim Paschalinum offendi Hostiensis pro Hostunensis legisse. Qua in re mihi ipsi iratus sum, qui simplici homini ac parum in historia versato fidem habuissem, contraque morem meum plus alienis ac lippientibus oculis, quam meis ipsi credere voluissem [1]).

Non rimangono documenti nel nostro Archivio che ricordino questo Vescovo: la pergamena del 1383 segnata 78-XX è un istrumento con cui Citto figlio del fu Matteo Stefano vende al Sacerdote Pietro de Flamenga le sue terre ed olivi nel luogo detto i *Casalini.*

XXVI. — Fr. Giovanni de Adria (1386-1412).

Dopo Giovanni de Piccolpassis l'Ughelli registra un altro Giovanni, di cui gli è nota soltanto l'epoca della morte: « Ioannes alter Episcopus Hostunensis extrema clausit, postquam per aliquot annos hanc Ecclesiam rexisset, an. 1412 ».

Ed è questi davvero un diverso Giovanni. Noi siam lieti di aver rinvenuto fra le pergamene dello Archivio Capitolare di Ostuni, quella del 1386, segnata 2-XXI, che rivela il casato di questo Giovanni successore di Giovanni Piccolpassis. Egli è *Frate Giovanni de Adria,* come nel corpo dell'atto si legge e come rivela la firma *manu propria* del Vescovo. E di ciò i due Vescovi studiosi delle nostre pergamene, Melazzo e Scoppa, non si erano accorti, e l'Archivario Melles, che dà il sommario di questa pergamena, legge colla fantasia Giovanni Piccolpassis dove è chiaramente ripetuto Giovanni de Adria! Diamo il fac-simile della firma nella tavola aggiunta a questo libro.

L'atto in parola è un istrumento di permuta. I Canonici Angelo de Brina ed Angelo Citriniano, Procuratori del Rev.^{mo} Capitolo di

---

[1]) Ecco ciò che avea scritto l'Alidosi: « Giovanni Piccolpassi fu Vescovo d'Ostia. Morì l'anno 1383 a' 18 di Luglio e fu sepolto in S. Procolo dove è una bellissima pietra con la sua effigie di rilevo e lettere intorno che dicono: *Anno MCCCLXXXIII die XVIII mensis Iulii Rev. in Christo Pater et Dominus Ioannes de Piccolpassis de Bononia Episcopus Ostiensis spiritum Altissimo commendavit* ». (Gio. Nicolò Pasquali Alidosi, *I sommi Pontefici, Card. Patr. Arciv. e Vesc. Bolognesi.* Bologna 1621. Pag. 32).

Ostuni, *in presentia Reverendi in Christo patris et domini Fratris Iohannis de Adria Dei et Apostolice sedis gratia episcopi Hostunensis*, cedono a Iacopo Angelo de Cisaria alcune terre con olivi site fra le proprietà dello stesso de Cisaria nelle pertinenze di S. Lorenzo, e ricevono dal de Cisaria un calice di argento dorato.

Non troviamo altre pergamene che ricordino questo Vescovo, sebbene vi siano le seguenti quattro fatte durante il suo governo, nel principio del secolo XV.

Anno 1404, nn. 83-XI — I coniugi Nicola de Sibilia e Caterina del fu Potito de Licio vendono al Sac. Guglielmo de Cerbarolo una *corte* con olivi circondata di pariete, altre terre ed olivi, la metà d'una cisterna e la terza parte *unius tarpeti et cripte in loco Arboris dulcis,* per oncie dieci e tarì venti.

Anno 1407, nn. 84-II — Istrumento rogato in Brindisi pel Notar Pietro de Pascalio. Il nobile Nicola de Iserio di Barletta, cittadino Brindisino, vende al nobile Pietro Caballerio di Ostuni, rappresentato dal Procuratore Sac. Nicola Azzarito di Ostuni, *totas terras et olivas maclosas desertas et incultas* con due trappeti e la metà d'una cisterna *in loco qui dicitur Citrus* pel prezzo di oncie 35, ciascuna di 60 carleni d'argento, e coll'annua servitù della decima dei frutti al Vescovo di Ostuni.

26 Marzo 1410, nn. 23-VI — Flora di Maestro Giovanni de Brundusio, vedova di Vincenzo de Alemagno, e suo figlio Angelo ratificano un atto di permuta del 1385 con cui essa Flora ed il marito avevano dato una *casa palazziata* presso S. Martino (col peso di grana cinque alla Chiesa di Ostuni) ai coniugi Iacopo de Sisto e Alfarana Ursi, da cui avevano ricevuto quaranta stara di olio puro. La ratifica è fatta a nuova cautela di Alfarana, vedova nel 1410, e madre e tutrice di Antonio e Pasqua.

3 Dicembre 1410, nn. 33-III — Il Notaio Adamo Cingolo di Mesagne vende a Nicola Cimino di Ostuni una *pezza* di terra *cum gructibus* nella marina, nel luogo detto *de gruptellis,* per tarì diciotto.

XXVII. — Fr. Antonio Paluzio (1413).

Fr. Antonio Paluzio da Teano successe nel 1413 al Vescovo Giovanni de Adria, come scrisse l'Ughelli: « Fr. Antonius Palutius de Tiano Ordinis Minorum successit Ioanni Idibus Februarii anno 1413. Ita *lib. provis. Praelat.* ».

Similmente il P. Luca Waddingo, annalista dei Minori, avea fatto cenno del Paluzio elencandolo fra i Vescovi del suo Ordine

creati nell'anno 1413: « Ostunen sive Astunen in Regno Neapolitano sub Archiepiscopo Brundusino, per obitum Ioannis, F. Antonius Palutius de Tiano Idibus Februarii [1]) ». Non sappiamo perchè il P. Pietro Antonio di Venezia [2]) registra col nome di *Antonio da Palenza* il Vescovo di Ostuni del 1413. Fr. Didaco de Lequile [3]) sotto l' anno 1413 scrive: *Hostunen fr. Antonius.*

Di questo Vescovo non troviamo menzione nelle nostre pergamene, sebbene due ne rimangano fatte essendo lui Vescovo.

La prima del 1413, segnata 75-IV, è un testamento con cui Santoro de Leucio istituisce erede usufruttuaria la moglie Sibilia de Lombardo di una *casa palazziata* nella pianura *(planicies)*, coi mobili ed altro ivi esistente, la quale casa alla morte di Sibilia dovrà essere devoluta alla Chiesa di S. Maria de Carnara. Istituisce altresì la stessa Sibilia usufruttuaria di alcune terre in S. Biagio, e proprietarii gli eredi di Sibilia, alla quale però è dovuta in proprietà un' oncia d'oro giá promessale nel contrarre matrimonio.

L' altra pergamena del 1415, segnata 82-V, è un istrumento di vendita con cui quel Nicola de Iserio di Barletta che, come abbiamo veduto, vende nel 1407 le terre di Citro a Pietro Caballerio, vende altresì altri quaranta alberi di olivi nello stesso Citro allo stesso Caballerio per oncie 20 di oro.

Pognamo sotto questo Vescovo la notizia d'un avvenimento che precede di pochi mesi l' elezione del successore. Nel 1423, a' 10 di Aprile, il nobile Pietro Caballerio di Ostuni, quello stesso ora ricordato, fa il suo testamento fondando la Cappella di S. Iacopo in Compostella pel Notaio Antonio Scarcella di Oria. Da una copia di quel testamento, del secolo XVI, esistente negli *Acta Sanctae Visitationis Ep. Bovii an. 1558*, dell'Archivio Capitolare di Ostuni, ricaviamo ciò che segue:

Item decernens ipse testator et affectans refrigerium et profuturam requiem animarum parentum suorum et animae suae, legavit, iudicavit et mandavit quod post eius obitum, quambrevius cum expeditione fieri poterit, de novo constituatur et edificetur sub iure patronatus sui et suorum cuiuscumque sexus et heredum et successorum de suo genere venientium extra dictam civitatem Hostunii in pertinentiis ipsius civitatis in loco ubi dicitur Sancta Sophia prope Osanna ad honorem Dei et Beati Iacobi Ap. in Compustella Cappella una

---

1) WADDINGO, *Ann. Minor.* T. V, pag. 83.
2) *Giardino serafico istorico.* T. I, pag. 522. Venezia, 1710.
3) *Hierarchia Franciscana.* T. II, pag. 174. Roma, 1664.

quae nominari debeat Ecclesia Sancti Iacobi, et fiat pro sua designatione in forma infradicta, vid. quod chorus ipsi Ecclesiae fiat cum lamia ad crucem et navis eius ad lamiam francescam, sitque ipsa Cappella per totum maior aliquantulum Ecclesiae Sanctae Elisabeth de Hostunio, ante cuius maiorem portam fiet quoddam plancatum cum gradibus tribus ad minus in eius introitu.... Verum si hospicium unum quod fuit quondam Guglielmi de Regio situm intus dictam Civitatem Hostunii haberi poterit emptionis nomine sub excomputatione unciae quindecim carlenorum argenti debitae sibi (Petro Caballerio) per predictum Tadeum in precio ipsius hospicii, Cappella ipsa pro modo presignato potius edificetur in ipso hospicio. Ac si haberi non poterit tunc fiat in supradicto loco Osanna.

Continuando, il testatore destinò quattro Cappellani pel servizio divino nella Chiesa di S. Giacomo, assegnando terre e trappeti a *Citro*, terre ed olivi alle *Cuti* con le annesse vigne, giardino e cisterne, una *chiusura* ed altre terre alla *Rosara*, sei vacche e sei buoi. Per la costruzione della Chiesa legò tutto il denaro in contanti e quello da ricuperare dai suoi debitori, non che quello da percepire dal grano, orzo, vino ed olio che sarebbe per essere rinvenuto alla sua morte.

Il Taddeo ricordato nel riferito testamento è quel Taddeo Pietro de Janua di cui si fa menzione nel nostro *Libro rosso* [1]). La sua casa si dee riconoscere nella moderna abitazione di Pietro Zaccaria seniore presso la Chiesa di S. Giacomo, giacchè in principio di questo testamento le case di Taddeo Pietro de Ianua sono indicate *in vicinio de Pantano,* così come in altro documento posteriore, del 1438, di cui in seguito faremo menzione, si legge che la Chiesa di S. Giacomo sorgeva *in vicinio Pantani.*

Chi ora consideri la chiesetta, ancora esistente [2]), di S. Jacopo in Campostella, non può non deplorare che, costruita nell' *hospicio* di Taddeo, non potè per ragione dello spazio riuscire secondo l' idea del testatore; ciò che non sarebbe avvenuto se fosse stata costruita fuori le mura, nel luogo prima designato, detto *Osanna,* che non possiamo più intendere dove sia.

---

[1]) Doc. nn. XXX, pag. 104, e VIII *add.* pag. 205.

[2]) La descrive il De Giorgi nell' opera citata. Egli nota « l' architrave arcuato decorato a fiorami e sorretto da due figure arcaiche.....Le nuove costruzioni che si sono addossate a questa Chiesa l' hanno quasi affogata; e i ragni vi hanno intessuto le loro reti colmando tutti i vuoti di quelle antiche sculture. Eppure questa chiesetta è uno dei pochi e dei più vaghi gioielli del secolo XVI nella Provincia di Lecce ». E tutto è vero, tranne che pel nostro documento il monumento vien rivelato opera del principio del secolo XV.

XXVIII. — Giovanni de Pede (1423-1437).

L'Ughelli scrisse che al Paluzio successe Giovanni, Canonico Monopolitano: « Ioannes Canonicus Monopolitanus successor eligitur an. 1423, 8 Kal. Novembris. Sedit annos 13 et translatus est ad Cephalonensem Ecclesiam in Provincia Patracensi anno 1437, 5 Kal. Martii ».

Una pergamena del 1425, segnata 47-IX, ci rivela il cognome del Vescovo. Egli è *Giovanni de Pede* di Monopoli [1]). L'atto contiene una dichiarazione dell'Abbate Nicola Scalona, *Vicarius generalis Reverendi in Christo patris et domini Iohannis de Pede de Minopulo Episcopi Hostunensis,* dichiarazione rilasciata al Capitolo di Ostuni che avea pagato un' oncia di oro spettante per *diritto di sacra* al nuovo Vescovo, secondo che fu stabilito dietro parere dello *egregio e sapiente* dottore Berlingiero Patitario di Taranto, principale Capitano di Ostuni.

Ci occorrerà di notare che questo cognome *de Pede* viene confermato da due altre pergamene fatte durante il governo del Vescovo successore.

XXIX. — Nicola Arpone (1437-1470).

Secondo l'Ughelli, fu nello stesso giorno deliberata la traslocazione di Giovanni de Pede e la surrogazione in persona di Nicola Arpone Tarentino. « Nicolaus de Arpono Archidiaconus Tarentinus successit Ioanni ad Cephalonensem translato 5 Kal. Martii 1437. Obiit an. 1470 [2]) ».

Del lungo governo di questo Vescovo troviamo non poche memorie, mentre di lui questo solo fu scritto, che fu l'autore della

---

[1]) Il NARDELLI (*La Minopoli* ecc. Napoli 1773. Pag. 184) scrive di « un certo prete chiamato Antonio del Pede, cittadino Monopolitano, alla sede del Vescovato di Monopoli chiamato nell'anno 1437, a' 24 di Ottobre ». A credere al Nardelli, un *Antonio del Pede prete di Monopoli* era creato Vescovo di Monopoli nello stesso anno *1437* in cui *Giovanni de Pede canonico Monopolitano* lasciava la sede di Ostuni. Ma il libro del Nardelli pieno di inesattezze, e *sciocco quanto mai,* a dirla col Mommsen, *(Iscr. messap. XV)* non contiene certo nella pagina che leggiamo la notizia più esatta.

[2]) Che l'Arpone sia Tarentino lo sappiamo, oltre che dai documenti, da Giovanni Giovene (*De antiquit. et varia Tarentin. fort.* pag. 78. Neapoli 1589), il quale enumerando i Vescovi dati dalla città di Taranto, menziona *Nicolaus Arponus Episcopus Hostunensis.*

nuova Cattedrale di Ostuni. Il Tafuri scrisse: « Ecclesiam sacris suppellectilibus exornavit. Plura aedificia in Hostunensis civitatis plateam propriis expensis aedificanda curavit. Maiorem Ecclesiam a fundamentis extruxit, in cuius prima fronte eiusdem Episcopi genuflexa imago ante Beatae Mariae Virginis Iconem cernitur his verbis insculptis: *Mater Dei miserere mei Nicolai Arponi de Tarento Episcopi Hostunensis* ».

Per questa iscrizione soltanto e non per altri documenti si è sempre vagamente argomentata l' epoca della Cattedrale. Così il citato De Giorgi avea scritto: « Nicola Arpone di Taranto fu Vescovo di Ostuni dal 1437 al 1470: in questo intervallo di tempo fu costruita la Cattedrale ».

Il documento del 1470 da noi rinvenuto e già pubblicato [1]), ha rivelato che nel Gennaio del 1470, ultimo anno di Arpone, era già costruita *una gran parte* della Chiesa, per la quale il nostro Vescovo non aveva offerto che dugento ducati, che poi avea pur ricusato di pagare; onde i cittadini, dopo aver costruita *gran parte* della Chiesa a loro spese, ebbero a far ricorso al Re Ferdinando per ottenere il denaro promesso. Non sappiamo se il Vescovo fece il suo dovere, chè non sappiamo se l' iscrizione riferita fu messa al tempo della promessa dei dugento ducati, ovvero dopo che furono elargiti; ma è certo che al Vescovo Arpone in nessun modo spetta la gloria attribuitagli dal Tafuri di aver costruita la chiesa *a fundamentis*.

A continuare la storia della costruzione della chiesa, diciamo che alla morte del Vescovo, avvenuta tre mesi circa dopo il nostro documento, la Chiesa non era finita. E sebbene sei anni dopo, nel 1476, la Chiesa avesse già completo il soffitto [2]), troviamo che nel 1488 *la fabbrica della Chiesa* ha bisogno ancora di oblazioni per essere finita [3]). E per un altro documento per noi edito [4]) sappiamo che celermente era stata costruita una *gran parte*, ma che 25 anni dopo il 1470, cioè nel 1495, la Chiesa neppure era completa. Eran venuti meno i mezzi pecuniarii, e si andavan mendicando altri *aiuti e sus-*

---

1) *Libro rosso*, doc. IX add., pag. 206.

2) Lo sappiamo per un Registro sincrono delle spese occorsevi esistente presso il Dott. Gaetano Tanzarella di Ostuni. In un antico Indice delle carte dello Archivio Capitolare, scritto il 22 Gennaio 1664 dal Notaio Giacomo Spinnato, e già veduto dal Can. Giuseppe Melles, si faceva menzione di quel Registro al fol. 19 con queste parole: « Un libretto lungo di carte scritte e non scritte n. 36, non ubicato, col titolo : *Libro della fabbrica della Chiesa Cattedrale*, incominciato nell' anno 1476.

3) Vedi a suo luogo, sotto il Vescovo Carlo de' Gualandi, la pergamena del 1488 segnata 20-XXXIX, che contiene un legato per la *fabbrica* della Chiesa.

4) *Libro rosso*, doc. XLI, pag. 152.

sidii. Onde i cittadini di Ostuni presentano al Re Carlo VIII l'istanza di voler attribuire in favore della fabbrica della loro Chiesa i debiti che alcuni Ostunesi avevano verso la colonia di Ebrei dimoranti in Ostuni, ed ancora tutto il denaro esatto nella Dogana di Ostuni dal giorno della entrata nel Regno di sua Maestà. Il Re lo concesse, e forse con tale sussidio potè essere finalmente menata a termine la cattedrale che nel 1495 erano *anni 25 et più, che era comenzata a fabbricare de novo.*

Di questa Cattedrale, ossia della facciata, la quale è la sola parte della Chiesa rimasta intatta e non mai *restaurata*, e che il De Giorgi, nel luogo citato, giudica « uno dei monumenti più squisiti dell'Architettura Salentina del secolo XV », riferiamo la descrizione fatta dallo stesso scrittore. « La facciata è di una architettura pura, semplice ed elegante; la finestra circolare, i bassorilievi, i fregi, le edicole sono lavorate egregiamente. Graziose e svelte sono le edicolette quadrate che sorgono in cima ai due pilastri che dividono lo scompartimento mediano dai due laterali. I fregi sono a piccoli archi oggivali intrecciati fra loro; e contornano graziosamente la cornice del frontone, e si ripetono nelle pareti laterali del tempio. In quella corrispondente al braccio destro della crociera si vede un altro rosone circolare del tutto simile a quello surriferito. Su questa parete è addossato l'episcopio. E questo vi è di antico ».

Ma quale e dove fu la primitiva Cattedrale di Ostuni? Non lo sappiamo, e non possiamo prestar fede alla tradizione che dice essere stata l'antica Cattedrale la Chiesa di S. Pietro, l'antica chiesa di S. Pietro, sulle cui rovine sorse la moderna nel secolo XVII. Noi abbiamo trovato, fin dal 1267, [1]) che una *Chiesa di S. Pietro* v'era in Ostuni, proprio con tal nome indicata, ben diversa dalla Cattedrale, che *Chiesa maggiore* è sempre appellata nei documenti. Questa dunque era ben diversa dalla Chiesa di S. Pietro. E se consideriamo che la moderna Chiesa di S. Pietro, sorta nel 1659, non è fatta sulle rovine d'una antica Chiesa, ma nel sito di *un vecchio palazzo delle sorelle Lercario,* a bella posta comprato ed abbattuto, [2]) noi ci troveremo di ignorare così il sito della antica Cattedrale, come quello della stessa antica Chiesa di S. Pietro.

Noi dell'antica Cattedrale, per le stesse pergamene innanzi riportate, ciò che possiamo asserire si è che era posta, come la nuova Cattedrale, sotto la invocazione di *S. Maria dell'Annunciazione.* E

---

[1]) V. innanzi a pag. 46.

[2]) *Platea di S. Benedetto con pianta del Convento, Chiesa e beni, fatta da Michele Ciraci il 20 Maggio 1820.* Presso l'Ufficio del Registro e Bollo di Ostuni.

della costruzione abbiamo questa notizia che innanzi all' ingresso del Coro v' era l' altare dedicato a S. Tommaso in cui era il sedile del Vescovo. Il Notaio che il giorno 7 Dicembre 1459 va *in maiori Ecclesia Hostuni* per stipulare il contratto rimasto nella pergamena segnata 18-XXXl, che ricordiamo in seguito, trova *Reverendum Hostunensem Episcopum sedentem in sedile Cappelle Sancti Thome Apostoli ante introitum chori.*

Sotto il governo di Arpone, in una capitolazione presentata nel 1463 al Re Ferdinando d' Aragona dagli uomini di Ostuni [1], si domanda la conferma di tutti i privilegi, immunità, grazie ecc. concesse alla *Veneranda Madre Ecclesia et suoi Prelati et altre Ecclesie et Cappelle* dai Papi, Imperatori, Re e Regine e Principi. E si chiede la restituzione alla detta Chiesa della decima *sopra la bagliva di* Ostuni e *della Terra di Turri majore, nec non ogni pagamento et ragione de piazza*, di cui *da poco tempo in qua fu de fatto spogliata per il signor Principe* (di Taranto) *e suoi officiali.* Per la riconferma dei privilegi ottennero il *placet;* per la restituzione delle decime ed altri dritti il Re si riserbava di prendere informazioni e provvedere.

E difatti, dopo istanza del Vescovo, il Re provvede col seguente documento del 1464, che siamo lieti di aver rinvenuto nello Archivio di Stato di Napoli [2].

Inichus de davalos etc. Egregiis et nobilibus viris regio magistro portulano et Secreto provincie Terre Idronti dohaneriis quoque bajulis civitatis terre Astunii et terre Caravinei et aliis ad quos spectabit et presentes fuerint presentate seu eorum locatenentibus et substitutis amicis nostris charissimis salutem. pro parte Venerabilis in Christo patris episcopi ostunensis fuerunt coram nobis presentate Regie Curie magno impendenti sigillo sigillate aliisque solepnitatibus sue curie roborate tenoris sequentis. Ferdinandus dei gratia Rex Sicilie hierusalem et hungarie universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. licet adjectione plenitudo non egeat ut firmitatem exigat quod est firmum confirmatum tamen interdum quod vim optinet, non quia necessitas id exposcat sed ut confirmate sincere benignitas clareat et rei geste abundantioris cautele robur accedat. Sane Venerabilis in Christo pater et dilectus consiliarius noster Episcopus Astunensis Maiestati nostre reverenter exposuit quod Ecclesia maior Astunensis a longo tempore percepit

---

[1]) *Libro rosso*, doc. XXXIX, pag. 130.

[2]) Executoriale Vol. 4.°, 1462-1464, fol. 204.

recolligit et habuit decimam baiulationis dicte civitatis Astuni et terre Caravinii, [1]) et cum ipse nomine sue Ecclesie esset in possessione percipiendi ipsam decimam ipsamque realiter percipere Ill.ris quondam princeps Tarenti ipsum Episcopum seu dictam eius ecclesiam de perceptione dicte decime privavit et spoliavit, unde prefatus Episcopus cum dicta civitas et terra ad nostram fidelitatem rediisset maiestati nostre supplicavit humiliter ut dignaremur dicto Episcopo seu prefate ecclesie dictam decimam prefatarum civitatis et terre confirmare ratificare et approbare non ob stante quod per dictum principem fuisset ab ea spoliatus nec non restituere seu restitui facere et mandare in possessione et perceptione dicte decime. pro ut et quemadmodum erant ante dictam spoliationem per dictum principem factam. Nos vero volentes ecclesias et personas ecclesiasticas in possessione rerum et bonorum suorum non modo restituere sed in eis manutenere et defendere atque gratias per alios eis concessas confirmare tenore presentium de certa nostra scientia prefato episcopo seu dicte sue Ecclesie prefatam decimam confirmamus ratificamusque ac nostre potestatis robore et presidio communimus modo dictam decimam non excedat summam ducatorum viginti eatenus tamen quatenus imprimis decime possessione prefatus Episcopus seu eius ecclesia non existat ipsumque nomine dicte sue Ecclesie in possessione et perceptione dicte decime restituimus et reintegramus. Qua propter earumdem tenore presentium mandamus baiulis dictarum civitatis et terre eorumque locatenentibus presentibus et futuris quatenus ex nunc in antea dicto Episcopo seu prefate sue ecclesie respondeant et satisfaciant integre et sine diminucione aliqua de dicta decima pro ut et quemadmodum ante prefatam pretensam spoliationem extitit fieri consuetum et recipiant apodixam et aliis futuris episcopis de ipsis solutionibus debitas apodixas in quarum prima tenor presentium totaliter sit insertus in aliis vero fiat tantum mentio specialis quam per presentes mandamus magno hujus Regni Camerario eiusque locumtenentibus presidentibus et racionalibus camere nostre Summarie et aliis a dictis baiulis computum audituris quatenus eorum ratiocinii tempore dictas apodixas prefatorum episcoporum in eorum recipiant computis et acceptent sine nota cuiuslibet quominus et contrarium non faciant per quantum gratiam nostram caram habent iramque et indignationem ac penam nostro arbitrio reservatam cupiunt evitare in cuius rerum testimonium presentes fieri fecimus magno maiestatis nostre sigillo

---

[1]) *Caravinii* qui si legge e non *Turri majore* come nel precedente documento del 1463. E poichè questo del 1464 non è fatto che in conseguenza del primo, anzi sulla richiesta in quello contenuta, dobbiamo ritenere che Carovigno in quel tempo era pure indicata col nome di Torre maggiore. E non può essere altrimenti, giacchè nei documenti relativi alle decime in questo libro inseriti, sono costantemente indicati queste tre sole terre: Ostuni, Carovigno e Villanova, la quale ultima, distrutta nel XIV secolo, non è più indicata nei documenti delle decime posteriori alla distruzione.

pendente munitas. Post oportunam earum inspectionem vicibus singulis presentanti remansuras. Date in Castello civitatis nostre bari per nobilem et egregium virum benedictum de balsamo de pedimonte locumtenentem spectabilis et magnifici viri honorati Gaytani fundorum Comitis regni huius logothete et prothonotarii collateralis consiliarii fidelis nobis plurimum dilecti die VIII Ianuarii MCCCCLXIIII. Rex Ferdinandus etc. Super quibus petita exequutoria in forma dicte Camere consueta etc. Date in civitate barij apud dictam Cameram Summarie die XIII Ianuarij XII Ind. MCCCCLXIIII.

Essendo Vescovo Arpone, vien fondato nel 1450 il Convento dei Carmelitani, come si legge nella *Platea del Carmine di Ostuni* [1]. E per non tornare a parlare di questo Convento, diamo qui tutte le notizie che ricaviamo da tale *Platea*. Fu dapprima il Convento edificato nel 1450 nel luogo detto il *fosso* fuori le mura della città; ma troppo angusto pel numero sempre crescente dei Religiosi, fu nel principio del secolo XVII dato in enfiteusi coi giardini adiacenti ad un certo Oronzio Fusio, mentre oggi, a titolo di proprietà prescritta, è posseduto dalla famiglia Pantaleo. Nel 1615 da Giovan Francesco Petrarolo e Lucrezia Caposacco, con istrumento del 29 settembre rogato dal Notaio Giovan Lorenzo Farina, fu comprato il suolo, contiguo all'abbandonato Convento, per l'edificazione del nuovo Convento e della Chiesa ancora esistenti.

Soppresso nel 1809, furono devolute al Governo le proprietà, e la Chiesa fu chiusa. Ma avvenuto un forte terremoto la notte del 15 Febbraio 1810, e volendo il popolo far ricorso alla Vergine del Carmelo, ruppe violentemente le porte della Chiesa, che poi furono legalmente mantenute aperte con ordine dell' Intendente di Lecce, rimanendo le spese di manutenzione a carico del pubblico e della Confraternita del Carmine. Poi nell'anno 1820, con Decreto Reale del 20 Aprile, fu ripristinato il Convento, ed il 15 Luglio del 1821 fu riaperto.

Soggiungiamo che, soppresso ancora nel 1867, il locale servì dapprima a contenere le scuole elementari del Comune e quindi divenne un fiorente Orfanotrofio femminile.

Del Vescovo Arpone rimangono in Archivio ben trentadue pergamene, scritte dal 1443 al 1469, non prive di importanza, delle quali diamo il sommario.

---

[1]) *Platea del Carmine di Ostuni ripristinato con R. Decreto del 20 Agosto 1820 redatta dal Rev. Sac. P. Angelo Vito Marseglia Paolotto.* (Presso l'Ufficio del Registro e Bollo di Ostuni).

20 Giugno 1443, nn. 17-XII—Il Notaio Antonio de Martano, Giovanni Ferrari e Maestro Fanello di Carovigno, per due oncie d'oro ricevute dal Vescovo, da restituire ad ogni semplice richiesta, dànno in pegno tutti i loro beni stabili e mobili.

10 Luglio 1448, nn. 12-XIII—Testamento fatto nel coro dell'antica Cattedrale di Ostuni, dove il Notaio Giasone Buttario trova gravato da infermità Pietro Galiasso di Ostuni. Questi istituisce erede il nipote suo Nicola Muto di tutte le terre da lui possedute *in loco Ballenei*. Lega a Pasqua sua moglie, pel diritto del mefflo e *pro satisfactione* della dote portata dalla stessa, una casa palazziata in Ostuni *in vicinio planitiei,* oltre tre tomoli di frumento, *quartullum unum fabarum et vegetem unam*. Lega, *pro remedio anime sue,* all'Ab. Giuliano de Bisantizzi altre vigne in Vallegna. « Item mandavit quod veges una a vino, capasie due ab oleo, mantellus unus de zuccovia, zappa una stricta et una alia lata de vinea, ronca una de putare et ronca alia de remondare vendantur pro anima ipsius etc. ». Alla Chiesa maggiore di Ostuni lega una masseria *in loco Barbagiani* con l'obbligo di 20 messe all'anno: alla Chiesa di S. Leonardo de la matina (?) tareni cinque. Fra' testimoni vi è il Vescovo Arpone.

10 Dicembre 1448, nn. 128-XIV—Sentenza del principal Capitano di Ostuni, Anello de Sanseverino, favorevole al Vescovo Arpone, per la decima dovutagli da Giovanni de Calò per certe vigne vendute. La sentenza è data in appello, giacchè il Calò era stato già condannato dal predecessore del Sanseverino, Milite Melchiorre Melea di Cotrone.

13 Maggio 1450, nn. 85-XVI — Il Vescovo Arpone dà in perpetua enfiteusi a Maestro Perruzio di Maestro Mito un *cellaio nomine de Cola Trumbo* con una cisterna *in suburgium civitatis Hostunii in loco platee, iuxta menia dicte civitatis, iuxta ecclesia omnium Sanctorum,* per tareni undici annui.

5 Agosto 1450, nn. 24-XV — Maestro Gaspare de Cilio di Ostuni dona al Vescovo Arpone un orto con due cisterne e un *casaleno,* e un *giardinello in loco Sancte Sophye,* riserbandosi l'usufrutto vita sua durante.

27 Agosto 1450, nn. 3-XVII — Lo stesso Gaspare de Cilio dona al Vescovo: Una bottega *in suburbio Hostunii ante portam crucis palmarum,* terre e olivi nella marina *in loco Sclavonii,* una vigna *in loco Sancte Marie de Carnaria seu Cute,* un orto e un orticello *in Serra Sancti Iuliani*, terre incolte *in loco Mililli iuxta viam qua itur Horie.* Si riserba l'usufrutto vita sua durante, e la libertà di vendere detti beni se fosse costretto da necessità della vita.

30 Maggio 1454, nn. 26-XIX — Il Vescovo Arpone e Pietro de Palmeriis dichiarano che a tempo del Vescovo Giovanni de Pede fu

fatta una permuta tra il Palmieri e quel Vescovo. Questi aveva dato al Palmieri certe terre *maclosas et steriles in loco Sancti Laurentii,* e aveva ricevuto *casalenum unum devastatum in Hostunio suptus castrum annexum et coniunctum cum jardeno palatii Episcopalis.* Ora annullano di accordo la permuta e ciascuno riprende il suo.

Importante è questa pergamena, perchè conferma il cognome *de Pede* del Vescovo Giovanni, predecessore di Arpone, e, ciò che più monta, dimostra che in questo anno 1454 il Castello era già abitazione dei Vescovi. *Suptus castrum* equivale alla moderna espressione *sotto a Castiello,* con cui viene indicata la parte distrutta del Castello stesso sottostante al Palazzo Vescovile che guarda il mare. Quel palazzo dunque, di proprietà del R. Demanio, era abitato dai Vescovi per antica concessione, certo prima di questo anno 1454. Così, mentre vi abita il Vescovo, la Duchessa Isabella d'Aragona, Signora di Ostuni, mette, come vedremo, sul portone il suo stemma, e Bona Sforza vi dimora alcuni giorni nel 1557.

28 Agosto 1455, nn. 79-XX — Il Vescovo Arpone avea concesso in enfiteusi a Stefano Protontino di Monopoli un tenimento macchioso con olivi, *termiti* e cisterna *in loco Putroni quod vulgariter nuncupatur la lama de Ancona.* Ma stipulato il contratto, avendo il Vescovo verificato che erano stati a suo danno erroneamente indicati i confini, adito il Capitano principale della città, Dott. Antonio de Lacu, li fa rettificare.

8 Marzo 1456, nn. 10-XXI — Il Vescovo Arpone e Angelica de Roma dichiarano che il fu Vescovo Giovanni de Pede avea concesso in enfiteusi, con l'annua servitù di mezzo staio d'olio, a Giovanni de Roma padre di Angelica, certe terre nella marina di Ostuni *in loco Pedardi.* Ora riconoscendo di accordo le parti che troppo tenue è la prestazione, vien portata ad uno staio e mezzo l'anno di *buono e chiaro olio.*

Evidentemente il Vescovo Arpone andava rivedendo gli atti del suo predecessore de Pede.

19 Agosto 1457, nn. 91-XXII — Maestro Perruzio di Maestro Mito de Meranio dona a Nicola de Abruzio un cellaio con cisterna e con una *strictula* ivi presso, che teneva in enfiteusi dal Vescovo Arpone presente e consenziente [1]).

10 Dicembre 1458, nn. 20-XXVI — Il Vescovo Arpone concede in enfiteusi, per la durata di anni 29, ad Angelo de Farrangono un cellaio con cisterna *in platea puplica Hostunii* con l'annuo censo

---

[1]) Cfr. la perg. 13 Maggio 1450, nn. 85-XVI nella pagina precedente.

di tareni dodici, destinando per la vendita del vino della Chiesa l'altro Cellaio nella pubblica piazza detto *lu cellaro longo.*

21 Gennaio 1459, nn. 22-XXIII — Il Vescovo Arpone dà in enfiteusi a Domenico de Locorotondo *petias vinearum quinque nullius redditus cum certas terras zuppolosas et steriles in loco splecle nigre sub annua pensione tarenorum duorum et granorum quindecim,* col patto che non possa il detto Domenico *vendere, donare nec permutare bona ipsa dominis Universitatis vel potenciori persone.*

Con questa pergamena incomincia una serie di contratti con cui il Vescovo Arpone dà in enfiteusi perpetua, poco per volta, tutte quelle terre della Chiesa, le quali per essere macchiose, sterili ed incolte non davano alcun utile. Egli le dà quasi tutte col patto di renderle ubertose col piantar viti od ulivi, rendendosi per tal modo benemerito della nostra agricoltura, in quel tempo presso noi tanto trascurata.

Quanto al patto imposto all' enfiteuta di non vendere le terre ai Signori della Università o ad altri notabili del paese, patto che vedremo consacrato in molti altri contratti di questo Vescovo, crediamo che abbia origine da disaccordo o peggio tra l' Università e il Vescovo, di cui avemmo già un indizio nell' atto ostile che nel 1470 fecero i cittadini e l'Università di Ostuni col ricorso fatto al Re Ferdinando per ottenere i dugento ducati promessi dal Vescovo per la costruzione della Cattedrale.

20 Maggio 1459, nn. 14-XXVIII — Il Vescovo Arpone dà in enfiteusi a Sassone de Antelmo tre orti *in loco Maclaleti*, dai quali *nulla utilitas sive commodum sue Ecclesie perveniebat*, alla ragione *de tareno uno et grana quinque* per ciascun orto, col patto di piantar vigne, e di non poter vendere *bona ipsa dominis Universitatis ac potenciori persone.*

15 Agosto 1459, nn. 108-XXIV — Concessione in enfiteusi a Iacopo de Capua di Ostuni di un *Casaleno devastatum discopertum et ruptum nullius redditus in ballio ipsius civitatis* con l' annuo canone di tareni uno.

8 Settembre 1459, nn. 76-XXIX — Concessione ad enfiteusi ai fratelli Pietro e Nicola de Marsilia di uno *zoppulo* con ulivi *et cum arboribus oleastrorum sive termituum et calapricorum*, *in loco Arboris dulcis*, *sterilem et maclosum nullius redditus*, col censo di uno staio di olio *claro et bello.*

12 Settembre 1459, nn. 48-XXV — Il Vescovo Arpone avea dato in enfiteusi a Giurito Sclavone sei pezze di terra sterile, per piantarvi vigne, *in loco Sancte Marie Annunciate*, seu *Speclenigre*,

alla ragione di grana 25 annue per ogni pezza. Ma morto Giurito, e rimasta la moglie Rosa carica di figli e povera a segno da non poter pagare il censo e piantar le vigne, il Vescovo concede le stesse terre a Nardo de Venerito.

7 Dicembre 1459, nn. 18-XXXI — Concessione in enfiteusi a Donato de Andrisano di due orti *in loco de Bellovidere* con l'annuo canone di tareni due e grana dieci, e col solito patto di non poter vendere ai Signori dell' Università.

7 Dicembre 1459, nn. 22-XXVII — Concessione in enfiteusi a Nicola de Castellana di una chiusura *in loco Maclaleti* con palmento, pila e cisterna, e una casa diruta, col canone di tareni uno e grana cinque.

18 Dicembre 1459, nn. 109-XXX — Altra concessione a Pietro de Meyaneo di Ostuni di terre deserte *in clausorio quod dicitur li vign' de lo Episcopo in loco Bellovidere seu Maclaleti* con l'annuo canone di un tareno e grana cinque e col patto di non poter vendere ai Signori dell' Università.

6 Agosto 1460, nn. 68-XXXII — Ractico Sclavone teneva in enfiteusi dal Vescovo di Ostuni alcune vigne *in loco Bellovidere:* ora le vende a Maestro Nardo de Cilio di Ostuni col consenso del Vescovo Arpone, cui Nardo paga la decima.

16 Settembre 1460, nn. 75-XXXIII — Il Vescovo Arpone concede in enfiteusi ad Antonello de Pascalio uno *zoppulo* di nessun reddito per *olei staria tres et partutas sex* ogni anno. Lo *zoppulo* era nella marina di Ostuni *in loco de foucalibi.* Fra' patti quello solito di non poter vendere ai Signori dell' Università.

8 Dicembre 1460, nn. 105-I — Concessione in enfiteusi a Maestro Stefano Gapto de Cilio abitante in Ostuni, di due pezze delle terre deserte e macchiose *in loco Bellovidere* seu *Maclaleti*, col canone di tareni due.

2 Luglio 1465, nn. 54-XXXIV — La moglie di Nicola Sclavone, *vidua paupercula,* rinunzia al Vescovo Arpone *pezias sex terrarum in loco Sancte Marie de Carnaria seu Specle nigre*, già concesse in enfiteusi al defunto Sclavone. Il Vescovo concede le stesse terre, col canone di tareni uno e grana diciassette, a Brayco Sclavone.

3 Ottobre 1465, nn. 80-XXXVII — Il Vescovo Arpone concede in enfiteusi ad Antonio Palearia di Ostuni alcune terre incolte e macchiose *in loco Gurgoris,* col canone di tareni uno e grana cinque e col patto di non poter vendere *dominis de Universitate.*

2 Luglio 1466, nn. 139-XXXV — Concessione in enfiteusi a Maestro Nicola de Sisto de Capua di due orti in S. Maria della Carnara col canone di tareni due.

2 Luglio 1466, nn. 110-XXXVI — Altra concessione a Nicola de

Antelmo di sei pezze di terre deserte e sterili *in loco de Camaris,* col censo di tareni uno e grana diciassette e col patto di non poter vendere ai Signori dell' Università.

13 Ottobre 1466 , nn. 128-XXXVIII — Altra concessione a Vito de Corrigiolo di un orto deserto e incolto *in loco de Gorgoris* col canone di tareni uno e grana cinque, e col patto di cui sopra.

6 Giugno 1468, nn. 32-L — Altra concessione a Lorenzo Mercatore di Ostuni di due orti *in loco Lamardilli seu Specle nigre nullius utilitatis,* col canone di tareni uno e grana cinque per ciascun orto, e col solito patto.

6 Giugno 1468, nn. 87-XL — Altra concessione a Nicola de Sisto de Capua di una *chiusura in loco S. Marie de Carnaria*, sterile e di nessuna utilità, col censo di tareni due e grana sedici.

21 Agosto 1468 , nn. 90-XLI — Donato de Cilio , Arciprete di Ostuni , dichiara che suo padre Gaspare donò alla Chiesa di Ostuni una bottega *in suburgio Hostunii in vicinio crucis palmarum iuxta hospitalem,* ed *in loco Sclavoni* una pezza di terra con olivi, altre terre *in loco Melilli,* ed altre in S. Maria della Carnaria. Ora per convenzione avuta col Vescovo Arpone , con questo istrumento viene ceduta in proprietà a lui Donato de Cilio la terra *in loco Sclavoni* e l' usufrutto vita sua durante di tutto il resto della proprietà sopra indicata.

6 Ottobre 1469, nn. 86-XLIII — È una protesta *in lingua materna* del Vescovo Nicola Arpone contro Pietro de Palmeriis , uno delle *potenti persone* del paese che Arpone non poteva sopportare. Pubblichiamo integralmente questo curioso documento del nostro dialetto nella seconda metà del secolo XV.

† Quo Christus celo natus descendit ab anno nativitatis domini Millesimo quatricentesimo sexagesimo nono. Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providentia pape secundi anno quinto feliciter amen. Imperante invictissimo et glorioso ac cristianissimo domino domino Frederico divina favente clementia Romanorum Imperatore semper augusto. Ac Austrie Stirie Karnigie et Carniole duce domino Marchie Sclavonice ac portus naonis Comite in hasburgo Tirolis phorretis et in Khiburg Marchione Burgonie et lanntgravii Alfutie Rege, Imperii vero sui anno vicesimo. Regnante inclito et potentissimo domino nostro domino Ferdinando dei gratia Rege Sicilie Ierusalem Ungarie etc. Regnorum vero eius anno duodecimo feliciter amen. Mense octobris die sexto mensis octobris secunde indictionis hostunij. Nos Abbas Leo de Armeniis Canonicus et presbiter maioris Ecclesie hostunensis puplicus ubilibet per totum orbem Apostolica et Imperiali auctoritate Notarius et testes subscripti lit-

terati videlicet Abbas Franciscus de Petrarolis, Abbas Riccardus de Lacu, Abbas Angelus de Claritia et Karolus de Argeritiis de Tarento de eadem civitate hostunii ad hoc specialiter vocati et rogati presenti puplico scripto fatemur notum facimus et testamur. Quod prescripto die eiusque ibidem accersitis nobis qui supra notario et testibus ad Episcopalem palatium hostunensem ad petitionis instantiam Reverendi in Christo patris et domini domini Nicolai de Arpono de Tarento dei et apostolice sedis gratia hostunensis Episcopi. ubi invenimus dictum Reverendum dominum hostunensem Episcopum in camera magna ipsius palatii sedentem in una carreca una cum Petro de palimeriis de dicta civitate hostunii. Qui quidem Reverendus dominus hostunensis Episcopus sue proprie vive vocis oraculo in lingua materna voluntarie predicto die eiusque ibidem in nostri eadem presentia et coram nobis asseruit hec verba videlicet. Yo Nicola Episcopo di Hostuni inpresentia vostra Notaro et testimonii mi protesto con lo dicto Pietro de Palimerij de hostuni presente como yo so apparichyato per ordinactione de lo Ill.mo et Serenissimo Singhyore don Frederico de Aragonia Regio secundo genito et locutenente generale fare allo dicto Pietro et a Misseri Baptista sua fighyo lu instrumento cautela et confexione come ho receputo da ipso et da lo domno Misseri Baptista sua fig.° ducati vinti de moneta cum questo che ipsi Pietro et misser Baptista mi fazano cautela per li expesi facti per ipsi nella questione li foy mota per me de li terri siti nella marina di Ostuni in lo loco de bello videri li quali expese mili abandonano pure per ordinactione del dicto Ill.mo Singhyore don Frederico et sua consighyo ad omne loro requisictione et voluntate. Et cussì requedo vuy Notaro et Testimonij che de quisto mio protesto minde fazati uno puplico instrumento ad cautela mia et deli mia successuri et debianlo redduchiri in forma puplica. Presente ibidem dicto petro de palimeriis audiente intelligente dictam assertionem et protestationem et coram nobis respondente eidem Rev.do domino hostunensi Episcopo in lingua materna et dicente. yo volghyo facta la cautela et la permutactione da novo cullo assensu de tucto lo capitulo et clero de hostuni che dacqua innante ne per te ne per nullo altro piscopu mi poza esseri dato più inpaczo. Ipso quidem R.do domino hostunensi Episcopo coram nobis replicante et respondente eidem Petro audiente et intelligente dictam replicationem videlicet. Yo nollo faragio may questo perche non de so tenuto nello pozo fare ne agio questa potesta ligari quilli chi benerayno appresso de me. Ma yo so apparichyato fari la cautela como ho dicto quando vuy la fariti a me et non altramente. Qui quidem R.dus dominus hostunensis Episcopus post dictam protestationem factam actente requisivit officium nostrum quod est puplicum ut de dicta protestactione puplicum instrumentum conficere deberemus ad sui suorumque successorum cautelam omni qua convenit sollempnitate munitum ut expedit. Nos vero videntes dictum Rev.um dominum hostunensem Episcopum justa petere et quia justa petentibus non est

denegandus assensus eo maxime quia officium meum est puplicum et nemine possumus denegare Idcirco nos qui supra notarius et testes de dicta protestactione ad requisictionem ipsius Rev.di domini hostunij Episcopi hoc presens puplicum Instrumentum confecimus et in puplicam formam reddegimus. Quod scripsi ego qui supra abbas Leo de Arimeniis ut supra apostolica et imperiali auctoritate Notarius ad cautelam ipsius Rev.di domini hostunensis Episcopi et suorum successorum signisque meis solitis et consuetis signavi nostrorum quoque prefatorum et subscriptorum testium subscriptionibus robboratum.... A. Leo de Armeniis — † Abbas Franciscus Petrarolus qui supra testatur — † Abbas Angelus de Claricia qui supra testatur — † Abbas Riccardus de Lacu qui supra testatur — † Karolus de Argericiis.

L' ultimo atto di Arpone è l' istrumento del 4 Marzo 1470, seguato 81-XLIV. Egli avea dato in enfiteusi a Giovanni de Calò di Ostuni *certas terras cum diversis arboribus calapricorum in Sancta Maria de Carnaria.* Ma pervenute quelle terre, dopo varie vicende, a Vincenzo de Cisternino, questi le aveva rinunziate al Vescovo, il quale per mezzo del suo Procuratore Sassone de Antelmo, con questo istrumento le dà a *Sperduto de Arenga de Bressa* di Ostuni col canone di grana sei, più grana quattordici per altre vigne, palmento e pila ivi poste, *de novo* concesse.

È a notare nel 4 Marzo 1470 l'assenza del Vescovo Arpone dal luogo delle riunioni del Capitolo nella Cattedrale, *ubi invenimus* (scrive il Notaio chiamato a rogare l'atto riferito) *venerabilem virum Abbatem Saxonem de Anthelmo de Hostunio Archipresbiterum Villenove legitimum et generalem Procuratorem R. in Christo patris et domini Nicolay de Arpono de Tarento Dei et Apostolice Sedis gratia Hostunensi Episcopi, agentem procuratorio nomine et pro parte ipsius R. Hostunensis Episcopi.* Evidentemente il Vescovo Arpone dopo trentatre anni di governo, già vecchio, è inabile a trattare gli affari, e forse è trattenuto in letto da infermità: pochi mesi gli restano di vita, giacchè troveremo che nell' Ottobre dello stesso anno 1470 è già stato eletto il nuovo Vescovo.

XXX. — Bartolomeo di Antonio (1470-1474).

L' Ughelli sa la data sotto cui venne eletto Vescovo di Ostuni Bartolomeo di Antonio: « Bartholomeus Antonii Canonicus B. Mariae de Boiano Valvensis Dioecesis electus 8 Kal. octobris 1470 ».

Noi troviamo per la prima volta questo Vescovo in Ostuni nel 9 Gennaio 1471.

La pergamena del 9 Gennaio 1471, col numero LVII, è un istrumento con cui *Bartholomeus Dei et Apostolice sedis gratia Episcopus Hostunensis* ratifica l' offerta per *dritto di sacra,* in un'oncia d' oro, fattagli dal Capitolo di Ostuni per mezzo del Procuratore dello stesso, Abbate Guglielmo Larcario.

Ricorda inoltre il Vescovo Bartolomeo l' altra pergamena del 15 Agosto 1474, segnata 78-XLV, con cui, seguendo le orme del Vescovo Arpone, concede in enfiteusi a Vito Locorotondo *foveam unam plenam terre et petrarum, nullius redditus in loco Sancte Lucie intus in votano seu fugiale*, col censo di tareni uno e grana dieci.

XXXI. — Fr. Francesco Spalluzzi (1478-1484).

L' Ughelli registra, dopo Bartolomeo di Antonio, un Vescovo Francesco con queste parole: « Franciscus Romae diem clausit extremum anno 1484 ».

Il Tafuri soggiunse: « Franciscum e familia Spalluccia Hostunensem Episcopum dicit Pompeius Sarnellus in memoriis Episcoporum Vigilientium. Quisnam autem fuerit hic Franciscus in hac serie non exprimitur ». Il Sarnelli citato dal Tafuri non discorre di questo Vescovo; ma enumerando gli Ecclesiastici di Bisceglie divenuti Vescovi, ricorda fra gli altri *Fr. Francesco Spalluzzi Vescovo di Ostuni* [1]).

Rimangono in Archivio cinque atti che ricordano questo Vescovo colla iniziale F. Due dei quali del 1481 rivelano che quello è l' anno *quarto* del suo presulato: onde se per l' Ughelli sappiamo l' anno della morte, per noi rimane accertato che fu creato Vescovo di Ostuni nel 1478.

Ecco il sommario degli atti in parola.

3 Dicembre 1479, nn. 127-LV — Il Vescovo F. concede per 10 anni a Giuliano Marchesio *alias Capano* di Ostuni *quoddam territorium macchiosum nullius redditus in maritima Hostunii in loco vulgariter dicto lo zoppulo de la battaglia, incipiendo a via qua itur alle Fugiale* col patto di riempire di ulivi quelle terre, e seminandovi cereali di pagare al Vescovo la decima solita del frutto.

27 Febbraio 1480, nn. 69-XLVII — Istrumento di permuta per cui il Vescovo F. dà a Raynaldo de Curleone *omnes terras cultas et incultas, maclosas et non maclosas in maritima Hostunii in*

---

1) *Memorie dei Vescovi di Bisceglie ricercate dal Vescovo* POMPEO SARNELLI. Napoli, 1693. Pag. 9.

loco de Morrone; e Raynaldo dà al Vescovo *Massariam unam terrarum cultarum et incultarum in maritima Hostunii in loco Spinosi.*

11 Maggio 1481, nn. 55-LIV — Alessandro Petrarolo Vicario Generale, nel quarto anno del presulato del Vescovo F., investe il Sacerdote Luca de Clarizia dei seguenti legati o beneficii: 1.° *in loco Sclavoni* tutte le terre che furono del *quondam* Pietro Cimino; 2.° *in loco qui dicitur de lo palombaro* terre ed ulivi ed altre terre macchiose; 3.° tareni quattro dovuti annualmente dagli eredi di Pietro de Aquintano.

15 Maggio 1481, nn. 119-XLVIII — Lo stesso Vicario Petrarolo, nel quarto anno del presulato del Vescovo F., investe il Sac. Bartolomeo Crapiglia del beneficio di S. Sebastiano, nominandolo Rettore di quella Cappella.

17 Settembre 1482, nn. 38-XLIX — L' Abbate Nicola Pavone *agente procuratorio nomine et pro parte R.di Episcopi Hostunensis* concede che Gotofredo de Palimeriis costruisca *quendam suppineum et plancam macellariam ante cellarium ipsius Goctofredi, situm in suburbio Hostunii, super terreno ipsius R.di Episcopi,* col patto che debba distruggere tutto e rendere sgombro il suolo ad ogni richiesta del Vescovo.

È da notare che questo Vescovo dal 1481 non agisce che per mezzo di Vicarii a Procuratori.

Pel clero di Ostuni è da ricordare sotto questo Vescovo la notizia data dal Rainieri [1]), che cioè « Scipione Petrarolo di Ostuni fu Vescovo di Nocera di Pagani nel 1478, a cui per litigi che insursero in quella città tra l' Università e il detto Scipione successe al Vescovato Pietro Strambone, avendo dovuto il Petrarolo rinunciare al proprio impiego ».

L' Orlando nella serie dei Vescovi di Nocera [2]) all' anno 1478 registra invece il nome di *Giovanni* o *Giannotto dei Cerretani,* seguendo l' Ughelli. Ma l' Orlando stesso nota un grave errore dell' Ughelli, il quale assegna, nel 1478, il Vescovo Giovanni de' Cerretani così a Nocera dei Pagani come a Nocera Umbra. Evidentemente l' Ughelli ha raddoppiato la notizia tratto in inganno dalla omonimia delle due sedi e mancando della notizia del Petrarolo. Onde,

---

[1]) *Not. stor. di nobiltà appartenenti ai Signori Petrarolo di Ostuni.* Pag. 134. Napoli 1762. Libro rarissimo e ignoto ai bibliografi, già posseduto dai Signori Petrarolo in Ostuni.

[2]) *Storia di Nocera dei Pagani,* Vol. 3.° pag. 458. Napoli 1887.

a credere al Rainieri, e a riempire il vuoto dell' Ughelli, bisognerà credere che Giovanni de' Cerretani fu Vescovo di Nocera Umbra, essendo stato, nel 1478, il Petrarolo Vescovo di Nocera dei Pagani.

XXXII. — Carlo de' Gualandi (1484-1492).

Nel medesimo anno della morte del Vescovo Francesco fu mandato a reggere la Chiesa di Ostuni Carlo de' Gualandi, di Pisa. L'Ughelli scrisse: « Carolus de Gualandis Etruscus nobili gente Pisis oriundus ex Rectore Ecclesiae S. Lazari de Certaldo Florentinae Dioecesis subrogatus Francisco die 5 Iulii 1484 sub Innocentio VIII. Fuit Beneventanae civitatis Gubernator anno 1485, cui commisit Innocentius causam vertentem inter Laurentium de Montefalcone Canonicum Beneventanum eius cubicularium, et Archidiaconum Capitulum Canonicosque de et super Cappellania Assumptionis B. M. de Pignatara cum facultate terminandi. Vixit in hac dignitate annis plurimis ».

È utile aggiungere a queste dell' Ughelli le parole di Stefano Borgia [1]) con cui vien data la notizia della carica di Governatore avuta dal Gualandi in Benevento: « (Di Papa Innocenzo VIII) abbiamo un Breve de' 12 Agosto 1485 con cui diede facoltà al Vescovo di Ostuni, Carlo de' Gualandi, Governatore di Benevento, di ultimare la lite, che vi avea tra Lorenzo da Montefalcone, Canonico Beneventano, e l'Arcidiacono e Capitolo di questa città *super differentiis perpetuae cappellaniae Assumptionis B. M. V. de Pignatariis sitae in Ecclesia Beneventana* (T. 2, n. 31 Arch. Benev.). In questa carta il Vescovo di Ostuni comparisce col solo titolo di Governatore, e che Innocenzo non gli appoggiasse anche la Castellania, o sia la cura della Rocca, è manifesto dalla Legge fatta in Conclave dopo la morte di Sisto IV apud Rayn. an. 1484 n. 38 ».

Tre pergamene fatte essendo Vescovo Carlo rimangono in Archivio e sono le seguenti.

18 Agosto 1488, nn. 20-XXXIX — Il notaio di Ostuni Florentio Belfloro, invitato dall' Abb. Nicola Pavone, *procurator generalis R. Domini Caroli Episcopi Hostunensis*, lesse innanzi alla Chiesa Maggiore il testamento colla data 22 Dicembre 1481 fatto da Battista de Palmeriis in Grottaglie dove era Dottore in medicina. Fra gli altri legati vi era questo: « Item Maiori Ecclesiae Civitatis Hostunii

---

[1]) *Mem. stor. della città di Benevento.* Part. III, Vol. I, pag. 419.

uncias duas convertendas in fabrica eiusdem Ecclesiae ». Abbiamo fatto allusione innanzi a questo documento nel ricercare il tempo del completamento della Chiesa [1]).

4 Dicembre 1490, nn. 26-LIII — Per mandato ricevuto con Breve Apostolico del S. P. Innocenzo VIII, l'Arcidiacono e Vicario di Oria, Leonardo de Tofilato, giudica con sentenza diffinitiva nella causa tra Domenico Morisino e Simone . . . . per il legato di *Gurgonigro,* che il Morisino pretendeva essere annesso alla Cappella di S. Maria della Strada, suo beneficio. Il Tofilato, in contumacia del Morisino, sentenzia « dictum legatum situm in loco Gurginigri non esse membrum Cappellae S. Mariae de Strata . . . nec cum ipsa Cappella aliquam annexitatem vel connexitatem aut unionem vel participationem habere. . . ipsumque beneficium seu legatum legitime spectasse et pertinuisse eidem domino Simoni canonice investito secundum usum et antiquatam consuetudinem Ecclesiae Astunensis ».

5 Febbraio 1492, nn. 16-LV — Il Capitolo di Ostuni avea venduto per sue necessità, secondo l'uso invalso, ma contrariamente ai Sacri Canoni, alcune terre ad *Arboredolce.* Ma essendo stato ordinato dal Pontefice di redimere le terre vendute, *obtenta prius licentia a R. domino C. Episcopo Astunen.* si congregano, ed ottengono dal compratore D. Francesco Montesardo la restituzione delle terre, previa però restituzione a lui del prezzo in oncie dodici, e riservato allo stesso l'usufrutto delle stesse terre vita sua durante.

Per tali documenti mal possiamo argomentare se il Vescovo Carlo era venuto a risiedere in Ostuni; ma i due documenti del Maggio 1481, innanzi ricordati , segnati 55-LIV e 119-XLVIII [2]) , ci fanno esser certi che nel 1489 il Vescovo Carlo fece nella sua Diocesi una S. Visita. Imperciocchè ambo quei documenti, fatti essendo Vescovo Francesco Spalluzzi, hanno a piedi di alieno e posteriore carattere la seguente annotazione: « XII Iunii 1489 Hostunii coram R.^{do} Carolo Episcopo visitanti presentatae et approbatae. Florentius actorum Notarius de mandato Domini Episcopi » [3]).

Si riferiscono al Vescovo Gualandi le notizie del 1485 relative

---

1) V. a pag. 66.

2) V. a pag. 79.

3) Concorrono a farci argomentare la presenza del Vescovo Gualandi in Ostuni le due seguenti notizie. Nell'*Inventario* dei beni della Camera Episcopale del 1519, di cui in seguito parleremo, si fa menzione (al fol. 11) di *una quarta parte di trappeto e grava che il Vescovo Carlo de Gualandis compra da Giulio Scalona e D. Anna de Maramonte.* E nei *Capitoli* del 1516, che in seguito riportiamo, si parla di alcuni provvedimenti presi *per la bona memoria e in tempo de lo Episcopo Carlo.*

alle decime pagate dal Vescovo, che leggiamo nell'Archivio di Stato di Napoli [1]).

« Episcopo Astunen. pro se et sua diocesi uncias octo: tarenos decem et octo grana quatuor cum dimidio ».

« Clerus et dioces. Astunen. solvit ducatos quadraginta septem tarenos quatuor grana sexdecim in manibus Abbatis Angeli Castaldi subcollectoris. Die 19 Maij 1485, D. 47.4.16 ».

« (Gracie et remissiones facte per Sanctissimus D. N. in secundis decimis). Episcopo Astunensi pro duabus decimis sue mense episcopalis D. 36 ».

Ciò per le decime dovute dal Vescovo. Per quelle a lui dovute tornano ancora una volta a galla le antiche difficoltà nella esazione. Nel 1495 vien presentata al Re Carlo VIII la stessa domanda presentata a tempo di Arpone a Ferdinando d'Aragona, per cui questo Re aveva provveduto favorevolmente col documento del 1464 innanzi pubblicato [2]). Il Re Carlo appone ancor egli il *placet* [3]).

E con lo stesso privilegio del 1495 sono ratificate da Carlo VIII tutte le compre, permute e censi di beni ecclesiastici fatte da' cittadini nei tempi passati, così come avea fatto Alfonso II con lettera del 15 Giugno 1494 [4]). Nello stesso tempo ottengono da Carlo che essendo scarsi i beneficii ecclesiastici e molti i preti poveri, non possano avere *beneficii curati e sine cura* preti forestieri [5]).

XXXIII. — Francesco de Rizzardis (1499-1504).

Non essendoci noto l' anno della morte del Vescovo Gualandi, che noi abbiam trovato fino al 1492, non possiamo dire se successe immediatamente Francesco de Rizzardis, eletto Vescovo di Ostuni, secondo l' Ughelli, il 10 Gennaio 1499. « Franciscus de Rizzardis clericus Aversanus electus Episcopus Hostunensis die 10 Ianuarii 1499 cum dispensatione super defectu aetatis cum esset annorum 18, et cum retentione sui officii Secretariatus. Haec *Act. Concist. Alexandri VI* ».

Se ritenne il de Rizzardis l' ufficio di Segretario, è lecito credere per ciò solo ch' egli non venne a governare la Chiesa di Ostuni.

---

[1]) Rami varii della Sommaria, Vol. I, fol. 56 e 111 (1485).

[2]) V. a pag. 68.

[3]) *Libro rosso*, doc. XLI, pag. 145.

[4]) *Libro rosso*, doc. cit. pag. 151.

[5]) *Ivi*, pag. 153.

Ma ci conferma nella congettura la nostra pergamena del 20 Febbraio 1500, segnata 56-I, la quale al luogo del Vescovo pone Ieronimo de Aprile di Aversa, *Vicarius Generalis Rev. Episcopi F.*

La pergamena ha una sentenza di quel Vicario, con cui egli, sopra petizione del Capitolo, giudica nullo il testamento del Sac. Raffaele de Palmieri che trasferiva i suoi beneficii in favore del Sac. di Monopoli Iacopo Domenico Morosino. Considera il Vicario, che i beneficii, secondo la volontà dei primi fondatori, devono essere legati di Sacerdote in Sacerdote appartenenti al Capitolo di Ostuni, esclusi i Sacerdoti *exteri.* Quindi dichiara devoluti al Capitolo, *actenta eius paupertate*, alcune case in *ballio Hostuni*, altre in *Crucis palmarum,* molte terre in *Ballenio*, in *Arboredolce*, in *Burgussello*, in *Sancta Helena*, in *Sancta Maria de Carnaria,* ed altri legati e cappelle.

Nel primo anno del presulato del de Rizzardis, nel 1499, ebbe luogo la fondazione del Convento de' Minori Osservanti Francescani sotto il titolo di Maria SS. dell'Annunciata, come scrive il P. Gonzaga [1]: « Minoriticae praesentis Domus, quae sub titulo felicissimae Annunciationis gloriosae semperque Virginis Mariae prope Hostunium Apuliae Oppidum surrigit, pius Hostunensis Senatus author extitit: qui obtenta prius ab Alexandro VI Pont. Max. Apostolica facultate, eam summa cura summaque diligentia anno a nativitate Christi 1499 a Pontificatu vero eiusdem VIII, ex pubblicis redditibus aedificari, huicque Provinciae adijci curavit: quam et 15 ipsius Fratres commodissime incolunt».

Siam lieti di possedere l' originale in pergamena della menzionata Bolla del Papa Alessandro VI, e la pubblichiamo integralmente. Ma innanzi tutto osserviamo che essa presenta a tergo una annotazione, che pure ci fa avvertiti della presenza in Ostuni del Vicario e non del Vescovo in quell'anno: « Die ultimo novembris 3.^{e} Ind. 1499 presens bulla apostolica presentata fuit R.^{do} Domino Hieronimo de Aprilis de Aversa Vicario R.^{mi} domini episcopi Astunensis ».

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis filiis Cantori et Thesaurario Ecclesie Astunensis ac Vicario Venerabilis fratris nostri Episcopi Astunensis in spiritualibus generali salutem. et Apostolicam beneditionem. In eminenti apostolice sedis specula licet immeriti disponente domino constituti piis fidelium votis gratum solemne prestare assensum ut ea que religionis propagationem divi-

---

[1]) *De origine Seraph. Relig. Francisc.* P. II, Prov. S. Nicol. pag. 405. Romae 1587.

nique cultus augumentum respiciunt optatum sortiantur effectum libenter impartimur nostre solicitudinis partes. Cum itaque sicut accepimus ecclesia Sancte Marie Annunciate prope et circa Ecclesiam Astunensem certo modo vacaverit et vacat ad presens et sicut exhibuit nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Vicarii provincialis et fratruum provincie Apulie ordinis fratruum minorum de observantia nuncupata secundum morem eiusdem ordinis petitio continebat quod dilecti filii Comunitatis civitatis Astunensis zelo devotionis accensi ob singularem quem ad ordinem dictorum fratruum gerunt devotionis affectum unam domum prope dictam ecclesiam pro perpetuis usu et habitatione nonnullorum fratruum dicti ordinis construere et edificare seu construi et edificari facere summo opere desiderant si per nos et sedem apostolicam episcopis licentia concedatur. Quare pro parte Vicarii fratruum et comunitatis predictorum nobis fuit humiliter supplicatum ut eidem comunitati domum huiusmodi prope dictam ecclesiam cum Campanili haud campana cimiterio dormitorio refectorio claustro ortis ortalitiis et aliis necessariis officinis pro perpetuis usu et habitatione nonnullorum fratruum dicti ordinis de observantia nuncupatorum construendi et edificandi seu construi et edificari faciendi et Vicario et fratribus predictis domum eandem pro eorum perpetuis usu et habitatione et ecclesiam huiusmodi pro eorum et dicte domus ecclesia recipiendi licentiam et facultatem concedere aliasque in premissis oportunis providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos qui inter omnes ordines in agro domini plantare dictum ordinem fratruum minorum de observantia claris suis exigentibus meritis gerimus in visceribus caritatis ac ipsius propagationem et divini cultus augumentum nostris maximis temporibus sinceris desideriis et oportunis ipsorum Comunitatis desiderium plurimum in domino commendantes ipsosque provincie huiusmodi Vicarium ac fratres et dictarum Comunitatis singulares personas a quibusvis excomunicationis suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes nec non dicte ecclesie verum et ultimum vocationis modum presentibus pro expresso habente huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum si ita est prefate Comunitati unam domum prope dictam ecclesiam cum Campanili haud campana cimiterio dormitorio refectorio Claustro ortis ortalitiis et aliis necessariis officinis pro perpetuis usu et habitatione nonnullorum fratrum dicti ordinis de observantia sine cuiuscumque preiudiciis et dumodo Venerabilis fratris nostri Episcopi Astunensis ad hoc . . . . . . accedat assensus construendi et edificandi seu construi et edificari faciendi Vicario vero et fratribus predictis eamdem domum pro eorum perpetuis usu et habitatione in habitandis illam et ecclesiam huiusmodi que sine

cura est et cuius fructus redditus et proventus ut dicti Vicarius et fratres asserunt nulli sunt quovis modo et ex cuiusvis persona vacet cum omnibus iuribus et pertinentiis suis pro eorum et dicte domus ecclesia recipiendi auctoritate nostra licentiam concedatis et assumetis in re tamen parochialis ecclesie et cuiuslibet alterius in omnibus semper salvis Investientes eosdem Vicarium et fratres in corporalem possessionem ecclesie iuriumque et pertinentiarum predictorum et defendentes inductum amoto exinde quolibet illicito detentore facientes eos habere et pacifice possessione gaudere. Contradictionem auctoritati nostre appellatione postposita compescendo. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii pape VIII predecessoris nostri prohibentis ne cuiusvis ordinis mendicantium professores in aliqua civitate castro vel villa seu quovis alio loco ad habitandum nova loca recipere presumant absque dicte sedis speciali licentia de prohibitione huiusmodi specialem et expressam mentionem faciente et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis necnon dicti ordinis iuramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius litteris impetracionis etiam si per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum quibus omnibus Vicarium et fratres predictos in assecucione dicte ecclesie nolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem beneficiorum aliorum preiudicium generari. Seu si Episcopo Astunensi pro tempore existenti vel quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta sit sede indultum quo ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi vel excommunicari non possint quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem presentationem seu quavis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indultu huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gratis impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Nos enim si licentiam huiusmodi per nos vigore presentium concedi contigerit dicte domus et in eo pro tempore degentibus fratribus ac omnibus et singulis privilegiis gratiis concessionibus exemptionibus immunitatibus favoribus et indultis spiritualibus et temporalibus aliis domibus dicti ordinis et illorum fratribus in genere per sedem apostolicam seu alias pro tempore concessis ut potius gaudere libere et licite possint et valeant eadem auctoritate. . . tenore presentium indulgemus. . . . Dat. Rome apud S. Petrum Anno incarn. dom. Millesimo quadrigentesimo nonagesimo nono XI Kal. Septembris

Pontificatus nostri Anno Octavo. A. Draco — D. Serrano — A. Vives — F. Scapittus — Io: Laurentius — P. de Castello — L. de Piro — F. de Butiis — Mucciaxulli pro pauper. religiosis — Io: de Cardona Galmis — Sollicitavit Franc. Caramellus. Exposcit ducatos sexdecim Je: Pacinus.

Importante è la notizia che aggiunge il P. Bonaventura da Lama [1]). « Della nobile Casa Palmieri era il terreno ove oggi sta sitoato il nostro Convento dell'Annonciata, pigliato da' Padri Osservanti l'anno 1499. Vi era prima una piccola Chiesa chiamata la Madonna del Carnale; or questa gettata a terra e fatta più grande si disse dell'Annonciata, conforme era della Chiesa antica l'imagine. Fu spianato il monte e fabbricato il Monastero, ma con gran fatica per ridurlo a piede piano ».

XXXIV. — *Ascanio Sforza* (1504).

Per l'assenza dalla sede del Vescovo de Rizzardis dovette il Pontefice essere indotto a dare in commenda la nostra Chiesa. E, secondo un uso condannato sempre dai Concilii e dagli stessi Pontefici, la dette in *commenda perpetua.* Il Commendatario perpetuo fu il Cardinale Ascanio Sforza, il quale a sua volta si fece rappresentare da un Vicario, che fu Giovanni de Rizzardis di Aversa, forse fratello del Vescovo Francesco, il quale per tal modo vide rimasta nella sua famiglia l'amministrazione della Chiesa di Ostuni. Tutto ciò risulta dall'unico documento esistente nell'Archivio Capitolare, che qui riassumiamo.

8 Dicembre 1504, nn. 44-II — Giovanni de Rizzardis di Aversa, *vicarius generalis Ill. et Rev. Ascanii diaconi Cardinalis Sancti Viti ac perpetui Comendatarii Ecclesie Astunensis*, investe il Sac. Angelo Carone di Carovigno di un beneficio legato, rinunziato dal Sac. Antonello Gallo, consistente in una vigna in territorio di Carovigno *in loco dicto de Spinzulino.* Ciò nell'*anno primo presulatus prefati Ill. et Rev. Ascanii.*

Che il *Cardinale Ascanio* del nostro documento sia il celebre Cardinale Ascanio Sforza fratello di Lodovico il Moro, Duca di Milano, ce lo accerta il Ciacconio, il quale fa sapere il titolo sotto cui venne quegli nominato Cardinale: « Ascanius Maria Sfortia renunciatus diaconus Cardinalis SS. Viti et Modesti in Macello Martyrum [2]) ». Onde

---

[1]) *Cron.* P. II, pag. 95.

[2]) Ciacconii, *Vitae et res gestae Pontificum Roman. et S. R. E. Cardinalium.* T. III, col. 86. Romae 1677.

alla sua vita fortunosa è da aggiungere questa notizia, ora per la prima volta dal nostro documento rivelata, che avendo seguito a Novara nell' anno 1500 l' infelice sorte del fratello Lodovico, fu con lui mandato prigione in Francia. Ascanio ottenne libertà provvisoria per interposizione dal Cardinale di Rouen, che lo condusse in Roma nel 1503 per prender parte alla elezione del nuovo Pontefice, essendo avvenuta la morte di Papa Alessandro VI. Al nuovo Papa Giulio II parve di dover ritenere Ascanio libero in Roma, per quanto se ne dolesse il Re di Francia; e fu allora che il Papa, ad accentuare, crediamo, la sua protezione, e a restituire a un Cardinale di tanto nome un segno del perduto fastigio, gli conferì pure la commenda della Chiesa di Ostuni [1]). Così tornò Ascanio a far sentire ancora una volta nei nostri luoghi il nome degli Sforza, che però era nuovo per Ostuni. E nel Castello di Ostuni, abitazione dei Vescovi, quel nome non era ancora risuonato. Imperciocchè, sebbene lo stato di Bari fosse stato ceduto da Lodovico il Moro fin dal 1499 ad Isabella d'Aragona, vedova di Gian Galeazzo Sforza, pure Ostuni non fu compresa in quello Stato che nel 1507 [2]), tre anni dopo la commenda di Ascanio. Il quale non godette la libertà e la commenda e gli altri favori di Giulio II che poco più di un anno, essendo morto di peste, o di veleno, come vogliono alcuni, nel 1505.

E noi perciò non troviamo altri documenti, e non sappiamo se nella Commenda perpetua vi sia stata successione alla morte di Ascanio, o se fu sede vacante. Certo è che non troviamo altro Vescovo, dopo il Commendatario, prima dell' anno 1509.

XXXV. — Corrado Caracciolo (1509-1516).

Corrado Caracciolo fu creato Vescovo di Ostuni nel 1509, come ci consta pel documento del 1516, che siamo per inserire, nel quale è detto essere quello il settimo anno del suo presulato. Onde non esatta è a ritenere la notizia del Tafuri: « Corradus Caracciolus Neapolitanus patricius ex Principibus Torellae Hostunensis Episcopus renunciatus est anno 1510, atque hanc Ecclesiam rexit ad an. 1516. De eo habetur mensio in Bulla Indulgentiarum S. Mariae dictae de Agnano ».

---

1) Dal Ciacconio citato sappiamo che Ascanio da Vescovo aveva avuto l'amministrazione di cinque chiese: « Episcopus Ecclesias Papiensem, Ticinensem, Pisaurensem, Novariensem, et Cremonensem administravit ».

2) V. *Libro rosso*, pag. 208.

Ma questo Vescovo non venne tosto in residenza, e mandato un Vicario in Ostuni, rimase in Roma per prender parte al Concilio Lateranese V del 1512. Di fatti leggiamo la sua firma fra le altre dei Vescovi intervenuti: *Reverendus pater Dominus Corradus Astunensis* [1]).

Dell' assenza di questo Vescovo dalla sede nel principio del suo governo fanno pure testimonianza due documenti dell' Agosto 1510, i soli che si riferiscano al presulato di Corrado, e sono due atti fatti dal Vicario generale Paolo Ferro in nome del Vescovo.

2 Agosto 1510 (non numerato, perchè annesso alla pergamena che segue) — Ricevuta rilasciata dal Can. Paolo Ferro Procuratore del Vescovo Corrado per ducati diciotto pagati dal Capitolo di Ostuni, cioè sei per *dritto di sacra* e dodici per sussidio caritativo allo stesso Vescovo.

3 Agosto 1510, nn. 15-V — Paolo Ferro, Vicario Generale del Vescovo Corrado, conferma le bolle relative ad alcuni legati di dritto patronato del Capitolo (fra cui era la *cappella di S. Ambrogio*), concesse dal precedente Vicario e presentate a lui Vicario Ferro nell' atto della S. Visita fatta pochi giorni prima di questa Bolla.

Durante l' assenza del Vescovo, nel 1513, avvenne che transitando per Ostuni l'Arcivescovo di Brindisi, Domenico Idiaschez, ordinò al clero di Ostuni di riceverlo col pallio. Ma il nostro clero sdegnosamente rispose: *Pallium non deberi* [2]).

Terminato il Concilio, si recò finalmente nel Gennaio del 1516 il Vescovo Corrado in residenza. Accolto con solennità, gli furono presentati alcuni *Capitoli*, che noi qui riportiamo, togliendoli da una copia antica esistente nell'Archivio Capitolare di Ostuni [3]).

Capituli, confirmationi et gratie se domandano per lo Ven. Capitulo et Clero et per la Magnifica Università de Ostuni al Rev.mo Monsignore Corrado per la grazia de Dio et Sede Apostolica dignissimo Episcopo de dicta cità cum le decretatione et grazie per sua Rev. S. concesse et decretate.

I. Inprimis havendo dicto Ven. Capitolo et Università recognosciuta la bontà et bono governo de sua Reverendissima Signoria, supplicano quella se degna starse et morare con la sua Sposa, et tanto in sua absentia.... tenere Vicario, che sia conrespondente alla persona de sua Reverendissima Signoria, a tal che de luno et de laltro dicto Capitulo et populo sia bene doctrinato et amaistrato — Rev.s Dominus

1) Labbè, *Sacr. Conc.* T. IX, pag. 679.
2) *Scritt. Capit.* lib. VI, n. 40.
3) Nel volume Ms. intitolato: *Conclusioni e copie ed altre carte ecc.*

Episcopus conabitur pro posse, annuente Deo, moram trahere in sua Ecclesia, et tam in eius presentia, quam in absentia, providere de Vicario idoneo pro servitio ipsius Ecclesiae prout etiam huc usque providit.

II. Item supplica dicto Capitulo et Università che lo predetto Rev.^{mo} Monsignore como ad S.^{re} et patre spirituale se degne per la potesta che tene da li gloriosi Apostoli Petro et Paulo benedicere dicto Capitolo et Università in genere et specie, et in quanto la sua episcopale potesta se extende absolverli, et pregare lo omnipotente idio li voglia mantenere in gratia del Re nostro Signore et dela Ill. Signora Duchessa de Milano nostra Signora, con moltiplicatione de figliuoli, de grani, orgi et vini, oglij, bestiame et ogni altro fructo terreno in la presente vita, et po morte alla salute eterna — Placet Rev.^{mo} Domno Episcopo.

III. Item se supplica dicto Rev.^{mo} Monsignore se degna confirmarli et in futurum farli observare omne gratia prerogative exemptione immunità constitutione observantie et constumantie inducte tam de iure quam per scripturas et consuetudines diutius approbatas, tanto in lo governo spirituale quanto temporale, et in quelli li habia da mantenere regere et conservare — Placet Rev.^{mo} Domno Episcopo confirmare omnes consuetudines et gratias, de quibus actenus in possessione fuerunt et ad praesentiarum existunt, quas sui praedecessores confirmarunt et observarunt non tendentes tamen in prejudicium salutis eternae et Ecclesiae ac suae Episcopalis dignitatis.

IV. Item se supplica a sua S. Rev.^{ma} actento la dignità et decoro Ecclesiastico se vole servare, et occorreno bisongni de modo che alcuna volta li Sacerdoti non ponno respondere alloro creditori, che essendo convenuti per debiti et cause civile non possano carcerare in carcere criminali, ma astringerli in la Ecclesia, Sachristia ovvero in la sala de Sua Rev.^{ma} Signoria, lo che ultimo che è de ragione lo reputaranno in gratia — Placet Rev.^{mo} Domno Episcopo quod habeant terminum unius mensis: alias exequetur.

V. Item supplicano Sua Rev.^{ma} Signoria se degne mantenere et conservare in lo Officio in la ecclesia lo Archidiacono, lo archipreite Cantore et tesauriere et in quelli favorirli senza darli ne farli dare inpedimento — Placet Rev.^{mo} Domno Episcopo iusta dispositiones sacrorum canonum et consuetudines eius Praedecessorum, et q. nullum prejudicium generetur cultui divino.

VI. Item se supplica a Sua Rev.^{ma} Signoria se degne havere per ricomandata la sua devotissima Sposa et soi figlioli spirituali, et che como appartene ad uno tanto Prelato in le cose occoreranno per la fragilità humana li voglia havere per ricomandati—Rev.^{s} Domnus Episcopus ex sua innata natura tractabit dictos suos subditos in filios spirituales prout hactenus tractavit.

VII. Item se supplica a Sua Rev.^{ma} Signoria che quelle pene occoreranno per deficientia delo culto divino perche occorreno per lo

mancamento de quello officio santo et ad quello se deve supplire che se habiano da applicare alla ecclesia — Placet Rev.mo Domno Episcopo exequi prout hactenus per suos praedecessores fuit observatum.

VIII. Item actento che in dicta Ecclesia sono alcuni beneficioli minimi adeo che non bastano alli Sacerdoti de epso Capitulo che bisogna altrimodo vivere, et licet sia de ragione, et la Università et Capitulo ne siano inpossessione, vel quasi che tucti beneficii se habiano da conferire alli originarii Sacerdoti de quella, nondimeno ad uberiorem cautelam et azò in futurum se habia da bene vivere actento che de questo hanno soluto intervenire multi inconvenienti, dicta Università et Capitulo ne supplica V. Rev. Signoria se degne gratiosamente quello confirmare azò più facilmente si animano li Sacerdoti al cultu divino che tali beneftii non se possano ad altri exteri conferire se non alli originarii Sacerdoti de essa cità — Rev. Domnus Episcopus est contentus observare pro ut alii predecessores sui soliti fuerunt observare: circa tamen prejuditium sue Episcopalis dignitatis.

IX. Item se supplica per dicta Università et Capitulo, che Vostra Rev. Signoria voglia lassare et perdonare omne offesa delicto o altro male fosse stato fatto o perpetrato per si allo advento de V. Rev. Signoria et de quella non voglia cognoscere a niente come è stato solito farsi per tucti li retropassati de V. Rev. Signoria — Rev. Domnus Episcopus remittit omne delictum commissum usque ad tempus captionis possessionis sui Episcopatus ubi non vertitur preiudicium salutis eterne et interesse partis.

X. Item supplica dicta Università et Capitulo, actento che per lo Capitulo è stato facto uno istrumento in tempo dela bona memoria delo Episcopo Carlo [1]) supra la heredita de le intrate de li preiti quando morino, secundo per dicto Istrumento appare et sonno in possessione, per tanto se supplica a V. Rev. Signoria ne voglia dare lo suo assenso et confirmare tucti Istrumenti — Placet Rev. Domno Episcopo admittere dicto Istrumento quatenus eius virtus se extendunt et de iure permictuntur.

XI. Item supplica dicta Università et Capitulo, actento che per lo Capitulo et per lo Vicario passato de V. Rev. Signoria è stato facto uno Istrumento che non se habiano da fare più Canonaci donec et usque non veneno al numero perfecto et statuito de deceotto si como ancora per la bona memoria do lo Episcopo Carlo fo facto istrumento, per tanto supplicano V. Rev. Signoria se degne quello gratiose iterum et de novo confirmare — Placet Rev. domino episcopo quod observetur ad unquem numerus Canonicorum.

Supradicta Capitula fuerunt decretata et expedita per Rev.m in Christo Patrem Dominum D. Corradum Dei Apostolice sedis gratia Episcopum Hostuni solitoque eius sigillo ac proprie manus subscrip-

---

[1]) Carlo de Gualandis, di cui vedi a pag. 80 e seg.

tione communita in Episcopali palatio hostuni Anno nativitatis Domini millesimo quingentesimo decimo sexto, Sanctissimi in Christo patris et Domini D. Leonis divina providentia Pape decimi, tertio ipsiusque Rev. Domini Episcopi septimo, die vero vigesimo nono Ianuarii.

Nel citato volume Ms. (fol. 58-64) si leggono sette lettere (forse le sole esistenti) di Isabella d'Aragona, *manu propria* firmate, dirette al Capitolo di Ostuni. Non rivelano fatti importanti, ma questo rivelano sopra tutto che i cittadini di Ostuni e specialmente il clero eran lieti del governo di Isabella, e che essa si adoperava per guadagnarsi sempre più il loro affetto. Le prime tre lettere, colla data del 1515, si riferiscono al governo del Vescovo Corrado, e trovano posto in questo luogo.

La prima lettera rivela che il Capitolo di Ostuni aveva interceduto in favore del *caynato de dono Ioane Antonio* (?), e che la Duchessa a far cosa grata al Capitolo aveva condonato metà della pena cui quel tale era incorso.

La seconda lettera si riferisce ad affari per noi ignoti. La terza fa cenno d' una causa di antico dissidio nel seno del capitolo: la pretensione dei preti forestieri di essere ammessi nel Capitolo di Ostuni contrariamente ai privilegi che li escludevano, confirmati, come abbiam veduto, dallo stesso Vescovo Corrado, che però questa volta voleva, proprio lui, introdurre *un suo extero* [1]). Ma il Capitolo ebbe ricorso alla sua Duchessa, e questa li esortò a sperare nella sua giustizia.

Ecco le tre lettere.

Isabella Ducissa M.[ni] etc. — Ven.[es] viri fideles nostri dilectissimi. Havemo visto quanto ne scrivete in commendatione de lo caynato de dono Ioane antonio de quessa nostra città, ed benche per suo castigo et exempli de altri che ne le terre nostre non ausano usare simili demeriti stamo deliberata si procedesse alla exaptione de tucta dicta condemnatione non dimene mossa ad suplicatione vostra simo contenta remeterli la mità si come ad contemplatione vostra per tenore de la presente li rimectimo: certificandone che tale è vostra servitù appresso noi che sempre simo avida beneficarvi in cosa va resulta honore et beneficio. Bari 28 Aprilis 1515 — Isabella etc.

(A tergo) . . . capitulo et clero. . . cità de hostuno nostro. . . mo.

---

1) Nel *Libro rosso* a pag. 153, si legge che essendovi « pochi benefizii ecclesiastici et de poca entrata, non possono avere beneficii curati et sine cura huomini et clerici forastieri, ma che detti beneficii habbino da essere de Preti et clerici proprii cittadini nati et commoranti in Ostuni ».

Isabella Ducissa M.ni etc. — Ven.les viri fideles nostri dilectissimi: per Abbate masio de hyppolito presente exhibitore havemo receputo una vostra credentiale in sua persona et inteso quanto ne ha referito non ne extendemo in altro remectendone ad epso al quale prestareti piena fede come ad noi proprio. Bari XII augusti 1515 — Isabella etc.

(A tergo). . . viris Clero et. . . . lo civitatis hostunij. . . . nostris dilectissimis.

Isabella Ducissa M.ni — Venerabiles viri oratores et fideles nostri dilectissimi havemo inteso quanto per vostre lettere ce havete scripto che lo R.do Episcopo de quessa nostra cità recerca in preiudicio de vostri antiquati consuetudini et privilegii agregare in lo vostro gremio capitulare uno suo extero: doveti essere certi che alli cose iuste et honeste non solum semo per manutenere nostri vaxalli ma quelli defensarli contra qualsevoglia per questo ce contentamo possano venire da nui uno o dui de vostri ad informarne de le rajoni vostre perchè seranno bene exaudite. Secundo che la fidelità et vostre bone opere recercano et provisto al bisognio. Barij 19 Novembre 1515 — Isabella etc.

(A tergo). . . rabilibus viris Clero. . . apitulo civitatis nostre. . . fidelibus dilectissimis.

XXXVI. — Gio. Antonio de Rogeriis (1517-1530).

Il Caracciolo morì, o fu altrove trasferito, nel primo anno di sua residenza in Ostuni, giacchè nel Maggio dell'anno seguente 1517 troviamo eletto Vescovo di Ostuni Giovanni Antonio de Rogeriis. L'Ughelli scrisse: « Ioannes Antonius de Rogeriis electus die undecima Maij 1517 [1]). Obiit anno 1530 ». Ed il Tafuri: « Ioannes Antonius de Rogeriis Salernitanus civis in jure Caesareo et Pontificio absque iniuria nemini secundus, plures annos in Romana Curia advocationis munus exercuit. Summa vigilantia oves sibi commissas gubernavit. Pontificium Palatium suorum successorum commodo ampliavit ac restauravit, in cuius prima fronte insculpta quoque carmina leguntur ».

Il Remondini [2]) correggendo il Tafuri, afferma che il de Rogeriis

---

[1]) Nell'Archivio di Stato di Napoli (*Proc. Cappell. Magg. Pand. IV, fasc. 73, n. 2722*) troviamo un decreto di questo Vescovo, con cui nomina Cappellano di San Giovanni di Villanova il Chierico Bartolomeo Galera, colla data 10 Maggio del 1522, *quinto* del suo presulato: *Dat. in Episcopali nostro Palatio hostunii die decimo mensis Maij MDXXII, presulatus nostri anno quinto* ». È esatta quindi l'indicazione dell'Ughelli.

[2]) *Della Nolana Eccles. istoria*. Napoli 1757. Vol. I, p. 311 e Vol. III, p. 211.

erroneamente è stato creduto cittadino di Salerno, mentre « il sia senza verun dubbio di Marigliano, ove si vede ancor la sua casa con l'impresa intagliata nell' Arco di piperno del portone con sopra il Cappello Vescovile ». E soggiunge : « Fu dottissimo nell' una e l'altra legge e fece in Roma per molti anni e con somma riputazione la professione di Avvocato, e dappoichè fu fatto Vescovo governò la Chiesa di Ostuni con la dovuta vigilanza e zelo, ed ampliò ed abbellì il palazzo Episcopale, come dichiarano i versi che scolpiti vi sono su la facciata [1]), e mortovi nel 1530 vi fu tra gli altri Vescovi seppellito ». Quindi, ad aggiungere ancora una testimonianza, riferisce l'iscrizione che *si legge sul gentilizio sepolcro di sua famiglia* (in Marigliano) *nella Collegiata Chiesa*: « Ut Io. Antonii Episcopi Hostunensis et Io. | Caesaris de Rogeriis Fratris ac dominae | Marinae Sanseverinae eius uxoris | Nec non nobiliss. familiae de Sivori | Civit. Genuae et de sedili Paganorum | Luceriae memoriam posteritati | Commendaret, Abb. Camillus de Rogeriis | Consanguineus et affinis pro se suisq. | Haered. posuit an. D. MDCXXVIII ».

Di questo Vescovo esiste nell'Archivio della Curia Vescovile di Ostuni un Ms. di carte 72 erroneamente intitolato sulla copertina *S. Visita del 1519*, mentre è un *Novo inventario de omne natura de beni mobili et stabili spectanti et pertinenti ad dicta Camera Episcopale*, colla data del 15 Marzo 1519. Ne stralciamo le notizie più importanti.

Innanzi tutto troviamo confermata la notizia delle innovazioni fatte dal de Rogeriis al palazzo vescovile. Al fol. 7 e seguenti noi leggiamo la descrizione del palazzo dopo le innovazioni, del palazzo che era situato *prope majorem Ecclesiam*, e che aveva nell' ingresso affisse *quaedam arma et insignia Ill. Dom. d. Isabellae de Aragonia, Ducissae Mediolani*, utile Signora della città di Ostuni [2]).

---

[1]) Nelle successive sistemazioni del Palazzo fu dispersa tale iscrizione.

[2]) Crediamo che questo stemma di Isabella fu più tardi surrogato da quello della figlia Bona, giacchè nello stemma ancora esistente vi è allusione alla Polonia di cui Bona fu Regina. È lo stemma che, guasto dagli uomini e dal tempo, fu già creduto dal de Simone di Lecce (V. De Giorgi, Loc. cit.) *stemma svevo per la croce di Gerusalemme e le pive nel contorno!* Ma esaminato, a nostra istanza, dal Ch. Barone Filippo Bacile, eccellente cultore della scienza del blasone nella nostra Provincia, fu trovato simile allo stemma di un suggello di Bona Sforza, blasonato come segue: « Inquartato. Nel 1.° di rosso all'aquila spiegata di argento; imbeccata, membrata, armata e coronata di oro; caricata sul petto di una banda dello stesso, che è di *Polonia* — Nel 2.° Inquartato: nel 1 e 4 di azzurro, al leone di oro, tenente un ramo fruttifero di cotogno, che è degli *Sforza:* nel 2 e 3 di argento alla biscia di azzurro, divorante un bambino, nudo di carnagione, coronata di oro, che è di *Milano* e dei

Lo stesso Ms. menziona per la prima volta, per quel che sappiamo, il *Monastero* annesso alla chiesa di S. Pietro, di cui facemmo menzione. Nello elenco dei contribuenti della Mensa Vescovile si legge: « Monasterium S. Petri pro domo quae fuit Mathei de Claricia in dicto loco destructa pro commoditati dicti Monasterii tenetur solvere etc. ». Per costruire dunque il Monastero, erano state abbattute delle case intorno alla Chiesa.

Sono notevoli nel detto elenco i seguenti redditi della Camera Episcopale: « Camera Episcopalis debet consequi et hahere in perpetuum singulis annis ab Ill. D.^{na} D. Ducissa Mediolani domina dictae Civitatis Hostunii ducatos viginti carlenorum solvendos per eam et eius succ. in tribus paghis, vid. in Natalis Domini et in festo Pascue et in festo S. Mariae medij Augusti, et hoc pro iure Baglivae et plateatico dictae Civitatis Hostunii, prout per scripturas dictae Camerae Episcopalis apparet — Item dicta Camera Episcopalis debet consequi anno quolibet a Barone et domino Terrae Carvinei pro bagliva et jure plateatico stagliatamente ducatos duodecim carlenorum etc. [1]) — In territorio del fiume di S. Leonardo exigit supradicta Camera decima piscium et habet jus piscandi in pertinentiis fluminis ex concessione Sereniss. de Sfortia Ducum Mediolani et utili Domin. Civit. Hostunii ex platea antiqua f. 14 ».

Delle sette lettere della Duchessa Isabella d'Aragona, di cui facemmo menzione nel pubblicare le prime tre sotto il Vescovo Corrado, quattro si riferiscono al tempo del successore de Rogeriis.

Colla prima in data 18 Giugno 1517, è ripetuto l'invito al Capitolo di Ostuni perchè mandi rappresentanti a baciare la mano al nuovo Vescovo, che non sappiamo da quanti giorni era in Bari presso la Duchessa. Abbiamo veduto che l'11 Maggio, un mese prima, era avvenuta la nomina del de Rogeriis a Vescovo di Ostuni: egli era in via per raggiungere la residenza.

La seconda lettera contiene i ringraziamenti di Isabella al Capitolo di Ostuni pel dono fattole di ducati cento, dono, crediamo, per le prossime nozze della figlia Bona con Sigismondo Re di Polonia. La

---

Visconti — Nel 3.° Inquartato: nel 1 e 4 di oro a quattro pali di rosso, che è d' *Aragona*. Nel 2 e 3 partito: nel 1.° fasciato di argento e di rosso di 8 pezzi, che è di *Ungheria*. Nel 2 e 3 di argento alla croce potenziata d'oro, accantonata da quattro *crocette* dello stesso, che è di *Gerusalemme* ».

[1]) Qui è a ricordare ciò che si legge a pag. 145 del *Libro rosso di Ostuni*. Nei *capitoli e gratie* del 1495 sono confermati da Carlo VIII tutti i privilegi concessi dai precedenti Sovrani alla Chiesa di Ostuni, fra cui *la decima solita li compete sopra la Baglìa della Università de Ostuni et della Terra di Carovigni.*

data è da Napoli il 1.° Novembre 1517. A Napoli si era recata la Duchessa per ricevere più degnamente gli Ambasciatori del Re di Polonia e il procuratore che dovea sposar Bona in suo nome. Il Beatillo afferma che gli ambasciatori, giunti il 5 Novembre a Bari, e intesa la partenza della Duchessa e della figlia per Napoli, *se le posero appresso e la raggiunsero a Marigliano* [1]), e Giuliano Passaro fa entrare in Napoli Bona e la Madre *il 21 Novembre 1517 a ore ventidue* [2]). Ma il nostro documento dimostra che la Duchessa era in Napoli fin dal 1.° Novembre.

Il citato Passaro ci fa sapere che al seguito di Bona e di Isabella che entravano in Napoli vi era *lo thesoriero et guarda robba maggiore* (di Isabella) nominato *messer Iesue di Roggiero de Marigliano*. Il Beatillo nel luogo citato dice questo *Giosuè di Ruggiero favorito della Duchessa*. È notizia tolta dalla *Cronaca* del Massilla, allora inedita, dove si legge che *Iosuè de Ruggiero* fu *molto favorito di Isabella* [3]).

Evidentemente questo Tesoriero era della famiglia del Vescovo di Ostuni, che il Remondini dimostrò essere appunto di Marigliano. Venuto forse col Vescovo, dovette esser ricevuto alla corte della Duchessa di Bari, allorchè, come abbiam veduto, il Vescovo prima di raggiungere la residenza si fermò in Bari presso Isabella. E ciò dovette contribuire a rendere cordialissimi i rapporti tra Isabella ed il Vescovo e Capitolo di Ostuni.

La terza lettera ci fa sapere che il Capitolo di Ostuni per le seguite nozze di Bona Sforza fece un donativo di salme venti di olio, gradite molto dalla madre Isabella, che ringrazia cordialmente.

L'ultima lettera, scritta da Manfredonia il 6 Febbraio 1518, accenna ai voti, alle preghiere, alle processioni fatte dal Vescovo e dal Capitolo pel felice viaggio di Bona partita da Manfredonia per la Polonia il 26 Dicembre, viaggio riuscito poi felicissimo e splendido per singolari accoglienze [4]).

Ed ecco integralmente le quattro lettere.

Isabella Ducissa M.ni etc. — Ven.les vires nobis dilectissimi, ne li giorni passati respondendo ad una vostra ve scripsemo che dovestivi venire ad basar le mane ad monsignore vostro che ne contentavamo: unde non essendo venuto infino adesso tinemo per firmo dicta lettera

---

1) Beatillo, *Storia di Bari,* pag. 197. Napoli 1637.

2) Passaro, *Giornali.* Napoli 1785. Pag. 241.

3) Bonazzi, *La Cronaca di Vincenzo Massilla.* Napoli 1881, pag. 8. — Cfr. Ammirato, *Delle fam. nob. nap.* Parte I. *Fam. Sanseverino,* pag. 34.

4) Petroni, *Storia di Bari.* Lib. II, p. 564.

sia sinistrata et per che e honesto vengate ad far reverentia al superiore vostro ni e parso per la presente replicarne lo medesmo per dirvi che vengati ad vostro beneplacito: Bari 18 Iunii 1517—Isabella etc.
(A tergo). . . capitulo et. . . la cità nostra. . . nostri charissimi.

Isabella Ducissa M.[ni] etc. — Venerabiles viri nostri dilectissimi: inteso con una vostra de 17 del presente quanto prontamente et con bono animo cóme a quelli boni vaxalli et oratori che sete ne fate dono de ducati cento, et in nome nostro né fate offerta al magnifico Iosue monnoy. sumamente vene rengratiamo et ne sono non men cari considerandone la bona vostra voluntà con la quale ne li donate che se mai la maior summa fosse stata. n. s. ne dove azziò ve pozzamo far cognoscere con el tempo che simili demostrazioni non se fanno a Signore inmemore del servitio che se le presta. Datum Neapoli 1.° Novembris 1517 — Isabella etc.
(A tergo). . . Venerabile Capitulo. . . di la mayor. . . di ostuni.

Isabella Ducissa mediolani etc. . . . . viri oratores fideles nostri dilectissimi: sì per lettere vostre como per quanto . . . . . boccha ne ha riferito lo Mag.° nostro Antonello havemo inteso la indubia allegria haveti presa del casamento de la Ser.[ma] Regina nostra figlia et de la amorevole donatione ne fate de le salme vinti de olio, quali havemo acceptati con quella tranquillità de animo nceli aveti donati et nce estato multo caro et vene ringratiamo sin como de ciò havimo parlato al p.° nostro Antonello allo quale dareti completa fede: non restando exortareve allo solito ad perseverare in le vostri divotissimi orationi per la salute de li ser.[mi] Maestà Signori Re et Regina di Apollonia et nostra: Dat. in Castello Capuano Neapoli die XX decembris 1517 — Isabella etc.
(A tergo)... bilibus viris Capitulo. . . civitatis nostre hostunij... bus nostri dilectissimis.

Isabella Ducissa M.[ni] etc. — Ven. viri nobis charissimi, Inteso per la vostra quanto ne scriveti. . . continue processione facte et se fanno una con monsignore vostro per lo felice viaggio de la Ser.[ma] regina nostra figlia quantunque semo certa che ne per sua S.[a] ne per voi se potria mancare sì caldamente orare come e nostro desiderio pur vene rendemo acomulate gratie pregandove no vogliate desister pregar n. s. dio che conduca sua M.[ta] ad salvamento insino ad tanto se havera nova certa del giongere de quella, che piacere più singulare non potressivi farne — Circa el negotio de li olij de ludovico maraseglia non accade dire altro perchè già havemo pagato li danari ben ve ringratiamo de la diligentia in ciò usata. Manfredonia 6 Febraio 1518 — Isabella etc.
(A tergo). . . Capitulo. . . de hostunio nostro. . . mo.

Oltre i riferiti documenti, rimangono nell' Archivio Capitolare di Ostuni, relative al governo di questo Vescovo, ben sedici pergamene, di cui riassumiamo le più importanti.

14 Agosto 1521, nn. 101-VI — L'Abbate Nicola Maria Scalona, *Procurator generalis R. Domini Iohannis Antonii de Rogeriis Episcopi Hostunensis*, concede in enfiteusi ai fratelli Francesco e Donato de Radicchio tutte le terre colte e incolte in *Bellovedere*, alla *Cocivilina* e in *Macchialieti* della Camera Episcopale.

4 Luglio 1522, nn. 133-XIX — Nella causa tra il Vescovo de Rogeriis ed i fratelli Angelo e Teodoro Napolitano per certi orti, case e cisterne in *S. Angelo*, di controversa pertinenza, il Vescovo ottenne sentenza favorevole dalla Corte del Capitano di Ostuni firmata: *Ego Michael Sfortia de Hispania J. U. D.* [1]. Passata la sentenza in cosa giudicata, il Vescovo con questo atto ne chiede l'esecuzione, e l' ottiene.

Agosto 1522, nn. 102-VII — Masia de Roma di Ceglie ebbe una lite col Vescovo de Rogeriis per una *casa palazziata* sita *in loco vulgariter dicto sotto Castiello iuxta domos Camerae Episcopalis*, che il Vescovo sosteneva essere indebitamente posseduta da Masia per essere fabbricata sopra suolo della Mensa Vescovile. Masia aveva opposto che era stata fabbricata sopra terra *demanii civitatis per Magnificam Universitatem Hostunii*. Nonpertanto, dopo lungo litigare, Masia rinunciò al Vescovo la casa. Ma il Vescovo *volens exonerare eius conscientiam, interveniente tractatu et colloquio Ex.tis Domini Iohannis de Santa Severina utilis Domini terre Cilii de la Gualda*, rinuncia a sua volta, con questo Istrumento, la casa a Masia, contentandosi del canone annuo di grana quindici e della decima del prezzo, ove la casa fosse venduta. E con lo stesso Istrumento Masia fa donazione della casa a Ramundina de Roma sua nipote, figlia del fratello Francesco, riserbandosene l' usufrutto.

7 Maggio 1524, nn. 34-XII — L'Abbate Agostino Bagnardo, Vicario Generale del Vescovo de Rogeriis, vacando *nonnulla beneficia iurispatronatus clericorum* per morte dell' ultimo possessore Sac. Cesare Ferrara, assegna alla massa comune del Capitolo tali beneficii.

22 Maggio 1524, 77-IX — Premessa copia dell' atto del 23 Febbraio 1524, con cui il Vescovo de Rogeriis, *suis magis arduis negotiis occupatus et impeditus*, elegge suo Procuratore l'Abb. Nicola

---

[1] Di Michele Sforza, qui dichiarato Capitano di Ostuni nel 1522, abbiamo una lettera scritta al Capitolo di Ostuni nel 1525, annessa originalmente alle lettere riferite di Isabella d' Aragona. Non la pubblichiamo per essere in gran parte inintelligibile.

Maria Scalona; questi nella qualità di Procuratore concede a Francesco di Notar Giovanni in enfiteusi, col canone di carlini quindici, « quasdam terras factitias et macclosas cum termitibus et arboribus olivarum in loco de la grava de le ciole seu delli Casalini con una gravisciola confinante con le terre de la Camera Episcopale ».

5 Aprile 1526, nn. 88-XV — Istrumento con cui il Rev. Capitolo, congregato nella Chiesa Maggiore *sita in loco Balii*, elegge a suo Procuratore l'Abb. Mariano Protondino.

Evidentemente l'indicazione qui data la prima volta del sito della Chiesa è pel bisogno di distinguere la nuova dall'antica Cattedrale, da pochi anni abbandonata dal Capitolo.

17 Ottobre 1527, nn. 144-XVIII — Il Vescovo de Rogeriis avendo ricevuto dal Mag.co Andrea del Bo ducati sessanta, si obbliga dargli *miliaria quinque olei musti realis mercantilis boni et receptibilis.*

6 Febbraio 1528, nn. 88-XVII — Il Vescovo de Rogeriis concede in enfiteusi a Stefano Protontino *curtim unam terrarum cum arboribus amindolarum in Carrariis S. Laurentii vulgariter muncupatam* la *Caballaressa,* col canone di tareni otto.

4 Ottobre 1528, nn. 130-XXII — Il Procuratore del Vescovo de Rogeriis concede in enfiteusi al Diacono Mariano de Abrutio la *lama di Santa Margarita usque ad Ecclesiam S. Antonii de Villanova in dicto loco Villenove,* lama sterile e di nessuna utilità, col censo di carlini quattro e grana sette.

25 Ottobre 1529, nn. 70-XXIII — I Coniugi Nardo Turco e Antonia de Malandrino affrancano una casa per cui pagavano al Vescovo de Rogeriis il censo di grana cinque, ed in cambio si obbligano pagare lo stesso censo sopra un'altra casa. La prima era posta *in strata Gronci seu S. Demetrii,* l'altra *in loco Pantani.*

XXXVII. — Pietro Bovio (1530-1557).

Nello stesso anno della morte del de Rogeriis successe al Vescovado di Ostuni Pietro Bovio di Bologna, di cui l'Ughelli scrisse: « Petrus Bovius Bononiensis renuntiatus est Episcopus Hostuni die 21 Octobris 1530. Senio et multis infirmitatibus confectus, sibi coadiutorem ascivit cum spe futurae successionis Ioannem Carolum Bovium suum ex fratre Nepotem die 10 Novembris 1545, deinceps septuagenario maior diem suum obiit ».

L'Abb. de Angelis nella vita di Gio. Carlo Bovio, nipote di Pietro, notò: « Pietro Bovio fu uomo molto stimato in quella Corte (Romana) per la gran pratica delle cose del mondo e per la non volgar perizia

delle lettere, per le quali cose meritò che Papa Clemente VII a 21 di Ottobre del 1530 lo creasse Vescovo di Ostuni, città della Provincia Salentina [1]) ».

Dopo ventisette anni di governo Pietro Bovio morì in Ostuni nel 1557, nell' età di anni sessantotto e sei mesi, e non già settuagenario, come scrisse l' Ughelli. Di ciò fa fede l' iscrizione della Cattedrale di Ostuni rinvenuta a caso nel 1839: « Petrus Bovius Bononiensis Episcopus Astunensis V. A. LXVIII m. VI. Ioan. Carolus Archiep. Brund. Patruo suo fecit ».

Del governo di Pietro Bovio notiamo i seguenti documenti.

11 Novembre 1537, nn. 68-XXVIII — L' Abb. Nicola Maria Scalona, Vicario Generale *R.mi Domini Petri Bovii Episcopi Astuni*, concede in enfiteusi ad Antonio Tacleto un trappeto *cum macine duobus apparatis et cisterna in loco de li Magiusi vulgariter dicto lo tarpito de lo capitulo de li Magiusi* col canone di carlini quindici.

26 Luglio 1541, nn. 45-XXIX — Angelo di Iacopo de Carella dona alla Ven. Chiesa *Sanctae Mariae de la Gratia sitae in loco putei vivi* un pezzo di terra con olivi *in loco Petroni.*

È la prima volta che troviamo menzionata la Chiesa della Madonna delle Grazie, sita nel luogo già detto *Puzzovivo*, ed ora *Foggia.* La primitiva chiesuola, cui questo documento si riferisce, fu abbattuta nel 1855 e fu costruita la Chiesa ora esistente, come a suo luogo diremo.

19 Settembre 1550, nn. 42-XXXIII — *Petrus Bovius J. U. D. Miles S. Petri, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Astunii,* nel ventesimo anno del suo presulato *(Pontificatus nostri anno vigesimo)* investe il Sac. Francesco Clarizia di due legati, uno di grana undici, e l'altro di grana due sopra terre *in loco Specle nigre* e in *Richayoya* (?) trasmessi a quel Sacerdote dal defunto Abb. Donato Mola.

12 Marzo 1554, nn. 74-XXXIV — Capitoli matrimoniali *secondo l'usò et statuti de li plebei di Hostuni.* Importante documento che rivela una volta di più l'esistenza degli *Statuti di Ostuni,* di cui questa è una pagina curiosa per lo studio degli usi e del dritto nostro consuetudinario, non che per lo stato del nostro dialetto a mezzo il secolo XVI. Lo pubblichiamo.

† In nomine Domini nostri etc. Anño eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo quarto. Pontificatus S.mi in X.° patris et D.ni Iulii divina providentia pape tertii anno quarto. Regnantibus Catholicis

[1]) Cfr. Dolfi, *Cronol. delle famiglie nobili di Bologna.* Bologna 1670.

et Ser.mis D.nis n.ris d.no Carolo de Austria divina ei favente clementia Romanorum Imperatore Cesare semper Augusto et D.na Ioanna de Aragonea eodemque Carolo suo filio primogenito dei gratia Regina et Rege Castelle Aragonum utriusque Sicilie Hyerusalem.... anno trigesimo septimo feliciter Amen. Die duodecimo mensis martii duodecime Ind. Astunii. Nos Ludovicus Farina annalis Astunii Iudex, Ioannes Matheus Baniardus Canonicus Ecclesie Hostunensis puplicus ubilibet..... notarius et testes.... testamur quod eodem die ibidem constitutus coram nobis M.r Grifinectus de Molendinis de Hostunio agens pro se et pro Palmarosa de Molendino eius filia legitima et naturali ex una parte, et Donatus la Quintana de Hostuni, agens pro se ex alia parte, sponte et voluntarie devenerunt ad infrascriptam parentelam pactum concordiam et conventionem infrascripti matrimonii in Dei nomine contrahendi inter dictam Palmam Rosam futuram sponsam ex una parte et dictum Donatum futurum... ex alia. In cuius quidem matrimonii causa onere constantia et contemplatione dictus magister Grifinectus sponte ac libenter promisit dare tradere et cum effectu assignare..... dicto Donato presenti.... infra bona mobilia et stabilia videlicet. Tabuli et tristielli per lo letto, uno saccono di lino, uno capitale pieno di penne con le investitore, tre lighiere di penne piene con le investitore, tre lanzoli, una sargia, una curtina a due pariti con la curtinella, una sponsa, uno casciono novo, uno bancale, due cuscini de lana, quatri camise feminile, quatre tovaglie de capo, quatre de spalla, tre ardicelle, una tovaglia di mano, una di fazza, una de piede, due tovaglie di tavola, tre mandulani, una tovaglia di pane, uno racano, una mattera, bria con brione et mascielle, uno pare di camastre, una caldara, una fersora, una paletta et palitella, uno spito, una grattacasa, una capasa per l'acqua, una per oglio, una botte di octo quartari. Item la mietà di una casa sita et posta intra di Hostuni in loco la Croce di li palme, iuxta la casa di Vito dachino, iuxta la casa di Laurenzo de ronzino, la via puplica et altri confini con l'annua servitù di grani vinticinque alla Camera Episcopale per comune et indiviso con l'altra mietà restante ad dicto dotante. In la quale mietà di dicta casa ut supra data ipso dotante si reserva l'abitatione ad ipso et a Lucretia Mongella sua mogliera vita loro dorante, et similiter lo usofructo de la pottega et terrigno di bascio, et post... mortem la ditta abitatione et il ditto usofructo se reconsolidano con la proprietà. Item la mietà de tucte terre et olive che ha dentro la marina di Hostuni in loco di Lamacavallo iuxta le olive di m. Luca di Bridecha, iuxta le olive di m. Alexandro Zacharia franche de omne censu canone et servitù in comune et indiviso con l'altra mietà restante ad esso dotante. Item la mietà de tutte terre et vigni che have alla marina di Hostuni in loco de li taberruni iuxta le vigni del Can... di Hostuni, iuxta le vigni di Ludovico di Venosa et altri con la servitù de la decima de li frutti ad Alexandro Zacharia pro comuni et indiviso con l'altra mietà de esso dotante. Et versa

vice lo supradicto Donato promette di fare et costituire alla ditta Palmarosa in lo affodare onze quatre di carlini d'argento per meffii et metameffii dotarii et lucri maritali, et la quarta parte sopra la robba sua mobile et stabile presente et futura lucrando per essa in casu soluti matrimonii, quod absit, secundo l'uso et statuto de li plebei di Hostuni. Item Antonio la Quintana li promette dieci ducati per una gonella di grana, uno paro di maniche di seta, una centa di seta et altre ornamente alla cita. Uno bove domato et la mietà di una giumenta et la mietà de la barda et lo terzo de lo semminato ha fatto nel presente anno. Item lo affodare et sposare sarà ad arbitrio di essi parti. Presente Cesare di Molendinis figlio legitimo et naturale del dicto maestro Grifinecto et renuntiante cedente et... ad ogni atione et ragione et heredità paterna e materna legitima et supplemento di legitima sopra ditte robbe dotale. Quae omnia et singula predicti contrahentes et promissores promiserunt ad invicem rata grata et firma habere tenere et observare etc.

Il P. Serafino Tamborrino nel citato suo Ms. attribuisce a Pietro Bovio la fondazione del Monastero delle Benedettine accanto alla Chiesa di S. Pietro, fissando l' anno 1533. Egli ciò argomenta dalle seguenti notizie che si leggono in un Ms. di *Memorie* già conservato nello stesso Monastero. « La Rev. Suor Ippolita d' Ippolito fu la prima Badessa qual venne da Taranto nella città di Ostuni e gli dette il possesso la B. M. dell' Ill.mo e Rev.mo Pietro Bovio, come ne appare Istrumento in carta pergamena rogato per mano di Not. Matteo Bagnardo signato n. 6. E dicono che fu nell' anno 1533 ed esercitò l'ufficio di Badessa trentatre anni, e passò all' altra vita beata. . . . Nel tempo che venne la retroscritta, venne Suor Isabella Scalona dal Monistero di Bari per Vicaria, quale era nativa di Ostuni e si fece Monaca in Bari per non esserci Monistero qui ». Ma per quel che innanzi abbiamo scritto, che cioè nel 1519, al tempo del Vescovo de Rogeriis, si trova già menzionato il Monastero di S. Pietro, è a conchiudere che fino al 1533 fosse stato in costruzione o in ogni modo non ancora abitato, e al Bovio non è lecito attribuire che l' apertura del Monastero.

Il Melles nel citato Ms. afferma che in quell' anno 1533 « la Regina Bona di Polonia, con Istrumento rogato 19 Aprile 1533 per Not. Matteo Bagnardo, donò (a quel Monastero) alcune case e terre di pertinenza del Castello vicino S. Maria la Porticella ». Noi non troviamo tale documento e dubitiamo che sia mai esistito, giacchè Bona non tornò di Polonia in Bari prima del 1556.

Fra le pergamene dell' Archivio Capitolare ciò che troviamo è un istrumento del 1561, in cui appariscono due delle Suore menzionate nel documento del Tamborrino del 1533. E qui lo riassumiamo.

27 Maggio 1561, nn. 96-XXXVIII — I Procuratori del Monastero delle Monache di S. Benedetto, Mag.ci Angelo Carducci e Alliegro Petrarolo, alla presenza dell' Abbadessa Ippolita de Ypolito, e delle Suore Isabella Scalona, Lucrezia Carducci, Lucrezia Scalona, Girolama de Loffredo, Ippolita Brizziza, Cassandra Montefuscolo e Palomba Salicato dichiarano che quest' ultima ebbe *in dote, quando entrò nilo monasterio* una *casa palazziata* presso la Chiesa di S. Barbara, la quale casa minacciando rovina han deciso venderla *et del prezzo comprarne tante annue intrate a dieci per cento.* Procedutosi alle subaste, i fratelli Abb. Donato Antonio ed Antonello de Hypolito, ultimi licitatori, hanno la casa per ducati cento e quattro.

XXXVIII. — *Gio. Carlo Bovio* (1557-1564).

Abbiam trovato Gio. Carlo Bovio coadiutore del Vescovo Pietro Bovio suo zio fin dal 1545. Il Della Monaca pone nel 1558 la morte di Pietro e l'assunzione di Gio. Carlo al Vescovado di Ostuni. E identicamente il nostro Melles indica la data *27 Marzo 1558* citando un istrumento per *Not. Ab. Matteo Bagnardo.* Noi abbiam messa la morte di Pietro Bovio nel 1557, giacchè non troviamo l'istrumento del Melles, ed invece ne troviamo uno del 7 Dicembre 1557 (*millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo*) segnato 51-XXXVI, col quale il Mag. Nicola Zaccaria dichiara dover dare al Vescovo Gio. Carlo Bovio *(deberi R. domino Io. Carolo Bovio Episcopo Hostun.)* nove salme di *olio musto buono e ricettibile* alla ragione di *stara dieci per salma.* Ora se per questo istrumento il Vescovo di Ostuni, il 7 Dicembre 1557, è Gio. Carlo Bovio, dobbiamo ritenere erronee le altre testimonianze, e credere nel 1557 morto Pietro e creato Vescovo il Nipote [1]).

Gio. Carlo era nato in Brindisi a' 5 Gennaio 1522 [2]); ma avea fatto severi studii nella Università di Bologna così da meritar nome di dotto, anzi da essere *reputato uno dei più dotti del suo tempo,* come scrive il Toppi [3]), e come attesta l' amicizia e considerazione che ebbe per lui, fra gli altri, Quinto Mario Corrado, nel cui *Episto-*

---

[1]) Il CAPPELLETTI, che rende sempre più gravi gli errori altrui sa che *Gio. Carlo sottentrò invece di Pietro circa l'anno 1549 !*

[2]) Il NARDELLI (op. cit. pag. 148) pretende che Gio. Carlo Bovio sia stato Arcidiacono della Chiesa di Monopoli dal 1535 al 1562. Ma nel 1535 Gio. Carlo contava 13 anni e nel 1562 era da cinque anni Vescovo di Ostuni!

[3]) TOPPI, *Bibl. napol.* pag. 142.

lario si leggono ben dieci lettere dirette al Vescovo Gio. Carlo Bovio [1]), al quale dedicò pure nel 1570 l' orazione panegirica in onore di S. Francesco Dirrachino. « Traslatò, scrive coll'Ughelli il Toppi, dal greco in latino le opere di Gregorio Nisseno »; e il De Angelis [2]) aggiunge, che stando presso lo zio in Ostuni « si pose a tradurre dalla lingua greca nella latina con molta purità, fedeltà ed ingegno gli otto libri delle Costituzioni Apostoliche di S. Clemente Papa », stampate poi nel 1567.

Appena consacrato Vescovo, il Bovio diè principio, il 1.° Maggio del 1558, previo editto del 21 Aprile, ad una severa e memorabile S. Visita della Diocesi, di cui rimangono ancora gli atti in un grosso volume in fol. di carte 188 dell'Archivio Capitolare di Ostuni col titolo: *Acta Sanctae Visitationis Ep. Bovii an. 1558.* Egli si propose la riforma dei costuni del clero, il quale, numerosissimo, era allora carico di benefizii, d' ignoranza e di vizii, per modò che di pochi potè scrivere: *Scit legere et ordinare offitium et Missam;* di molti constatò, ch' erano concubinarii, adulteri, e circondati di figli!

Memorabile in quella S. Visita è la fermezza del Vescovo nel volere impedire gli abusi che col tempo erano invalsi nell'esercizio dei divini Ufficii nella Cappella di S. Iacopo in Compostella, che dicemmo fondata nel 1423 sotto il Vescovo Paluzio. Il Bovio pretese una copia legale del testamento fatto da Pietro Caballerio, fondatore di quella Chiesa. La richiese, sotto pena della scomunica, all'Abb. Donato Antonio Scalona, ch' era Rettore della Cappella e proprietario per dritto ereditario. Alla richiesta del Vescovo egli e la sua famiglia protestano che sono nel pacifico possesso da oltre venti anni, e che l' istrumento è tanto *antiquo che saria impossibile trovare il protocollo.* Pregano il Vescovo a desistere da tale investigazione e di non fulminare la scomunica, altrimenti ricorreranno all'Arcivescovo di Brindisi ed Oria, ed anche alla Sede Apostolica, e se occorre, *all' Invittissimo Re Filippo!*

Il Vescovo insiste: i Magnifici Scalona ripetono le loro minaccie aggiungendo *quod intendunt haec omnia significare Ill. Marchioni de Trivico utili nostro Domino* [3]). Il Vescovo in risposta, il 19 Novembre 1558, fulmina la scomunica alla famiglia Scalona. La città

---

[1]) Q. Marii Corradi *Epistolarum.* Lib. VII e VIII. Venetiis 1565.

[2]) *Le vite dei Letterati Salentini.* Napoli 1713.

[3]) Dopo la morte della Regina di Polonia Bona Sforza, devoluta Ostuni alla R. Corte, questa vendè la città a Ferdinando Loffredo March. di Trevico, e poi dagli Ostunesi fu riscattata nel 1559. (V. *Libro rosso di Ostuni,* pag. 159).

prende vivo interesse alla cosa: i partigiani degli Scalona malignano sulle intenzioni del Vescovo: gli altri lo difendono. Dopo un lungo armeggìo, finalmente il 5 Luglio 1559, si presenta al Vescovo il Rev. Donato Antonio Scalona e consegna l'istrumento di fondazione desiderato, dichiarando di voler accettare le riforme che conformemente alla volontà del fondatore, vorrà fare il Vescovo. Letto il testamento, fu trovato che quattro dovevano essere i cappellani e non un solo, e molti gli obblighi di ciascuno. Onde il 22 Ottobre 1559 deputò tre nuovi cappellani oltre quello esistente, con l'obbligo di celebrare per turno ogni giorno la Messa, e nei giorni festivi di celebrare una Messa cantata coi secondi vespri, e nelle solennità di N. S. e della B. V. e di S. Pietro, e di S. Gio. Battista, e di S. Giacomo di celebrare oltre la Messa cantanta il mattutino colle ore canoniche. Tale decreto fu eseguito fino al principio del nostro secolo, in cui venduti i beni della Cappellania, rimase chiusa ed abbandonata la Chiesa.

Negli atti di quella S. Visita altre notizie importanti si notano. Per esempio: nella Cattedrale il Vescovo rinviene « Icona parva vitrea, in qua est depicta imago Salvatoris cum reliquiis diversorum Sanctorum, quae *fuit Regis Alphonsi* ».

« Invenit Baldachinum magnum de velluto carmosino donatum dictae Ecclesiae per Ser.^{am} Reginam Poloniae in suo felici adventu in Civitate Hostuni ».

« Invenit etiam in Archivio librum antiquum bullarum registratarum cum alio libro antiquo parvo, uno consistente in cartis scriptis et non scriptis num. quinquaginta novem, et alio consistente in cartis scriptis et non scriptis num. octo ».

Il Vescovo procede all' esame del clero. Fra' Canonici della Cattedrale troviamo un nome assai noto: *l'Abbate Leonardo Clemente*, il maestro di Pietro Vincenti. Vedemmo altrove con quanto affetto ed ammirazione lo abbia ricordato il Vincenti [1]). Ora vogliamo qui raccogliere le altre poche notizie, che, consultando le carte dello Archivio Capitolare di Ostuni, ci è venuto fatto di rinvenire.

L'Abbate Clemente è interrogato dal Bovio sulle dottrine della Chiesa: « Interrogatus super doctrina Sacramentorum, decem preceptis, duodecim articulis fidei, ordinatione missae et offitii repertus est idoneus ». Non in queste dottrine soltanto egli era idoneo. Se il

[1]) L'Abbate Leonardo Clemente mio maestro nelle umane lettere, huomo nella greca et latina lingua dottissimo, per la cui rara dottrina non solo la città di Ostuni, ma molte altre della Provintia han prodotto diversi Dottori, filosofi et letterati in diverse scienze, perilchè la città, grata a tanti servigi, gli dona hoggi (1607) la provvisione, ancorchè per la decrepità non possa egli attendere ad insegnare la grammatica (*Libro rosso*, pag. 9).

Vincenti non avesse fatto cenno della *rara dottrina* di lui, resterebbero ed attestarla le tre lettere che quel dottissimo di Quinto Mario Corrado gli scriveva, dalle quali si argomenta che il Corrado aveva preso ad amarlo e venerarlo nella lunga dimora ch'egli fece in Ostuni. Fra quelle lettere vi è la XLVI del libro VI, in cui si legge: « Tu, ut valeas, remitte aliquid de studiis tuis ». Pure degli studii perseveranti e molteplici dell'Abb. Clemente nulla rimane oltre la memoria di averli fatti!

Alcune notizie della sua famiglia ci fornisce un testamento del 1545 che troviamo fra le pergamene dell'Archivio Capitolare, coi nn. 3-XXXI, e che vogliamo qui riassumere.

Il Sac. Fabrizio de Clemente invita in sua casa, *sita in vicinio Balii,* il Notaio Nicola Maria Scalona per dettargli il testamento, col quale istituisce erede universale Pietro de Clemente suo Padre. *Item legavit clerico Leonardo de Clemente suo fratri ex parte patris* metà della casa indivisa ed abitata in comune col padre, e la metà di una *chiusura* nella *Selva* di Ostuni detta *la pichangniola*, con l'obbligo di dodici carlini di messe ogni anno e con la clausola che detto Leonardo non abbia a pretendere altro alla morte del padre, a danno degli altri fratelli.

In seguito sarà chiaro in qual modo Leonardo Clemente, nel 1570 deputato con altri dal Capitolo ad impetrare dalla S. Sede misericordia pel Vescovo accusato, è poi due anni dopo messo in carcere dallo stesso Vescovo. E lo troveremo nel 1579 dare il suo voto *perchè si viva quietamente con l' Università;* lo troveremo come testimone nel 1586, e l'ultima volta come *locotenente* del Vescovo lo troveremo nel 1593. Poi non troveremo più questo nome: chè, come ci fa argomentare il Vincenti, è già vecchio, essendo *decrepito* nel 1607.

Il Vescovo Bovio, esaminato il clero, visita gli altari della Cattedrale. Ed importa notare che ne visita ben trentaquattro, la qual cosa ci fa intendere il Pacichelli quando scrive, che la Cattedrale di Ostuni *è colma di altari divoti* [1]).

Visita poi le altre chiese di Ostuni: S. Jacopo, S. Martino (che ora forma l' atrio del palazzo Pepe), S. Barbara, S. Giovanni Evangelista, S. Maria Porticella (ora S. Maria della Stella), S. Bartolomeo, Ognissanti, S. Vito, S. Nicola e S. Pietro con l' annesso Monastero. Visita pure l' *Ospedale* di cui mancano le notizie della fondazione, la quale a torto è attribuita al Vescovo Cornelio Cajetani, successore del Bovio [2]).

---

[1]) PACICHELLI, *Il R. di Napoli in prospettiva.* P. II, pag. 177. Napoli 1703.

[2]) V. *Statuto organico della Congregaz. di Carità di Ostuni.*

La S. Visita tenne occupato il Bovio circa due anni, e non prima del 1560 egli potè recarsi a prender parte al Concilio Tridentino, dove si schierò fra' più dotti ed eloquenti Prelati. Dal Pallavicino sappiamo che *Giancarlo Bovio Vescovo d' Ostun in Francia* (!) prese parte alla discussione *sull' uso del calice*, e disputò *se Cristo nella cena sacrificò se stesso per noi* [1]). Non troviamo indicata con precisione la durata della sua presenza al Concilio: l'Ughelli scrisse: *Concilio Tridentino interfuit sedente Pio IV.* E il Labbè riporta la firma del nostro Vescovo *(Johannes Carolus Bovius Bononiensis Episcopus Ostunensis)* fra le firme dei Vescovi intervenuti al Concilio dalla XIV alla XXV sessione [2]).

Chiuso il Concilio, tornò alla sua sede il Bovio, donde a' 21 Giugno 1564 fu dal Pontefice Pio IV traslatato alla Chiesa Arcivescovile di Brindisi. L'Ughelli nella serie dei Vescovi di Brindisi cosi scrisse: « Ioannes Carolus Bovius... jam antea Episcopus Hostunensis, in Concilio Tridentino clarus, ad has infulas (Brundusinas) subvectus est die 21 Iunii 1564 ».

Il Bovio, dopo un lustro di benefico governo della Sede Arcivescovile, venuto in discordia coll'Università di Brindisi, andò a dimorare nella Concattedrale di Oria. Di là, nell' autunno del 1570, era andato a godere delle amene villeggiature della sua diletta Ostuni, quando fu preso da indomabile febbre, che nei primi di Settembre lo uccise. Secondo le sue disposizioni il corpo fu da Ostuni trasferito ad Oria, dove fu seppellito, come attestano le iscrizioni riferite dall'Ughelli, nel trattato degli Arcivescovi di Brindisi, e dal De Angelis nella citata vita dell'Arcivescovo Bovio [3]).

Sul palazzo Vescovile di Ostuni vedesi uno stemma *di azzurro, al bue d'argento passante*, che non sappiamo a quale Vescovo appartenga. Perchè non sia attribuito ai Vescovi Bovio, ricordiamo la blasonatura dello stemma dei Bovio (o Bovi) di Bologna. « Arma: d' azzurro a due caprioli d' oro, accompagnati nello spazio che li separa da tre gigli dello stesso, uno in capo e due nei fianchi, col capo d'Angiò abbassato ad un altro capo d'oro, all' aquila di nero, armata e imbeccata di rosso [4]) ».

---

[1]) Pallavicino, *Ist. del Conc. Trid.* lib. VIII, c. II, p. 442, e lib. XVII, c. VII, pp. 384 e 385.

[2]) Labbè, *Sacr. Conc.* T. XX, pag. 205.

[3]) Cfr. Della Monaca, *Mem. hist. di Brindisi,* lib. V, cap. 8.

[4]) G. B. di Crollalanza, *Dizion. stor. blason.* Vol. I, pag. 165. Pisa 1886 — Cfr. Dolfi, op. cit. pag. 230.

Sotto questo Vescovo trova luogo la notizia relativa alla Chiesetta detta della *Madonna della Nova*, che esiste ad un Chilometro da Ostuni, sulla via provinciale Ostuni-Carovigno. Fu costruita nel 1561, certo in sostituzione di una antica cripta, che rimase chiusa dietro l' altare e fu dimenticata. Fu quella cripta a caso scoperta ai giorni nostri; e poi che il Ch. De Giorgi l'ha descritta, riferiamo le sue parole.

Dietro l' altare si apre una grotta naturale, lunga m. 33.80, larga da m. 2.60 a 3.80 ed alta da 2 a 3 metri. Il pavimento è tutto interrato dall' ocra argillosa che riveste le colline ostunesi; la volta è di forma triangolare, solo in parte ingrandita a colpi di piccone. Le acque calcarifere gocciolando da questa volta sul pavimento e sulle pareti ne hanno arrotondato gli spigoli sporgenti, e vi hanno disteso de' piccoli festoni stallattitici. Nei secoli scorsi le pareti di questa grotta erano qua e là dipinte a fresco; ma oggi ne restano appena le tracce. Uno degli affreschi meglio conservati rappresenta Gesù Cristo in atto di benedire, colla Vergine a dritta e S. Gio. Battista a sinistra. Il Redentore colla sinistra regge il libro degli evangeli, sul quale si legge la seguente iscrizione:

EGO	QUITUR
SUM LUX	ME NON
MUNDI	AMBULA
QUI SE	T IN TE(nebris).

Un altro affresco rappresenta un Crocefisso con due figure ai lati molto sciupate. In un terzo si vede l' effigie della Vergine; figura di grandi proporzioni, ma di fattura molto grossolana come le precedenti. A qual' epoca rimontano questi affreschi? Vi è relazione di somiglianza e di data fra questi e quelli delle grotte di S. Maria di Agnano e delle tante disseminate nel Tarentino e verso il Capo di Leuca? Noterò qui soltanto che il primo affresco dei summentovati è una riproduzione precisa, colle stesse figure egualmente disposte e colla stessa iscrizione sul vangelo che si legge nella cripta di S. Giovanni, alla masseria Cafaro del signor Giuseppe Nervegna, presso la stazione di S. Vito de' Normanni; cripta illustrata dottamente dal mio egregio amico l' arcidiacono Gio. Tarantini di Brindisi » [1]).

---

[1]) *Di talune cripte nell' agro di Brindisi*. Cfr. ciò che abbiamo da questo opuscolo stralciato per le grotte del Monte S. Biagio, a pag. 15 sotto l'anno 1148; e ciò che di altre cripte nel territorio di Ostuni dicemmo nei nostri *Documenti per la storia di Villanova*.

XXXIX. — Vincenzo Cornelio Cajetani (1564-1578).

Avvenuta la traslazione del Bovio, non perciò egli si trasferì a Brindisi; ma rimase nel palazzo episcopale di Ostuni colla stessa autorità di prima, e facendo sospettare che impedisse nel suo interesse la nomina del nuovo Vescovo. Di ciò ci fa avvertiti la pergamena del 1.° Ottobre 1564, segnata 4-XL, che largamente riassumiamo.

Timoteo Santangelo U. I. D. Sindaco generale di Ostuni, e i Magnifici Nicola Scalona, Nicola Zaccaria, Vito Antonio de Benedictis, Cesare Palmieri, Francesco Idrosio e Salvatore Crapiglia, eletti dell'Università, presentano al Notaro Federico Spinnato una protesta contro l'Arcidiacono Abbate Francesco Bisantizzi, Vicario in sede vacante, perchè essendo stato già il Vescovo Bovio nominato *da sette mesi in circha* Arcivescovo di Brindisi, seguitava a risiedere nel palazzo Vescovile di Ostuni con la stessa autorità di prima, e perchè il Vicario Bisantizzi, parente strettissimo dell'Arcivescovo e l'ex Vicario Francesco de Mele postergavano l'ordine di S. S. Pio IV di fare le solite tre processioni precedenti la elezione del nuovo Vescovo, affine di mettere tempo in mezzo ed anche di impedire l'elezione *a possere disponere alloro modo, cum reverentia, de le intrate del Vescovato*. Letta la protesta al Bisantizzi, questi il 2 Ottobre risponde, che *non nci bisogna altra resposta* essendo la protesta *plena mendaciis*, giacchè « ad subgestione et requisitione del sig. Capitano, Vice Sindico et ordinati ha fatte le solempne processioni ad ringraciare Idio che ne ha dato S. Santità per Episcopo lo Rev.^{mo} S.^{or} Gioan Vincienzo Cornelio de Gaeta (sic) et essa Università ne ha fatta la festività da li 22 del mese di Settembre 1564 con sonar campane al arma de la Ecclesia Cadredale et de tucti Monasterii de nocte et de giorno tenendo li homini salariati ad sonar le dette campane con sparare infinite botte de artegliaria de notte et de giorno con far le face de notte et de giorno in la piacza publica et in altri lochi soliti et consueti: et nci havendo havuto novo ordine dal Rev.^{mo} Signor Nuncio Apostolico in Regno che se dovessero far litanie ad pregar Iddio che ne dagha bono et cattholico pastore Sua Santità, fo bisogno far nova provisione et così fe bandire in la Ecclesia tal novo ordine et che le rogationi se facessero in lo Mercordì Venerdì et Sabato, et se maraviglia assai del asserto Sindico per essere dottore non sapere, cum reverentia, quanta authorità et potestà have lo Rev.^{mo} Metropolitano sopra le città suffraganee, tanto più essendo sede vacante, et che de le intrate del Vescovato non ne ha disposto, nè dispone cosa alcuna esso Signor Vicario, ma esso solum se have interposto et interpone

ad amministrar la giustizia, et che le intrate le administra il Rev.do A. Luca de Benedictis thesaurero et yconomo electo per lo R.do Capitolo di questa città in conservar le intrate de esso vescovado una con Abbate Francesco Zaccharia suo collega ». Alla quale risposta il Sindaco Santangelo replica fra le altre cose, che in conclusione « quello che detta Università ha recerchato et recercha non è se non che vengha presto il Capo alla Chiesa, et che è bene informato di quello li convene et come a Sindaco et come a Dottore, et non ha bisogno de ammaestramento de nesciuno ».

Da tutto ciò noi argomentiamo che il 22 Settembre del 1564 se fu fatta la festa in Ostuni per la nomina del nuovo Vescovo, ciò dovette avvenire in base a private notizie della stabilita e non avvenuta preconizzazione, giacchè il 2 Ottobre il Vicario confessa che posteriormente alla festa venne ordine di fare le tre processioni solite a precedere la nomina dei Vescovi. Onde aveva ragione il Sindaco di ritenere non fatta la nomina e come smentita quella festeggiata il 22 Settembre.

Il fatto certo è che non prima del 25 Ottobre furono spedite dal Pontefice Pio IV le bolle per la nomina del Vescovo Vincenzo Cornelio Caietani di Napoli, e nove ne sono conservate ancora nello Archivio Capitolare, spedite tutte colla stessa data: *Millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, octavo Kal. Decembris* (25 Ottobre). Onde non molto esatta risulta la data indicata dall'Ughelli, che scrisse: *Vincentius Cornelius Cajetanus electus die vigesima Octobris 1564.* Ed ecco i sommarii delle nove bolle.

I. Pio PP. IV a Vincenzo Cornelio Cajetani. Intendendo nominarlo Vescovo di Ostuni lo assolve precedentemente da qualunque censura ecclesiastica da cui fosse stato *(forsan quomodolibet)* colpito.

II. Pio PP. IV a Vincenzo Cornelio Caietani. Poichè il Vescovo di Ostuni Gio. Carlo Bovio Vescovo di Ostuni fu già traslocato alle Chiese unite di Brindisi ed Oria, *ne Ecclesia ipsa Hostun. longe vacationis exponatur incomodis,* ne commette la cura a lui Vincenzo Cornelio Caietani.

III. Pio IV a V. Cornelio Caietani. Dà la formola del giuramento da prestare innanzi ad altro Prelato nell' atto della consacrazione.

IV. Pio IV a *Philippo Siciliae Regi Illustri.* Dà notizia della nomina del nuovo Vescovo di Ostuni, avendo trasferito alla Chiesa di Brindisi Gio. Carlo Bovio.

V. Pio IV all'Arcivescovo di Brindisi. Partecipa la nomina del nuovo *Vescovo suffraganeo* della Metropolitana di Brindisi.

VI. Pio IV al Capitolo della Chiesa di Ostuni. Dà notizia della nomina del nuovo Vescovo.

VII. Pio IV al Clero della Diocesi di Ostuni. La stessa notizia.

VIII. Pio IV al popolo della città e Diocesi di Ostuni. Ancora la stessa notizia.

IX. Pio IV *universis Vassallis Ecclesiae Hostunen.* La stessa notizia.

Il Vescovo Vincenzo non prestò il giuramento prima degli 11 Febbraio 1565. Una pergamena (non numerata) contiene appunto l' istrumento rogato con tale data in Napoli *in Ecclesia Sancti Pauli mayoris* dal Notaio Gio. Antonio de Angrisani, firmato da Antonio Laureo U. I. D. Vescovo di Castellammare Cappellano Maggiore, col quale il De Laureo attesta che assistito da due altri Vescovi procedette alla consacrazione del Vescovo Vincenzo Cornelio Cajetani.

Notizie importanti abbiamo della vita di Vincenzo Cornelio Cajetani prima della sua assunzione al Presulato. Egli era vissuto in Roma alla corte del Pontefice Paolo IV, e dopo la morte di costui, alla corte del Pontefice Pio IV fino al 1564.

Alla corte di Paolo IV non stette per verità lealmente e fedelmente; ma nella guerra tra Enrico II Re di Francia e Filippo II di Spagna (1552-1559), quando Paolo IV nella speranza di ghermire il *feudo* del Regno di Napoli si avvicinò a Francia, il nostro Vincenzo Cornelio Cajetani si schierò tra' *cospiratori e macchinatori d' insidie*, come scrive il Botta, *contro lo stato pontificio* [1]), e scrisse al Re di Spagna e al Vice Re di Napoli quanto in corte del Papa avveniva, quanto altrimenti non avrebbero potuto sapere. E tutto ciò sfidando il noto furore del Pontefice, che però, saputa la cosa, fu mite e gli fe' soffrire breve prigionia. Morto nel 1559 il Pontefice Paolo IV, fece del suo meglio il nostro Vincenzo Cornelio perchè riuscisse eletto Pontefice persona non ostile alla causa da lui difesa. E fu Papa Giannangelo de' Medici, Pio IV, dal quale nel 1564, come abbiamo veduto, il nostro Vincenzo fu fatto Vescovo di Ostuni, ricevendo per tal modo guiderdone dal Papa; mentre maggiore lo sperava, e non l' ebbe, dal Re. Tutte queste notizie sappiamo per un importante documento da noi letto nello Archivio di Stato di Napoli, che siam lieti di poter riportare integralmente. Il documento è del 1595, nel quale anno è il nipote del defunto Vescovo Cornelio che chiede al Re un compenso ai servigi dallo zio prestati; e crediamo che non l' ebbe, giacchè il fisco fingeva non credere al racconto, e credendovi non credeva fossero servizii che meritassero ricompensa.

---

1) BOTTA, *Storia d' Italia*, lib. IX.

R.di Pauli Cornelii. — Ill.mo et ex.mo S.re Post debitam commen. li dì passati fo in questa Reg. Camera presentato memoriale con decretatione di V. E. in pede del tenor sequente. Ill.mo et Ex.mo Sig.re Don Paulo Cornelio fa intendere a V. E. che havendo havuto una lettera de S. M.ta che se pigli informatione delli servitii li anni passati prestiti da Don Vincenzo Cornelio Vescovo d' hostuni fatti alla M.ta Sua supplica V. E. vogli comandare et ordinare che si commetta ad alcuno delli regenti o altri officiali che all' Ex.a Sua parerà, che conforme all'ordine di Sua M.ta pigli seu facci pigliare detta informatione et consulta che lo reputerà a gratia ut Deus etc. Reg. Camera Summariae videat litteras regias se informet de contentis in illis, et relationes faciàt suae excellentiae. Gallus R.s provisum per Ill.m dominum Proregem Neap. die 16 Ianuarii 1596. D.s Barrilis. Insieme con il quale memoriale ci sono state presentate lettere Regie del infrascritto tenore. El Rey. Ill. Conde de Miranda primo nostro Visorey lugateniente y capitan general. Pro parte de Paulo Cornelio me ha sido referido q. Don Vincencio Cornelio obispo d'Hostuni su zio me servio en diversas occasiones de mucha importantia con gran trabado y gasto suyo sin que por ello se le aya hecho mercede alguna. Supplicandome os mandasse pedir informacion dello, paraque conforme a la qualitad de lo dichos servicios se le haga a el como a sobrino y heredero q. ha quedado del dicho obispo la que parascere (sic) y por q. sera bien que conste por relacion vestra lo que el supplicante refiere. Porende os en'cargo y mando q. informado de los servicios y meritos del dicho obispo, y sies assi q. el supplicante et sobrino, y heredero suyo, me aviseys de lo que se hallare y os parasciere que se podra haber por el paraque entendido todo sea mas acertada la resolucion q. en su pretension se huviere da tomar: la presente resti al presentante. del Campillo a XIX de ottobre 1595. Yo el Rey. — V.t Comes generalis Thes. — V.t Cadena R.s — V.t Saladinus R.s — V.t Brugnolus R.s — V.t de Ponte R.s — V.t Lanz R.s Idiaquez sec.s solvat in exeq.riis Burges pro taxatore. In partium Neap. 45, fol. 62. — Al Visorey de Napoli que se informe de los servicios de Don Vincentio Cornelio obispo de hostuni a istancia di Paulo Cornelio su subrino y heredero, que pretende mercedè por ellos. — Et volendo questa Reg. Camera exequire li ordini et mandati di V. E. si è intimato il R. Fisco, presa informatione delli servitii prestiti per detto q. Don Vincenzo Cornelio, et in quella examinati l'infrascritti testimonii, quali deponeno ut infra. Videlicet — Fabritio de Sangro de Napoli depone che ritrovandosi esso test. appresso il Pontefice Paulo quarto, in tempo della guerra di detto Papa, sape che d.o Don Vincenzo Cornelio residendo appresso detto Pontefice, come amorevolissimo vassallo della M.ta del Re Nostro Signore hebbe sempre mira con ogni diligentia et secretezza de intendere quanto in corte di detto Papa si faceva, dove se trattava interesse de Sua Maestà et de suoi Regni et Stati dandone aviso tanto alla detta Maestà quanto a' suoi ambasciadori, et che essendo mossa

la guerra fra detto Pontefice et Sua Maestà fu destinato legato in Francia il Cardinal Carrafa per trattare con quel Re cose importantissime, contra il servitio di detta Maestà [1]), et esso Vincenzo Cornelio fu inviato da detto Pontefice con il Cardinal de Pisa legato destinato in Fiandra. Il qual Vincenzo Cornelio avisò la real Corte di Spagna dell' andata di detti legati: lo che fu molto servitio alla Maestà sua, et che havendo notitia il nontio di detto Pontefice residente in Spagna delli avisi che detto Vincenzo Cornelio dava a Sua Maestà ne avisò detto Pontefice, per lo che esso Vincenzo Cornelio fu carcerato nel castello di Sant' Angelo, dove stio molti giorni, et ne sequì anco che detto Cardinal de Pisa fu revocato da detta legatione, et non andò più in Fiandra, et esso Vincenzo Cornelio oprò di essere liberato da detto carcere et ritornare al servitio, et il S.r Vicerè che all'hora era in questo Regno fe' intendere a detto Vinc. Cornelio che era molto servitio di Sua Maestà che lui residesse in Roma, et ritrovandosi dopoi detto Vinc. Cornelio in Napoli per avervi accompagnato la sorella del Cardinal Carrafa, sequì fratanto la morte di detto Papa Paulo, et sapendo il Duca d' Alcala all'hora Vicerè in questo Regno la fideltà di detto Vincenzo Cornelio nel servitio di S. M. l' inviò con Don Garsia d'aro in Roma dove resedì durante la sede vacante havendosi procurato una camera nel Palazzo appresso il Conclave, et proprie al loco dove resideva il Cardinal di Carpe, et fe rompere il muro che divideva detta Camera dal Conclave, per dove lui entrava secretamente quando solo et quando con l' ambasciador Vargas: per il quale trattato si scopersero molte cose pro et contra il serv.° della Maestà Sua, et ne sequì de più che fu creato Papa Pio quarto nominato da Sua M. et a sua devotione, et che conoscendo la M. Sua la qualità di detto Vincenzo nel zelo del suo Real servitio, l'exortava molte volte con lettere ad continuare promettendoli mercede ; le quali lettere si persero con altre robbe in mare per fortuna, come si è detto publicamente, et che detto Vincenzo Cornelio in haver continuato detto servitio per tanti anni oltre il servitio di sua vita, ha speso del suo molti denari, et tutto per exequire il Real servitio, quale Vincenzo Cornelio molti anni prima che moresse fu creato Vescovo d' Hostuni: in la qual città morse et fu sepelito suo corpo, non essendoli remasto altro parente più prossimo che il R.do Paulo Cornelio suo nepote carnale: il quale se ha preso l'heredità de detto Vescovo suo zio, fando molti atti come herede suo universale et transegì con il nuntio di Sua Santità le spoglie di detto Vescovo.

Gio. Pietro de Malta de Napoli depone che ritrovandosi nel tempo di detto Pontificato in Corte di esso Pontefice et del Cardinal Carrafa suo nipote, sape et vidde che detto Vincenzo Cornelio, quale se

---

[1]) Fu decisa tale legazione il 19 Aprile 1556, quando il Papa teneva ancora segreti maneggi col Re di Francia, e non aveva dichiarato decaduto Filippo II dal Regno di Napoli (V. Muratori, *Annali*, an. 1556).

ritrovava nelli servitii di detto Papa, trattò sempre di sapere in tutti modi possibili et secreti quanto si faceva in la corte di detto Pontefice, dove fusse stato interesse di Sua Maestà, et del tutto ne dava aviso alla predetta Maestà, et suoi ambasciatori, et che in tempo della guerra di detto Pontefice con la Maestà del Re di Spagna fu destinato legato in Francia il Cardinal Carrafa, per trattare con quel Re negotii contra il servitio di Sua Maestà, et detto Pontefice ordinò al detto Vincenzo Cornelio che andasse con il Cardinal de Pisa legato destinato in Fiandra, secondo se disse all'hora in corte di detto Pontefice, detto Vincenzo Cornelio avisò la M. S. del modo et andata di detti legati: lo che fu molto servitio alla detta Maestà, et questo lo sapeano secretamente esso testimone et altre gente di casa, anzi che detto Vincenzo fu carcerato da detto Pontefice per certo tempo, perchè havea havuto notitia degli avisi che detto Vincenzo dava alla Corte real di Spagna delli trattati di esso Pontefice, et esso testimone lo vidde carcerato in quel tempo, et dopoi si oprò detto Vincenzo Cornelio di essere excarcerato, et ritornare come ritornò alli servitii di detto Papa, et essendo dopoi sequita la morte del Papa predetto, ritrovandosi esso testimone nel palazzo pontificale, andò llà da Napoli detto Vincenzo Cornelio con Don Garsia d'Aro, quali procurorno havere una camera contigua al conclave et proprio al loco dove resideva il Cardinal di Carpe, et detto Vincenzo fe rompere uno muro: per lo quale secretamente entrava in detto Conclave nel loco di detto Cardinale, et benche questo fosse stato secretissimo esso testimone lo sapeva come homo di corte et intrinsico di detto Vincenzo, et vidde detto muro rotto, per lo che si scoversero molte cose toccantino alla M. S. et tene per fermo che detto Vincenzo in detti servitii habia speso del suo molti denari: lo quale fu dopoi alcuni anni creato Vescovo d'Hostuni dove morse, et nella sua heredità è successo don Paulo Cornelio suo nepote carnale como più propinquo.

Pietro Gambacorta de Napoli depone che conobbe detto Vincenzo Cornelio: lo quale assistendo in corte di detto Pontefice Paulo 4.° esso testimone intese all'hora qua in Napoli che d.° Vincenzo assisteva in Roma per intendere et sapere quanto si trattava da detto Pontefice contra la Maestà del Re nostro S.re et ne avisava il S.r Duca de Alcalà all'hora Vice Re in questo Regno, et che aveva avisato S. M. delli legati che detto Pontefice haveva expediti in Francia et in Fiandra per trattare cose importanti alla corona de la M. S. et dopoi fu detto Vincenzo promosso Vescovo d'Hostuni dove morse essendo remasto suo herede Don Paulo Cornelio suo nepote: quale transegì le spoglie con il Nuntio di Sua Santità.

Fabritio Carafa de Napoli depone havere inteso in Roma publicamente che d.° Vincenzo Cornelio ritrovandosi in Corte di d.° Papa come affetionato della M. S. hebbe sempre mira de intendere secretamente quello si trattava in detta Corte, dove era interesse de S. M. dandone notitia alla detta Maestà et suoi locotenenti et che essendo

mossa la guerra da detto Pontefice, havendo destinato legato in Francia il Cardinal Carafa per trattare con quel Re cose toccantino alla M. S. et anco il Cardinal de Pisa legato in Fiandra, detto Vincenzo ne avisò la Maestà del Re di Spagna: dal che ne sequì che fu revocato detto Cardinal de Pisa dalla legatione predetta, et havendone notitia detto Pontefice delli avisi che detto Vincenzo dava in Spagna carcerò esso Vincenzo, et dopoi fu excarcerato per mezo de alcuni et che essendo succeso la morte di detto Papa, havendose da creare il nuovo, detto Vincenzo desideroso che si fusse creato Pontefice a devotione di S. M. si procurò una Camera contigua al Conclave, et fe rompere il muro al loco dove stava il Cardinal di Carpe, et per detto muro intrava esso Vincenzo con l'imbasciator di Spagna secretamente intendendo et referendo tutti li trattati al detto Cardinale. Dal che nacque che fu creato Pontefice Pio quarto nominato da S. M. et che detta Maestà exortava detto Vincenzo ad continuare il servitio, et crede che habia speso denari del suo in detti servitij, et che dopoi fu creato Vescovo de Hostuni, dove morse, et non conosce altro parente suo più carnale di D. Paolo Cornelio suo nepote carnale: quale è successo alla sua hereditá.

Havemo de più reconosciuto fede fatta per l'Officiale del libro magiore della Regia Scrivania di ratione: per la quale fa fede come perquisiti li libri magiori di detto Officio dell'anno 1540 per tutto l'anno 1593 non si trova che al R.do Vincenzo Cornelio Vescovo che fu de Hostuni, et a Don Paulo Cornelio li sia stata data pensione, intertenimento, piazza morta, nè remuneratione alcuna per conto di soi servitii. Et de più fatta fede per il rationale Scipione de Martino: per la quale fa fede che reconosciuti li libri de carichi tanto sopra arrendamenti quanto sopra pagamenti fiscali del Real patrimonio di Sua Maestà per alfabeto, per quelli non si trova che Don Vincenzo Cornelio nè Don Paulo Cornelio tengano assignate intrate che la Maestà Sua l'havesse fatta per remuneratione de servitii, et per il Regio Fisco è stato replicato Vid. Procurator Regii Patrimonii dicit quod nulla possunt considerari servitia in personam R.di Pauli Cornelii, et pro inde ad aliquid fiscus non tenetur: idque apparet etiam ex pretensis et deductis per partem, advertendo quod pretensa servitia per q. admodum R.m Episcopum ut pretenditur impensa, ultra quod de eis non constat, nisi per depositionem aliquorum testium, non sunt talia, que aliqua remuneratione indigeant, et allegantur prestita in anno 1555, et hec replicat isto et omni alio modo m.ri Questo è quanto per detta informatione et scritture appare. Del che facimo relatione a V. E. in gratia della quale de continuo ci raccomandamo ex Regia Camera die 25 May 1596 — E. V. — Ser. President. Reg. Cam. Summarie — Petrus de Varcalcel pro M. C. — Did. de Aldana — Mutius Surgens — A. Campanilis — Io. Cam. Barba Com. — Detius Rapatius [1]).

[1]) Rep. Consultarum fol. 202 t.° Vol. 93, fol. 104.

Scorrono quieti i primi sei anni di governo del Vescovo Cajetani: il clero non ha avuto che a lodarsene: lo ha anzi ammirato, esaltato come il modello dei Vescovi; ma... nel Febbraio del 1570 il Vescovo è sotto il peso d' una accusa, per cui è invitato a comparire innanzi all' Auditore della Camera Apostolica in Roma. Il Capitolo, il clero di Ostuni n' è commosso: si congrega sollecitamente, e decide quanto si legge nella pergamena del 24 Febbraio 1570, segnata 72-III, che riassumiamo.

L' Abb. Gio. Antonio Palmieri, Arciprete e General Vicario del Vescovo Vincenzo Cornelio Cajetani, espone al Capitolo congregato qualmente un monitorio spedito dal Rev.^mo Auditore della Camera Apostolica ad istanza del Procuratore Fiscale della stessa Camera, fu intimato al Vescovo, «ut compareat in alma urbe et coram dicto Ill.^mo et Rev.^mo Domino Auditore et eius Audientia super pretensa confidentia. Et cognoscentes ipsum R.^m D.^m Episcopum esse innocentem a predictis pretensis contra eum cum iam sint fere anni sex incirca quod extat Episcopus in ipsa civitate, et semper vixit et vivit catholice et sancte et quovis fuerit et sit pauper, cum introitus ipsius Episcopatus vix sufficerit pro parcissimo victu ipsius R.^mi Domini, tum semper vita dedit et dat bonum odorem visitando suum clerum et populum sedulo, celebrando missam quasi omnibus diebus festivis, corrigendo errantes, predicando verbum Dei, declarando epistolas et Evangelium populo, dando quotidie elemosinam pauperibus, portando SS.^m Eucharistiam infirmis, audiendo confessiones a penitentibus, faciendo correctiones fraternas et emendando omnes ad catholicam vitam, interponendo partes suas ad pacificando inimicos, adaptare faciendo Ecclesiam et ipsam ornando vestimentis et aliis necessariis ac sedulo visitando et alia faciendo quae spectant omnibus praelatis catholicis, ita quod suis bonis moribus et exemplis ac documentis reduxit totam civitatem et populum in pace concordiam et unitatem ac devotionem, distribuendo etiam beneficia ad suam Rev.^am Dominationem spectantia, gratis gratia et amore sine aliquo pagamento et spe lucri, ita et taliter quod tota civitas, audita dicta eius controversia, extat in lacrimis et plantu magno, maxime quia ipse ad presens reperitur in infirmitate quartanaria, et si motum faceret imineret periculum mortis, et ultra infirmitatem reperitur in magna inopia, ita quod si esset validus esset opus ire mendicando usque ad almam urbem». Per la qual cosa, avrebbero voluto gli stessi congregati andare tutti *processionaliter et genibus flexis* a chiedere giustizia al Pontefice, ma *ob defectum introitus et magne famis quae usque hodie est in ipsa civitate et toto Regno,* nominano otto Procuratori nel seno del Capitolo, e cinque notabili laici del paese, perchè, forniti di lettere

commendatizie del Vice Re di Napoli, si presentassero al Pontefice e all'Auditore ad impetrar grazia pel Vescovo, ed anche una sovvenzione onde avesse modo di tirare innanzi la vita! Gli otto del Capitolo furono: Abb. Gio. Antonio Palmieri Arciprete e Vicario, Abb. Francesco Bisantizzi Arcidiacono, Abb. Mariano Protontino Cantore, Abb. Luca de Benedictis Tesoriere, Abb. Francesco de Pia, Abb. Nicola de Clarizia, Abb. Francesco Melle, Abb. Leonardo Clemente, e Abb. Laureto Molono. E i laici: Timoteo Santangelo, Pompeo Larcario, Not. Luigi Cimino, Not. Francesco Idrosio, e Allegro Petrarolo Sindaco.

Siamo al 1572, due anni dopo la riferita deliberazione capitolare. Quali fatti sono avvenuti in questi due anni? Non lo sappiamo: ma la scena è mutata. Due anni dopo si trova rimosso l'Abbate Palmieri dall' ufficio di Vicario, e si trova messo al suo posto il Sac. D. Paolo Cajetani, nipote del Vescovo [1]). Il Vicario Palmieri che aveva fatto l' apologia del Vescovo, l'Abb. Luca de Benedictis e l'Abb. Leonardo Clemente, che erano stati col primo deputati ad andare in Roma ad intercedere misericordia pel Vescovo, si trovano due anni dopo con altri quattro Canonici chiusi nelle carceri del Palazzo Vescovile per ordine dello stesso Vescovo! Così per altri documenti si trova il Sindaco Allegro Petrarolo, così gli altri nobili di Ostuni in lotta col Vescovo. Che è mai avvenuto?

Non è chiaro pel documento riferito l' oggetto dell' accusa; ma una protesta dei sette Canonici rinchiusi in carcere ci fa argomentare che il Vescovo, il santo Vescovo di Ostuni descritto dal Capitolo, aveva esatto delle decime indebite contro le prescrizioni della antica e celebre Bolla *In Coena Domini!* [2]). E pare che i Canonici menzionati, dopo la riferita deliberazione capitolare in favore del Vescovo, e forse dopo essere stati in Roma, riconoscendo l' esattezza dell' accusa, avessero esortato il Vescovo a non persistere nella esazione di tali decime ed a mandare in Roma la nota delle indebite esazioni. Ciò dovette offendere ed esasperare il Vescovo, a segno da non vedere l' orrore della sua condotta. Egli dunque non è il Vescovo esemplare descritto nel precedente documento. Egli è capace d' ingratitudine, d' avarizia, di prepotenza. Egli incomincia a rivelarsi, e noi

---

[1]) Ma più tardi, nel 1577, il clero della Diocesi di Ostuni provocò un Decreto dalla S. Congregazione dei Vescovi, per cui fu vietato in generale ai *nipoti* di far le funzioni di Vicarii Generali dove gli *zii* sono Vescovi: *Vicarius Generalis esse non potest nepos, vel filius fratris Episcopi.* (Sacr. Congr. Episcop. in Hostun. 19 Sept. 1577).

[2]) Per le conseguenze della lettura di questa Bolla fatta a questo tempo da Pio V, vedi ciò che scrive il Botta, *Storia d' Italia,* lib. XII.

lo riconosciamo: è l' istesso Vincenzo Cornelio Caietani che prima di esser Vescovo fu spia e traditore.

Ecco intanto la protesta dei sette Canonici rinchiusi in carcere, come fu letta dal P. Tamborrino nelle schede del Notaio Spinnato.

Noi sottoscritti requedemo voi Not. Federico Spinnato come persona pubblica in virtù del vostro ufficio sotto pena di falso, et de le pene contenute nelli Monitorii di Nostro Signore da Mons. Ill.mo Auditor della Camera, che dobbiate notificare a Mons. Vescovo di Ostuni et suo Vicario li presenti Monitorii, i quali vi si presentano offerendonosi in pronto denaro in pagamento delle fatiche del vostro ufficio; et non possendo noi presenti altramente comparere perchè semo carcerati et con editto che nessuno ne parli sotto pena d' iscomunica, havimo fatta la presente scritta di nostra volontà etc. Di Ostuni il dì 7 di Gennaro 1572 dalle Carceri — *Firmati:* Io Antonius Palmerius Archipr. manu pr. — Io Abb. Luca Thesoriero m. pr. — Io Abb. Leonardo Clemente m. pr. — Io Abb. Gasparo Zaccaria m. pr. — Io Abb. Francesco Petrarolo m. pr. — Io Abb. Antonio Marselia m. pr. — Io Abb. Antonio de Pinto m. pr.

Protestatio pro R.dis Luca Antonio de Benedictis Thesaurario, Abb. Joanne Antonio Palmerio Archipresbitero, Abb. Gasparo Zaccaria et aliis ut intus contra R.m D.m Vincentium Cornel. Episc. Hostun. et eius Rev.m Vicarium, 8 Jan. 1572 — In pubblico testimonio et avanti del Rev.° Mons. Vincenzo Cornelio Vescovo di questa città di Ostuni et Rev. D. Paolo suo nipote et Vicario per istanzia a noi fatta da l'infrascritte Dignità, Canonici et preti, cioè il Rev. Abb. Luca de Benedictis Thesoriere, Abb. Jo. Ant.° Palmieri Arciprete, Abb. Leonardo di Clemente, Abb. Franc.° Petrarolo, Abb. Antonio de Pinto, Abb. Gasparre Zaccaria, D. Ant. di Marseglia di Ostuni, asseriscono qualmente essendo stati spediti dall' Ill. Mons. Auditore della Camera con il quale si ordina a voi Rev.mo Vescovo et Rev. Vicario che non abbiate per nessun patto ad esigere più la decima, la quale molti anni sono havete fatto esiggere a vostra utilità senza licenza et contro la mente di nostro Signore incorrendo in la controvenzione de la Bolla in *Cena Domini,* la quale in ogni anno si rinnova, et in virtù del Monitorio spedito si requide V. S. Rev.ma et voi Rev. Vicario che debbiate cessare et abstinervi perciò da l' esazione di detta decima, et ancora mandare la nota integra et fidele di tutto quello avete esatto fin al presente giorno in Roma, che sia annuatim, così de li ogli benefiziali et patrimoniali di clerici di detto Capitolo, come del grano, orgio, avena et fave, et così vi riquedo che l' habbiate a mandare et non confusamente, alias, cum debita in omnibus reverentia, si protestano omni meliori modo. Altramente, il che non credono, quibus supra nominibus se protestano adversus contra facientes de tutti danni di spese et interessi, di aver ricurso alla S. Sede Apostolica per la inosservantia del ditto Monitorio etc.

Come finì la vertenza in Roma ed in Ostuni? Questo particolare non lo sappiamo; ma sappiamo che la vertenza non ha fine: si prolunga, si complica, dura quanto dura il Vescovo, finisce quando colla vita si estinguono le sue passioni! Se la deliberazione capitolare del 24 Febbraio 1570 non fu bugiarda, possiamo dire che questo Vescovo, il quale fino a quell' anno era stato l' angelo della pace in Ostuni, era poi divenuto il demone della discordia, il terrore dei cittadini.

Egli non fu contento di angariare, di spogliare, di carcerare i preti e di porsi così in lotta col clero di tutta la diocesi: egli volle farla da feudatario coi laici, coi governatori, colla Università; volle processare, carcerare e scomunicare, ed estorquere denaro, ponendo a profitto la religione; volle dividere i cittadini e provocar tumulti; volle usurpare, più che non osassero gli altri Vescovi, i dritti della Reale giurisdizione. Onde, caduto, come dicemmo, in disgrazia della Corte Romana, in lotta col clero e colla cittadinanza di Ostuni, venne pure in uggia al governo del Re, e fu particolarmente tenuto d' occhio ed ammonito.

Le ammonizioni ai Vescovi eran fatte, in base a ricorsi della Università o di particolari cittadini, dal R. Collateral Consiglio sotto forma di lettere esortative, epperò dette *esortatorie*. I volumi delle *esortatorie*, conservati nell'Archivio di Stato di Napoli, noi abbiam consultato per intendere le vicende della lotta del più prepotente dei Vescovi coi cittadini men pieghevoli e di spiriti liberi e forti.

Egli l' aveva a preferenza coi nobili, e coi più nobili, come erano i Carducci, i Petrarolo, i Palmieri, i Larcario, i Bisantizzi, i Patrelli, i de Benedictis; e non risparmiò il Capitano di Ostuni ed il Barone di S. Vito. Così nel 1571 troviamo pel Vescovo arrestati nelle carceri del palazzo episcopale, per pretesi debiti verso la Mensa episcopale, Luigi Carducci, Marc'Antonio, Donato e Luigi de Benedictis. Ma ecco l' 11 Dicembre di quell' anno una *esortatoria* al Vescovo, per l' abusiva carcerazione; per effetto della quale, crediamo, furono liberati [1]). Ed allora ai cinque usciti dalle carceri si aggiungono Allegro Petrarolo, Bernardino Patrelli, Giulio Cesare Petrarolo, Giorgio Bisantizzi, Giulio Larcario, Girolamo Brindetti, Leonardo Pastrovecchio, Francescantonio Protontino, Federico Contenita, Marc'Antonio di Mario Petrarolo e Donato Brindetti per ricorrere al Vice Re contro il Vescovo di Ostuni. Il quale «perseverando in travagliare la povera

---

1) Diamo qui per ordine l' indicazione di tutte le *esortatorie* di cui siamo per discorrere: *Exortatoriarum* vol. I, fol. 93, 94, 95, 96, 126, 147; vol. II, fol. 33 t.°; vol. III, fol. 126; vol. IV, fol. 86, 149 t.° 205; vol. V, fol. 222 t.°, 224 t.°, 227, 237, 245, 276 t.°; vol. VI, fol. 34, 146 t.° 223 t.°.

città, li dì passati con violenza per mezzo di un suo nipote, quale tiene per Vicario, diede impedimento al partire di una compagnia di soldati che capitò in detta città, prohibendo il magnifico officiale di essa che non facesse pigliare le bagaglie di parenti di clerici, non solo con parole violenti, ma anco con fatti ». Pregano che sia provveduto, perchè « detto Vescovo non s'intrometta nel distribuire detti alloggiamenti e nel dare le bagaglie a' soldati che occorreno alloggiare in detta città, atteso sotto il pretesto dell' essentione di clerici, vuol fare immuni li laici parenti di clerici ». E tosto il Vescovo, in data 11 Dicembre 1571, è così esortato: « Non vogliate intromettervi, ma lasciate fare l' officio a chi tocca ».

E comecchè la materia ai ricorsi non mancava, gli stessi nobili sopra detti quasi contemporaneamente riferiscono che il Vescovo « non contento di sua giurisdittione, continuamente dà travagli et molestie indebite alli secolari di detta città con carcerarli, citarli et essigerli pene pecuniarie et particolarmente li dì passati ha tenuto molti dì carcerata una donna alle carceri dentro il suo palazzo sotto pretesto che fosse amica di uno secolare detto Angelo Milone et per essere liberata li fu bisogno pagare al Vicario nepote di detto Vescovo buona summa di denari, et di più procede a carcerare li boccieri [1]) et potecari, sotto pretesto che vendano robbe il dì di festa et li essige denari per liberarli ». Per tutto ciò il Vescovo riceve un' altra *esortatoria* colla stessa data 11 Dicembre 1571. E un' altra ne riceve pochi giorni dopo, il 15 Dicembre dello stesso anno, avendo Francesco Antonio de Benedictis riferito, che un certo Giovanni Protontino di Ostuni avendogli rubato in Napoli « un plico di lettere con scritture di importantia, fu detto Giovanni pigliato prigione in detta città di Ostuni da uno algozino della R. Audientia di quella Provincia, et dopo preso, il R.do Vescovo di d. città pretendendo che detto Giovanni fosse clerico, se lo fe' dare da detto algozino con havere anche usato qualche violentia in haverlo come l' hebbe et tenutolo pochi giorni prigione lo liberò non ostante che realmente non era clerico et era servitore di certi studenti ».

Il Vescovo non facea gran conto di queste esortatorie e procedeva impavido per la sua via. Anzi, per risposta, nel Febbraio dell'anno seguente, emana un editto, con cui affettando zelo religioso, si apre la via a facile vendetta. Ma una nuova *esortatoria,* che riceve nel Marzo del 1572, gli impedisce di dare esecuzione all' editto. E questo documento vogliamo pubblicare integralmente.

---

[1]) *Viccieri* si dice ora in dialetto: vale *beccai.*

Reverende vir regie devote dilecte. Havemo inteso che per voi sia stato affisso in la piazza publica di quessa città di Hostuni lo editto del tenor sequente: Poichè li vitii de la carne sono sovrabundanti in quessa città et già sapemo che la Maiestà de Dio omnipotente mandò il diluvio et grandissimo flagello al suo populo sdegnato della loro vita carnale senza respetto de Dio, poichè non si possedevano li vasi con quello ordine che comanda la Maiestà de Iddio come dice San Paulo in una delle sue epistole: et dubitando che per tal vitio il Signore Iddio non si sdegni contra questo populo a noi indegnamente commesso da la Maiestà divina et da la Santa Sede Apostolica et poi che per amore et come si vede non mutano vita è necessario come pastore vigilante provedere che così grave peccato sia punito così come comandano li sacri canoni et per questo ordinamo et comandamo a qualsevoglia persona di qualsevoglia sesso tanto homini come donne così grande come piccole che sapessero o avessero inteso in qualsivoglia modo in quessa città vi fossero concubinarii tanto preiti come laici venghino subito da noi a revelarlo acciò saputo si possa provedere conforme al debito dela giustitia, il medesimo dicemo se vi sieno simonaici, biastematori publici, magari [1]), sotto pena di escomunica lata sententia et altra pena a nostro arbitrio reservata da attribuirsi ad uso pio, et acciò che niuno possa allegare causa de ignorantia si è fatto questo publico editto datum in episcopali nostro palatio die XX mensis Februarii 1572, Vincentius Cornelius Episcopus hostuniensis. Locus sigilli etc. Et come che già ne persuadevamo che per tante hortatorie che vi sono state scritte et per essere voi persona del Regno et informata delle cose di esso fustivo già chiarita che in questo predetto regno in lo quale sono proprii riti usi capituli pramatice et osservantia molto più che immemorabile contra laici sotto pretesto di concubinato biasteme et sortilegii li quali sortilegii non continessero spetie di heresia non si deve nè si può procedere da altri giudici che da laici loro giudici competenti, non possemo lassare di havere inteso questi vostri modi con dispiacere, non solo perchè fare editto che vengano a revelare persone contra laici per simili delitti delli quali come se è detto deveno essere conosciuti dali loro superiori laici competenti et innovare et attentare in pregiuditio della real giurisdizione di sua Maestà et della possessione in la quale si sta contra quello che si deve et contra la pia et santa mente di sua beatitudine, ma lassando la cura a voi et ai vostri superiori Ecclesiastici di considerare la forma, et così de lo comminare di escomuniche ve si averte che simele forma di editto che voi havete tenuta contra laici può apportare grandissimo disturbo al pacifico et quieto stato di sua Maestà pertanto quanto più astrettamente possemo vi dicemo et esshortamo che subito al recevere di quessa debbiate rivocare lo editto predetto et in virtù de esso per

[1]) Ora in dialetto si dice *masciari:* vale *maghi.*

conto nisciuno procedere contra laici ad atto alcuno esshortandovi de più che non solo in questi casi ma altri non debbiate fare novità alcuna a la real giurisditione di sua Maestà alla quale conviene che si habbia il miramento che si deve et come voi scrivete che sete per fare et appresso vi avisaremo esshortaremo di questo che conviene in altre cose che ne sono state esposte. Datum Neap. die 12 Martii 1572 — Ant. Card. degranvela — Al Reverendo Vescovo di Hostuni.

Dopo un sol mese, l' 11 Aprile 1572, il Vescovo merita un' altra *esortatoria*, perchè avendo mandato il Vicario nipote ad arrestare l'Arciprete, trovò i parenti che gli opposero resistenza. Ed egli, il Vescovo, voleva procedere contro i colpevoli laici!

Tenuto così d' occhio dal Collaterale, il Vescovo pensa di aiutarsi colle menzogne. Fa istanza perchè fosse carcerato Bernardino Palmieri « per le parole disoneste dette contro di lui e del suo Procuratore, e per un insulto fatto contro di due suoi servitori ». Il Collaterale ordina la carcerazione; ma avendo assunto informazioni, risulta mentitore il Vescovo, ed è punito con la *esortatoria* del 23 Dicembre 1572.

Nell'Agosto dell' anno seguente il Vescovo si intromette in una *causa di interessi* tra Angelo di Menga e gli eredi di Allegro Petrarolo. E la relativa *esortatoria* è inviata aperta al Capitano della città, perchè la legga al Vescovo e, *fattasi fare la presentata,* la rinvii al Collaterale.

Passano circa due anni senza che il Vescovo meriti *esortatorie.* Ma la lotta continua. Nel Gennaio del 1575 è il Vescovo che ricorre per la « temerarietà et insolentie che dui gioveni dottori che se retrovano in quessa città hanno usato alla sua ecclesia ». Il Collaterale incarica la Gran Corte della Vicaria di « procedere a quanto sarà di giustizia ».

Il Barone di S. Vito, Goffredo Palagano, per riscuotere le decime attrassate dai preti della sua terra si provvide di decreto del S. R. Consiglio, onde andava man mano sequestrando l' olio dei debitori che « andavano a macinare li frutti in suo trappito ». Il Vescovo lo dichiarò caduto nella scomunica di cui nella Bolla *in Coena Domini;* ma colla *esortatoria* del 28 Marzo 1575 gli si ingiunge di *non intromettersi.* Osserva in risposta il Vescovo che il Barone di S. Vito « aveva imposto nuove gabelle et pesi ». Ed il Collaterale: *Provvederemo e non v' intromettete.*

La lotta si accentua improvvisamente con l' Università nel Settembre del 1576 e dura due anni implacabile, funesta agli interessi della città. Eccedono ogni misura gli abusi del Vescovo: il solo ricorso, cui si riferisce la *esortatoria* del 25 Settembre 1576, contiene

accuse che « non possemo crederle (scrive il Collaterale al Vescovo) tanto sono fuora di ragione e tanto fuora li limiti di vostra giurisdizione » ! — 1.° Il Vescovo scomunica il Sindaco perchè aveva ordinato che i preti pagassero il dazio dei frutti da essi vènduti — 2.° Scomunica « un mastro di scola laico che suole la città eleggere ogni anno » per la semplice ragione che il Vescovo vuole un maestro chierico ! — 3.° « Procede in causa di adulterio contra un laico ». — 4.° Ordina che « non possa l'Università congregarsi in dì di festa », mentre (come osservava il Collaterale) l' uso del Regno era contrario al desiderio del Vescovo. — 5.° Scomunica una seconda volta il Sindaco per un fatto d' interesse privato : « perchè fe' fare l' esecutione in un cavallo del Sindico passato pretendendo che detto cavallo sia d' un figlio suo ».

E dopo tutto questo il Vescovo si ricorda che « molti per spatio di mesi et anni non hanno udito Messa », onde emana un decreto con cui dichiara incorsi nella scomunica e nelle pene al suo arbitrio riserbate coloro che in avvenire non ascolteranno la Messa la Domenica e le altre feste comandate. Il Decreto è subito spedito dai cittadini al Collaterale, il quale in data del 4 Ottobre 1576 « pone in considerazione del Vescovo, che in una città populosa vi sono nobili et ignobili et tra nobili molte persone necessitose che non hanno comodità di mantenere et vestire come conviene le figlie et fameglia che tengono ». E raccomanda al troppo zelante Vescovo che « con il servitio de Iddio vi sia anco la sodisfatione et consolatione del grege del quale ha cura ».

Ma di questa lezione, di cui non avrebbe dovuto aver bisogno un Vescovo, il nostro Caietani non tien conto, e dà motivo al Collaterale di scrivergli in data 9 Ottobre 1576 : « Havemo inteso che vi andate intromettendo in quelle cose che toccano al governo di quessa città di Ostuni et inquietando li homini del detto governo di manera che nessuno vole accettare il peso del governo... Vi dicemo et exortamo che da qua avante in modo alcuno vi debbiate impacciare in quel che tocca al governo di detta città ».

Invece il Vescovo mette a dura prova, dopo gli amministratori, il Capitano della città, Gio. Carlo Pagano, e scrive al Collaterale reclamando contro di quello, perchè ricusava di « prestargli il braccio nella esecuzione di tutto quello che importava e toccava la ecclesiastica giurisdizione ». E nello stesso tempo fa pubblicare un monitorio contro il Capitano e sua famiglia « per il rumore successo ad tempo li fu presentato (per lo stesso Vescovo) l' ordine expedito per l' Ill. q.^{m} Duca d' Alcalà Vicerè e Capitan Generale in questo Regno ». Ci duole non poter intendere di quale ordine si tratti e

non poter sapere i particolari dei rumori avvenuti. Ma il Collaterale, mentre a queste cose provvedeva e rimediava direttamente, ordinava al Vescovo il 20 Novembre 1576 « di non procedere ad atto alcuno ». Ed egli a questa ingiunzione non fa altro che spedire un altro editto!

Finalmente nel Maggio dell' anno seguente coglie l'occasione per scomunicare il Capitano, tutta la sua Corte, e il Sindaco. « Ci è pervenuto a notizia (scriveva il Collaterale al Vescovo) che havete pubblicato per escomunicati il Capitanio di quessa città, il Sindico, advocato, mastrogiurato et figlio, il mastro d' atti della Corte, Geronimo di Bisogno, il Cancelliero et Giurato per le cose che sono passate circa lo aprire delle boteghe in dì de festa nel tempo della fera ». È subito esortato a ridurre *ad pristinum* quanto per lui è stato fatto.

Ma non toglie la scomunica, onde nel Febbraio del 1578 il Sindaco scomunicato, ch' era Gio. Paolo Epifani, rivela al Collaterale che « trovandosi nel presente anno del governo de detta città, non ha voluto condescendere et concorrere ad alcune cose che detto Reverendissimo Vescovo pretende », onde il Vescovo « lo travagliava per condurlo a consentire alle voglie sue », e che finalmente lo aveva « scomunicato » col pretesto che tenesse « robbe pertinenti alla cappella de S. Cataldo, mentre erano robbe profane et proprie ». È esortato aspramente « a ridurre le cose ad *pristinum* ». Ma questa è l' ultima *esortatoria*, giacchè il Vescovo omai riconosce che prima di procedere ad alcun atto, a non incorrere nel pericolo di usurpare i diritti della Reale giurisdizione, è necessario far capo dal Collaterale! Ora, nel Luglio del 1578, gli occorre far sapere che « da una donna si sono fatte alcune diabolice superstitioni in dannatione del' anima sua et di alcune altre simplici donne che li danno credito ». Ed il Collaterale incomincia dal lodare il Vescovo che prima di procedere ne lo ha avvertito, « et che sempre per voi si teneranno questi modi di procedere farete quello che conviene di corrispondere alla protectione che si è tenuta et tiene de la vostra ecclesia ». Ordina poi che se si tratta di sortilegi i quali *sapiunt heresim* proceda lui, il Vescovo, se no dovrà procedere il giudice laico.

Dunque il Vescovo a furia di *esortatorie*, si è piegato a mettersi sulla diritta via; ma troppo tardi! Omai non gli resta che un sol mese di vita! L' ultimo documento cui abbiamo accennato ha la data del 21 Luglio 1578: in un altro del 12 Settembre dello stesso anno si dice *già morto*. Il documento, tolto dalle schede menzionate del Notaio Spinnato, è uno de tanti che troviamo relativi all' osservanza del privilegio per cui non potevano ottenere beneficii i preti forestieri.

Avante di noi Iodice Notaro et Testimoni compare Ab. Francesco Antonio G...... Procuratore del Rev. Capitolo et requede che non dobbiate in conto alcuno far atto di possessione per..... Clerico Monopolitano, atteso li exteri in detta città non ponno ottener Benefizii in virtù della Capitolazione, et di più il Rev. Vescovo già è morto, et la pretensa Bulla è stata ottenuta sorrettiziamente e per essere nomine Capituli contradice espressamente a detta ottenuta possessione... 12 Settembre 1578.

Nell'Archivio Capitolare di Ostuni esistono inoltre i seguenti documenti fatti a tempo del Vescovo Cajetani.

21 Aprile 1566, nn. 5-XLIII—Congregato il Capitolo nella *sala nuova* del Palazzo Episcopale, alla presenza del Vescovo Vincenzo Cornelio Cajetani *Art. et S. T. P.*, l'Abb. Gio. Paolo Protontino ottiene nella Chiesa Cattedrale uno spazio presso l'ingresso *in ala dextera, ubi est quoddam porta dicta la porta di Santo Ioanne*, per fondarvi un altare a proprie spese sotto il titolo di *Tutti i Santi*, dotandolo di ducati cento cinquanta, oltre quindici ducati annui in favore del Capitolo.

29 Settembre 1567, nn. 93-XLIV — Il Maestro Donato Antonio Antelmo concede in enfiteusi a Ferdinando del Giudice una bottega nuova costruita su suolo del Vescovo (già concesso in enfiteusi all'Antelmo) nella pubblica piazza, *iuxta viam pubblicam qua itur a platea ad domum M.ci Francisci Antonii Scalona, M.ci Ioannis Larcharii et aliorum civium*, coll' annuo censo di ducati sette.

Gennaio 1572, nn. 71-L — Donato de Mola promette al Capitolo ed al Vescovo Cajetani ducati diciotto per un panno all' altare maggiore della Cattedrale.

6 Giugno 1572, nn. 71-XLVII — Il Maestro Donato Antonio Antelmi avea ottenuto nel 1567 ad enfiteusi dal Vescovo certe case, botteghe e cellaio nella piazza col canone annuo di ducati 27: con questo istrumento cede tutto a Ferdinando del Giudice, che si obbliga pagare il canone al Vescovo, ed inoltre ducati 38 all'Antelmo per migliorie fatte in quelle case.

5 Settembre 1575, nn. 76-LII — Il M.co Giovanni Antonio Larcario promette di pagare ogni anno al Capitolo, vita durante della figlia Lucrezia, ducati dieci, avendo così disposto la defunta sua moglie Laura Bisantizzi.

20 Aprile 1576, nn. 68-LIV — Vacando nella Chiesa di Locorotondo un benefizio consistente in una casa e una parte di *chiusura* alla *Piscinella* in Locorotondo, il Vescovo ne investe il Diacono di quella Chiesa Francesco Chiala.

XL. — Giulio Cesare Carafa (1578-1603).

All'Ughelli non è noto l'anno della elezione del Vescovo Giulio Cesare Carafa, che fa pure esattamente succedere al Vescovo Cajetani. Ma noi troviamo la pergamena segnata 40-LIX, con la quale il Vescovo Carafa, in data 29 Luglio 1586, *anno octavo* del suo presulato, investe di un benefizio semplice in Locorotondo il Sacerdote Antonio Marino de Novulo. Egli era dunque stato eletto nel 1578, anno della morte del predecessore.

Ma il 20 Giugno del 1579 non era ancor venuto in residenza. In una conclusione Capitolare di quel giorno si legge che *s' aspetta la venuta di Monsignor molto Ill.*^{mo} *et Rev.*^{mo} e si legge una lettera di lui. Riportiamo la *conclusione*, che non è priva di importanza per chiarire le relazioni del tempo tra il Capitolo e l' Università di Ostuni in lotta pel pagamento delle tasse, ed anche perchè rivela il nome e un voto dell'Abb. Leonardo Clemente.

« Die vigesimo mensis Iunii 1579 Hostunii — Congregato Capitulo et Clero etc. coram Rev. domino Gen.^{li} Vicario foro presentate dali Rev.^{di} Procuratori Ab. Francesco Antonio.... et Ab. Ant. Benedetti due lettere, una di Monsignor Ill. e Rev. et un altra di Ab. Francesco Petrarolo. E prima che si leggano le lettere fu proposto dall'Ecc. Signor Vicario che ci è protesta fatta dalli Mag.^{i} dell' Università al Rev. Capitolo, quale fu letta dall' egregio Not. Franc.^{o} Ydrosio coram d.^{o} Capitolo. E contiene che il d.^{o} Capitolo voglia dichiarare se vole vivere secondo la Capitulazione che è tra d.^{a} Universita et Clero circa del vivere de li preiti. E dopo letta la d. protesta fu incominciato a votare nell' infrascritto modo — Et pro maiori et saniori parte fu concluso che si viva quietamente con l'Università conforme al voto di Ab. Leonardo, il quale è del tenore seguente — Ab. Leonardo Clemente è di parere che non si guasta la conventione ch' è fra lo Capitulo et Università, ma che si viva in pace et amore sicome s'è vissuto per il passato, piacendo così però alli superiori. Et si qualche differentia fosse fra lo Capitulo et Università per conto di d. conventione, che s' aspetta la venuta di Monsignore molto Ill. e Rev. perchè con la sua presentia e providentia s' acquietarà ogni cosa. Et del resto che si osserva la riformanza fatta — E dopo lette le lettere di Mons. molto Ill. e Rev. e di Ab. Francesco Petrarolo fu concluso unanimiter et pari voto che si rescriva alli sopradetti ringratiandoli. Et ordinare ad Ab. Francesco Petrarolo, che circa il Capo della Conventione tra l'Università et Clero non habbia da spedire provisioni, nè movere lite alcuna, et esseguire detti restanti capi sicome l' è stato ordinato nelle sue instrutioni. Fuscus Vicarius ».

Venuto in residenza il Carafa, fece alle Chiese della diocesi, nel 1580, una S. Visita. Resta la notizia, ma non gli atti, in una pergamena del 1586, segnata 60-LVII, con la quale il Vescovo Carafa investe il Can. de Benedictis del beneficio detto dello *Scaglione,* avendo già lo stesso Vescovo il giorno 24 Aprile 1580, mentre *agebat sanctam visitationem*, decretato che alla morte dell' Ab. Giacobbe de Fusco Can.° Napoletano, possessore del beneficio dello Scaglione, tale beneficio fosse unito al Canonicato del de Benedictis. Il de Fusco era morto nel Settembre 1586. Fra le firme dei testimoni si legge quella dell'Ab. Leonardo Clemente, il maestro di Pietro Vincenti, maestro pure in calligrafia, come è chiaro dal confronto delle scritture.

Nel 1586 il Vescovo Carafa, secondo scrive il Tafuri, celebrò il suo Sinodo diocesano: « Julius Caesar ex nobili Carafeorum familia ducens originem, Synodum celebravit quae Romae an. 1588 edita fuit hoc titulo: *Constitutiones editae in Dioecesana Synodo Hostunensi anno Domini 1586 ab Ill. ac Rev. Domino Julio Caesare Carafa Episcopi Hostunensi* ».

Secondo un documento dell'Archivio di Stato di Napoli del 1584, si trova *il Vescovo de Ostuni utile signore del feudo di Triglio* [1]). Ma avvertiamo qui che trattasi di errori dell' amanuense. Il documento originale s' intrattiene del *R. Episcopo Hostoni,* per una causa vertente nella R. Camera *inter R. Fiscum et R. Episcopum Hostoniensem super solutione adoharum et tassa facienda in cedulario pro feudo Trigli.* È un atto spedito *Mag.co Magistro Portulano Aprutii.* Ciò fa chiaro che trattasi della terra di *Treglio* o *Villa Treglia* di Apruzzo citra, provincia di Chieti, che, come scrive l'Alfano [2]), è *diocesi di Ortona* (a mare), *feudo della mensa Vescovile.* Onde è da leggersi *Ortona, Hortone ed Hortoniensem* dove è scritto *Ostuni, Hostoni* ed *Hostoniensem.*

Ma di questo anno 1584 troviamo nello stesso Archivio di Napoli un documento che riguarda davvero un feudo del Vescovo di Ostuni, il feudo di S. Donato, che trovammo essere posseduto in comune ed indiviso dal nostro Vescovo e dal Barone di Latiano fin dal 1310 [3]). Dicemmo che allora si ottenne la divisione del feudo; ma che nonpertanto nel 1519 si trovava ancora indiviso. Ora il seguente documento attesta che nel 1584 pendeva una lite per tale divisione, di cui però non troviamo la decisione. Ecco il documento.

---

[1]) Rep. Part. 2.° fol. 36. Vol. 967, fol. 27 (1584).

[2]) *Ist. descr. del R. di Napoli.* Napoli 1795. Pag. 169 — Cfr. GIUSTINIANI, *Diz. geogr. rag.* T. VII e X alle voci *Ortona* e *Villa Treglia.*

[3]) V. sotto il Vescovo Nicola a pag. 51 e 52.

Spec. et mag.ci viri. per parte del M.co Fran.co Ant.o Francone Barone de Latiano ne è stato exposto como voi cum instantia del Rev.do Vescovo de hostuni aveti expedito ordine alli 19 di Giugnio 1584 ad esso M.co Barone soi officiali exattori et subfeudatarii che circa lo pagamento delle decime per lo feudo di S.to Donato et certa Masseria sita dentro di quello non debiano ne facciano innovare cum fatti cosa alcuna contra lo dicto supplicante quale assereva che di questo ne pende lite in questa R. Camera. al presente per parte de lo ditto Barone è stata fatta petecione como voi in virtù de ditto mandato molestate esso exponente soi officiali exattori et subfeudatarii et perche di questo verte lite in dicta Regia Camera dove se hanno da intendere le parte et lo ditto mandato fa preiudicio alla ditta lite et perciò non si posseva expedire pertanto ve decimo et ordinamo che stante dicta pendentia di lite in questa R. Camera non ve dobiate intromectere in ditta Causa ne in quella procedere atteso se ce provederà como sarra de giustizia intese le parte in questa R. Camera et cossì eseguirete non fando lo contrario per pena de docati mille etc. La presente etc. die 18 Iulii 1584. Franciscus Alvarez de Ribera. Fran.cus Ant.us de David. Ioannes de Corio Pro magistro actorum. Consensu de Curtis prosecretario — Alla R. Audientia di Terra di Otranto per lo mag.co Barone de Latiano che stante la pendentia della lite in Camera tra esso et lo R.do Vescovo di Ostuni circa le decime del feudo de S.to Donato et certa masseria sita dentro di quello non si intrometta in ditta causa ne manco ce proceda perche se ce proverà per la Camera intese le parte attesa detta audientia ce have expedito mandato dove fa mentione de ditta lite che pende in camera e lo che non poteva fare [1]).

Ancora nello Archivio di Stato di Napoli troviamo notizie relative alla famiglia di questo Vescovo.

Gio. Battista Carafa, padre di Giulio Cesare Vescovo di Ostuni, possedette in Napoli *una massaria nominata Castigliola fuora la porta di S. Maria di Costantinopoli*, di cui una parte fu comprata dal Fisco per fabbricarvi la *nova cavallerizza*, e il resto fu censito ad altri. Il Vescovo nell'Ottobre 1587 ricorre per essere rifatto dei danni occorsi alla sua proprietà durante la costruzione della *nova cavallerizza* [2]).

Due conclusioni, una del Clero, l'altra dell' Università di Ostuni, colla data 11 Maggio 1597, fanno sapere come il Carafa dimorante da qualche anno in Napoli, si adoprasse presso le Corti di Napoli

---

1) Part. 2.° fol. 43, vol. 10 (978) fol. 133 t.° an. 1584.

2) Pand. ant. dei proc. della R. C. della Sommaria, vol. 712, proc. 7666, fol. 14-15.

e di Roma per cedere il Vescovato di Ostuni ad un certo D. Giulio Cesare Cotugno da Francavilla, riscuotendo da costui ducati 800 ogni anno. Il Clero e l' Università di Ostuni deliberano di adoprarsi perchè non venisse autorizzata la cessione. In vista della opposizione il Vescovo tornò in Ostuni e continuò a reggere con zelo la sua diocesi fino al 1603, anno della sua morte. La quale ultima notizia sappiamo dall' Ughelli: « Caesar Carafa neapolitanus excessit anno 1603 ».

Essendosi, sede vacante, il giorno 15 Agosto del 1603 congregato il Capitolo nell'Aula Capitolare, non sappiamo per quale discussione, una mano di inferociti cittadini irruppe nell' aula armati di bastoni e di altre armi con cui percossero i congregati. I sacrileghi, scrive il P. Tamborrino, furono scomunicati dalla Sacra Congregazione cui ricorse il Clero di Ostuni.

Tra le pergamene dello Archivio Capitolare di Ostuni due ne troviamo che si riferiscono al governo del Vescovo Carafa.

25 Maggio 1593, nn. 43-LX — Il Vescovo Giulio Cesare Carafa nel XIV anno del suo presulato investe il Sac. Francesco Martuccio della metà della Cappellania di dritto patronato della famiglia Martuccio, *alias Facliti, sub vocabulo S. Salvatoris in ala sinistra in ingressu Eccl. Cattedralis,* vacante per morte di Giovanni Facliti. Le possessioni annesse erano: le terre e olivi *in loco ubi dicitur Lettia seu Leoci,* le terre e vigne *intus clausorium dictum la terra del Bruno,* ed altre terre a *Lama scura.* Segue e tergo istrumento del 17 Luglio 1593 con cui Francesco Martuccio è immesso in possesso delle terre.

28 Agosto 1593, nn. 149-XII — La Confraternita del SS. Rosario di Brindisi aveva ottenuto dal Vicario dell'Arcivescovo sentenza favorevole contro Gio. Maria Puticchio, condannato al pagamento di ducati cento, prezzo di pecore dovuto alla Confraternita. Il Puticchio si appellò alla Camera Apostolica in Roma. Ad istanza della Confraternita, il Pontefice elegge arbitro nella causa il Vescovo di Ostuni, dandogli facoltà di giudicare e fare eseguire.

A tergo della Bolla Pontificia si legge: « Die quinto mensis Octobr. 1593 Hostuni presentes litterae Apostolicae commissionales exhibitae et presentatae fuerunt M.^{co} et R.^{do} D.^{no} Leonardo Clementi Gen.^{li} locumtenenti per Lombardum de Nisi de Brundusio procuratorem, qui paratum se obtulit facere et exequi ut in eis ».

Son da registrare sotto il Vescovo Carrafa le seguenti notizie relative ai Conventi della città.

Dal P. Tamborrino sappiamo innanzi tutto che nel 1585 fu fondato

in Ostuni il Convento dei Minori Cappuccini sotto l'invocazione di S. Maria degli Angeli. Noi non abbiamo documenti.

Nel 1591 i Padri Domenicani di Ostuni andarono ad abitare un nuovo Convento situato in amenissimo colle, fuori la città, accanto alla Chiesa dei SS. MM. Fabiano e Sebastiano. Il primitivo Convento era quello annesso alla Chiesa di S. Maria Maddalena (ora S. Francesco di Paola), che troviamo ricordato soltanto nella menzionata S. Visita di Mons. De Rogeriis del 1519: « Ecclesia S.ae Mariae Magdalenae sita extra muros dictae civitatis ubi commorantur Fratres Ordinis Praedicatorum ». Nel nuovo Convento i Domenicani abitarono fino al principio del nostro secolo: essendo stati scacciati nel 1809, la Chiesa ed il Convento divennero abitazioni di privati, non rimanendo dell'antica destinazione altra memoria che la denominazione di *piazza S. Domenico* al luogo circostante.

Nel 1594 il Convento dei *Minori Osservanti*, sotto il titolo della Annunciata, fondato, come vedemmo, in Ostuni nel 1499, passò ai *Minori Osservanti Riformati*, come scrive il P. Lama [1]).

Passato il Convento dall'Osservanza alla Riforma l'anno 1594 [2]) con licenza di Clemente VIII, si fabbricò la Sagrestia, l'Oratorio ed il Coro di sopra; e li stalli che stavano prima nel Presbiterio furono trasferiti nel coro di basso. Si fece un nuovo dormitorio, ch'è quello in faccia all'oriente, e il dormitorio grande ch'era prima coverto di tavole si fece a volta di tufo, così anco le celle e col nuovo pavimento. Quanto dunque di bello vi è nel Monastero è tutto fatica dei Riformati, ai quali la città contribuisce un carlino il giorno per pietanza, dimorando di famiglia venti Frati. La Chiesa quanto vaga per i sfondati delle Cappelle, per il Presbiterio spazioso e per l'ampiezza proporzionata, tanto recava compassione a chi la vedeva, divenute tutte fracide le tavole che la coprivano. Mosso a pietà D. Xaverio Lopez, lasciò ducati cento per riparo dell'eminente rovina, con i quali e con altri denari lasciati da' Superiori, ch'avevano raccolto in diverse occasioni da' Benefattori, si comprarono le tavole da Venezia e si fece il soffitto l'anno 1718.

L'altare maggiore colla sepoltura nel Choro sta in nome dei Signori Palmieri, conforme dice l'epitaffio: — Iustus ut palma florebit Magnificus Theodorus Palmerius Brundusinus, Patre Stephano, Equite clarissimo et Matre Catharina de Bagnardo Astunensi, Lardagnani

---

1) *Op. cit.* P. II, pag. 95.

2) La Bolla di Alessandro VI per la fondazione del Convento dei Minori Osservanti in Ostuni, da noi inserita a pag. 83, reca a tergo la seguente annotazione che potrebbe essere una correzione al Lama: « Fu pigliato questo Monastero della SS. Annunciata l'anno 1499 dalli Padri Osservanti e dato poi alli Riformati nell'anno 1597 ».

Baronissa ortus, Petrum genuit. Hujus deinde filius Gottofredus, Ioannem Antonium U. J. D. insignem, ac Franciscum virum optimum, qui Patris instituto, hoc sibi posterisque pium struxere Sacellum. Anno Dom. MDCXXV.

Il quadro dell' Annonciata è opera di Fr. Giacomo da S. Vito, Riformato di questa Provincia, come anco tutti li quadri d' intorno all' altare, che sono Cristo e Maria, S. Bonaventura e S. Lodovico, coll' immagine della Madonna della Pietà, quale è copia dell' originale che sta a fronte nell' ingresso alle cappelle. Fu questa immagine donata al Convento da Andrea Abbricio milanese l' anno 1574, ed essendo un quadro di molta stima, essendo fatica di Paolo Veronese, Pittore assai celebre, correndo al di pari coi Pittori più famosi di quelli tempi, cercava un Vicerè portarla in Napoli nella sua camera, ma saputo il tutto dalla città e trovandosi in questo Convento il pittore Fr. Giacomo sopradetto, la copiò in una notte, e nascosto l'originale, affissò nell'altare la copia, scherzando l'arte coll'arte [1]). Dipinse il sudetto Fr. Giacomo in questa Chiesa più imagini, e sono la Natività del Signore, l' Immacolata, il B. Salvadore ed un quadro che sta nel Presbiterio, Maria Vergine in mezzo col P. S. Francesco e S. Antonio. Il Tabernacolo o Custodia l'ha scolpito Fr. Giuseppe da Soleto della nostra Provincia. L' altre Cappelle sono dei Nobili della città. Il Crocefisso è scoltura di Fr. Angelo da Pietrafitta laico Riformato della Calabria Cosentina.

Questo Convento infine è stimato il più bello della Provincia, sì per l' aria assai buona, mentre sta piantato su d' un' erta collina, sì anche perchè si vede non solo dal Dormitorio di sopra, ma anche dalla Porteria la città tutta coll' oliveto e il Mare Adriatico.

È a soggiungere che mentre durarono i Padri Minori Osservanti, percepirono sempre i provventi di molti legati e censi enfiteutici lasciati loro da' divoti; ma i Minori Riformati cederono tutto al Clero di Ostuni, come si ricava dagli atti capitolari del 1601.

XLI.—Gio. Domenico d'Ettore (1604-1605).

Dopo il Carafa, l'Ughelli scrive il nome di Gio. Domenico d'Ettore: «Ioannes Dominicus Hectoris creatus 28 Ianuarii 1604». Confermano tale notizia gli atti dell'Archivio di Ostuni, dai quali si ricava ancora che venne in residenza nell'Aprile di quell'anno 1604.

[1]) L' originale attribuito a Paolo Veronese esiste ancora sull'Altare dedicato ai SS. Cosma e Damiano, terzo della navata a sinistra entrando nella Chiesa dei Riformati. La copia conservata nella stessa Chiesa fino a pochi anni dietro, è stata testè arbitrariamente donata dal cappellano ad un pittore di Ostuni!

Mons. d'Ettore ebbe primo il pensiero, a mente del Concilio Tridentino, di erigere un Seminario in Ostuni; e già ne avea espresso il proposito, quando l'Arcivescovo di Brindisi, il 15 Aprile 1605, invitò il Clero di Ostuni a procurare di raccogliere limosine in quella Diocesi a pro del Seminario di Brindisi allora fondato, offrendo tre posti nel Seminario per Chierici di Ostuni. Il Capitolo, congregatosi alla presenza del Vescovo, deliberò di ringraziare l'Arcivescovo della proposta, ed esortò il Vescovo a permettere bensì la questua, ma in beneficio d'un Seminario da erigere in Ostuni.

Ma il Vescovo non potè porre in esecuzione il suo progetto, giacchè dopo 22 mesi di Vescovado, nel 1605 finì di vivere. L'Ughelli errò dicendo: « Fato functus est anno 1606 ».

XLII. — Vincenzo Meligne (1606-1639).

Alla morte del Vescovo d'Ettore fu trasferito dalla sede di Castro in quella di Ostuni il Vescovo Vincenzo Meligne, di cui così scrive l'Ughelli: « Vincentius Melignes antea Episcopus Castrensis ad hanc sedem translatus die 7 Maij 1606 ».

Il Meligne fu buono, e visse anzi in odore di santità: nonpertanto non trovò modo *di vivere quietamente*, *in pace et amore* con l'Università, secondo il voto innanzi riferito dell'Abb. Leonardo Clemente, approvato dal Capitolo nel 1579 [1]).

Il voto dell' Abb. Clemente fu questo, che si vivesse secondo le *convenzioni* già avvenute tra l' Università e il Capitolo, le quali stabilivano la misura delle tasse da pagarsi dalle persone ecclesiastiche. Era già nelle *convenzioni* ammesso e rispettato il privilegio della casta; ma il Vescovo Meligne non ammetteva che al privilegio potesse esser messo dai laici un limite, e pretese che le persone ecclesiastiche dovessero essere in tutto e per tutto esenti dal pagamento delle imposte: e lacerò di fatto le *convenzioni* quando erano già ottant' anni che vigevano! Pel trionfo della sua idea lottò quindi cogli Ufficiali della Università, col Barone di S. Vito, col Collaterale. E fu dichiarato da quest' ultimo *disturbatore della pace pubblica*, e come tale chiamato in Napoli *ad audiendum verbum regium*. Fu tutto inutile, poichè con una tenacità meravigliosa, seguitò fino agli ultimi giorni della sua vita a proteggere gli ecclesiastici contro il resto della cittadinanza. Era zelo acre, ma scevro di privato interesse: era

---

[1]) V. a pag. 125.

zelo di cui a quel tempo un animo pieno di rettitudine poteva non vergognarsi o aver rimorsi, pur vedendo che il privilegio d'una casta ridondava a danno di un'altra, e che per mantenerlo era necessario turbare la pace della cittadinanza!

Ma la cronaca del dissidio, che ci apparecchiamo a scrivere, non incomincia dai primi anni del governo di questo Vescovo: anzi, per quel che sappiamo, non sono che gli ultimi nove anni del suo lungo governo che appaiono bruttati dalla deplorevole macchia.

Un fatto isolato, e che non ha relazioni colla idea fissa del Vescovo, è quello che avviene nel 1612: vi è disaccordo tra il Vescovo e i nobili della città, che soli, secondo il loro privilegio, *vogliono portare le mazze del pallio.* Ma non pare che questo disaccordo, rimanendo negli animi una certa ruggine, sia stato finalmente la causa dell'aperto dissidio? Leggiamo nei volumi delle menzionate *esortatorie* il documento relativo al privilegio di portare il pallio, documento importante per la storia nobiliare del nostro paese, che perciò vogliamo qui pubblicare. Il Collaterale scrive al Vescovo:

Rev.de vir etc. A noi è stato presentato il seguente memoriale, vid. Ill. et Ecc. Signore. La città di Ostuni fa intendere a V. Eccellenza come in detta città li nobili hanno fatto da che fu edificato corpo separato, et piazza del populo, et detti nobili soli ex origine per tempo immemorabile hanno portato le mazze del pallio nell'ingresso dei Vescovi et altre occasioni, et in particulare nel giorno della processione del SS. Sacramento che si fa ogni anno nella festa predetta li nobili ex origine hanno sempre portate le mazze del pallio senza che il populo ci habbia havuto mazza alcuna, et ancora che sia stato Sindico di detta piazza del popolo, et cossì si è osservato per tempo immemorabile, al presente Mons. Vescovo di d.a città non pretende observare detto solito volendo fare la coda del pluviale la porti persona declaranda et nominanda per esso in grave preiudicio di essi supplicanti et delli nobili originarii, alli quali solo specta il portare il pallio.... Et visto per noi lo preinserto memoriale, essendo vero l'esposto in esso, ci è parso dirvi et ricordarvi il solito che è stato et è non solamente in questa fedelissima città de Napoli ma in tutte l'altre parti del Regno nella materia sopradetta del portare del pallio, et dall'attentarse il contrario et far novità li disordini et inconvenienti che da ciò potranno nascere et causarsi in tanto disservitio di nostro Signore Idio et scandalo del pubblico et rendendone certi che considerate per noi tutte le raggioni sopradette et altre degne di considerarsi, non si farà sopra tal fatto altro moto nè novità, ma s'observerà il solito predetto, con tutto ciò ne ha parso pur dirvelo et exortarvelo che lo vogliate cossì observare et exequire et non far lo contrario per quanto desiderate far cosa grata alla predetta Maestà

et a noi. La presente resti al presentante. Datum Neapoli die 27 Iunii 1612 [1]).

Siamo al 1630: incomincia la cronaca del dissidio. Incomincia con un ricorso al Collaterale di Ottavio Serra, Barone della Terra di S. Vito, per avere il Vescovo di Ostuni e il suo Vicario impedito *con monitorii e censure* l'esazione delle decime « de tutti li frutti et vittovaglie che nascono nelli territorii siti in detta sua terra etiam delli territorii che servono per uso d'herba seu pascolo et anco un castrato per ogni morra di pecore et capre che tengono in detta terra, intendendosi ogni morra il numero de venti, nella quale possessione sono stati anco li suoi predecessori Baroni ». Tale decima egli esigeva « tanto da cittadini come da forastieri cossì preti et clerici come monaci et altre persone ecclesiastice ». Il Collaterale, in data 6 Maggio 1630, avverte il Vescovo, ch'egli non ha il dritto d'impedire l'esercizio dei diritti del Barone, e che le persone ecclesiastiche possono, se si credono lese nei loro diritti, adire il Tribunale e gli *officiali laici*.

Ma nel 1632 ecco nuovo monitorio e nuove censure contro lo stesso Barone di S. Vito. Egli aveva ottenuto, dopo un giudizio sostenuto, di rivendicare alcune terre abusivamente possedute da Ottavio Preite, il quale, mentre il Barone era per immettersi in possesso, le avea donate, per farle salve, ad un suo figlio chierico. Il Collaterale, con lettera al Vescovo del 12 Giugno 1632, si *meraviglia* che egli, conoscendo la frode del Preite, si scagli contro il Barone; e lo esorta a revocare il monitorio, e nello stesso tempo scrive al *Giodice di Ostuni*, perchè, prese prima le opportune informazioni, sia carcerato il Preite che fece la fraudolenta donazione.

E il Vescovo allora *fa affigere nuovi cedoloni* contro il Barone, perchè voleva esigere le decime da Caterina e Giuditta Recchia, *monache bizzoche*, che dovevano essere *trattate franche da qualsivoglia pagamento fiscale*. Il Collaterale, con lettera del 3 Novembre 1632, fa osservare al Vescovo, che *tali monache bizzoche non vivono in monasterio claustrale* e non godono immunità, e lo esorta a revocare i cedoloni.

La cosa non ha seguito col Barone: l'attenzione del Vescovo è tutta rivolta all'Università di Ostuni. La quale voleva « esigere il datio del vino musto et altre gabelle da Giacomo de Roma diacono

---

[1]) Per questa e per le seguenti esortatorie dirette a questo Vescovo V. *Collat. Exortat.* vol. VIII, fol. 70 t.°; vol. X, fol. 69; vol. XI, fol. 60 t.° vol. XII, fol. 193 t.°; vol. XIII, fol. 67 t.°, 93; vol. XIV, fol. 39, 44 t.°, 51; vol, XIX, fol. 133, 142; vol. XX, fol. 24.

selvaggio et così da altri diaconi simili et clerici coniugati ». Il Vescovo impedisce tale esazione, ed il Collaterale, in data 15 Novembre 1633, lo esorta a revocare gli ordini dati, « altrimenti (scrive) ci darete occasione d'averci a dolere de voi ». Contemporaneamente incarica il Giudice di costringere i *clerici coniugati et selvaggi al pagamento delle gabelle et pesi universali.*

Il Vescovo non risponde all'esortatoria avuta, ed invece scomunica il Governatore, il Sindaco, gli Eletti, i Gabelloti ed altri ufficiali che facevano mettere in esecuzione gli ordini superiori. È perciò esortato, il 15 Febbraio 1634, a volere « in ogni modo eseguire et osservare gli ordini » e a revocare le scomuniche, altrimenti « veneremo alla espeditione delle provisioni permesse dai Sacri Canoni per defensione della R. Giurisditione, pace et quiete delli vassalli ».

Intanto il clero provoca un decreto della S. Congregazione delle Immunità, con cui viene annullata l' antica convenzione ottant' anni innanzi stabilita tra l'Università e il Capitolo per le franchigie dei preti. L'Università non accetta il decreto, e allora il clero si rivolge alla R. Camera della Summaria, dalla quale ottiene un decreto con cui viene concesso un aumento di franchigia, per la farina, sull' antica quantità goduta per l'antica convenzione. L' Università ricusa ancora di ottemperare a tale decreto, ed allora il Vescovo da una parte fulmina scomuniche al Governatore, agli Ufficiali ed ai Gabelloti, e dall'altra i preti, anzi « una moltitudine di clerici e preti con grandissima violenza et scandalo » procedono con vie di fatto alla esecuzione del decreto! Il Vescovo faceva ancor di più. « Procurasi da voi (scrivevagli il Collaterale), nella electione da farsi delli Officiali del governo di detta città, habiano da riuscire persone a vostro gusto et dependentino da voi al governo predetto, che perciò ne succede che si dividono in partiti con inquiete di tutta cotesta città ». E invece di aizzare i preti (seguitava a dire il Collaterale), dovea il Vescovo punirli della violenza fatta con pericolo *de succedere molti delicti,* ed esortarli a reclamare alla stessa R. Camera , o piuttosto a contentarsi delle antiche franchigie, chè dall' aumento in beneficio di così grande *moltitudine di preti* è per venire gran'danno *alli altri poveri cittadini et vedue et pupilli.* E frattanto ordinava al Vescovo di rivocare i *cedeloni di scomuniche.*

Questa esortatoria, che portava la data del 6 Aprile 1634, rimase senza risposta ; onde il Collaterale, il 12 Maggio, nel rimproverare il silenzio , rinnova l' esortazione. Questa volta il Vescovo non si degna neppure di ricevere la lettera , e vuole « che fusse ricevuta dal Vicario, non senza grandissimo mancamento del rispetto che si deve alla R. Giurisditione ». E neppure il Vicario risponde, ed il

Vescovo, senza togliere le vecchie scomuniche, ne largisce altre ai *novi Gabelloti della farina!* Nel rimproverare queste cose, il Collaterale lo esorta, il 30 Maggio, a revocare tutte le censure, altrimenti « si procederà a quello è solito da noi usarsi contro li perturbatori della pubblica pace di questo Regno et quiete delli vassalli de S. M. ».

E qui troviamo un' altra decisione della S. Congregazione dei Cardinali addetti alla discussione delle cause giurisdizionali, del 24 Luglio 1634, che non è da confondere con l' altra menzionata di data anteriore. La Congregazione, sopra ricorso contro le *pretenzioni* dell' Università, decide tutto in favore del clero, incitando il Vescovo alla difesa dei loro dritti; ed ecco il documento come si legge presso il P. Tamborrino.

Eminentissimi Signori — Il Capitolo et Clero d'Ostuni espongono umilmente alle Eminenze Vostre come l'Università di detta città denega le franchigie et esenzioni in diverse cose, et particolarmente in voler far pagare alli Coloni et conduttori, tanto di beni ecclesiastici quanto patrimoniali dei Preti et Clerici per la loro porzione colonica, la gabella, peso colletta et contribuzione laicale solita pagarsi dalli laici, per esser questi conduttori laici — Secondo pretende che li frutti che si raccogliono nelli beni de' Preti et Clerici sieno solo franchi per la rata loro del vitto, et il di più sia obbligato a pagar la gabella, peso colletta et contribuzione laicale — Terzo pretende anche l'Università esigere dette gabelle, collette et imposizioni laicali dalli Preti et Clerici che seminano et conducono territorii da laici per la loro necessità precisa et urgente, conforme alla risoluzione della Sacra Congregazione del Sacro Concilio; et perchè insta il tempo della raccolta de' grani et altri frutti et la deposizione et conduzione di essi alla città, et conseguentemente è imminente il volerli far pagare quello che è contro l'immunità ecclesiastica, si supplica questa S. Congregazione si degni far grazia risolvere quanto prima quello è di giustizia et ordinare in conformità a quel Vescovo et suo Vicario che difendano l'Oratori da dette pretenzioni conforme altre volte si è fatto in Nardò. Che il tutto ecc.

« Die 24 Iulii 1634 — Sacra Congregatio Cardinalium controversiis iurisditionalibus propositorum — Ad primum respondit: Clericos esse exemptos a Gabellis laicalibus, etiam pro portione colonica — Ad secundum: Fructus universos qui colliguntur in bonis tam beneficialibus quam patrimonialibus Clericorum et Ecclesiasticorum esse exemptos ab oneribus et impositionibus; nec illorum exemptionem registrandam esse ad certam ratam seu portionem — Ad tertium: Eadem exemptione gaudere Clericos conducentes pro necessitate eorum et suae familiae sustentatione agros, bona laicorum; ac proinde Episcopus procuret huiusmodi exemptiones eisdem manuteneri — Cardinalis Giptus — Adest Sigillum — Franciscus Paaluccius S. C. Secretarius ».

Dopo tanta burrasca, la mancanza di documenti fino al Giugno del 1639 ci fa credere che tutto già sia sopito. E così credeva il Collaterale; invece viene a sapere che il Vescovo, sebbene chiamato tre anni innanzi, nel 1637, in Napoli *ad audiendum verbum regium,* seguitava nonpertanto a largir scomuniche; e ciò mentre pendeva nuova lite nella R. Camera della Summaria per l'aumento di franchigie in favore del Clero! Or la R. Camera, non il Vescovo colle scomuniche, dovea decidere la controversia. Così il Collaterale esortava il Vescovo con lettera del 9 Giugno 1639, quando gli vien riferito che il Vescovo ed il Vicario « procedono a maggiori atti et disordini violenti ». Onde il Collaterale, con lettera del giorno 18 dello stesso mese, dopo la solita esortatoria, è costretto a conchiudere: « Ne daremo parte a sua Santità perchè venghi informata del modo che procedete ».

Il Vescovo è immutabile: gli è spedita un' altra esortatoria il giorno 17 Settembre 1639. Ma, come vedremo, egli era morto il 13 Settembre, senza che il Collaterale lo sapesse. Anche dopo morto un' esortatoria? Non gli sarà turbata per questo la pace del sepolcro, chè non gliela turbarono in vita le esortatorie, e, del resto, c' è il Vicario che le riceve!

Ma considerato fuori la lotta per le immunità, il Meligne appare veramente quale la fama lo predicava: un santo Vescovo. Le opere sue di cui rimane memoria ne fanno fede. Il Tafuri così le riassumeva: « Vincentius Melignes, Siculus, huius Ecclesiae clavo admotus Fratres Minimos S. Francisci de Paula Hostunum introduxit. Non pauca legata pia proprio aere erexit, praecipue vere posthabitis aliis, legatum quod vulgo dicitur *Monte,* in pauperum subsidium; alterum pro pauperibus virginibus, ut congrua dote in matrimonium se possent collocare [1]); tertium ut qualibet prima Feria sexta cuiuscumque mensis omni solemnitate Eucharistiae Sacramentum exponeretur fidelibus adorandum [2]). Variis sacris supellectilibus Ecclesiam ditavit; Chorum Ca-

---

[1]) Il *monte Meligne,* amministrato al presente dalla Congregazione di Carità di Ostuni, fu fondato dal Meligne con Istrumento del 23 Maggio 1637; ma l'altro a vantaggio delle vergini povere risulta fondato, con istrumento per Notar Mele del 26 Agosto 1609, dalla Signora Emilia Martucci (V. *Statuto organ. della Congregazione di Carità di Ostuni*).

[2]) Il legato pio cui accenna il Tafuri è quello detto dell'*Orazione delle cinque ore* istituito nel Marzo del 1623 *per la subministrazione delle spese necessarie per cera et oglio*, accresciuto nell'Aprile del 1634 di altri ducati due mila. Lo scopo dell'Orazione delle *cinque ore* da farsi ogni primo Venerdì di mese è notevole: « Implorare la gratia di Dio per la conservatione et aumento del culto divino in questa

thedralis in meliorem formam restituit; Parochiam Spiritus Sancti a fundamentis erexit [1]); Ecclesiam Parochialem S. Viti vulgo dicti *delli Schiavi* suae Dioecesis Oppidi construi curavit. Erga pauperes misericors quotidie certam panis pecuniaeque vim in viduas, pupillos, virginesque distribuendam curabat ».

Ma a noi è dato di potere aggiungere a queste del Tafuri altre notizie.

E innanzi tutto soggiungiamo che il Meligne, nel principio della sua amministrazione, rivolse, come il predecessore, il pensiero alla erezione del Seminario. Ma in vista della insufficienza dei benefizii raccolti, rivolse alla S. Congregazione del Concilio la supplica di poter istituire provvisoriamente le sole scuole di umanità e di musica strettamente necessarie per i giovani chierici. E in data 25 Settembre 1609 la S. Congregazione rispose affermativamente, rimandando ad altro tempo, quando fosse possibile aggiungere altre rendite, la erezione del Seminario.

E già le scuole di umanità e di musica erano state istituite, quando l'Arcivescovo di Brindisi, come già avea fatto nel 1605, chiese nel 1621 al Vescovo di Ostuni e al Clero di contribuire al mantenimento del Seminario di Brindisi. Il Vescovo ed il clero risposero che da tale contribuzione venivano esentati per la istituzione delle dette due scuole in Ostuni, autorizzata dalla S. Congregazione del Concilio. L'Arcivescovo fu contento della dichiarazione.

Mentre si deplorava l'insufficienza della rendita raccolta per l'istituzione del Seminario, si trovava modo di stabilire nel seno del Capitolo la prebenda necessaria per la istituzione della quinta dignità del Capitolo, il Teologo, fino allora mancata appunto per non esservi la prebenda sufficiente. E il giorno 10 Maggio del 1615 fu nominato il primo Teologo in persona dello Abb. Antonio Triarico.

Il Meligne introdusse in Ostuni, come abbiam visto che scrisse il Tafuri, i Frati dell'Ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola. Aggiungiamo che essi abitarono il Convento di S. Maria Maddalena.

---

cattedrale, per la salute di questa città, per la vigilanza del Vescovo, per la retta giustizia dei Regi Officiali, per lo schietto e sincero governo politico de' cittadini e pace universale ».

[1]) Eresse la chiesa, col proposito di istituirvi una nuova Parrocchia, nel 1637. Ora dell'antica Chiesa non esiste che la porta « con gli stipiti a cordoni, scrive il De Giorgi, e coll'architrave a fiorami: nella lunetta si vede un bassorilievo raffigurante il transito della Vergine, opera del XV secolo ». La data da noi indicata, che in seguito ci risulterà da documenti, ci avverte che la descritta porta è opera del XVII secolo.

già dei PP. Domenicani [1]), che a' Minimi lo cederono a censo. Il Decreto di fondazione del 22 Marzo 1620 vien dato dal P. Tamborrino come segue [2]).

In Dei nomine Amen — In causa fundationis Monasterii Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula in hac civitate Hostunen, instante Ad.^{m} Rev.^{o} P. F. Ludovico Monopolitano Provinciali eiusdem Ordinis Provinciae Terrae Hydrunti — Visis petitione ipsius Patris Provincialis, nostra munitione et consensibus RR. PP. Guardianorum S. Francisci Conventualium et Annunciatae Minorum de observantia Reformatorum, Vicarii loci Cappuccinorum, Priorum S. Sebastiani Ordinis Praedicatorum, et Misericordiae Ordinis Carmelitanarum: nec non Procuratoris Rev. Capituli et Cleri, ac denique Sindaci huius Civitatis Hostunen — Praestitis supradictis — Pronunciamus nihil obstare petitioni Rev. Patris Provincialis, quominus iuxta formam Brevis Apostolici Clementis VIII, locum sive Monasterium dicti sui Ordinis in hac Civitate fundare, sive erigere licite et libere possit. Quare nos nostra ordinaria auctoritate (ea tamen lege, ut in ipso ad minus sex Fratres, quorum tres sint Sacerdotes, et horum aliquis Confessarius pro regulari eiusdem Ordinis observantia ex mente Sacrarum Apostolicarum Constitutionum continuo maneant et non aliter) ac salvis et illaesis per omnia juribus nostrae Cathedralis, Capituli et Cleri, ac Mensae Episcopalis, item et reverentiam Nobis et Successoribus nostris praestent, et ut circa praedicta observent, prout caeteri Religiosi praedictorum Ordinum et Monasteriorum huius Civitatis de iure et consuetudine hactenus observarunt et praestiterunt, observant et praestant, ita et taliter quod per hanc licentiam et concessionem nullum praedictis et ipsorum cuilibet intelligatur praejudicium generatum, alias non fuisset concessa, Monasterium ipsum et sua loca fundandi, erigendi, sive aedificandi in hac ipsa Civitate, eiusque territorio Hostunen sub titulo ipsius Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula eidem Ad.^{m} R. Patri Provinciali eiusque Successoribus ac Fratribus licentiam in Domino concedimus et impertimur in iis scriptis ad Dei gloriam, S. Francisci honorem, et majorem populi huius spiritualem profectum — Datum Hostunei die 22 Mart. 1620 — Vincentius Episcopus Hostunen — L. S. — Abb. Ant. de Marsilia Secr. de mandato.

Un gran fatto avveniva in Ostuni al tempo del Vescovo Meligne. Fu fatta la scoperta (constatata dal Meligne stesso) della *grotta e del fonte miracoloso* di S. Oronzo nel monte *Morrone,* a tre chilometri da Ostuni, « grotta e fonte rinvenuti, come scrive il nostro Melles, sulle vestigia della tradizione ». Secondo una carta sincrona presso di noi

---

[1]) Vi abbiamo accennato innanzi, a pag. 129.

[2]) Il Convento dei Paolotti fu soppresso nel 1809, ed ora vi è allogato l'Ospedale.

ciò avvenne nel 1657, dopo la peste cioè che desolò tante provincie, *ma non quella di Lecce che aveva a protettore S. Oronzo.* Ciò che diceva la tradizione si è che S. Oronzo, cittadino Leccese del primo secolo di Cristo, nel tempo che corse fra la sua conversione al cristianesimo (an. 56) ed il martirio (an. 66), fosse stato solito nascondersi in uno speco del monte *Morrone* presso Ostuni, e avesse fatto scaturire acqua viva da un macigno ivi presso. Il quale macigno poi rimase fonte perenne a perpetuare il miracolo [1]).

Certa e incontrastabile è l'antichità della tradizione nella Provincia di Lecce intorno alla vita ed al culto di S. Oronzo, e per noi bastano a farne fede, fra gli altri, i documenti del 1082 e 1092 che menzionano la Chiesa di *S. Aronzio* di Taranto [2]). Gli scrittori leccesi fanno inoltre menzione d'una bolla del 1180 che ricorda una Chiesa di Monopoli dedicata a S. Aronzio.

I Bollandisti non trovano però abbastanza antica la tradizione; e innanzi al nostro Santo che non è stato *dalla S. Sede canonizzato,* riferiscono le seguenti osservazioni.

Chi primo scrisse e diffuse la vita di S. Oronzo, e dei contemporanei Giusto e Fortunato, fu il Vescovo Paolo Reggio nel 1592: nel 1707 fu da Giusto Palma pubblicata la leggenda che il Galateo scrisse aver ricavata da una pergamena antichissima scritta in caratteri longobardi. I Bollandisti mettono in dubbio l'esistenza della pergamena, e *dato e non concesso* che fosse esistita, osservano che, scritta in caratteri longobardi, non può essere più antica dell'VIII o IX secolo, un'epoca molto lontana dal tempo in cui vien posto S. Oronzo. Gli scrittori posteriori *faciunt potius numerum quam fidem.*

---

[1]) Il miracolo, nel secolo XVII, era questo, che *quanto più se ne prendeva di quell' acqua tanto più cresceva* (P. LAMA, O. c. P. II, p. 29 e 91). « Notitiae Mss. Lycienses agunt de alia crypta quae sit Ostuni et supra quam asserunt videri antiquissimam ecclesiam, ibique etiam nunc assurgere fontem miraculosum ac *perennem* ». (*Act Sanct.* Die XXVI Aug. Pag. 770). Ai tempi nostri il fonte non è più perenne, ma intermittente; e conseguentemente il miracolo si fa consistere in ciò, che il Santo fa trovar l'acqua a chi n'è degno: gli altri trovano il fonte asciutto. — A quel fonte accorrono sempre devoti gli Ostunesi; ma più nel giorno della festa del Santo, 26 Agosto, allorchè viene organizzata una *cavalcata* di devoti, stranamente per quanto uniformemente vestiti. Pare che la caratteristica usanza abbia avuto origine per necessità di sostituire un corpo pur che sia a un corpo di veri soldati che nel secolo XVII interveniva alla processione. E ciò argomentiamo dalle seguenti parole del citato P. Lama: « Il giorno del Santo si fa una gran processione per la città (di Ostuni) con *compagnia di soldati,* ecc. ».

[2]) Vedi i diplomi dell'Abbadia di S. Lorenzo di Aversa nell'Archivio di Stato di Napoli pubblicati già nei *Regii Arch. Neap. Monumenta,* e testè sommariamente esposti dal Ch. MARCH. L. GEREMIA DE'GEREMEI, *Badia Benedett. di S. Lorenzo di Aversa. Cenni storici.* Aversa 1890.

Distrutta la testimonianza scritta, resta la tradizione. Ma si sa, essi scrivono, che la tradizione dei Leccesi non soddisfece la S. Congregazione, quando dal clero Leccese furon proposte le lezioni per l'Uffizio, le quali non furono ammesse, e non fu posto il Santo nel Calendario e nel Martirologio. Onde si trova che il Capitolo di Lecce omise di celebrare la festa dei tre Santi *cum Missa solemni et Officio* etc. dal 1640 al 1658, nel quale anno, a 13 Luglio, ottenne finalmente decreto dalla S. Congregazione dei Riti con cui veniva approvata l' elezione a patroni di Lecce dei tre Santi, con la messa e Offizio relativo. E con altro decreto della stessa Congregazione S. Oronzo fu dichiarato Patrono principale della città di Lecce.

Ad avvicinare le date, si può argomentare che nella occorrenza della peste del 1656 ebbe nuovo fervore l'antica devozione pel nostro Santo, onde nel 1657 si scopre in Ostuni il fonte miracoloso, e nel 1658 si ottiene in Lecce il favorevole decreto.

Nonpertanto un decreto favorevole non potè ottenere Ostuni nel 1675, nel quale anno avendo il nostro Capitolo chiesto alla S. Congregazione dei Riti la facoltà di celebrare l' ottava di S. Oronzo, non ostante vi fosse altro S. Patrono, ebbe la risposta: *Nihil, et in posterum obstineant. Die 9 Febbruarii 1675.*

Non vogliamo trascurare di far notare il dubbio con cui conchiudono i Bollandisti. Se dagli antichi documenti si ha non *Oronzio,* ma *Aronzio,* perchè non diremo che sia questi l' istesso Santo Arontio venerato in Potenza di Lucania?

Un anonimo [1]) ci dà altre notizie del Vescovo Meligne : « Questo Santo Prelato fu della città di Minea di Sicilia , e morì d' anni 81, mesi 5 e giorni 13 nel dì 13 del mese di Settembre ad ore 13 dell' anno 1639, secondo egli stesso avea già predetto, e giace sepolto avanti l'Altare Maggiore della sua Cattedrale , come distintamente ricavasi dal fol. X de' libri de' morti di detta Terra (di S. Vito) del degno Arciprete D. Leonardo Albanese, ch' era stato di lui segretario [2]). Ed è degno di leggersi il di lui testamento rogato per mano di Notar Antonio Carrone di S. Vito, in cui egli instituì suo erede il Monte dei poveri da sè fondato in detta città di Ostuni, ravvisandosi eroici pietosissimi sentimenti di una santa unzione ».

Alla morte del Vescovo , il 15 Settembre 1639 , il Capitolo di Ostuni elesse Vicario Capitolare l'Abb. Nicola Antonio Anglani. Ma

---

1) *Descrizione istorica della Terra di S. Vito,* cap. IV. (Ms.).

2) Risulta pure dagli atti capitolari che morì in S. Vito e il corpo fu portato in Ostuni e sepolto nella Cattedrale.

dalla S. Congregazione annullata tale elezione, fu eletto il 18 Dicembre dello stesso anno l'Abb. Angelo Zaccaria.

Non troviamo pergamene, fra le poche esistenti del secolo XVII, che ricordino questo od altro Vescovo: sono atti fra privati di nessun interesse per noi: e facciamo cenno soltanto di quelle che riguardano il Capitolo. Quattro ne troviamo del tempo del Meligne.

9 Luglio 1609, nn. 85-I — Il Capitolo teneva, per effetto di testamento di Orazio de Vivo, una *chiusura a Santo Magno* con l'obbligo di quattro messe la settimana e col patto di dover cedere la chiusura per ducati 300, a richiesta, allo Abbate Giovanni de Vivo, erede di Orazio. Difatti, a richiesta, il Capitolo cede la chiusura all'Abb. Giovanni, facendogli ritenere i 300 ducati con l'interesse del 10 %.

22 Settembre 1610, nn. 46-III — Costanza Bisantizzi, vedova di Giacomo Epifani, e Lucia Epifani vendono al Capitolo una *casa palazziata* nella piazza di Ostuni.

23 Marzo 1623, nn. 35-VII — Antonella de Mejaneo, vedova di Donato Antonio Idrosio ed erede dell'Abb. Francesco Idrosio, si obbliga pagare al Capitolo di Ostuni l'interesse annuo del 10% sopra ducati 500 lasciati al Capitolo dal detto Abb. Francesco.

4 Aprile 1624, nn. 67-IX — Fabrizio Idrosio si obbliga pagare al Capitolo di Ostuni ducati 327, già lasciati con testamento da Lorenzo d'Abruzzo e Lucrezia Idrosio, coniugi.

XLIII. — Fabio Magnesio (1640-1659).

Dopo pochi mesi dalla morte del Vescovo Meligne fu nominato Vescovo di Ostuni Fabio Magnesio: « Fabius Magnesius, scrive ponendo termine alla sua serie l'Ughelli, subrogatur die 9 Ianuarii 1640 ». Il Tafuri aggiunge: « Fabius Magnesius, Pulinianensis, ex Trevico ad hanc Ecclesiam regendam translatus est anno 1640, qui clero reformationi ardenti animo incubuit: iura Ecclesiae suae infracto semper pectore servavit. Sacellum in D. Caietani honorem in Cathedrali Ecclesia erexit, ubi haec insculpta inscriptio legitur: — *D. O. M. Fabius Magnisius a Puliniano, olim Trivici, deinde Ostunei Antistes, liliis et stellis insignitus virtute ac pietate insignis, D. Caietano in coelo meritis decoratissimo, in terris miraculis clarissimo, sacrum hoc delubrum novis lapidibus expolitum, aere constructum voto dicavit an. salutis 1656* ».

Egli venne in Ostuni nello stesso anno in cui prese possesso della

giurisdizione della città nostra il Duca Giovanni Zevallos, con cui fu in lotta aperta e continua fin dai primi giorni della sua residenza.

Nello apprendere che il Vescovo è nemico del Duca, siamo indotti a credere che il primo, facendo causa comune coi cittadini, difenda non più i dritti dei chierici contro i laici, ma i dritti di tutta la cittadinanza contro il nemico di tutti, il Duca. Ma leggendo i documenti restiamo disingannati: apprendiamo che la lotta tra il clero e i cittadini laici continua come prima, e che il Duca pel Vescovo è un laico di più da combattere nel proprio interesse, indifferente ai veri torti, ai veri delitti. Sì che la cittadinanza ha due potenti nemici: il Vescovo e il Duca, dei quali ciascuno per proprio conto usurpa' dritti, calpesta la giustizia, salva poi la conseguenza di stracciarsi fra loro! Se fosse questo il luogo di raccontare di quali eccessi sia stato capace il Duca contro tutti, potremmo bene aver chiaro il quadro dello stato della vessata cittadinanza! Ma qui non dobbiamo registrare che gli abusi e i torti del Vescovo, di cui rimane memoria.

Abbiamo innanzi tutto un ricorso al Collaterale del Duca Zevallos, fatto nel Giugno del 1640, nel quale si legge, che « appena arrivato il nuovo Vescovo nella città, non obstante che dall' esponente et cittadini sia stato accettato et ricevuto con ogni dimostrazione di onori et ossequii, non perciò à mancato di fare alcune novità in pregiuditio della città predetta et giurisditione facendo pubblicar monitorio sotto pena di censure alli Gabelloti, Sindici, eletti et officiali che debbiano trattar franchi et immuni dal peso delle gabelle li clerici coniugati et selvaggi et questo contro la forma di quel che da tutto questo Regno si usa, e quel che è peggio procura di introdurre in grosso numero tali preiti selvaggi per farsi sudditi ». Il Collaterale scrive una esortatoria, soggiungendo nello stesso tempo una lettera alla R. Udienza di Terra d' Otranto, perchè vigilasse per l' osservanza degli ordini contro il privilegio che si pretende accordare ai preti selvaggi [1]).

Il debole di questo Vescovo erano i *preti selvaggi*. Li difese pure se ladri e assassini. Un Jacopo Quartullo, prete selvaggio, *tavernaro e servente del Vescovo*, è arrestato in una rissa. Un altro « inquisito di ricatti et altri delitti di campagna » è carcerato e processato dal Governatore e dal Giudice della città. Il Vescovo scomunica il Governatore e il Giudice. Il Collaterale scrive nello stesso

---

[1]) Per questa e per le altre esortatorie spedite a questo Vescovo vedi: *Collat. Exortat.* vol. XXI, fol. 30, 135; vol. XXII. fol. 1, 15 t.°, 114; vol. XXV, fol. 22, 32, 66 t.°; vol. XXVII, fol. 24 t.°; vol. XXVIII, fol. 94 t.°; vol. XXXI, fol. 139 t.°; vol. XXXII, fol. 130; vol. XXXIV, fol. 190 t.°; vol. XXXV, fol. 79 t.°, 128 t.°; vol. XXXVIII, fol. 70 t.°; vol. XL, fol. 10, 103, 108, 111.

giorno, 16 Marzo 1641, una esortatoria al Vescovo perchè annulli la scomunica, e una lettera all' Università con cui ordina che alle Autorità scomunicate si continui a prestare « tutta quella obedienza che insino al presente si è data et prestata ». Ed il Vescovo, in risposta, minaccia di scomunicare tutti coloro che parlano con gli scomunicati. Allora, con lettera dell' 8 Maggio 1641, il Collaterale scrive: « È cosa contro dovere et raggione non pretesa da altro prelato di questo Regno, ma dimostrate apertamente non operare da Vassallo della Maestà Sua et poco corrispondente allo che asserite essere obbligato a Sua Maestà delli benefici ricevuti la vostra casa dalla Real benignità ». E l' esorta a revocare le censure, « avertendovi, scrive, che non vi si espediranno altre hortatorie, nè la passeremo come vi pensate, ma veneremo alla speditione delle provisioni et useremo tutti quelli mezzi et ultimi remedii soliti usarsi in questo Regno contro di quelli che perturbano la pace di esso e la quiete delli vassalli di Sua Maestà ».

Il Vescovo, a questa tirata, « ed anco di ordine dei suoi superiori di Roma », si rassegna a levare le censure; ma pubblica altro monitorio contro gli Ufficiali che vogliono esigere le tasse da quel prete selvaggio del Quartullo « intorbidando altra volta questa materia con inquietudine di tutta questa città ». E il Collaterale lo avverte, il 29 Novembre dello stesso anno, che procederà senz' altro come *contro i perturbatori della pace*, e al Giudice ordina di procedere alla carcerazione di tutti i preti selvaggi renitenti ai pagamenti fiscali.

I preti hanno preso ardire: si sono armati: ed incominciano dal minacciare in pubblico lo stesso Sindaco. « Li giorni passati, si legge, essendosi incontrato in mezzo de una delle strade pubbliche della città il M.^co Sindaco di quella con Cola Antonio Cesaria pretenso clerico et tra alcune parole intra di loro passorono pose mano il detto clerico Antonio Cesario ad una arma corta che portava di sotto per ferire il Sindaco ». Arrestato dai *famigli della corte secolare*, fu menato innanzi al Vescovo per farlo punire. Invece il Vescovo scomunicò i famigli e il Sindaco, e pose in libertà il Cesaria! Il Collaterale, il 30 Agosto 1644, lo esorta a levare la scomunica, e lo rimprovera che tolleri « li clerici et preti vadino armati, cosa molto indecente al loro stato ». Lo esorta « a dar rimedio a simili andamenti delli clerici et preti, che sono in cotesta città causa de molti disturbi et dell' inquiete di essa, essendono l' arme de' preti l' orationi et l' officii ».

Ma di questa aggressione non sappiamo altro. Sappiamo però, che senza volerlo, il Duca fece le vendette del Sindaco. Il Duca aveva

nel Settembre del 1644 riferito al Collaterale che Giuseppe Palmieri, per sottrarsi all'obbligo di alcuni pagamenti fiscali, avea donato i suoi beni al *fratello clerico*. Ma la donazione era posteriore agli atti spediti dal Duca contro il Palmieri: era evidente quindi la frode. Eppure il Vescovo la difende, e pubblica monitorii contro il Duca. Il Collaterale fa la solita esortatoria; ma il Duca offeso pensa tra sè, che più efficace d'una esortatoria sarebbe nè più nè meno che un coltello di assassino; onde di notte manda ad uccidere il Vescovo nel suo palazzo. Ciò risulta da una deliberazione capitolare presa in conseguenza dell'antentato, che vogliamo qui pubblicare come si legge negli atti capitolari di questo tempo esistenti nello Archivio di Ostuni.

Copia etc. — Die VI Mensis Februarii 1645 — Congregato Capitulo et Clero Cathedralis Ecclesiae Hostunen in sala magna Palatii Episcopalis dictae Ecclesiae ad sonum Campanae, ut moris est, coram Ad.m D.no Gen.li Vicario U. I. D. Ab. Joanne Baptista Villanova praesentibus et intervenientibus Dignitatibus, Canonicis et Presbyteris etc. — Fu proposto dal Rev.do Abate Giulio Petrarolo General Procuratore di questo Capitolo e Clero, come s'intende per cosa certissima che nell' informazione presa in questa Città per il Sig. Giovanni Orocco Commissario destinato da Sua Eccellenza contro Giovanni Zevallos Padrone di essa, tra l'altri eccessi e delitti si è provato l'insulto che detto Giovanni Zevallos fece fare questi mesi passati di notte nel Palazzo di Monsignore Ill.mo e Rev.mo Fabio Magnesio nostro Vescovo per ammazzarlo, come aveva potuto succedere se le genti che mandò a tale effetto avessero potuto entrare dentro detto Palazzo e non si fosse rotta la scala che portavano, dalla quale cascarono e non potettero l'altri salire; come anco s' intendono costare molte altre atrocissime ingiurie contro la persona, fama e riputazione non solo di detto Monsignore Ill.mo ma anco di tutti noi altri sudditi, Dignità, Canonici e Preti della sua Cattedrale, con infiniti altri dispregi e gravami; per lo che viene offesa per dette ingiurie non solo la persona e riputazione nostra, ma anco la Chiesa istessa sempre dispregiata pubblicamente da detto Zevallos. Onde non potendo restare impuniti tali e tanti misfatti, per esempio degli altri è necessario averne ricorso e reclamo a Sua Eccellenza ed ogni altro Ministro a chi spetta per riputazione comune; e per tale effetto deputar persona in Napoli, che del tutto ne proponga querela in nome di esso nostro Capitolo, *citra tamen poenam sanguinis*. Per lo che propone alle Signorie Vostre acciò pigliano quell' espediente che li parerà necessario. — Et intesa la sopradetta proposta, e considerato anco il dippiù che è conveniente — Il Sig. Arcidiacono Colantonio Anglano dice, che è bene deputarsi persona confidente in Napoli e si facci la procura in persona del Dott. Donato Ant.o de Fina, che possa comparire avanti Sua Eccellenza, ed ogni altro Ministro e Signori Officiali deputati e

denuncianti in nome di esso Reverendo Capitolo, e proponga querela delle cose sopradette, et ogni altro che fosse necessario *citra tamen poenam sanguinis,* et dandosi la facoltà et autorità a' Rev.di Deputati Ab. Luca Bisantizzo Cantore, Ab. Angelo Ghionna Tesoriere, Ab. Luca Benedetti Arciprete, Ab. Giulio Petrarolo Procuratore di farsi essi detta Procura, con potestà di sostituire et altre clausole necessarie speciali e generali, facendosi buona tutta quella spesa che sarà necessaria di fare in tal causa, conforme l'autorità data negli altri Capitoli — Sopra il qual voto del Rev.do Arcidiacono chiamato ogni altro voto sigillatim, unanimiter et pari voto fu concluso conforme quello.... Joannes Baptista Villanova Thesaurarius Brundusinus Vicarius Generalis — D. Carolus Stigliano Cancellarius.

Ma delle minacciate querele non abbiamo altra notizia. Troviamo solo che il 17 Febbraio del 1645, undici giorni dopo la riferita deliberazione, il Vescovo riceveva una lettera del Collaterale con cui gli si ordinava di togliere la scomunica al Duca, inflittagli per aver *commesso usure.* Evidentemente le usure erano state un pretesto.

Intanto è bello sentire che, mentre il Duca è scomunicato per le *usure,* il Vescovo si trova accusato di *simonia* al Pontefice Innocenzo X! Pare una rappresaglia del Duca. Certo è che nel 1645 da Roma furono deputati l'Arcivescovo di Brindisi e i Vescovi di Lecce e di Nardò ad inquirere e dare informazioni intorno ai fatti al Vescovo addebitati, che cioè un Donato Antonio Marseglia per esser promosso agli ordini sacri offrì al Vescovo una vacca; un Cristoforo Ruis per lo stesso scopo pagò ducati dieci; la Suora Lucia Larcario, Badessa di S. Benedetto, per esser confermata per un triennio nel suo officio pagò quaranta scudi, ed altri altre somme versarono. Dal documento presso il Tamborrino non si ricava se il Vescovo risultò innocente o se fu condannato. Qui anzi finiscono tutti i documenti, relativi a questo Vescovo, per i fatti di Ostuni; la qual cosa non basta per farci credere che sia finita la lotta. Due esortatorie ricevute dal Vescovo nel Marzo del 1646 e nell' Ottobre del 1649, per le franchigie sulla farina chieste dai preti di S. Vito, ci fanno avvertiti che il Vescovo lottava ancora per le immunità; e sono significanti queste parole del Collaterale: «Si vede che *mai* havete lasciato di travagliare in diversi modi cotesti vostri diocesani».

Dagli atti Capitolari risulta che il Vescovo Fabio Magnesio morì in Agosto del 1659 in Ostuni, e fu eletto Vicario Capitolare ai 27 dello stesso mese ed anno l'Ab. Ferdinando Bisantizzi.

XLIV. — Carlo Personè (1659-1678).

Dagli Atti Capitolari si ricava che verso la fine di Novembre del 1659 fu creato Vescovo di Ostuni D. Carlo Personé de' Baroni di Cannole in Terra d' Otranto, e che verso la metà di Maggio del 1660 venne in residenza. Il Tafuri scrisse: « Carolus Personé e Baronibus parvi oppidi Cannularum Hydruntinae Provinciae, Vincentii filius, Caesarii Pontificiique iuris scientia optime excultus, a Francisco de Esterada Brundusino Archiepiscopo Vicarii Generalis munere exornatus est, qui creditum sibi officium tanta pietate, studio ac equitate exercuit, ut omnium in se civium animos facillime attraxerit. Eius autem nominis fama longe lateque diffusa ad Hostunensem hanc infulam assumptus est anno 1659. In creditam sibi dioecesim profectus summa vigilantia, pietate ac religione commissos populos rexit: ac demum fatis cessit summum sui Hostunensibus desiderium relinquens.

I documenti che troviamo rivelano che questo Vescovo, non meno del Predecessore, fu nemico del Zevallos. Ma pare che, a differenza del Predecessore, non vedesse nel Duca tanto il nemico dei preti e delle immunità, quanto il nemico di tutta la cittadinanza. Nessun documento che riveli ostilità verso altri che non sia il Duca di Ostuni e il Barone di Carovigno e loro aderenti: nelle sue mire non sono gli Ufficiali dell' Università e i cittadini. Il Vescovo ha il torto di permettere che i preti vadano ancora armati; ma egli non può non godere nel vedere come essi si ribellino e menino le mani contro i soldati della Corte Ducale. Non risulta da documenti; ma se è vero ciò che troviamo affermato, ch'egli istituisse *un monte di non poche migliaia di ducati, perchè col frutto si avesse poi a ricomprare e restituire al R. Demanio la città di Ostuni*, noi diciamo ch'egli è benemerito della città nostra, e siamo tratti a vedere in lui un Vescovo degno di tal nome, un padre amoroso e sollecito fino all'eroismo del bene di tutti [1]).

---

[1]) Il P. Tamborrino nel suo Ms., a pag. 195, citando incompletamente il libro: *Poche memorie della famiglia Personè*, che dice stampato in Napoli (?); vi legge la seguente notizia: « Ho udito dire da uomini per condizione e per età venerandi, che questo degno Prelato istitui un monte di non poche migliaia di Ducati per mettersi in multiplico, affinchè col frutto di quello si avesse poi a ricomprare e restituire al R. Demanio la città di Ostuni, locchè gli sarebbe costato la vita se in varie occasioni la man divina non lo avesse liberato dalle insidie dei suoi nemici, per opera dei quali detto Monte si é poi perduto in gravissimo danno della città ».

Ma che sia nel proposito del Vescovo il riscatto della città dal tirannico governo del Duca lo rivela la seguente importante deliberazione Capitolare, presa alla sua presenza, e certo da lui provocata [1]).

Die vigesima prima mensis Junii 1665 Ostunei. — Congregato Capitulo et Clero Civitatis Ostunei in sala magna episcopalis palatii eiusdem civitatis ad sonum campanae, ut moris est, coram Ill.^{mo} et Rev.^{mo} D. Carolo Personè ipsius civitatis Antistite, interfuerunt in eo infrascripti dignitates, Can.^{ci} et Sacerdotes...... Dall'Abb. Bernardino Archid.^{o} Palmieri Gen.^{e} Procuratore di questo Rev.^{o} Capitolo fu proposto...... Sua Maestà, che Dio guardi, ha declarato con suo Real Rescritto esser in obligo per ragion di coscienza, di giustizia, di equità di manutenere per Demanio Reale quelle città che per forza di contratto mediante il prezzo hanno riportato da' suoi gloriosi Re antecedenti privilegio di Demanio Reale. Parole da riporsi non solamente in silice, ma su li fogli dell'eternità con penna pietosa et a caratteri d'oro. — E perchè, miei d. RR., questa nobilissima città di Ostuni ha privilegii Reali del suo Demanio in amplissima forma con geminati contratti, li propone alle SS. VV. se vogliono humilmente comparire avanti S. M. nel Conseglio d'Italia, in Napoli a S. Eminenza, Reg. Collateral Conseglio, Reg. Camera et avanti ogni altro Tribunale e Giodice per l'osservanza de' loro privilegii e reintegratione dei medesimi a beneficio della patria con farsene procura, che però ciascheduno può dire il suo voto. — Il R. Archidiacono dice che chi ha senso d'huomo prudente deve fuggire il governo Baronale per la mutatione dello stato dal megliore ch'è il demaniale nel peggiore dei Padroni particolari, non solo per la felicità della Patria ma per la conditione di ciascheduno, e se n'ha visto l'esempio a danno di questa città, che dopo la vendita di essa ha perso l'antico splendore, conculcata la nobiltà, ridotti in miseria li cittadini e spogliato delle sue rendite questo pubblico, donde ne nascono tante tasse impositioni e gabelle, poichè resa questa Università impotente con l'usurpatione delle sue entrade, solo s'attende a spremere il sangue dei poveri. Nè terminando qui la depressione anche questo Ordine ecclesiastico è stato e viene contradetto giornalmente nella immunità e libertà, denegate le franchitie, carcerati li loro consanguinei et angariati al doppio nell'esattione in odio de' Preti, vessate da Commissarii le loro case sino ad estraerne violentemente le zitelle vergini, e non potendo fuggirsi tali aggravii se non col ritornare al R. Demanio, et offerendoci pronta la sua protetione et gratia S. M. del Re N. S. che Dio guardi mill'anni, per la giustitia che tiene questa città fondata nei Reali suoi privileggii dello stesso Demanio, come con pietoso e santo rescritto ha dechiarato, è di parere esso Archidiacono che s'abbracci

---

[1]) Arch. Capit. *Libro di conclus. volanti* ecc. fol. 22.

tal propitia occasione con farsi ampia procura ecc. — E chiamati tutti uno per uno unanimiter et pari voto a viva voce dissero l'istesso confirmando il sudd.° voto, quale bussolato per suffraggii secreti furno trovate tutte le ballotte al numero di 72 alla bussola del sì e nessuna a quella del no, e così restò concluso.

Ma leggiamo le poche notizie di cronaca cittadina del tempo di questo Vescovo registrate nelle citate *Esortatorie*.

Bartolomeo Lopez, *affittatore della Terra di Carovigno*, riferisce al Collaterale che certo Antonio Sacco per esimersi dal pagamento della decima e degli altri pagamenti fiscali, fece donazione delle proprie *vettovaglie* (che si trovavano sequestrate dal R. Percettore della Provincia) all' Arciprete di Ostuni, « il quale armata mano con laici et clerici in abito secolare et con arme de fuoco andorno per estrarre le dette vettuaglie sequestrate, il che presentito dal Commissario del Percettore et Corte di Carovigno, andorno per impedire detta violenta estratione, et resistendo con arme li clerici furono dissarmati et consignati al Vicario foraneo residente in Carovigno ». Quando si aspettava di vederli puniti dal Vescovo i preti, si intese ch' era stato scomunicato il Lopez ! Il Collaterale, con lettera del 10 Settembre 1661, esorta il Vescovo a voler dichiarare nulla quella scomunica.

Tre anni dopo, nell' Agosto del 1664, il Vescovo fulmina pure la scomunica contro Arcangelo Valente, Viceduca della città, e contro gli ufficiali Niccolò Antonio Carissimo e Domenico Antonio Mileti, per avere atteso alla riscossione delle decime sulla semina « etiam da quelli laici che seminavano in territorii di preti ». Ma non parve al Collaterale che in tale modo fossero state lese le immunità, onde ordinò al Vescovo di annullare la scomunica.

Colla esortatoria in data 15 Aprile 1666 sono rimproverati al Vescovo i seguenti fatti. 1.° Avendo i famigli della Corte Ducale carcerato certo Gio. Battista Menga, alcuni chierici « diedero molte percosse a detti famigli e fecero rilasciare detto inquisito ». 2.° Alcuni preti sequestrarono arbitrariamente otto botti di *vino musto* di Domenico Mileti, Ufficiale del Duca. 3.° Avendo il Governatore della Corte Ducale carcerato un falso testimone, il Vescovo pretese gli atti per procedere nella sua corte.

Scipione Granafei Barone di Carovigno espone al Collaterale che nei suoi feudi detti *della foresta* ha « il jus della fida e diffida sopra tutti gli animali etiam si fussero di persone ecclesiastiche », e che nel feudo *della foresta* essendo compresa la terra di S. Vito, ha sequestrato le pecore del prete D. Francesco Carrone di S. Vito, che in-

coraggiato dal Vescovo, non voleva riconoscere il dritto del Barone. Il Vescovo riceve perciò due esortatorie (19 Febbraio e 23 Luglio 1667) perchè revochi i fatti monitorii e censure contro il Barone e rimandi al Tribunale della R. Camera chi si senta leso nei proprii diritti.

Ciò che osarono di fare i preti nel Novembre del 1672 è enorme. « Ritrovandosi nella pubblica piazza due soldati della Corte Ducale furono assaliti da una moltitudine di preti et clerici al numero di quaranta et più armati di torzetti, stilletti, et cortelle, et li dissarmorno delli zuffioni che portavano ». Disarmati, fuggirono, ed uno si salvò: l' altro ebbe una ferita in testa, e per non essere ucciso « si buttò dalle mura della città rompendosi una gamba ». Il Vescovo non punisce già i preti: scomunica i soldati! Gli si ordina che tolga la scomunica e faccia che i preti « non vadino più armati e non commettino simili insolenze ».

Qui tacciono le esortatorie: ma un documento dello Archivio Capitolare, serbatoci dal P. Tamborrino, ci avverte che il Vescovo Personé non ha tralasciato di scomunicare il Duca di Ostuni, Francesco Zevallos, figlio del primo Duca, già scomunicato dal Vescovo predecessore. Il documento che ciò rivela è la stessa sentenza del Vescovo in data 8 Gennaio 1669 seguìta dalla *denunciatio escomunicationis ad populum*, in cui si legge, che il Duca è dichiarato incorso nella scomunica « ob violatam et laesam per eum immunitatem et libertatem Ecclesiasticam ex pubblica et notoria exactione decimarum victualium ad ipsius D. Francisci instigationem, instantiam, mandatum et requisitionem et in sui proprii commodum, dolo, minis et metu factam in proxima praeterita recollectione a Colonis praedictorum nedum ecclesiasticorum, sed et Ecclesiarum et locorum piorum etc. ». Il Duca appellò alla Curia Romana; ma questa in data 12 Novembre dello stesso anno confermò la sentenza, comprendendo inoltre nella scomunica i complici Domenico Piscopo, Francesco Antonio Petrarolo e Francesco Spinnato!

Ora passiamo a registrare le notizie che si riferiscono al governo spirituale della Diocesi.

Nel 1637 il Vescovo Melingi aveva, come accennammo, edificata la Chiesa dello Spirito Santo. Nel 1663 il Vescovo Personé, attuando il progetto del Meligne, vi eresse una nuova Parrocchia. Negli atti di una *S. Visita* del 1707, di cui in seguito c' intratterremo, è fatta la storia completa ed interessante di questa Parrocchia, e importa qui riferirla.

Ecclesia haec sub titulo Spiritus Sancti aedificata fuit in anno 1637 a q.m Ill.mo D.no Vincentio Melingi Episcopo huius Civitatis ad finem

eam erigendi in Parochiam pro majori comodo fidelium habitantium in Burgo, ex quo cum q.^{m} Episcopus Vincentius in suis decretis mandaverit quod ad praedictum finem erigatur Parochia in Ecclesia Sanctae Mariae *della Grazia,* posita prope Foveam de Puzzovivo extra suburbium praedictum [1], in ea parte qua itur ad Conventum S.^{ae} Mariae Angelorum PP. Cappuccinorum, quae non erat commoda pro populo praed.^{o} tamquam nimis distans; dictus D. Episcopus Ecclesiam praed.^{m} Spiritus Sancti tamquam in commodiori loco positam erexit. Et quia, ut Domino placuit, erectione praedicta completa, dictus D. Episcopus diem suum clausit extremum, Ecclesia praedicta sic erecta remansit, in qua a civibus praedictae Civitatis fuit erecta Congregatio seu Confraternitas sub titulo Nativitatis B. M. V. Et cum ad Episcopatum praed.^{m} successerit Ill.^{s} q.^{m} Fabius Magnesius, licet voluerit inceptum sui praedecessoris perficere, ob deficientiam reddituum, desiderium suum complere non potuit. Quapropter assistebat in Ecclesia simplex Sacerdos q.^{m} D. Petrus Carella huius Civitatis, qui et pro Congregatione praed.^{a} et pro missa quotidiana Ecclesiae praed.^{ae} inserviebat. Et cum post obitum d.^{i} Ill.^{mi} Magnesii in Episcopatu successerit Ill.^{s} q.^{m} Carolus Personé, cognita ab Episcopo necessitate curae animarum suburbii praedicti, quae in magno numero excreverant (Deo sic permittente) evenit quod U. I. D. q.^{m} D. Carolus Stigliano huius Civitatis Sacerdos in ultimis costitutus ad consilium dicti Ill.^{mi} Praesulis et aliorum piorum hominum, disposuit de omnibus bonis suis ad beneficium Ecclesiae praed.^{ae} et eam haeredem instituit universalem, hac tamen lege, quod in Eccl.^{a} praed.^{a} fieret Collegium Ecclesiasticum ab Ill.^{mo} Ordinario pro tempore eligendo, cum onere habendi curam animarum, assistendi morientibus fidelibus et populi curare instructionem et celebrandi quotidie unam Missam pro anima testatoris, prout ex testamento et codicillo manu q.^{m} Notarii Thomae Farina de anno 1663. Qua dispositione sic stante, et redditibus praedictis in quantitati notabili ab Eccl.^{a} prad.^{a} acquisitis, dictus q.^{m} Ill.^{s} Personé, facta electione multorum Ecclesiasticorum Collegium praedictum erexit pro ademplimento effectivo dictae piae testamentariae dispositionis. Et quia existebat in monte dicto *del Morrone* Ecclesia S. Orontii extra muros huius Civitatis cum patrimonio notabili ex pia fidelium charitate pervento, ut collegium praed.^{m} et in eo habitantes maiori commodo persisterent, atque Ecclesia praed.^{a} Divi Orontii maiori cum devotione manuteneretur, praefatus D.^{us} Personé Ecclesiam praed.^{m} cum suo patrimonio dictae Ecclesiae Parochiali Spiritus Sancti univit, et ut Collegium p.^{m} sub regula S. Caroli Borromei viveret et pro confirmatione beneplacitum obtinuit apostolicum [2]. In quo statu regulae et regiminis Ecclesia praed.^{a} Parochialis usque ad annum 1705 permansit,

---

[1] Abbiamo trovato questa chiesa nel 1541. V. innanzi a pag. 99.

[2] Interponendo Decreto in data 9 Marzo 1669.

prout omnia praedicta patent ex actis sinodalibus dicti Ill.^{mi} q.^{m} Caroli Personé, et aliis actis [1]).

Una carta sincrona senza titolo, presso di noi, ci dà la descrizione della Chiesa e del Collegio, ed altre notizie, che è utile riferire.

Detta Chiesa (dello Spirito Santo) sta vicino alla porta del Ponte dirimpetto alla tramontana, e contiene quattro Altari, il primo a man dritta dell'ingresso è quello di S. Oronzo, appresso quello di S. Anna, S. Gioacchino e S. Giuseppe, siegue poi l'Altare maggiore, e nell'altra parte quello della natività della Vergine. Il Collegio dove stanziano li Preti Collegiali contiene una Sacrestia edificata da fundamento, dalla quale si fa la salita per andare sopra, ove sono camere sei, uno lochetto in forma di passaggio e refittorio, uno Camerone grande, dove si fa la coscina, uno basso dove è il portone di battere e due cellari, che servono tutti due per cantina, e nella strettola che non esce vi è un altro basso piccolo, dove è solito si ripongono capase per oglio. Questo edificio ebbe il principio in questo modo. Il q.^{m} Abb. Giuseppe Maria Cavallo Theologo, primo Rettore del d.° Collegio, per tale edificio alli 16 di Gennaro 1667 compra da Jacinto Selvaggio ed Antonia Trombacca palmi 9 di terra vacua di strettezza e 30 di lunghezza, e da Antonia solamente altri palmi 4 e mezzo di strettezza e 30 di lunghezza per docati 7 e carlini 6 e grana 6 come per istrumento del q.^{m} Not. Fontana, e questo terreno vacuo era dietro la Chiesa ed oggi vi ci sta edificato il lamione dove è la porta di battere come anche la salita scoperta con li luochi communi, e due camere, ciò è la piccola a man sinistra e l'altra dirimpetto alli luochi communi. Il primo basso, dove è la prima cantina con cisterna, fu venduto da Jacinto Selvaggi e Giacomo Indena per doc. 50, che all'hora vi confinava Matteo Le Grottaglie ed il q.^{m} Goffredo Patrelli, come da istromento per Not. Giuseppe..... Dove è il Camerone con cisterna, due camere, cantina a basso e basso piccolo nella strada che non esce, fu comprato per d. Collegio da Gio. Battista

[1]) Il De Blasio nella *Vita di S. Oronzo* (lib. II, cap. 3) accenna ai fatti esposti colle seguenti parole: « Nell'anno 1663 l' Ill. Mons. Vescovo D. Carlo Personé vedendo che la Chiesa Cattedrale non poteva sola amministrare i SS. Sacramenti per tutta la città, volle formare una Chiesa sotto il titolo dello Spirito Santo, e che i Preti di S. Oronzio si ritirassero a quella per amministrare i detti Sacramenti, e che si manutenessero dalla medesima roba che possedeva S. Oronzio, e in quella Chiesa vi stassero due Sacerdoti delli medesimi per il servizio della detta, e fe' capo di quei Preti del Collegio dello Spirito Santo il Rev. D. Giuseppe Rizzi, ed abitò in quel luogo colli Sacerdoti D. Giuseppe Carrieri, che poi fu Penitenziere della Cattedrale, D. Domenico Erriquez, D. Leonardo Salicato, D. Ottaviano Passabì, che poi fu Canonico della Cattedrale, il Clerico Giuseppe Carissimo, il Clerico Giuseppe il Cegliese, il Clerico Lionardo Maldarella ed altri. Nella Chiesa di S. Oronzio restò D. Domenico Spina ed un altro ».

Patrelli, per docati duecento quaranta. Vi è ancora un altra camera sopra la Sacristia, fu donata al Collegio dalla q.m Antonia come dal suo testamento stipulato per mano di Not. Giacomo Fontana in anno 1675. Morto che fu il pio disponente D. Carlo Stigliano, d.° Abb. Gius. Maria Cavallo fe' pubblico e solenne inventario di tutti li beni, mobili e stabili possedeva, e ne fe' pubblico atto, come dall' istrumento stipulato per Not. Thomaso Farina alli 3 Marzo 1664.

Nel 1668 il Vescovo Personé riconsacrò tre Chiese in Ostuni, non sappiamo quando e perchè assoggettate a modificazioni. Ai 14 Ottobre riconsacrò la Chiesa dei Riformati; ai 28 dello stesso mese la Cattedrale; a' 30 Novembre la Chiesa dei Cappuccini. Nella Cattedrale, presso la porta a sinistra, a memoria del fatto, fu messa la seguente iscrizione: « D. O. M. Carolus Personé Episcopus Ostun. die XXVIII Octob. hanc consecravit Ecclesiam A. D. MDCLXVIII ».

Si legge in un volume Ms., [1]) già presso il P. Tamborrino, la notizia, data con singolare semplicità, della morte del Vescovo Personé. « A 22 Agosto 1678 passò da questa all' altra vita Mons. Personé Vescovo di Ostuni, morto dopo prandio: avendo la mattina celebrato e clericato un Figliuolo, avendono posto tavola, Monsignore non compareva, cercatolo al Palazzo alla fine lo trovarono in orazione da una finestrina a dirimpetto al Santissimo. Andato a magnare con suo fratello e Cognata e figliuoli, finiti, esso, hoimè il ventre, hoimè lo stomaco, hoimè il cuore, in termine di mezz' ora andò in Paradiso. Non posso dire altro, uomo santo, giusto e tutto buono starà in Paradiso ».

Il 24 dello stesso mese ed anno fu unanimemente eletto Vicario Capitolare, dal Capitolo canonicamente congregato, il Rev. D. Antonio Personé, fratello del defunto Vescovo, ed Arcidiacono del Capitolo di Lecce. Ma opponendosi i Sacri Canoni a tale elezione, fu dal Metropolitano Torres sostituito Giuseppe Antonio Esseni, Tesoriere della Chiesa di Brindisi. Il Capitolo di Ostuni non volle riconoscerlo, onde l'Arcivescovo dichiarò il Capitolo incorso nella pena della sospensione *a divinis*.

Due pergamene, del tempo del Vescovo Personè, troviamo che riguardano il Capitolo.

4 Maggio 1666, n. XV — Innico Caracciolo, Protonotario Apostolico, Auditore Generale in Roma, emana sentenza diffinitiva nella

---

[1]) *Diario di diverse notizie descritte dal Sac. D.* Leonardo Ruggiero *della Terra di S. Vito,* pag. 132.

causa tra il Capitolo di Ostuni e il Chierico Ottavio Antonio Boezio, con la quale quest' ultimo è condannato al pagamento di ducati venticinque per legati non soddisfatti, oltre le spese del giudizio.

15 Ottobre 1670 (non numerata) — Bolla di Clemente X con cui viene confermata la transazione avvenuta fra il Capitolo e Pietro Scalona obbligatosi a pagare l' interesse del 9 % sopra ducati dugento dovuti dalla madre defunta, Camilla Petrarolo.

XLV. — Benedetto Melazzo (1679-1706)

Benedetto Melazzo patrizio Biscegliese [1]), eletto Vescovo di Ostuni nel 1679, si portò in residenza nel Maggio dello stesso anno, come si ricava dagli Atti Capitolari.

Del Vescovo Melazzo scrisse il Tafuri: « Vir facundus et sapiens, divinarum humanarumque literarum peritia clarus, nec non utraque iurisprudentia longe conspicuus, ad Hostunensis Ecclesiae regimen evectus est anno 1679. Clericorum Seminario iuxta Concilii Tridentini Decreta a fundamentis coepit erigere. Mira animi fortitudine Episcopatum Hostuni gubernavit; princeps Templum variis beneficiis ornavit, ditavitque; Pontificium Palatium novis cubiculis ampliavit. Ecclesiae suae iurium defensor acerrimus, decessit Neapoli Mense Novembris 1706 ».

Che sia stato *acerrimo difensore dei dritti della sua Chiesa* a noi non consta che per alcune *esortatorie* speditegli dal Collaterale in difesa dei dritti del Barone di S. Vito, e pei documenti che attestano lunghe brighe col Duca di Ostuni per controversi dritti di preminenza nelle Chiese. Il Duca voleva per sè e pei fratelli la sedia e genuflessorio fisso e coperto di velluto presso il Presbiterio; voleva che un Procuratore del Capitolo lo ricevesse alla porta della Chiesa in abito canonicale per porgergli l' acqua benedetta, e voleva altre cerimonie non dovutegli. Il Vescovo fece che la S. Congregazione dei Riti per tre volte, in tre anni, nel 1703, 1704 e 1705, rispondesse *negative* [2]).

Come fu detto in principio, opera importante di Mons. Melazzo fu la pinacoteca Vescovile di Ostuni, che ordinò cronologicamente nel

---

[1]) Il SARNELLI (op. cit.), fra' Vescovi dati dal Clero di Bisceglie enumera Benedetto Melazzo Vescovo di Ostuni, vivente mentre egli scriveva (1693).

[2]) La pretenzione del Duca di *aver sedile nel presbiterio* datava dal primo anno della sua venuta in Ostuni. E un primo responso della S. Congregazione dei riti, del 15 Settembre 1640, diceva: *Nullo modo licere, sed omnino prohibendum.*

suo Palazzo, nel 1698, dettando l'iscrizione che dà la famosa notizia della Bolla del 590, di cui abbiamo in principio ampiamente discorso.

Sotto il predecessore di questo Vescovo notammo, riportando la storia scritta nella S. Visita del 1707, l'origine del Collegio annesso alla Chiesa di S. Oronzo: ora riportiamo dalla stessa S. Visita l'ultima parte della storia del Collegio stesso, destinato dal Melazzo a divenire un Seminario.

« Cum ab anno 1678 post obitum d.^{i} Ill.^{mi} Personé in Episcopatu praed. accesserit Ill.^{us} D. Benedictus Milatius, perseverante in eodem statu Collegio praedicto, cursu temporis, Ecclesiastici qui collegialiter vivere deberent, quasi deficerent, cum Capituli huius Civitatis consensu cogitavit d.^{s} Ill.^{us} D.^{nus} Patres Scolopii in Ecclesia praed.^{a} introducere. Quapropter facta supplicatione in S. Congregatione, ac per dictum Ill.^{um} multis relationibus pariter trasmissis, non fuit possibile beneplacitum obtinere apostolicum. Et deficiente quotidie debita attentione in Collegio praed.^{o} pro adimplendis oneribus ipsi praescriptis, dictus Ill.^{us} D.^{nus} in anno 1705 cogitavit Seminarium erigere ad formam Sacr. Conc. Trid, et relicta d.^{a} cura animarum in posse huius R.^{di} Capituli, totum Collegii patrimonium Seminario praefato unire, et curam d.^{ae} Ecclesiae S. Orontii et alia onera Missarum per Seminarium praed.^{m} sufferri. Ad quem finem sublato Collegio praed.^{o} ac requisito consensu dicti Rev.^{di} Capituli, et factis Deputatis ad formam dicti S. Conc. Trid., dictus Ill.^{us} D.^{nus} dicti Seminarii fabricam erexit, tam ex redditibus propriis, quam ex redditibus patrimonii Collegii praedicti ».

Il giorno 11 Dicembre del 1706 fu dal Capitolo eletto Vicario Capitolare il nobile D. Giuseppe Maria Santalaro, Dottore dell'uno e l'altro dritto, Canonico Tesoriere della Cattedrale.

XLVI. — Bisanzio Antonio Filo (1707-1720).

Alla morte di Mons. Melazzo fu trasferito dalla sede vescovile di Oppido a quella di Ostuni il Vescovo Bisanzio Antonio Filo. Il Tafuri, ponendo fine alle sue *addizioni,* scrisse: « Bisantius Filo, Altamurae, patrio in oppido linguae latinae rudimentis, philosophicis atque theologicis disciplinis jure Caesareo atque Pontificio ad invidiam usque imbutus, Neapolim Doctoratus lauream, ut adipisceretur, petiit: ubi summa cum omni laude eruditionis ac perspicacis ingenii praebuit argumentum. In patriam reversus, Vicarii Generalis ac dein Capitularis Tranensis Ecclesiae munere decoratus est; hinc ad Oppidanam

infulam ab Innocentio XII anno 1697 assumptus, ad hanc demum Hostunensem a Clemente XI Pontifice regnante anno 1707 fuit translatus. Clericorum Seminarium a Benedicto Melatio inceptum perfecit. Vitam cum morte commutavit anno 1720 » [1]).

Primo atto importante di Mons. Filo fu la S. Visita, (che già abbiamo avuto occasione di ricordare) fatta dal 4 Settembre 1707 al 9 Ottobre 1708, di cui esiste in Archivio una copia estratta dall' originale nel Febbraio del 1822 dal Can. Archivario D. Mosè Melles. Ci fermeremo a leggere, oltre i già riportati, alcuni tratti importanti.

Nel giorno indicato, il Vescovo incominciò la S. Visita seguito dal Clero « et associatus ab Ill.^{mo} Duce huius Civitatis D. Bartolomeo Zevallos extremitatem Pluvialis a retro portante, ac U. I. D. Iosepho Orontio Zaccaria Generali Sindaco dictae Civitatis ». S' indovina da ciò, che Duca, Vescovo e Sindaco erano in completa alleanza, a danno della libertà e degli interessi dei cittadini! Ma che questo Vescovo (forse per eccessiva bontà e mansuetudine) fosse stato guadagnato dal Duca, si ricava pure dalle larghe concessioni che gli fece nel 1714 relativamente al sito della sedia e del genuflessorio nella Chiesa, le quali concessioni però non furono approvate dalla S. Congregazione dei Riti.

Tornando alla S. Visita notiamo, che il Vescovo, visitando l'Archivio Capitolare, ordina « quod novus Archivarius, D. Franciscus Carinola, quamprimum conficere habeat inventarium omnium scripturarum Capitularium, cuius copia authentica reponatur in Archivio Curiae Episcopalis, et hoc servetur singulis annis sub poena privationis salarii ». Pare questa una minaccia efficace, ma non rimane memoria di inventarii fatti in quel tempo!

Visita nella Cattedrale undici altari, come sono al presente, e non già trentaquattro come li visitò Mons. Bovio nel 1558: ricordiamo che la Chiesa era stata modificata largamente, e vandalicamente, a tempo di Mons. Personè.

Visitando la Chiesa dello Spirito Santo ne destina le rendite, eccettuato il fondo in Lamacavallo, al Seminario, la cui fabbrica, come dicemmo, era stata fatta dal Predecessore Mons. Melazzo. Onde, completando l' opera di lui, distrutto l' antico Collegio di S. Carlo, erige ed istituisce il Seminario con Decreto del 26 Maggio 1708. E sulla porta fece porre l' iscrizione: « Melatius coepit, Filo perfecit,

---

[1]) Il P. Bonaventura da Lama, nel luogo citato, identicamente scrisse: « Bisanzio Antonio Filo Canonico e poi Cantore della sua Chiesa, eletto Vescovo di Oppido nella Calabria l' anno 1697, e nell' anno 1707 trasferito nella Chiesa di Ostuni, è gran Legista, eloquentissimo Oratore e Poeta; e conforme è illustrissimo colla Mitra, così pure eminentissimo nella bontà ».

uterque | Laude micat merita, non et uterque pari | Namque secundus onor primo, primusque secundo | Cedit: plus laudis, qui bene finit, habet ».

Le altre Chiese visitate da Mons. Filo furono: la Chiesa di *S. Vito*, *posita in via qua itur ad Ecclesiam Cathedralem;* la Chiesa di *S. Martino;* la Chiesa di *S. Jacopo in Compostella;* la Chiesa di *S. Giovanni Evangelista* (ora distrutta); la Chiesa di *S. Maria della Stella;* la Chiesa di *Ognissanti*, *posita in platea huius civitatis prope palatium Ill.is Ducis*, che ordina rimanga sospesa, perchè quasi diruta [1]); la Chiesa di *S. Francesco di Paola*, *extra moenia civitatis;* e la Cappella nel palazzo del Duca.

Il Parroco della Cattedrale, Ab. Francesco Piscopo, conferisce col Vescovo intorno ai costumi dei suoi parrocchiani: « et pro exoneratione suae conscientiae asserit quia sponsi et sponsae per multum tempus ante matrimonium contrahendum, publice et cum gravi scandalo accedunt et frequentant circa domum ad colloquendum: sic etiam ante sponsalia contracta pariter accedunt in brevi aspectu, et precipue in diebus festivis, quod vulgo dicuntur *a far l' amore* ».

Ma il Parroco poteva non scandalezzarsi tanto di questo costume del suo popolo, quando nel Capitolo vi erano parecchi soggetti come il Sac. D. Oronzio Miele, il quale (come attestano altri documenti) « per lo commercio scandaloso con Giovanna Maria Cavallo e con Lucrezia Simini e per altri suoi delitti, fu dalla Vescovil Curia di Ostuni condannato in esilio e fu sospeso dall' esercizio di Notaio Apostolico, ed il Capitolo lo cacciò dal suo seno ».

Mons. Filo, a richiesta del P. Serafino da Montorio, scrisse, con data 21 Novembre 1710, due relazioni intorno a due miracolose Immagini esistenti nella Cattedrale e nella Chiesa di S.a Maria della Stella, di cui oramai rimangono in quelle Chiese le Immagini, ma non rimane la memoria dei prodigi e della celebrità nella tradizione. Noi vogliamo perciò qui riportare la parte più ricca di notizie relative alle due Chiese [2]).

S. Maria della Sanità nella Cattedrale della città di Ostuni. — Sorge la città di Ostuni sopra un bel colle fra selve copiose di animali selvaggi, fra vigneti abbondanti di odoroso e gratissimo vino, e fra campi copiosi di frumento, olio ed altro al vivere necessario.

---

[1]) La Chiesa sotto il titolo d'*Ognissanti* si trova poi ricostruita nella nuova piazza, presso la *porta del ponte;* e demolita nel 1870 con le case circostanti per l'allargamento della stessa piazza, fu allogata con la Congregazione nella Chiesa dei Paolotti.

[2]) P. Serafino da Montorio, *Zodiaco Mariano*, pag. 535. Napoli, 1715.

Portò il titolo di Duca alla Casa Zevaglios, famiglia nobilissima in Madrid. Le sue strade oltre l'essere anguste, sono anche sassose ed incomode ai passeggi. Circa le fabbriche non vedesi alcuna eleganza se non nel palazzo fatto fabbricare (?) dalla infelice Bona Sforza Regina di Polonia, la quale ne fu padrona insieme col Ducato di Bari. Oscura è la Cattedrale col titolo dell'Assunta, benchè sia officiata da numeroso Capitolo di quaranta Canonici e quattro Dignità. In un'altra sola Parocchia si amministrano i Sacramenti. Vi convivono in un Monastero le Monache, e vi sono quattro Conventi di Frati, benchè i Carmelitani e Cappuccini abitano fuori di essa, ove anche vedesi un pubblico albergo, e si godono alcuni giardini. Viene non però nobilitata maggiormente da due miracolose Immagini, la prima delle quali è nel Duomo nell'ala destra e nella Cappella dedicata alla SS. Trinità, situata tra l'Altare della SS. Annunciata e la porta laterale di detta Chiesa. È quella Cappella governata dalla Confraternita che ne prende il titolo. Nella parte superiore di essa vedesi dipinto in tela l'ineffabile mistero della SS. Trinità, ed in mezzo del Padre e Figlio scorgesi la Immagine di Maria che vien coronata dall'uno e dall'altro, e lo Spirito Santo a guisa di bianca colomba le sta sul capo. Nella parte inferiore scorgesi una nicchia o concavo quadrato e profondo un palmo, largo tre ed alto cinque in circa. Nella parte più bassa del detto concavo sta dipinta nel muro l'Effigie della Vergine col titolo di S. Maria della Sanità, ammirabile per li suoi prodigi. Avanti di essa si espone un cristallo a misura del suo mezzo busto con cornice indorata dal piano dell'altare in su, dove termina il detto concavo, la di cui lunghezza e larghezza resta in parte occupata non solo dalla fabbrica dell'altare, ma anche dalla strettezza del cristallo medesimo. — La sagra Immagine è di naturale statura, col volto piuttosto grande che no, alquanto inclinato verso il divino suo Figliuolo. Ella dimostra sedere in una sedia col postergale o spalliera assai larga, ed il figlio siede a destra della Madre in atto di prendere dalla sinistra della medesima un pomo, mentre ella posa sulla spalla di quello la sua destra, in modo che dimostra di accostarselo al seno e maggiormente avvicinarlo a prendere detto pomo. Con ragione vien detta S. Maria della Sanità, perchè sono quotidiane le grazie prodigiose che contro qualsivoglia infermità per mezzo suo opera l'Altissimo, anche maligne e mortali, trovandosi guariti molti moribondi, ed in sì smisurato numero, che possono dirsi innumerabili; quindi è che per la grande divozione de' popoli, oltre molti legati pii di Messe perpetue da dirsi in detta Cappella, vi si celebra ancora ogni anno pomposissima Novena in memoria del parto glorioso di quella gran Regina del Paradiso...... Trovandosi nei primi tempi la detta Immagine situata nel fondo o parte inferiore del sudetto concavo o nicchia al pari del pavimento della Chiesa, dimodochè per celebrare in detto Altare bisognava calare in giù più gradini a proporzione del sito di essa sacra Effigie; un giorno all'improvviso

sollevossi da se stessa all'altezza di più palmi ed a misura del presente Altare, non più basso come prima, a segno che dove prima non compariva della Santa Immagine altro che il solo busto, oggi si vede l'intiero personaggio, ancorchè venghi alquanto occupata dal nuovo Altare, ma da sopra di esso, o da dietro vedesi tutta in contrasegno perpetuo d'un prodigio così stupendo.

S. Maria della Stella. — Sogliono le città o nel frontespizio delle loro porte, o in qualche cantone delle loro mura far dipingere alcune Immagini di Santi e principalmente della Beatissima Vergine, perchè ne sieno Protettori e Custodi. Verità intesa dalla città di Ostuni, accanto ad una piccola porta della quale in una cona o nicchia sino dagli antichi tempi fu dipinta una effigie di Maria, che prendendo la denominazione dalla porta medesima, S. Maria della Porticella molto tempo dopo fu detta. Stiede Ella senza speciale venerazione molti anni, quando una donna povera, avendo tre figlie nubili e non avendo come alimentarle, pensò raccomandarsi alla Dispensatrice delle grazie celesti, acciocchè si degnasse in qualche modo provvedere alla sua estrema necessità e miseria; ed appunto come abbandonata dal mondo, a quella derelitta e mal conosciuta Immagine esponeva le suppliche ogni giorno. E perchè la vidde con poca polizia, divotamente la spolverizzava ogni mattina, togliendo ancora ogni sporcizia o fango che dalla frequenza del popolo radunavasi sotto la detta cona. Piacque tanto alla Vergine quest'ossequio della buona donna, che per rendergliene il contracambio, ogni giorno per lo spazio di un mese facevale trovare in quel luogo un pane ed una moneta di valore d'un carlino, acciocchè con essi sovvenisse alli bisogni della sua povera famiglia!... Sparsa la fama di questo fatto per tutta la città, crebbe molto la divozione in quel popolo verso quella Sagrosanta Immagine. Ciaschedun bisognoso concorreva con fede, ed a proporzione di questa otteneva grazie da Maria, in modochè raccolta una gran quantità di denaro offerto in limosina da que' cittadini, fabbricossi in quel luogo una angusta Chiesetta, ove avanti la miracolosa Effigie ogni giorno celebravasi la Messa. Ma perchè negli anni seguenti non cessò la Vergine di porre in opera i suoi prodigi, l'Arcidiacono Abbate Nicolò Antonio Anglano, che forse ne avea la cura, raccolse tanta quantità di nuove limosine, che per dar più luogo al concorso del popolo, dispose ampliare in miglior forma la detta Cappellina: ed essendogli d'impedimento la contigua porticella, dalla quale prendeva nome la santa Immagine, procurò dal Magistrato della città, che quella si chiudesse per sempre, il che facilmente ottenuto, si diè presto principio e fine alla nuova Chiesa più grande, e mutandole il cognome chiamolla *S. Maria della Stella* » [1]).

[1]) Tutto ciò non è detto quando sia avvenuto. La *nuova* Chiesa di cui qui si parla fu abbattuta, perchè cadente, verso il 1835, e fu costruita la Chiesa di pessimo gusto che ora si vede.

Nel 1711, a richiesta della popolazione che abitava presso la Chiesa di S.ª Maria della Stella, Mons. Filo elevò a coadiutrice della Parrocchia della Cattedrale la stessa Chiesa della Stella con Decreto del 6 Luglio 1711, come si ricava dall' originale conservato nello Archivio Capitolare.

Il Vescovo Filo non potendosi nel 1711 recare in Roma *ad Sacra Limina,* mandò un suo Nunzio a presentare la seguente relazione sullo stato della sua Chiesa, la quale pubblichiamo integralmente, perchè ci rinfranca dal dare distintamente le stesse notizie che senza danno non potremmo tralasciare.

Relatio Status Ecclesiae Hostunensis Romae ad Sacra Limina ab Ill.mo et Rev.mo D. Bisantio Antonio Filo Episcopo Hostunensi in secundo suo triennio, scilicet in an. 1711.

E.mi et R.mi PP. P.ni Col.mi — Sacra limina visitare toto cordis annixu personaliter exoptarem, sed multis ex causis praepeditus legitime, Nuntium mittere cogor: demississime ideo EE. VV. deprecor, ut benigno favore excipere dignemini, cum ego pro Statu huius Hostunensis Ecclesiae infrascripta humillime narrabo.

Hostunei Civitas in Hydruntina Provincia posita, sub anno 1639 in Ducalem jurisdictionem fuit collapsa: gaudere fertur Sede Episcopali ab anno 596 tempore Divi Gregorii Magni, imo antea, eiusque Episcopatus Archiepiscopo Brundusino est suffraganeus, qui cum solus, caeteris aliis exemptis bene patiatur subjectionem, in se unum tamquam unicum scopum omnes jurisdictionis sagittas ab illa Archiepiscopali Curia non sine gravi scandalo experitur infigi, dum persaepe in casibus a iure non permissis, contra dispositionem Sacri Concilii Tridentini et Decretorum istorum Sacrarum Congregationum praecipue pro hac Curia emanatorum, admittuntur suppellationes, inhibitionesque praecipitanter relaxantur, etiam non servatis Decretis vivae vocis Oraculo felicis recordationis Clementis VIII editis, maxime hoc tempore, quod sedes illa Archiepiscopalis diu vacat, quod utique ad terminos iuris restringi, refrenari et coarctari suppliciter deprecor, et in aliquo casu dubio renovari: mandata non procedi ad actus inretractabiles inconsulta Sacra Congregatione [1]).

---

[1]) Morto l' Arcivescovo di Brindisi Fr. Barnaba de Castro, la Sede di Brindisi restò vacante per circa otto anni. In questo tempo « varie contese e disturbi insorsero (scrive il Guerrieri nel luogo citato p. 129) specialmente colla sempre recalcitrante suffraganea di Ostuni, la quale non voleva ubbidire agli ordini della Metropolitana; nè voleva rimettere alla stessa il Sac. Andrea Felice de Leonardis, che aveva appellato da una ingiusta carcerazione inflittagli da quella Curia. Ma finalmente fu costretta ubbidire per ordine della Curia Romana e rimettere alla Metropolitana la causa del prete appellante... Essendo Vescovo di Ostuni Mons. Bisanzio varie liti pure si suscitarono tra lui ed il Metropolitano Brindisino, non che collo

Cathedralis Ecclesia licet primo meo ingressu fuit dealbata, tectis refecta, et nonnullis suppellectilibus exornata, multa tamen requirit pro debito ornatu, et quamvis ad Episcopum non spectat hoc onus, et redditus Mensae Episcopalis ad congruam non ascendant; attamen hilari animo hoc adimplere feci constanter. Sed nonnulli in hoc Capitulo privatis passionibus moti, ad indebitas lites et jurgia me affecisse non verentur, ex quo considerabiles expensas impellor impendere. Maxime tamen doleo de illarum animarum interesse regiminis detrimento et evidenti justitiae prejudicio, et in tam excessu exeruit dictorum nonnullorum Capitolarium effrenata temeritas, ut non solum indebitas lites excitavit, sed etiam excessus et delicta Clericorum Capituli et Cleri nomine tueri decernit contra formam cuiusdam Decreti Visitationis Apostolicae editi de anno 1625, ne detur ansa delictis, hoc sub poena Interdicti ab ingressu Ecclesiae compescuit.

Quatuor in dicta Cathedrali sunt Dignitates, nempe Archidiaconatus, Cantoratus, Thesaurariatus et Archipresbyteratus et viginti Canonici, inter quos adsunt Canonicus Poenitentiarius et alter Theologus. Sex et viginti Partecipantes, qui tantummodo participes fiunt Missarum a Capitulo celebrandarum, qui ex dispendio harum litium quae a nonnullis Capitularibus injuste excitantur, Missas non celebrant, cum omnes redditus Capitulares Missarum oneribus obnoxi noscantur: et sexaginta novem Sacerdotes, qui praeter extraordinarias proventiones nullo fructuum emolumento... Omnes tamen in Capitulo votum habent, Capitulumque constituunt: ius vero bonorum Capitularium administrationis, ac alios eligendi Officiales, Dignitatibus et Canonicis dumtaxat competit: insuper nonaginta quatuor sunt Diaconi, Subdiaconi et Clerici Beneficiati, simplices, et coniugati.

Chori servitium adimpletur a supradictis Dignitatibus, Canonicis, Sacerdotibus, Diaconis, Subdiaconis et etiam Clericis beneficiatis, et in sex dies hebdomadae divisum comperitur, et pro qualibet die hebdomadae quatuor inserviunt Canonici, octo Sacerdotes partecipantes et unus vel duo Beneficiati iuxta divisionem a Cantore quolibet anno faciendam, et a nobis poenis arbitrio nostro servari praecipiendam. Diebus vero Dominicis per turnum. In solemnitatibus primae classis, celebrante Episcopo, vel eo absente, vel impedito, aliqua ex Dignitatibus, aut aliquis ex Canonicis, omnes assistere et interesse tenentur. In festis secundae classis, aliisque festis Horae Canonicae a solis hebdomadariis persolvuntur: et in omnibus diebus festis Vesperis ac Missae omnes intervenire debent. Officium B. M. Virginis, Psalmi graduales ac poenitentiales iuxta rubricas in Breviario Romano praescriptas perscrutantur. Qualibet prima sexta feria cuiuslibet mensis

---

stesso suo Capitolo e colle Monache di S. Benedetto di Ostuni. Per tali litigi e disturbi Bisanzio fu chiamato in Roma, ed intanto per decreto della S. Congregazione de' 6 Aprile 1713, il Monastero delle Benedettine di Ostuni fu messo sotto la giurisdizione del Metropolitano ».

ex pia dispositione facta a beata memoria Episcopi Vincentii Melingii, Venerabile Sacramentum in eiusdem Cappella exponitur et missa solemnis cum assistentia Capituli, Cleri et Regularium cantatur. At ego singulis sextis feriis pro bona morte etiam Sacramentum Venerabile exponendum institui.

Ecclesia Cathedralis habet pro Titulari Assumptionem B. M. Virginis, et in primis vesperis eius solemnitatis, Dignitates, Canonici, Archipresbyteri atque Cantores totius Dioecesis per osculum manus obedientiam Episcopo praestare tenentur. Principalis civitatis Patronus est Divus Blasius Episcopus et Martyr; minus vero principalis gloriosus Divus Orontius Episcopus et Martyr, qui sua peculiari protectione hanc Hydrontinam Provinciam a peste quae in finitimis locis grassabatur saepe liberavit.

Animarum cura antiquitus ad Thesaurarium pro tempore existentem pertinebat; sed unus ex illis, quem se tanti muneris imparem existimavit, voluntarie oneri restitit et honori, et singulis annis per Capitulum eliguntur duo substituti, unus de collegio et alius simplex Sacerdos, qui ab Episcopo adprobantur, et pro majori commodo alios duos Sacerdotes in Ecclesia S. Mariae *de la Stella* in aliqua parte Civitatis ad requisitionem tam substitutorum Ecclesiae Cathedralis, quam incolarum prae quacumque parte Civitatis, salvis juribus Parochialibus pro Sacramentorum administratione, doctrina Christiana, ac salutaribus monitis in viam salutis dicere deputavi. Adest pariter alia Ecclesia Parochialis posita in suburbio sub titulo Spiritus Sancti, in qua Sacramenta administrantur per alium Canonicum et alium simplicem Sacerdotem, qui ut illi Cathedralis assistentes eliguntur.....

Ad erudiendos adolescentulos, quos fere semper experientia docet, nisi recte instituantur, sensim ad vitia declinare, ut ad Ecclesiasticam disciplinam addiscantur primo mei praesulatus anno Seminarium institui, in quo laudabiliter vivunt triginta alumni et convictores, et in scientiis atque recte vivendi ratione perficiuntur.

Adest Monasterium unum Monialium sub titulo S. Petri et regula S. Benedicti cum numero praefixo triginta trium, in quo non struitur Comunitas, quam cum mandassem servari, se excusant Moniales, fructus et obventiones minime satis esse omnibus earum necessitatibus.

In hac civitate sex adsunt Coenobia Fratrum, scilicet Praedicatorum, Conventualium, Reformatorum, Cappuccinorum, Carmelitarum et Minimorum S. Francisci de Paula.

Fra la suppellettile di cui il Vescovo nella sua relazione si vanta di aver arricchita la Chiesa, è da annoverare il ricco apparato di argento di cui ornò l'altare maggiore (di legno), dopo averlo consacrato a'29 Novembre del 1707.

Morì in Ostuni, come abbiam visto che scrisse il Tafuri, nel 1720.

Fu seppellito nella Cattedrale, nella Cappella di S.ª Filomena, e gli fu posta la seguente iscrizione: D. O. M. | Bisantio Ant. Fili Altamurano, Ostun. Epis. | quem | paterna in omnes pietas sollicita Pastoralis cura | ardens animarum zelus invicta in adversis patientia | aequa mens in secundis, mansuetudo cum clamore conjuncta | pauperum praesidium Praesulibus exemplum | christianae pietatis instauratorem | omnibus admirabilem | Terrae gloriosum | Coelo dignum fecerunt | D. Ioseph et Petrus Aureli Fili Fratres inconsolabiles | hunc tumulum | amoris sui monumentum | ad aeternam posteritatis memoriam | P. C.

XLVII. — Cono Luchino del Verme (1720-1747).

Dalle memorie esistenti nell' Archivio Capitolare di Ostuni si ricava che il Vescovo Cono Luchino del Verme, nato in Teano della Provincia di Salerno, dalla Chiesa Vescovile di Fondi fu trasferito a quella di Ostuni nell' anno stesso in cui finì di vivere il Vescovo Bisanzio Filo. Egli desiderava piuttosto ritirarsi in patria, e tre volte ne pregò il Papa Clemente XI. Ma obbligato a venire in residenza, giunse in Ostuni il giorno 7 Giugno del 1720.

Nel 1729 vien fondato per lo zelo di questo Vescovo il Monastero delle Monache Carmelitane, di cui il P. Tamborrino così scrisse:

Donatione ac dotatione bonorum Joannis Baptistae de Benedictis Sacerdotis Hostuni (ab anno 1724 e vivis erepti), nec non pastorali sollicitudine Ill.^mi^ et Rev.^mi^ Episcopi de Verme, previo S. Congregationis assensu, surrigit hoc anno intra civitatis moenia Sanctimonialium Montis Carmeli Septum sub regula S.^ae^ Mariae Magdalenae de Pazzis, saeculi proceribus, ac nonnullis utriusque Cleri acriter adversantibus. Huius donationis ac fundationis fata eventusque historice enucleantur in prodromo ad Plateam eiusdem Septi. Die VIII Januarii 1730 quinque prudentes virgines civitatis Hostunen per manus Episcopi habitum Carmelitarum pro Novitiis Choristis in Cathedrali solemniter receperunt, novi Monasterii claustra letanter intrarunt, atque clausurae Decretum ab Episcopo indictum libenter subscripserunt. Die vero XV Octobris eiusdem anni, Soror Maria Benedicta Serio Civitatis Hostunen, quae Fasani in Monasterio Carmelitarum Priorissae munus fungebatur, una cum tribus aliis eiusdem Claustri Sororibus S.^ae^ Congregationis assensu Hostunen venit, ibique novum Monasterium suis exemplis ac salutaribus monitis in sancta vocatione constabilivit; et post dies quinquaginta simul cum una ex tribus Fasanen ad suum

Cenobium remeavit, reliquis Hostunen relictis, scilicet Maria Hyacinta S. Orontii pro novi Monasterii Priorissa et Maria Archangela S. Leonardi pro Novitiarum Magistra.

A queste notizie è da aggiungere quella che leggiamo nel *libro plateale* del Monastero delle Carmelitane [1]). Morto il de Benedictis, il Vescovo del Verme sostenne liti non solo cogli eredi di lui, ma cogli Amministratori del Comune, Ayroldi, Patrelli, Mileti e Carissimo, che si opponevano alla cessione della *Piazza del Moro,* in cui il Vescovo voleva far sorgere il Monastero. Ma tanti Principi e Cardinali interessò ed interpose, che riuscì a vincere la resistenza degli Amministratori. Però gli operai della città si rifiutarono a lavorare. Ne fece venire altri dai vicini paesi, e li ricoverò in baracche di legno. Il popolo di Ostuni le bruciò. Ma il Monastero nella *Piazza del Moro* fu edificato!

Sotto l'anno 1744 è da registrare una importante concessione ottenuta dal Capitolo di Ostuni. La S. Congregazione de' Vescovi e Regolari, a richiesta del Capitolo e Clero di Ostuni, e dietro relazione del Vescovo, permise che i beni del Capitolo, piuttosto che essere dati in fitto ad estranei, si dividessero in porzioni eguali fra tutti i Canonici e Partecipanti. Ecco la petizione e il Rescritto della S. C. come sono nell'Archivio Capitolare.

Eminentissimi Signori — Il Capitolo e Clero della città di Ostuni, oratori umilissimi dell' Eminenze Vostre, divotamente l' espongono come essendosi evidentemente osservato il danno notabile che riportano li beni stabili del detto Capitolo con affittarsi per ogni triennio a persone secolari e fuori del Capitolo; perciò si è capitolarmente stabilito che si facesse una divisione de' sudetti beni stabili e si ripartissero per sorte fra li supplicanti, cioè Dignità, Canonici e Porzionarii, che in tutto sono numero di cinquanta, siccome anche si pratica nelle Cattedrali circonvicine, qual divisione debba durare dodici anni, dopo il qual tempo possa farsi nuova ozzione delle medesime porzioni, come è stabilito nella Capitolare divisione che all' EE. VV. si presenta; il perchè tutto ciò ridonda in maggior utile della Chiesa e de' beni stabili, quali essendo nelle mani de' medesimi Capitolari saranno in miglior forma coltivati e tenuti. Perciò priegano l' innata bontà dell' EE. VV. acciocchè degnassero concederli il Lor beneplacito. Che ecc.

---

[1]) *Platea de' stabili e censi capitali che possiede questo Venerabile Convento di S. Maria Maddalena de' Pazzis di Ostuni, 1755.* È conservata presso l'Ufficio del Registro e Bollo di Ostuni.

Sacra Congregatio Eminentissimorum et R.mm S. R. C. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attenta relatione Episcopi Ostunen, et re undique mature discussa, referente Em. Cardinale Tanara Ponente, benigne rescripsit—Previa mensuratione et confirmatione cuiuslibet partis portionum dividendarum arbitrio Episcopi juxta minutam Decreti Capitularis pro annis duodecim—Romae die 4 Decembris 1744—Cardinalis de Hyeronimis—Joseph M.a Archiep. Portuensis Secr. — A. S.

Nel 1726 era morta nel Convento delle Monache Carmelitane di Fasano la Suora Rosa Maria Serio di Ostuni, ed era morta in concetto di santità. Il Gesuita P. Giuseppe Gentile ne avea scritto la vita (Roma 1741), e si era riusciti ad ottenere, il 16 Settembre 1741, dalla S. C. dei Riti la grazia per la introduzione della causa della beatificazione e canonizzazione della Venerabile Serva di Dio. Fu difatti introdotta la causa, e progrediva, quando nel 1746 fu sospesa con Decreto della S. C. dell' Indice, e fu proibita la Vita della Serio scritta dal P. Gentile. Ciò avvenne, è per noi certo, per effetto delle contrarie relazioni scritte dal Vescovo di Ostuni, Cono Luchino del Verme. È per noi certo; ma non è ugualmente certo, se quel Vescovo, prima di morire, avesse dettato al Confessore la troppo vivace ritrattazione che, mentre favorisce la causa della Serio, troppo denigra la memoria del Vescovo stesso. Vogliamo qui pubblicare, come la dà il P. Tamborrino, la pretesa *ritrattazione;* la quale pare a noi opera di chi aveva interesse alla beatificazione della Serio: noi non abbiam veduto il documento originale, nè lo vide il P. Serafino Tamborrino, il quale trasse pure la sua *copia* da *altra copia* esistente presso le Monache di Fasano [1]).

Disdetta di Mons. Luchino del Verme Vescovo di Ostuni delle imposture e trame diaboliche da esso ordite contro la Ven. Vergine del Signore Suor Rosa M.a Serio detta di S. Antonio e Suor Maria Michela e Suor Maria Benedetta di Lei Sorelle.

Adesso che sono due ore in circa della notte, mi trovo nella Camera di Monsignore Illustrissimo D. Cono Luchino del Verme che sta ammalato con pericolo di morte, il quale mi ordina, che io mi notassi in carta quanto mi dice, e poi lo mettessi in esecuzione secondo mi dirà appresso—Primo mi disse, che mosso da astio contro la Casa Serio, perchè non procurarono farlo eliggere uno dei Vescovi

---

[1]) Notiamo pure che non è firmato in fine il Confessore, e che manca la data. Il Confessore cui si accenna è il P. Gabriello da Francavilla, Minore Osservante Riformato del Convento di Ostuni, favorevole alla Serio, come si ricava da altri documenti.

congiudici nel processo apostolico della Ven. Suor Rosa Maria Serio, procurò il discredito di essa e la rovina delle due Sorelle Monache nel Monistero di Fasano, onde seguitò a suggerirmi quanto siegue, dicendo così: — Io consigliai che se non si precipitava la causa di detta Venerabile, non si sarebbero le due Sorelle abbattute e superate, perchè erano sostenute dal gran credito che aveva detta Venerabile in tutta la cristianità, a qual fine mi collegai colli Governanti del Monistero di Fasano ed altri di detta Terra nemici della Serio, e delle anziane del loro partito, le quali avevano impegno d'opprimere le dette e sostenere il partito delle Monache giovani, e darli la libertà dispotica del Monistero; e non vi è stato fatto, nè invenzione dove io non ci abbia avuto parte principale o direzione, sendone stati da me consigliati della maniera di eseguirli. Io consigliai il raggiro di far spargere tanti fogli infamatorii pieni di calunnie contro detta Venerabile, scrivendoci tante bugie, cioè che si era bruciato il corpo e proibita la *Vita* per essersi scoverta strega e disonesta. Io per accreditare maggiormente tante imposture mandai dicendo col Can.co Farina al Vescovo di Polignano che si procurasse far esiliare da quel Monastero le due Sorelle della Venerabile, calunniandole da perturbatrici della pace. Io trovai ed inventai molte eccezioni e raggiri a molti fatti della vita di essa Venerabile, affinchè superassi l'impegno di farla proibire col *donec corrigatur*. Io ho avuto molta parte nelle nuove leggi fatte fare artificiosamente in quel Monistero di Fasano, per coprire l'ingiusta espulsione delle converse professe ed altri disordini accaduti in quel Monistero. Io m'industriai di calunniare e distruggere tutto quanto aveva informato Mons. Giusti con tutta sincerità al nostro Sommo Pontefice, e consigliai che si procurasse la nuova delegazione al Vescovo di Polignano che sapeva certo che doveva il tutto dipendere da' miei consigli, e perciò l'averlo fatto anche ministro del mio livore; come già mi venne fatto, avendo consigliato e maneggiato quant'è accaduto colla Curia Spirituale di Fasano, con detto Vescovo visitatore e con alcuni Signori della Missione, con tale industria che quanto s'inventava e si riferiva se ne procurava far commettere a me l'informo, ed io per l'odio portava contro la Casa Serio, alla cieca contestava in Roma, Napoli, Malta e dovunque mi veniva ordinato. Io ho regolato e trattato tante calunnie colli sudetti Curiali, Vescovo visitatore e Signori della Missione, e ho dirette tutte le cose per lettere da me dettate, come per mezzo di diverse persone che venivano a me da Fasano, ed altri che io mandava da Ostuni per concertare il modo. Io però internamente col Vicario Palica di Fasano abbiamo avuto gran divozione alla sudetta Serva di Dio, e precise io, avendola salutata ogni giorno colla recita d'un *Pater*, un'*Ave* ed un *Gloria Patri*, avendola conosciuta anche vivente, e dopo morta fui sicuro che il Processo fatto dal Vicario Romanelli erasi fatto senza niuna di quelle cose che si è fatto comparire aver dette le Monache il contrario, tanto vero che io me-

desimo ho andato trovando occasione di esaminare con destrezza due testimoni esaminati in detto Processo ordinario, e trovai esser la verità realissima quanto si depone in detto Processo. Io, caro P. Gabriello, di tanto male fatto mi sentiva di quando in quando morder la coscienza, e non parlava più giorni; ma poi perchè aveva fatto i primi passi e contestate per verità tante imposture e calunnie contro la Venerabile e sorelle a molte Corti e persone di rango, mi vidi in obbligo di sostenere l'impegno e seguitare a contestare tutto; bensì mi sono protestato adesso, come mi protesto avanti a Dio, che il male che si è fatto è stato *ob metum Iudeorum.* Sappia ancora V. P. che i miei famigliari complici di questa causa sono stati il Sig. Arcidiacono, il Penitenziere Epifani, l'Ab. Farina, l'Ab. Francesco Paolo Epifani ed il Medico Santoro; però due altri sono stati li più frequenti, che sono il Can.co D. Pietro Epifani mio Segretario ed il P. Bonaventura delle Grottaglie, li quali niente han saputo fare da loro stessi, ma tutto han riferito e scritto sotto la mia dettatura, ed acciò tenessero il segreto e non pubblicassero il mio artificioso impegno e calunnie, li patentai miei Delegati del S. Officio; onde se Iddio mi chiamerà all'altra vita subito si facci dare dalli detti le Patenti e le laceri. Vi concedo ancora ampla facoltà di propalare dopo la mia morte e far pubblica dichiarazione giudiziale avanti al futuro Vicario Capitolare di quante calunnie si son tramate da me e da' miei Colleghi contro della Venerabile Serio e sue Sorelle, e la pubblichi per tutto il mondo con metterla anche sulle stampe, acciò se ne restituisca la fama pubblicamente toltale con tanti inganni ed imposture — Così però vi ordino che i nomi dei miei famigliari complici de' quali mi son servito in questo impegno, come vi ho detto, V. P. li manifestasse solamente al mio successore, acciò questi l'illuminasse e l'insinuasse quello che dovevano fare per salvezza delle loro anime, e vi priego ancora di pubblicare questa mia dichiarazione, se non che dopo che saranno partiti li miei Nipoti da Ostuni dopo la mia morte. Avverta, mio caro P. Gabriello, che io con questa mia dichiarazione fattile e da pubblicarsi, ho inteso disdirmi in *ampla forma,* e son sicurissimo d'aver sodisfatto con pienezza di giustizia alla fama tolta alla detta Venerabile Vergine e ne spero fermamente il perdono da Dio — Vi fo sapere ancora che mi hanno fatto confessare e comunicare per Viatico, ma non ci era bisogno; io però mi riserbai tutto quanto vi ho detto di sopra, non potendo tutto ciò ad altri miei famigliari comunicare, perchè complici da me tirati nell'anzidetto affare, *et complices non possunt ad invicem* etc. Ah, maledetto impegno! — Ita est. Ego Conus Luchinus Episcopus Ostunensis.

Dagli atti capitolari si ricava che il Vescovo del Verme morì a 10 Aprile del 1747. Fu seppellito nell' antica Chiesa di S. Vito delle Monache Carmelitane di Ostuni, e sul tumulo fu scritto: « Conus Luchinus de Verme Epis. Ostun. Hic tumulatus jacet. 1747 ».

Il giorno 16 dello stesso mese fu eletto Vicario Capitolare il Can. Teologo D. Orazio Cellie.

Nessun documento ci rivela in quali relazioni fosse stato il Vescovo del Verme col Duca Zevallos. Ma se, come abbiam veduto, fu nemico dei ricordati Amministratori di Ostuni, i quali, come risulta da altri documenti, erano acerrimi nemici del Duca; è chiaro che egli fu alleato del Duca.

Non vogliamo tralasciare di notare il debole che aveva questo Vescovo per le così dette *Accademie letterarie* e per le rappresentazioni filodrammatiche. Nel 1737 il Vescovo aveva ordinato una rappresentazione in occasione di nozze. Il Chierico Luca Giovene era il primo attore e aveva una parte importante nel canto. Un invidioso degli sposi, in onore dei quali era data la rappresentazione, nascose il Chierico Giovene, quando già gli invitati aspettavano: la rappresentazione non fu data! A sottrarre il Giovene alla vendetta degli sposi e del Vescovo fu mandato a Napoli nel *Conservatorio della pietà*, ed ivi divenne ottimo musico e fu poi chiamato alla Corte di Lisbona, dove morì Cavaliere e Cappellano Fidalgo.

XLVIII. — Francesco Antonio Scoppa (1747-1782).

Nell' anno stesso in cui morì il Vescovo del Verme fu promosso alla Sede Vescovile di Ostuni il Canonico di Melito Francesco Antonio Scoppa, di cui scrisse il Tamborrino: « Franciscus Antonius Scoppa Civitatis Meliti in Calabria, Canonici ac Vicarii Generalis muneribus condecoratus, nec non in iure Caesareo et Pontificio magnopere instructus, die XV Maij 1747 ad Hostunensem Infulam fuit promotus, cum esset annorum XXXIII ».

Nel 1750 il Vescovo Scoppa si recò in Roma a presentare *ad Sacra Limina* la seguente importantissima relazione, per la quale possiamo noi intendere quale era, centoquaranta anni addietro, lo stato morale e materiale di tutta la Diocesi.

Relatio ad S. Congr. Concilii pro visitatione ad S. Limina facta ab Ill.mo et Rev.mo D.no Francisco Antonio Scoppa Ostunen. Episcopo super statu totius Dioecesis. 3 Non. Jun. 1750.

Emin.mi et Rev.mi D.ni D.ni P.ni C.mi — Debito visitationis Sacrorum Liminum pro quinquagesimo quinto triennio satisfacturus, cum primum licuit ad hanc almam Urbem accessi, Beatissimorum Apostolorum Basilicas sum veneratus, atque ad pedes SS. D.ni N.ri feliciter regnantis advolutus ipsi tanquam Supremo Pastorum omnium Pastori ac Universae Ecclesiae Capiti villicationis meae rationem reddidi.

Reliquum nunc est ut EE. VV. de Statu Ecclesiae Ostunensis meae imbecillitati commissae, humiliter referam, ab eisque oracula accipiam, quibus instructus et roboratus eidem posthac alacrius atque salubrius servitium impendam.

Cap. I. — Aggrediendo a plena descriptione status materialis, a quo initium facere jubeor, haec summatim EE. VV. recensenda veniunt. Ecclesia Ostunensis, cuius pervetustae fundationis originem non reperio, suffraganea Metropolitanae Brundusinae, sita est in Provincia Hydrunti in Regno Neapolitano inter Brundusium ad orientem, Cisterninum ad occidentem, Monopolim ad septemtrionem, et Uriam ad meridiem. Loca ex quibus Dioecesis constat sunt: Ostuneum civitas perantiqua continens animas fere octies mille; Terra Carovinei, cuius incolae sunt circiter bis mille; Terra nuncupata S. Vitus, quae alit pene cives quater mille; demum Terra Locirotundi complectens accolas fere bis mille et quincentos.

Cathedralis, habita ratione cleri et populi, mediocris est formae et capacitatis. In ea reperiuntur erecti viginti quatuor Canonicatus, omnes liberae collationis, ex quibus quatuor sunt dignitates: 1.ª Archidiaconalis; 2.ª Cantoratus; 3.ª Thesauratus; 4.ª et ultima Archipresbyteratus. Canonicatus ipsi propemodum omnes Ordinem requirunt Presbyteralem, perpauci tantum Diaconatum aut Subdiaconatum respective. Praeter Dignitates et Canonicos chori servitio sunt addicti viginti sex Sacerdotes participantes, quorum singulis competit aequa pars fructuum Massae Capitularis, perinde atque Canonicis. Ex quo fit, ut in dicta Ecclesia Participantes sive Portionarii numerentur quinquaginta coniunctim Capitulum efficientes. Deserviunt quoque eidem choro alii Sacerdotes circiter 74, qui dicuntur non participantes, quandoquidem nulla ipsis redituum Capitularium portio debetur, sed tantummodo participant de exiguis distributionibus occasione funerum, anniversariorum ac Missarum manualium. Hujusmodi autem non participantes jus habent succedendi in locum Portionariorum demorientium, habita ratione diuturnioris servitii respective ab eis praestiti.

Omnes autem descripti, comprehensis non Portionariis, ex consuetudine immemorabili firmata Synodis Provincialibus ac Dioecesanis, nec non Decretis istius S. Congregationis, interesse debent Horis Canonicis nocturnis pariter ac diurnis et Missae Conventuali. Assistentia autem praestanda est ab eis quemadmodum sequitur: Diebus ferialibus choro servire tenentur divisi in aequas partes pro numero dierum hebdomadae et prout sunt adscripti in Tabella quotannis formanda a Cantore, et approbanda ac subscribenda ab Episcopo. Dominicis et festis de praecepto, qui talibus diebus sunt designati, intervenire debent ad integrum Officium et Missam, ut supra. Ad ipsam autem Missam et Vesperas etiam reliqui omnes, tam dignitates et Canonici, quam Sacerdotes quicumque, imo et alii Diaconi, Subdiàconi et Beneficiati. Denique diebus primae classis, incipiendo a primis Vesperis

omnes ad unum singulis Officii partibus ac Missae solemni adesse tenentur. Missa conventualis est celebranda per turnum ab omnibus praedictis ad Sacerdotium promotis. Capitulares praeterea tenentur implere intra annum celebrationem Missarum septem millium et quingentarum sine cantu, aliarumque viginti duarum cum cantu pro variis relictis atque anniversariis.

Reditus Capituli provenientes ex olivetis aliisque praediis et censibus, qui exiguntur et dividuntur per Procuratorem Generalem Capituli, ascendunt ad ducatos circiter bis mille monetae Regni. Ex quibus tamen detrahendi sunt fere ducati octingenti septuaginta pro variis ordinariis atque extraordinariis oneribus.

In Cathedrali extant erectae ab antiquo Praebendae Theologalis et Poenitentialis, quarum prima reddit annuos ducatos centum viginti. Secunda vero praeter propter quadraginta. Similiter alii Canonicatus proprias habent praebendas, quamvis valde tenuas.

Insigne Dignitatum et Canonicorum est Almutia ex pellibus alpinis, vulgo Armellinis, hoc tamen discrimine, quod Dignitates eam gerunt subsuto panno serico coloris coccinei, canonici vero violacei. Ceterum in omnibus est nimia varietas et difformitas. Nam quidam Canonici eam habent ornatam subtexto coccineo more dignitatum, et generatim una differt ab alia in insitis seu extremitatibus, atque in ornatu panni inferioris, qui in quibusdam est variegatus segmentis aureis, in aliis autem argenteis. Quamobrem in fine humiliter petam ab EE. VV. num ad servandam uniformitatem sint adstringendi.

Quotiescumque Capitula habenda sunt, prius facultatem exquirere et obtinere ab Episcopo sive a Generali ipsius Vicario tenetur Capituli Procurator Generalis, qui etiam tribus praecedentibus diebus schedulam adfigere debet ad Sacristiae januam cum expressione rei praeponendae, constituto die, capitula habentur in aula majori Episcopalis Palatii cum interventu Episcopi eiusque Vicarii, ac primum dictus Procurator negotium exponit de quo deliberandum est. Tum Dignitates tantum et Canonici sententiam dicendi, eamque praescribi faciendi jus habent. Deinde Capitulares omnes, tam scilicet Dignitates et Canonici, quam Sacerdotes, suo quisque ordine suffragia ferunt, vel secreto, vel voce, si nullus de re sit dissensus, numeratisque sententiis, quod pluribus placuit ratum est, et a Cancellario Capituli refertur in Codicem Conclusionum, cui subscribit vel Episcopus, vel Vicarius Generalis ac ipsemet Cancellarius.

Ecclesia ipsa Cathedralis quamvis fuerit a me plurimum instaurata et supellectilibus instructa, adhuc tamen reparatione et paramentis indiget, prout capite sequenti uberius referam.

Cura animarum Civitatis habitualiter residet penes Capitulum, quod singulis annis quintadecima die Augusti deligit quatuor e suo corpore, nempe unum Canonicum et alterum Sacerdotem ad curam exercendam in Cathedrali; alium vero Canonicum aliumque Sacerdotem ad curandas animas Paroeciae Spiritus Sancti erectae in suburbio

majori. Facta autem electio confirmanda est ab Episcopo. Quamobrem ex quo in Dioecesim accessi, officii mei esse existimavi nedum cognoscere an electi a me confirmandi moribus et vita commendabiles existerent, sed etiam experiri per examen, num ad munus Parochiale idonei essent. Huic consilio, seu potius debito meo innixo perspicuis sacris Canonibus ac Decretis istius Sacrae Congregationis Capitulum obstitit. Verum perstiti in sententia et neminem hactenus approbavi, quin prius eius scientiam exploraverim. Quia tamen Capitulum ipsum nondum acquievit, et cum iis agendum est qui nondum in scripto quaerunt, petam in fine opportunam ab EE. VV. resolutionem. Supradicti curam exercentes in Cathedrali, ratione laboris hujusmodi percipiunt quotannis ex certis et incertis circa ducatos septuaginta, quos ex aequo inter se dividunt, ac de incertis etiam Sacristae partem tribuere debent. Praeter autem munia Parochialia sustinent onus celebrandi intra annum 46 Missas planas et unum anniversarium cum interventu Capituli, ac persolvendi quemdam censum, necnon faciendi certos alios sumptus. Qui vero vacant curae animarum in Parochia Spiritus Sancti singuli recipiunt a Capitulo ducatos quindecim et quartam incertorum a Parochis Cathedralis, in qua tantum administratur Baptismus.

Terra Carovinei suam habet Parochialem pervetustam et magna refectione indigentem, nec pro multitudine populi satis capacem. At quoniam nullos habet reditus pro fabrica assignatos, sicut nec aliae Ecclesiae Dioecesis, in visitatione ea tantum Decreta edidi, quae pro aliquali eius instauratione ad praesens sufficere queunt. In ea est Capitulum Sacerdotum Participantium, qui in praesentiarum sunt triginta sex, et tenentur celebrare singulis diebus in choro Horas Canonicas et Missam Conventualem pariformiter ac Capitulum Civitatis Hostunensis; ita tamen, ut diebus Dominicis et festis omnes interesse debent; ferialibus autem divisis in tres partes, quarum una intersit in una hebdomada, alia in sequenti, et sic deinceps. Choro praesunt uti dignitates Archipresbyter et Cantor, quorum praebendae pertenues sunt. Hujusce Capituli reditus, qui e variis proveniunt fundis, in universum sunt annui ducati sexcenti circiter partiendi ex aequo inter eosdem Participantes. Archipresbyter autem ultra suam partem gaudet iuribus et emolumentis Stolae et in defunctorum exequiis duplicato stipendio. Ex dictis reditibus deducenda sunt nonnulla onera; et praeterea Sacerdotibus Participantibus incumbit obligatio celebrandi Missas bis mille centum triginta unam (2131) sine cantu; aliasque quadringentas et tres cum cantu intra annum pro variis anniversariis. Ad participationem non admittuntur, nisi Sacerdotes cives; et postquam ad Sacerdotium promoti triennale servitium Ecclesiae et Choro gratis praestiterint.

In oppido S. Viti Ecclesia Parochialis pariter est receptitia, namque ei inservit Capitulum quadraginta duorum Sacerdotum Participantium, inter quos dignitate eminent Archipresbyter et Cantor, omnesque obli-

gantur ad persolvendum in choro Divinum Officium et Missam Conventualem eodem modo quo dictum est de illis Carovinei. Proventus fundati in bonis stabilibus quotannis pertingunt fere ad ducatos mille trecentos sexaginta, ex quibus, detractis quingentis pro variis expensis Capitulo impositis, quod reliquum est aequis partibus inter Participantes distribuitur. Archipresbytero vero duplex assignanda est portio, praeter suam peculiarem praebendam et jura Parochialia ratione curae animarum. Similiter onera perpetua Missarum aequaliter supportantur, et ab Archipresbytero duplicata earum pars est celebranda.

In Terra quoque Locirotundi extat Ecclesia Parochialis receptitia, cui adscripti reperiuntur quadraginta duo Sacerdotes Participantes obstricti ad psallendas horas Canonicas et canendam Missam pari ratione, de qua dixi superius de Capitulo Carovinei. Dignitates sunt Archipresbyter et Cantor, et cuncti pariter participant de fructibus Capitularibus ascendentibus praeter propter ad annuos ducatos septingentos, itidemque tenentur ad onera Missarum aliaque adnexa.

Ecclesiae in civitate, ultra Cathedralem et Parochialem Spiritus Sancti, nec non illas Regularium et Monialium, sunt infrascriptae: Ecclesia S. Joannis Evangelistae in qua est fundatum Beneficium collativum reddens ducatos triginta cum onere quinquaginta Missarum, et Ecclesiam reficiendi atque ornandi — Alia sub titulo S. Jacobi, cui serviunt quatuor Capellani praesentandi a Familia de Caballeriis, iique debent celebrare horas Canonicas et quotidie celebrare unam Missam pro Fundatoribus, ita ut intra annum singuli adimpleant satisfactionem Missarum nonaginta. Praeterea decantare Missam solemnem in festo Titularis et providere Ecclesiam de omnibus quibus opus habet — Alia Ecclesia est dicata S. Martino Episcopo, eiusque reditus, nimirum annui ducati decem sunt uniti praebendae Theologali. Proindeque Canonicus Theologus fert onus eam decenter manutenendi — Alia demum Ecclesia est sub nomine S. Mariae de Casale ubi est erecta Capellania exiles habens reditus — Extra moenia Civitatis reperitur erecta Ecclesia S. Orontii, cuius proventus adnexi sunt Seminario cum onere eam instaurandi atque ornandi quoties necesse est, solvendi stipendia pro Missis inibi celebrandis et manutenendi duos Sacerdotes, qui illic continue commorantur.

In Terra Carovinei praeter Parochialem et illas Regularium nulla adest Ecclesia, nisi quod extra muros reperitur Sacellum, ubi est fundatum Beneficium liberae collationis ad praesens possessum per Ill.^m^ Dom.^um^ Episcopum Marciani, ad quem propterea pertinet curare ipsiusmet Sacelli instaurationem, Missarumque satisfactionem.

Terra S. Viti habet, praeter Parochialem et Ecclesias Religiosorum, aliam Ecclesiam quae dicitur *Vetus,* dicata S. Mariae Angelorum, ubi est sodalitas Laicorum administrans eius reditus, qui sunt circiter ducati nonaginta quatuor.

Demum in Terra Locirotundi, ultra Ecclesiam majorem, adsunt aliae sequentes erectae partim intra, et partim extra muros. Ecclesia

S. Nicolai Barensis, in qua est modicum Beneficium. Ecclesia S. Mariae de Laureto in qua etiam est fundatum aliud tenue Beneficium. Ecclesia S. Mariae de Succursu, cuius reditus sunt incorporati Capitulo Ecclesiae Parochialis, cum obligatione eam reficiendi, eiusque onera supportandi. Extra muros vero sunt: Ecclesia S. Mariae de Graecia, S. Mariae Reginae Martyrum, et S. Mariae de Catena, quae administrantur per Capitulum. Item Ecclesia Spiritus Sancti in qua adest modicissimum beneficium liberae collationis. Ecclesia sub titulo S. Annae de jure patronatus familiae Renna. Praeterea Ecclesia S. Rochi, et S. Petri de Alcantara sine ullis reditibus et oneribus.

In Cathedrali aliisque Ecclesiis Dioeceseos sunt fundata complura Beneficia, partim liberae collationis, partim de jure patronatus laicorum, ferme tamen omnia exiguos reddunt proventus.

Caenobia virorum in tota Dioecesi sunt quae sequuntur: In Civitate numero quinque, videlicet: Conventus PP. Praedicatorum, Minorum Conventualium, Cappuccinorum, Carmelitarum, Reformatorum et Minimorum. In Terra Carovinei duo, uterque ex instituto PP. Carmelitarum. Et in Terra S. Viti alii duo, hoc est Praedicatorum et Minorum Observantium. Omnes supradicti Conventus reguntur per proprios Superiores Regulares. Tantum ille PP. Minimorum in praesentiarum est mihi subiectus, eo quod in eo non aluntur Religiosi in numero a Pontificiis Constitutionibus praefixo, necdum fuit clausura munitus.

Monasteria Sanctimonialium tantummodo sunt duo, utrumque constructum in civitate, atque omnimodo Episcopali jurisdictioni subiectum; alterum peractum sub Regula S. Benedicti, in quo recipiuntur puellae nobiles. In eo Chorales habentur numero viginti octo, Conversae decem. Reditus provenientes e variis praediis, censibus et locationibus domorum, vix annuatim constituunt ducatos mille, ex qua summa praeter alimenta Monialium, detrahenda sunt plura onera et census pro debitis contractis, adeoque Moniales ipsae nimis arcte vitam traducunt. Alterum Monasterium est Instituti S. Mariae Magdalenae de Pazzis in quo sunt viginti quinque Corales et septem Conversae; eaeque commode sustentantur ex reditibus Monasterii ascendentibus fere ad annuos ducatos octingentos (800) comprehensis tamen oneribus.

In Cathedrali adest Sacrum Seminarium contiguum Palatio Episcopali, ac proximum Ecclesiae; in eoque praeter viginti octo Convictores ad praesens educantur, et in literis disciplinisque Ecclesiasticis instituuntur. Alumni numero octo. Neque enim hoc tempore maior numerus alumnorum sustentari potest ob tenuitatem redituum et ingentes expensas factas in eiusdem Seminarii instauratione, seu potius a fundamentis erectione. Cum etenim illud invenissem angustum, incomodum et nimium difforme, necesse duxi in commodiorem et elegantiorem formam reducere, quod consilium, jam Deo juvante, sum executus, adeout Seminarium ipsum nunc omnino perfectum sit,

extructis in primo plano quatuor distinctis Aulis pro contubernalibus, nec non decenti cubiculo pro habitatione Rectoris, qui ex eo oculos in omnes intendere potest. In altero plano aedificari curavi Oratorium, aulam pro scholis, duasque aedes ad Bibliothecam, cum primum fieri poterit, instruendam. Praeterea sexdecim perangustas et ineptas cellulas, quae prius aderant, redegi tantum ad octo ad inhabitationem Magistrorum, nec non Praedicatorum Quadragesimarum et Missionariorum, atque ad inibi retinendum aliquem Ecclesiasticum corrigendum, quoties expetit. Omnes quoque officinae melius et commodius sunt restitutae. Atque inter Palatium Episcopale ipsumque Seminarium construi feci pontem affabre concinnatum pro faciliori meo, meorumque successorum ad illud frequenter prout oportet visitandum. Ejus reditus qui exiguntur e fundis, censibus et locationibus vix aequant annuam summam ducatorum octingentorum. Et praeter manutentionem alumnorum, Rectoris, Magistrorum et servientium, fert onus curandi celebrationem Missarum 832, partim in Parochiali Spiritus Sancti, et partim in Ecclesia S. Orontii, siquidem major pars bonorum ipsi Seminario provenit ab Ecclesiis memoratis. Nulla adhuc taxa facta fuit in supplementum eius redituum, majoremque Clericorum numerum alendum, quaemadmodum pro ratione Dioecesis necesse est. Quocirca ultimo capite petam desuper opportunam ab EE. VV. provisionem.

Hospitalia in Dioecesi sunt infrascripta: unum in Civitate fundatum ad excipiendos quoscumque peregrinos infirmos et sanos, imo et cives aegros accedere volentes, quorum curationi operam navant medicus et chirurgus, et exhibentur medicamenta necessaria, ac subsidia ad victum, tam inibi diversantibus, quamvis non eo se conferant Reditus habet in summa fere ducatorum ducentorum quadraginta (240) qui administrantur per Canonicum Primicerium, aliumque Canonicum ab Episcopo deputandum. Praeter manutentionem peregrinorum et pauperum, ut supra, tenetur ad sumptus pro expositione SS. Eucharistiae in Cathedrali a Dominica Palmarum usque ad meridiem feriae quartae majoris Hebdomadae.

Aliud est in Terra Carovinei extructum ad suscipiendos infirmos et pauperes, cuius reditus sunt circiter annui ducati quadraginta, eorumque administratio fit per Sacerdotem pariter constituendum ab Episcopo.

Aliud quoque est in Terra S. Viti similiter Episcopali jurisdictioni subiectum, in quo diversantur infirmi cives et exteri. Eius reditus sunt fere ducati centum viginti duo, et expenduntur in subsidia peregrinorum ac infirmorum, itemque indigenorum pauperum.

In Terra Locirotundi itidem extat hospitium Episcopo subiectum, in eoque suscipiuntur viatores Ecclesiastici et Regulares. Reditus possidet conficientes summam circiter annuorum ducatorum sexaginta duorum, qui erogantur in reficiendis adventoribus et in elemosinas egenorum.

Plures sunt Confraternitates institutae tam in Civitate quam in Dioeceseos locis supra memoratis. In Civitate sunt sequentes: SS. Sacramenti, Immaculatae Conceptionis B. M., Spiritus Sancti, S. Mariae de Monte Carmelo, S. Mariae de Stella, Purificationis B. M. V. et Animarum Purgatorii.

In Terra Carovinei sunt duo alia Sodalitia, nempe SS. Sacramenti, et SS. Rosarii.

In oppido S. Viti sunt sodalitates SS. Sacramenti, B. Virginis de Monte Carmelo, S. Viti, qui est loci Patronus, SS. Rosarii, et Animarum Purgatorii. Item aliae duae in Ecclesia Patrum Minorum Observantium, altera sub titulo Immaculatae Conceptionis, et altera sub titulo invocatione S. Francisci Assisiensis.

Denique Locirotundi sunt sex infrascriptae: SS. Sacramenti, Rosarii, Animarum Purgatorii, S. Georgi, qui est illius terrae protector, B. Virginis Annunciatae, et B. Virginis septem dolorum. Omnes praedictae sodalitates sunt Laicorum, et conveniunt certis diebus ad statuta pietatis exercitia, aliaque charitatis opera explenda, iuxta earum approbatas Institutiones. Reditus habent qui administrantur a laicis. De qualitate sodalitatis SS. Sacramenti erectae in Cathedrali, num censenda sit Ecclesiastica vel Laica, deducta est controversia ad Tribunal mixtum Neapolis, in quo adhuc pendet decisio.

Duo sunt in Dioecesi Montes pietatis, alter in civitate omnimode subiectus iurisdictioni Ordinarii, fundatus usque ab anno 1622 a rec. mem. Episcopo D. Vincentio Melingi pro alendis et visitandis egenis sanis et infirmis. Reditus qui sunt fere annui ducati 130, quique percipiuntur a quibusdam praediis et censibus, administrandi sunt gratis a duobus Canonicis, qui ad id singulis annis a Capitulo eliguntur.

Alter est Carovinei, cuius regimen itidem spectat ad Episcopum, et reditus erogantur in dotes inopum puellarum cum praelatione illarum quae sunt de familia fundatoris.

Nullae praeterea sunt Collegiatae, nec alii loci pii, de quibus mihi dicendum supersit. Hoc igitur capite, quam brevius potui, absoluto, ad alia progredior.

Cap. II. — Debeo nunc ea obsequenter proferre, quae meipsum attingunt, quod dum facio, simul ideam aliquam status formalis Dioecesis praedictae Ostunensis EE. VV. oculis subijciam.

Anno 1747 cum SS. D.^ni^ Nostri benignitate ad eiusdem Ecclesiae servitium fuerim adscitus, primum a fide dignis accepi, mox egomet usu et experimento cognovi eam admodum inordinatam et nimium a Christianae vitae ratione dissentaneam. Ecclesiarum cultum pene intermissum, sacras functiones perfunctorie peragi solitas: Clerum magna ex parte rudem et moribus dissolutum: populum liberius vivendo assuetum, atque ad lites excitandas calumniasque ferendas pronum. Omnia denique passim delapsa et jacentia. Quae mala inde irrepsisse cognovi, quod Ecclesia ipsa a quadraginta annis remissius, quam par erat, gubernata fuerat. Episcopus D. Bisantius Fili mediatus

praedecessor meus fuit quidem pietate et zelo conspicuus, sed cum ad abusus tollendos corruptamque disciplinam restituendam apposuisset manum, ab iis qui inolitae libertatis restrictionem aegre ferebant, graves diuturnasque vexationes passus est, et criminationum causa ad istam almam Urbem fuit evocatus. Quamquam vero intentatas sibi calumnias diluerit, tamen redux in Dioecesim laborum et molestiarum pertaesus, sequentibus annis quibus supervixit, sibi vacare contentus suo quemque arbitrio vivere dissimulavit. Tandem instituit eam Episcopus Conus Luchinus de Verme, qui mihi immediate antecessit. Nam cum similiter tentasset depravatos mores corrigere et reformationem inducere, statim expertus omnium odia, viginti septem annis sui praesulatus, quidpiam promovere supersedit, praesertim quia etiam adversa valetudine fuit impeditus. Res ita adfectas et collapsas simul sensi et indolui; verum tamen quia integrum mihi non erat Dei causam deserere, et salutem animarum de manibus meis in districto judicio deposcendam negligere, divino fretus auxilio, usque a promotione mea institui primam curationem adhibere a lenientibus, ne ustulantium usu vulnera potius exasperarentur, deteriusque recrudescerent. Itaque ante accessum in Dioecesim per paternas literas, deinde praesens absque edictorum et legum severitate, sed effusis charitatis visceribus, hortari, allicere, admonere, exemplo praeire, omniaque media adhibere, quae christiana patientia, et debita solecitudo suggessit, pro virili studui, quo devios ad rectam vivendi formam revocarem. Ad haec numquam omisi verbum Dei per memetipsum praedicare diebus Dominicis et festis, Christianam doctrinam proponere et explicare, Ecclesiasticos imperitos edocere atque instruere, Choro aliisque sacris functionibus frequenter interesse, quo videlicet Canonicis et Sacerdotibus incitamento essem ad debitam ab eis assistentiam praestandam. Praeterea varia pietatis exercitia instituere, discordes inter se componere, pauperibus subsidia tum publice tum privatim assidue erogare, cunctis ope, consilio, officiis et commendationibus apud amicos meos iuvandis me semper obvium paratumque exhibere. Nihil denique missum feci, ut quae infirma erant consolidarem, quae aegrota sanarem, confracta alligarem, abiecta reducerem et quae perierant requirerem. In partem etiam laborum advocavi optimos Operarios, qui sacris Missionibus et spiritualibus exercitiis propositis Clero, populo ac Monialibus, tum in principio administrationis meae, tum annis sequentibus, me plurimum iuverunt. Quibus conatibus meis, benedicente Domino, factum est ut disciplina quadantenus revixerit et christiana pietas coaluisse videatur. Namque a populo Sacramenta, Sacrae functiones et conciones frequentantur. Ab iis qui Choro sunt addicti debitum servitium impenditur. Instituta a me quotidiana expositio SS. Eucharistiae in Cathedrali, aliisque Ecclesiis et plura alia pia exercitia, devote et plurimorum concursu peraguntur. Graves quoque inimicitiae, odia et dissidia maxime inter coniunctos pacata atque extincta sunt.

Maiores labores quos sustinui fuerunt ad redigendos ad officium perversiores Ecclesiasticos, quos primum in lenitatis et mediis Christianae prudentiae ad bonam frugem reducere studui, deinde ubi mitiora non successerunt ad canonica remedia me convertere coactus fui. Raro tamen et ad breve tempus usus sum carcere formali, sed plerumque supradictos destinavi aut in Seminarium, aut in aliquam domum religiosam, ubi piis meditationibus et exercitiis vacarent. Ex eis complures correctionem susceperunt. Alii praesertim Regulares scandalose viventes, in quos ad formam Sac. Conc. Trid. procedere debui, odio exardescentes, magnas mihi calumnias moliti, et criminationes inferre, maxime in Regiis Tribunalibus adnixi fuerunt. Sed per Dei gratiam non alia re mihi nocuerunt, nisi quod temporis quod in animarum salutem impendere debebam, iacturam feci, et plures sumptus in reparationem Ecclesiae et pauperum levamen erogandos, in imputationum et criminum depulsionem impendere necesse fuit.

Gravem inter caeteras sustinui controversiam excitatam in Regali Curia Neapolitana adversus liberam collationem Beneficiorum in dicta Ecclesia mea pro tempore vacantium. Cum enim Sacerdos Thomas Massari provisus fuisset a Dataria Apostolica de Arcidiaconatu meae Cathedralis, instaretque pro obtinendo consueto Regio beneplacito, obiectum fuit ab inquietis quibusdam nomine Civitatis Ostunensis ipsum admittendum non esse in possessione tamquam exterum, adeoque incapacem obtinendae ejusmodi dignitatis. Falso obtendentes omnia beneficia Ostunensia cuiusvis oneris, privative pertinere ad Clericos inibi natos et commorantes, itaque ob assertam gratiam ipsimet Civitati concessam a Carolo VIII, quo tempore Neapolis regno dominabatur. Igitur ad diruendam eiusmodi machinam comparatam ad perturbandam libertatem Ecclesiae meae, mihique inquietitudines promovendas, nulli labori aut impendio peperci ut evincerem praetentionem praedictam rejiciendam esse, tum quia Dataria Apostolica et Decessores mei semper usi fuerunt plena auctoritate ac libertate conferendi beneficia quibuscumque idoneis, nulla habita ratione nativitatis aut domicilii, quemadmodum productis antiquis et nuperis exemplis, et validis documentis ostendi, tum etiam quia asserta gratia contraria et eversiva Ecclesiae potestati et disciplinae, plerasque falsitatis notas prae se ferebat. Et etiam a Regali Camera resolutionem obtinui qualem iustitia exigebat [1]. Interea licet tot incommodis, solicitudinibus et vexationibus distentus, non omisi obtutum convertere ad statum materialem Ecclesiae meae, quam inveni nigrore obductam,

---

[1]) I documenti innanzi riferiti relativi al privilegio, più volte confermato, per cui erano esclusi dal Capitolo di Ostuni e dal possesso dei beneficii i preti forestieri, (v. pag. 82, 83, 90, 91, 123) ci avvertono che mal si apponeva il Vescovo Scoppa nel sostenere il contrario; e se ottenne dai Tribunali che al Massari, prete forestiere, fosse conferita la dignità dell'Arcidiaconato, ciò fu contrariamente agli antichi privilegi, e a quello che la *giustizia* richiedeva.

informem et in tecto ac laquearibus labefactatam. Curavi proinde eam opere tectorio incrustari et instaurari. Plerasque etiam Cappellas male dispositas et supellectilibus viduatas elegantius reaptari, deaurari, et omnibus necessariis instrui. Baldachinum Episcopale peristromatibus sericis coloris albi et coccinei, et sub sericis viridis et violacei coloris ornari. Similiter Altare majus pallio ex eadem materia, ac mappis, quibus quoque indigebat. Cathedram incompositam ad ritum praescriptum construi feci. Cum itidem reperissem paramenta Episcopalia, mitras, planetas, tunicas, dalmaticas, chirotecas, coturnos et sandalia indecentia et fere absumpta, utpote facta a tempore mei mediati praedecessoris, et de integro fieri curavi; ut plura alia sileam, ne quae ex debito facere debui, plus nimio ostentare videar.

Palatium Episcopale reperi magna ex parte collapsum, ruinosum et spoliatum; adeout nullum in eo esset cubiculum ubi manere possem sine vitae discrimine, nec sedes ulla ubi sederem. Ipsum propterea quoad mediam sui partem a fundamentis restitui, et fornicibus lapideis, janiis, tectis, laquearibus, fenestris ligneis, ac specularibus vitreis, quae omnia aut omnino deerant, aut vetustate inutilia effecta fuerant, communivi atque instruxi. Aulam exornavi immaginibus Decessorum meorum. Sacellum, quod nullum in dicto Palatio reperi, aedificari feci ex lapidibus sectis structura non ineleganti; sicut etiam odeum prominens e Palatio ipso intus Cathedralem, quo accedere possem ad orandum et videndum quomodo sacrae functiones peragerentur, ut Ecclesiasticos metu continerem, nec quidpiam fieret in domo Dei inordinatum aut praeposterum. Ad supradicta conficienda usus sum utraque manu pro dextra, nempe partim proventibus Ecclesiae meae, partim autem et maxime aere corrogato e proprio patrimonio domestico. Reditus enim ipsius Ecclesiae vix quotannis perveniunt ad ducatos mille et ducentos (1200), e quibus detrahenda est pensio mihi imposita scutorum centum: ducati quinquaginta pro solutione iurium fiscalium ad formam Concordati: annui ducati centum viginti pro onorariis advocatorum et procuratorum Neapoli, et in hac alma Urbe, qui iuribus dictae Ecclesiae frequentibus litibus implexae, negotiisque expediendis laborant. Ut autem de iis quae mihi praecipue iniuncta sunt referam, praeceptum residentiae hactenus implevi, et semel tantum accessi in patriam in visendos genitores meos, nec immoratus sum ultra duos menses.

Sanctam visitationem Dioecesis bis complevi. In civitate tantum distuli examen Sacerdotum circa doctrinam, tum ne odio adversum me, quamquam iniuste, commoverentur, tum ut eis aliquod spatium tribuerem ad necessariam scientiam sibi comparandam; sciens quod si pro iure agerem, propemodum tertiae eorum parti Missae celebrationem interdicere debuissem. Caeterum in reliqua Dioecesi nimium imperitos, eos scilicet qui etiam ignorabant, quae scire omnibus necessarium est ad salutem, suspendi, et subinde quosdam cum aliquem

profectum ostendissent reabilitavi. Eos tamen metu contineo, ut quoad fieri poterit doctrina necessaria imbuantur.

Sacras ordinationes quoties idonei promovendi accesserunt statis temporibus semper habui. Sacramentum confirmationis administravi. Synodum Dioecesanam propter notas difficultates nondum habere potui, neque in Metropolitanan accessi, siquidem meo tempore nulla in Provincia evocata fuit. Adest in civitate depositarius multarum, quae, si quando exiguntur, in pios expenduntur usus. In Cancellaria mea servatur taxa Innocentiana in omnibus quae inibi disposita habentur. In iis vero, de quibus nihil in ipsa praescriptum est, observatur taxa antiqua, quae tamen est admodum tenuis.

Cap. III. — Sequitur ut EE. VV. commemorem quae attinent ad Clerum Saecularem. Adscripti servitio Ecclesiae Cathedralis aliarumque Receptitiarum, ex quo, pro ea qua teneor sedulitate, institi, ut non intermisse Divinis Officiis interessent, suas partes adire coeperunt, nam antea vix dici potest quanta inoleverat negligentia, et quam saepe Chori sedilia conspiciebantur pene vacua.

Missa conventualis ante accessum meum non applicabatur pro benefactoribus, et quamvis eos admonuerim ut eiusmodi applicationem implerent, praesertim proposita Constitutione SS. D.ni N.ri, adhuc tamen id a multis non fieri compertum habeo. Circa quod supplicabo in fine EE. VV. pro competenti provisione.

Supradicti suas habent Constitutiones, easque obsérvant. Canonicus Theologus suo muneri satisfacit explicando semel, qualibet hebdomada, exceptis feriis aestivis, Sacram Scripturam, primum quoad litteram, mox exponendo sensum spiritualem. Praeterea aliquid edisserit de Theologia Morali aut de sacris ritibus. Similiter Canonicus Poenitentiarus sacramentalibus Confessionibus in Cathedrali audiendis assidue operam navat.

Parochi resident in suis respective Parochiis, et libros retinent distinctos pro adnotandis ad formam Ritualis Romani iis qui baptizantur, confirmantur, matrimonia celebrant, aut e vita decedunt. Librum quoque habent status animarum. Sacramenta in sua quisque Parochia administrare non desunt per seipsos. Verum Parochi Carovinei et S. Viti, cum soli onus portare nequeant ob accolarum multitudinem, Coadiutorum a me approbatorum etiam opera utuntur. Ad haec, diebus Dominicis festisque de praecepto, Sanctum Evangelium populo exponunt, et pueros christianae fidei rudimentis instituunt, qua in re aliorum quoque opera adiuvari solent. Missam pro populo, saltem Dominicis et Festis de praecepto, applicare haud solebant, causantes tenuitatem suorum redituum. Attamen illis qui sunt perpetui iniunxi, ut omnino huiusmodi debito applicationis satisfacerent.

Nullos ad primam tonsuram hucusque admittere consuevi, quin prius probaverint validis documentis in Curia mea habere requisita praescripta a Sacr. Conc. Tridentino, et Concordato inito a S. Sede cum R. Curia Neapolis, quoad vitam et mores, titulum et domicilium

in Seminario, aut saltem triennale servitium Ecclesiae exhibitum, nec quemquam ad Sacros Ordines promovi nisi probatum diuque immoratum in Seminario, ac post praemissa spiritualia exercitia.

Quod spectat ad Ecclesiasticorum vestes, in ingressu meo deprehendi complures vestibus uti brevioribus, alios etiam coloris incongrui. Hos ultimos omnino adegi ut eiusmodi habitus dimitterent, et decentes nigri coloris assumerent, quod factum est. Illos autem, ut saltem quoties accederent ad Ecclesiam habitum deferrent talarem, cui etiam ordinationi plures paruerunt, et tantum pauci supersunt qui propter egestatem eiusmodi vestem sibi comparare non potuerunt, quos necessario tolerandos existimavi. Conferentiae theologiae moralis et sacrorum rituum habentur semel singulis hebdomadis, non modo in Cathedrali, sed et in Parochialibus; iisque intersunt Canonici, Sacerdotes et Clerici respective.

Cap. IV.—Quoad praesens caput de Regularibus, haec ad superius exposita adiicenda occurrunt. Parvum Conventum PP. Minimorum visitavi, eaque constitui quae muneris mei erant. Nulli sunt in Dioecesi mea Regulares eiecti, aut alias extra Conventum degentes. Plures tamen deprehendi, ita notorie delinquentes, ut populo intolerabile scandalum praeberent, quos primum omnibus officiis charitatis, prudentiae et abundantioris longanimitatis ad rectam vivendi formam adducere studui, sed frustra. Nedum enim non resipuerunt, sed ex adhortationibus nequiores et audaciores effecti, me passim traducere, criminationibus impetere ac perturbari moliti sunt, tam per ipsos quam per alios sui similes. Rem propterea exponendam duxi Sacrae Congregationi Em.[rum] Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praepositae, cuius auctoritate factum est, ut qui deteriores erant e Dioecesi mea eliminarentur, ad quod etiam auxiliares manus commodare dignatus fuit Ill.[us] Nuntius Ap.[us] apud Seren.[m] Regem Neapolis.

Cap. V.— Ad praemissa de duobus Monasteriis Monialium, haec habeo quae humiliter adiungam.

Monasterium S. Mariae Magdalenae de Pazzis in clausura et observantia Regulari bene se habet.

At vero illud Benedictinarum inveni admodum incompositum et inordinatum, tam in temporalibus, quam in iis quae spiritum tangunt. Caeterum per Dei gratiam in aliquam decentem formam reduxi, partim exhortationibus ad moniales, partim destinatione probi et prudentis Confessoris, nec non adhibitis optimis PP. Soc. Iesu ad exercitia spiritualia eisdem proponenda ante visitationem Monasterii, et deinde continuatim quolibet anno. Multos insuper exitus incongruos ac superfluos resecui, ac praeter ordinarium Procuratorem constitui duos fideles Deputatos. His diligentiis perfeci, ut observantiae studium refervesceret, multumque imminueretur aeris alieni, quo Monasterium ipsum premebatur. Dotes in utroque Monasterio semper solutae fuerunt, at in supradicto S. Benedicti reperi ob eius inopiam quasdam

absumptas fuisse in victum aliasque expensas. Praeter Confessarios ordinarios non praetermisi exibere Monialibus amborum Monasteriorum extraordinarios ad praescriptum Sàc. Conc. Tridentini.

Cap. VI. — Sequitur ut significem de Seminario, quae huius loci propria sunt. Alumnorum, qui, ut dixi, sunt octo, et Convictorum probae educationi atque institutioni sedulo instant Rector, Magister Gramaticae ac humanarum litterarum, Lector philosophiae, Theologiae scolasticae et moralis, nec non Magister cantus Gregoriani. Spero etiam cum primum fieri poterit instituere praelectionem Iuris Canonici, et omni cura enitar Seminarium ipsum ad eum statum perducere, ut illuc ad capiendum animi et ingenii cultum, maior convictorum numerus alliciatur. Alumni non desunt deservire Ecclesiae Cathedrali singulis Dominicis et Festis. Ad bonum Seminarii regimen intendunt quatuor Canonici, quorum duo deputantur ab Episcopo, alii duo a Capitulo, nec ego omitto quam diligenter curare rectam juvenum educationem et progressum in studiis Ecclesiasticis, quem ad finem illuc accedere soleo intra hebdomadam ad videndum et experiendum qualiter ad pietatem et bonas disciplinas formentur,. qualiter proficiant, et num sit aliquid providendum etiam circa victum aliaque necessaria.

Cap. VII. — Praesens caput, quo de Ecclesiis, Confraternitatibus aliisque locis piis mensio redit, paucis expediam. In Sacristiis omnium Ecclesiarum, in quibus Missae et anniversaria perpetua ex piorum fundatorum dispositione celebranda sunt, adsunt tabellae cum distincta ejusmodi onerum annotatione ad praescriptum Decreti fel. record. Urbani PP. VIII, eaque hactenus adimpleta fuisse, in visitationibus habitis compertum habui. Similiter in visitationibus Confraternitatum, aliorumque piorum locorum, oneribus eis annexis satisfactum esse a fide dignis mihi fuit relatum. Quod attinet ad administratores earumdem sodalitatum laicalium, singulis annis deputavi viros Ecclesiasticos ad interveniendum redditioni computorum juxta d.^{m} Concordatum. Xenodochia mihi subjecta visitavi, et rationes ab eorum administratoribus exegi, nullosque reditus superesse, expensis necessario faciendis, recognovi, quinimo aegre oneribus supportandis pares esse. Infirmis assistentiam, alimenta, medelas et quaecumque necessaria sunt ad animae et corporis curationem, ministrari solere, pariter ex fide dignorum testimonio intellexi. Quam in rem ego semper advigilare nunquam desinam.

Cap. VIII. — Quales sint mores populi, quod postremum referre teneor, ex iis quae humiliter praemisi, satis internosci potest. Hoc universim concludendum occurrit. Gentem propensam esse ad vitae licentiam, et facilem ad suscipiendas inimicitias, promovendasque lites, et intentanda falsa crimina. Ad id, omnibus modis contendere ut aliis noceat, nec quicquam propriorum impendiorum pensi habere, dummodo molestias et gravia detrimenta aliis ingerat. Ego quamquam divexatus et imposturis impeditus, sicut et Praedecessores mei, tamen considerans esse Patrem, et memor mansuetudinis quam Pa-

storale officium requirit, nihil intentatum praetermisi ut male affectis mederer, discordias sedarem ac dirimerem, omnesque ad aequiorem vivendi methodum adducerem, quod ut dixi, ex parte sum assecutus, et in spem erigor, fore ut posthac uberiores colligam laborum fructus.

Cap. IX.—Absolutis iis quae iuxta laudabilem instructionem istius S. C. referenda per me erant, transeo nunc ad humillime postulandum ab EE. VV. benignitate quae mihi necesse sunt ad maiorem Dei gloriam promovendam, maiusque bonum Ecclesiae mihi commissae procurandum, eo praesertim fine, ut qui sunt in Dioecesi postquam noverint mentem istius Sacrae Congregationis acquiescant, nec insurgant in me, quod velim statuere ipsis insueta, et

1.° An Dignitates, Canonici et Portionarii seu Presbyteri Participantes non interessentes Horis Canonicis caeterisque sacris functionibus subiiciendi sint multae seu punctaturae.

2.° An caeteri Presbyteri non participantes, aliique Clerici sacris ordinibus instituti, et reliqui Beneficiati, qui consuetudine immemorabili confirmata iure scripto Synodus Provincialis et Dioecesanae, necnon decretis S.ae Congregationis Choro inservire aliisque sacris functionibus interesse tenentur, si neglexerint in posterum, puniendi sint arbitrio Ordinarii.

3.° An Dignitates et Canonici teneantur servare uniformitatem insignium tam in pannis subsutis, quam in reliquis aureis ornamentis Almutiae, ita ut pannus inferior vel omnino sit simpliciter sericeus, vel auro et serico contextus.

4.° An Dignitates, Canonici et Presbyteri participantes Ecclesiae Cathedralis teneantur intervenire Choro, Missae Conventuali, caeterisque functionibus turnatim, ita ut in qualibet hebdomada dimidia pars eorundem quotidie inserviat, seu potius tolerandus sit praesens usus et methodus.

5.° An Canonici et Presbyteri, sive participantes, sive non participantes, tam Ecclesiae Cathedralis, quam aliarum Ecclesiarum Receptitiarum Dioecesis, et Parochi, qui omnes turnatim Missam Conventualem celebrare tenentur, eam applicare debeant pro benefactoribus.

6.° An quatuor Capellani curati quotannis a Capitulo Cathedralis ad curam animarum exercendam destinari soliti, ab Ordinario sint examinandi, prius quam curae exercitium subeant.

7.° An Ecclesiastici saeculares omnes subiiciendi sint examini ab Ordinario in iis quae proprios Ordines, Missae Sacrificium, et Ministerium Altaris concernunt.

8.° An ultimo in supplementum redituum ad maiorem Clericorum numerum alendum, et conducendum Magistros ad meliorem eorundem educationem, confici debeat taxa Seminarii, et in qua quota.

Haec sunt quae enixis precibus postulanda mihi sunt ab EE. VV. ad pacem in primis inter Ecclesiasticos, tranquillitatemque servandam, fractos mores componendos, neglectum Ecclesiae servitium, et collapsam Ecclesiasticam disciplinam partim restituendam, cumque re-

solutionem expecto, humillime fimbrias Sacrae Purpurae deosculor dicatus.

Romae tertio nonas Iunias 1750.

EE. VV. Umil. et observ. servus
FRANCISCUS ANTONIUS *Episc. Hostunen.*

Le risoluzioni date in proposito dalla Sacra Congregazione, con la data 6 Febbraio 1751, furono conforme il desiderio del Vescovo, e si conservano, munite del *R. Exequatur* del 10 Marzo 1751, nell'Archivio Capitolare, nel *libro quinto delle scritture*.

Ma a completare le notizie che di sè e delle sue opere ci ha lasciato il Vescovo Scoppa, aggiungiamo ancora le seguenti.

Il 1750 è l'anno della maggiore operosità del Vescovo Scoppa. Scrive e presenta in Roma la sua *relazione* quando già ha fatto costruire il ponte che al palazzo Vescovile congiunge il Seminario [1]), e quando è per accingersi a maggiore impresa. Egli vuol costruire una Chiesa.

L'antica Chiesa di S. Vito, ricordata nei documenti innanzi riferiti, trovandosi contigua al nuovo monastero delle Monache Carmelitane, era stata donata dal Vescovo del Verme alle stesse Monache, nel 1730, anno in cui era stato fondato il monastero. Il Vescovo Scoppa riconobbe essere angusta troppo l'antica Chiesa, e spinto a fabbricarne una nuova, vi pose la prima pietra il giorno 7 Settembre 1750. A 25 Luglio del 1754 benedì la Chiesa e vi celebrò la prima Messa. Il 1° Settembre consacrò l'altare maggiore, e poi in Ottobre del 1756 con grande solennità consacrò la Chiesa intera sotto l'antica invocazione di S. Vito, come si ricava dalla iscrizione fatta incidere accanto alla porta della Sacrestia [2]).

Ma dopo che il Vescovo ebbe presentato la relazione *ad Sacra Limina,* in cui accenna alle calunnie di cui era stato vittima, l'odio contro di lui degli stessi Ecclesiastici non fu minore. Gli atti capitolari posteriori al 1750 son pieni di ricorsi contro il Vescovo e di conflitti con lui. Nel 1762 p. es. tutto il Capitolo si ribella alla pretenzione del Vescovo di voler convocare e presiedere le adunanze capitolari, e ripetutamente ottengono la sovrana risoluzione che il Vescovo, a mente del Concilio Tridentino, può convocare e presiedere il Capitolo sol quando si discutano materie da lui proposte.

---

[1]) Su quel ponte fece porre la seguente iscrizione: — « Pons erat e ligno | Construxit marmore Scoppa | Muniat ut timidos per loca tuta via | A. D. 1750 ».

[2]) Un'altra iscrizione ricorda che le ossa del Vescovo del Verme dall'antica Chiesa di S. Vito furono trasferite in questa nuova, accanto all'altare di S. Maria Maddalena, nel 1754.

Nel 1775 non è il Capitolo, ma il cittadino Ciro Ghionda, cessato Cassiere dell'Università, che ordisce contro il Vescovo una infinità di calunnie portate innanzi al Tribunale della Suprema Giunta di Stato, per cui il Vescovo fu costretto andare in Napoli per la difesa. In questa occasione una parte del Capitolo prese le difese del suo Vescovo, e con Conclusione Capitolare del 9 Luglio 1775 pose in evidenza le cause dell' odio concepito dall' ex Cassiere Ghionda, il quale, divenuto prepotente per l' appoggio che trovava negli Amministratori suoi congiunti e devoti, aveva per ben quindici anni *decorticato ed avvilito il clero ed il popolo con tante sue frodi e tirannico procedere*, ed era giunto a *straricchirsi col sangue dei poveri di Gesù Cristo*, per modo che dopo ricorsi del Vescovo, del Clero e del popolo al Tribunale della R. Camera della Sommaria era stato rimosso dall'Ufficio. La Conclusione Capitolare poneva inoltre in evidenza le virtù del Vescovo, e la necessità di sostenerne la difesa per mezzo di Procuratore in Napoli, non che di istruire nuovo processo contro il calunniatore. Ma qui i documenti mancano e non sappiamo l' esito della grave contesa.

Il Vescovo tornò in Ostuni; ma nel 1781 dovette ritornare in Napoli costretto da gravi malattie sopravvenutegli. E il giorno 25 Febbraio 1782 morì, dopo aver faticosamente governato la Chiesa di Ostuni per lo spazio di anni trentacinque. Fu seppellito, scrive il P. Tamborrino, *nella Chiesa dei PP. Scalzi di Napoli;* ma se così è, non dovette essere indicata la tomba con un rigo d' iscrizione, giacchè noi invano l' abbiamo ricercata nelle Chiese dei *PP. Scalzi* di S. Teresa e di S. Agostino di Napoli.

Il 9 Marzo 1782 fu nominato Vicario Capitolare l' Arciprete D. Marco Antonio Falgheri; ma troviamo pure che fu incaricato dell'amministrazione il Vescovo di Oria Kalefati [1]).

Dell' amministrazione del Falgheri il Capitolo non ebbe a lodarsi, e troviamo che dopo undici mesi dalla sua elezione, per sua colpa, fu iniziato uno strepitoso giudizio presso la R. Camera di S. Chiara, che durò oltre sei anni, cioè dal Febbraio del 1783 al Luglio del 1789, oltre un appendice di altro giudizio, durato fino al 1791, promosso dall'Avvocato del Capitolo, che chiedeva le negate spese e il compenso.

Troviamo che il giorno 11 Febbraio 1783 il Capitolo deputava il Can. D. Antonio Taberini, quale Avvocato in Napoli, « a difendere li dritti Canonicali bastantemente lesi da varii abusi, e specialmente dalla condotta tenuta dall' odierno Vicario Capitolare D. Marco An-

---

[1]) ANDRIANI, *Carbina e Brindisi.* Ostuni 1889. Pag. 97.

tonio Arciprete Falgheri colle tante dimissorie senza il voto consultivo del Capitolo cotanto richiesto per gli ordinandi ». Ma poi tutto si ridusse a volere esclusi i partecipanti e i preti semplici dalle deliberazioni capitolari. Il giudizio fu deciso a favore dei Canonici colla seguente *Sovrana disposizione.*

Regale risoluzione per il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Ostuni.

Uniformatosi il Re a quanto distintamente ha proposto la Real Camera, ha risoluto ordinarsi al Capitolo di Ostuni di osservare esattamente la sovrana risoluzione emanata per la Cattedrale di Lecce, e quindi vuole:

I. Che le Dignità ed i Canonici, esclusi sempre i Partecipanti, debbano privativamente rappresentare il Capitolo della Cattedrale, e che eglino soli debbano privativamente congregarsi per risolvere tutti gli atti Capitolari, di giurisdizione e di preeminenze, e generalmente ogni qualunque negozio, che *de jure o de consuetudine* appartiene al governo della giurisdizione e delle preeminenze della Chiesa Cattedrale.

II. Che negli atti Economici solamente di alienazione di beni, di promozioni di Liti borzali, d'incremento o decremento di distribuzioni quotidiane ed ogni affare borzale, possano i Partecipanti intervenire coi canonici e colle Dignità a votare nelle Congreghe Capitolari in egual numero, sicchè quanti Canonici e quante Dignità intervengono a votare nelle risoluzioni economiche e borzali; altrettanti e non più Partecipanti debbano intervenirvi; con doversi bensì i Partecipanti regolare dal numero dei Canonici e non già questi da quelli.

III. Che l'elezione del Vicario Capitolare; l'aggremiazione dei Partecipanti alle porzioni, che vacano; la nomina alli Beneficj; il consenso per la spedizione delle Dimissoriali per li promovendi agli ordini in tempo di sede vacante; la elezione annuale delli Vicarj Curati, che abusivamente chiamansi Parrochi; delli Sagrestani; degli Assistenti a moribondi; del Procuratore e Cancelliere del Capitolo; delli Deputati ad lites; delli Puntatori; Maestri di Ceremonie; Avvocati, ed ogni altro Ufficiale necessario per lo governo, e per l'amministrazione della Chiesa e del Capitolo, e dei suoi dritti, preeminenze, e giurisdizione, debba privatamente appartenere al Capitolo, e per esso alli soli Canonici e dignità.

E finalmente, acciò si tolga ai Partecipanti ogni occasione di querela per l'amministrazione della massa comune, che si permetta loro di eliggere in unione dei Canonici, un Razionale, oltre quello, che si eligge da essi Canonici, ed un Depositario del ceto dei Partecipanti, con doversi tal due Razionali, e due Depositarii bussolare, e per mezzo di segreti suffragi eliggere li suddetti due Razionali, ed i due Depositari, acciò uno per ogni ufficio sia del Ceto dei Canonici, e l'altro del Ceto dei Partecipanti, colla maggioranza dei voti; con doversi ben anche nelle Congreghe Capitolari di queste due sole ele-

zioni serbare l'uguaglianza d'intervenire altritanti Partecipanti anziani, quanti Canonici e Dignità interverranno nel modo sopra espresso. Di Real Ordine glielo partecipo, perchè dia gli ordini proposti—Palazzo 18 Luglio 1789 — Carlo de Marco — Ai Signori della Real Camera [1]).

Ma ecco nell'Agosto dello stesso anno 1789 una domanda dell'Avvocato Taberini « per conseguire la soddisfazione non solo delli mensuali onorarii a tenore dello stabilimento fatto dal Capitolo, allorchè lo costituirono Deputato per la suddetta lite, ma ancora delle spese erogate e delle gravose fatiche straordinarie impiegate nel corso della lite ». Egli aveva ricevuto Ducati 360,82: ne chiedeva altri 1365,51. Il Capitolo oppose, che non il *Corpo capitolare*, ma *alcuni Canonici* avevano spedito in Napoli il Taberini, il quale del resto attese più ad altri affari che a quelli dei Canonici; onde nel 1784 *fu disdettato*, e gli fu surrogato altro Avvocato. Questi parvero cavilli, e il Capitolo fu condannato a pagare; *ma assai meno di quanto giustamente era tenuto.* Allora, per vendetta, il Capitolo privò o tentò di privare il Can. Taberini « dei frutti che li spettavano della porzione capitolare, col pretesto che egli non sempre risiede in Ostuni ed esercita la carica di Vicario Generale nella R. Chiesa di Monopoli » [2]).

Sotto il Vescovo Scoppa è da registrare la notizia della costruzione, avvenuta nel 1771, della guglia di S. Oronzo, che domina la piazza di Ostuni. « Fu scolpita, scrive il De Giorgi, da Giuseppe Greco di Ostuni sul modello barocco di quella marmorea che si trova nella piazza del Gesù nuovo in Napoli. È soprattutto bizzarra la figura del Santo che vi torreggia in cima, colla sua brava mitra piegata verso il sud della città, quasi vi fosse stata spinta da una folata di tramontana! Questa guglia fu sepolta alla base nel sollevamento della piazza durante la costruzione della via provinciale Lecce-Bari-Napoli che taglia tortuosamente la città di Ostuni » [3]).

---

[1]) Archivio di Stato di Napoli. Proc. n. 7822, *Taberini e Capitolo di Ostuni*, fol. 24 t.° Pand. Corrente.

[2]) *Arch. di Stato di Napoli.* Proc. cit.

[3]) A completare la descrizione gioverà riferire ciò che troviamo scritto dal Trinchera fin dal 1836 (*Poliorama pittoresco*, anno II, pag. 34. Napoli 1836): « Nel centro di essa (piazza) maestosamente s' innalza un monumento di forme svelte e piramidali detto comunemente la *Colonna.* Il Protettore della città, S. Oronzo, vestito dei suoi abiti pontificali e colla destra alzata in atto di benedire il suo popolo, sta sulla cima dell' altissima piramide, che dal basso al vertice è vagamente ornata di varie statue minori, come di Santi ed Angioletti, eseguite in pietra *gentile* da famoso scultore ostunese ».

A' quattro lati della guglia si leggono le seguenti iscrizioni:

1.ª ad oriente: « Extincta fame | sublata epidemia | restituta salute | Divo Orontio | protectori | perenne divotionis | monumentum | Ostunen posuit ».

2.ª a settentrione: « Nec potior | nec par | in | protegendo ».

3.ª ad occidente: « Hospes | molem quam cernis | populo | debes ».

4.ª a mezzogiorno: « Divo Orontio | patrono | in obsequium | cives et populus | dicarunt | anno MDCCLXXI.

XLIX. — Gio. Battista Brancaccio (1791-1794).

La sede Vescovile di Ostuni, vacata per anni 9 e mesi 6, quanto appunto durarono i litigi, fu provveduta di novello Pastore nell'Agosto del 1791 in persona di Mons. Giovanni Battista Brancaccio, di cui il Tamborrino scrisse: « Ioannes Baptista Brancaccio Herculanensis Patritius, humanis ac divinis litteris summopere instructus, Caesarii ac Pontificii Iuris laurea merita insignitus; nec non suavitate morum ac sanctitatis opinione valde conspicuus, post tot exantlatos labores spatio annorum triginta penes varios Pastores Vicarii munere, mense Augusti praenotati anni, Partenopeo Rege nuncupante, Summoque Pontifice Pio VI confirmante, ad Hostunensem Cathedram omnium gaudio plausuque fuit evectus ».

Avvenuta la promozione, il Vescovo nel ragguagliarne il Clero pregò il Vicario Falgheri di attendere al restauro del Palazzo Vescovile a spese della stessa sua Mensa. Considerando il Capitolo che gravi erano le spese cui il Vescovo andava incontro, deliberò di offrire allo stesso Vescovo un caritativo sussidio di ducati trecento. Il Vescovo accettò con grato animo, e, avvenuta la sua consacrazione in Roma nell'Aprile del 1792, diresse al Clero e al popolo della sua Diocesi una elaborata ed affettuosa Lettera Pastorale.

Venne quindi in residenza; e dell'accoglienza ricevuta e del possesso preso scrisse il Tamborrino: « Mense Maij 1792 Ill.^{us} ac Rev.^{us} Episcopus Brancaccio Hostunen adventavit, ac iuxta veterem consuetudinem in Conventu S.^{ae} Annunciationis Ordinis S.^{ti} Francisci Reformatorum a Fratribus eiusdem Sodalitii receptus, illic publicis impendiis alitus, per triduum feliciter mansit. Post diem tertium hora vigesima prima Italiae, more indutus viatorio, ac albo insidens equo, undantibus Clero Senatu ac populo Civitatis, ad Ecclesiam sub invocatione Sanctorum omnium pervenit, ubi ex equo descendens, et Pontificalibus indutus ad Aedem maximam eodem comitatu pro-

meavit, in qua per horae dimidium concionem doctissimam ad populum habuit, benedictionem contulit, aulamque intravit ».

Il Vicario Capitolare D. Marco Antonio Falgheri, dopo avere per oltre dieci anni governato la Diocesi vacante, fu il 18 Maggio del 1792 nominato Vicario Generale del Vescovo Brancaccio.

È memorabile ciò che fece questo Vescovo pei poveri nella carestia del 1793. Troviamo scritto presso il P. Tamborrino, che « i poveri di Ostuni, oltre le elemosine dei proprietarii del luogo, vennero maggiormente soccorsi dal degnissimo Mons. Brancaccio, il quale dopo di aver esaurite le rendite tutte del Vescovado, vendè pure in sollievo de' miseri tutto il mobilio, le argenterie, le carrozze, i cavalli e quanto aveva, non restandogli altro che un semplice letto, ed il vestito che indossava. In tali angustie non più sapendo il Vescovo come dar riparo alla crescente miseria, si accorse di avere in saccoccia una sola moneta di argento del valore di grana ventisei, che non senza sovrumana ispirazione giocò al Lotto di Napoli, ed ebbe la fortuna di vincere la somma di ducati novecento che subito impiegò all' acquisto di frumento e legumi distribuiti colle proprie mani a' poveri affamati ».

Vivendo ancora il Brancaccio, il Capitolo ottenne con Decreto del 26 Giugno 1794, che la tassa al Fisco fosse ridotta da ducati 160,13 a ducati 23, con ordine della restituzione dell' indebito pagato.

Mons. Brancaccio, dopo soli trenta mesi di edificante governo, finì di vivere, pianto da tutti, nel suo Palazzo Episcopale il giorno quindici Ottobre del 1794.

E fu subito rieletto Vicario Capitolare il Rev. D. Marco Antonio Falgheri.

Nel principio di questa vacanza della sede fu abbattuta l' antica Chiesa dei Paolotti, che trovammo la prima volta indicata nel 1519 sotto il titolo di S.ª Maria Maddalena, e poi nel 1707 sotto il titolo di S. Francesco di Paola [1]). Non troviamo documenti dell' abbattimento di tale Chiesa, ma lo fa supporre la nuova Chiesa esistente, che nell' interno ha l' indicazione dell'anno in cui fu terminata, il 1798. La tradizione dice che l' architetto ed esecutore insieme della nuova Chiesa fu il muratore Francesco Trinchera, uno di quei maestri muratori che in Ostuni nascono architetti. L' opera riuscì bella ed originale. È rotonda, tutta innalzata sopra otto colonne di ordine jonico composito, con svelta cupola , illuminata da quattro grandi finestroni , adorna

[1]) Vedi innanzi a pagg. 129, 137 e 156.

di tre bellissimi altari. È svelta, gaia, arieggiata: nella sua piccolezza è la più bella Chiesa di Ostuni.

Il suo gran sotterraneo servì di sepoltura comune fino alla istituzione del Camposanto. Ora le Figlie della Carità, che fin dal 1879 dirigono l'Ospedale civile allogato nell'antico Convento, hanno convertito parte del sotterraneo in camera per gli ammalati.

PARTE SECONDA
LA CHIESA DI OSTUNI DAL 1794 AL 1890

Soppressione e reintegrazione.

Colla morte del Vescovo Brancaccio si chiude la serie dei Vescovi di Ostuni. Alla elezione del nuovo Vescovo si opposero, come dapertutto, le eccezionali condizioni politiche del tempo.

Da Gioacchino Murat fu commessa all'Arcivescovo di Brindisi, Mons. de Leo, la cura della nostra Diocesi vacante, e il de Leo la governò con zelo fino al giorno della sua morte, avvenuta a 13 Febbraio del 1814 [1]).

Nel 1818 la Chiesa Cattedrale di Ostuni, per effetto della Bolla Apostolica *De utiliori* di Papa Pio VII, riguardante l'attuazione della convenuta novella circoscrizione delle diocesi dell'antico Regno di Napoli (Art. III del *Concordato* del 1818), fu soppressa e ridotta a Chiesa Collegiata, e la Diocesi, il territorio, la rendita, tutto rimase aggregato alla Chiesa Arcivescovile di Brindisi.

Rimane memoria che un Editto arcivescovile della prima Domenica di Maggio 1819 chiamava in Brindisi *li Parroci d' Ostuni acciò andassero all' ubbidienza.*

La soppressione parve agli Ostunesi una aperta ingiustizia, giacchè si sopprimeva una Chiesa Cattedrale che vantava tanta antichità, e una Diocesi allora di 23 mila abitanti, e ciò che più importa, la rendita di circa quattro mila ducati, per impinguare la Mensa Arcivescovile di Brindisi, che con soli 1500 ducati di rendita non poteva onorevolmente sostenere l' Arcivescovo [2]). E gli Ostunesi non si acchetarono, e chiesero insistentemente la ripristinazione della loro Chiesa Vescovile.

---

1) GUERRIERO, Op. cit. pag. 149.

2) Il CORONELLI (*Bibl. univ. sacr. prof.* Venezia 1706. T. IV, pag. 1203) afferma che, al suo tempo, « l' entrata della mensa Arcivescovale (di Brindisi) era di 3000 ducati del Regno ».

In seguito di fervide suppliche al Pontefice, alla Commissione esecutrice del concordato, ed al Re Ferdinando I, si riuscì dapprima ad ottenere da quest'ultimo il Rescritto del 3 Luglio 1819, che mirava a conciliare il bisogno pecuniario della Chiesa Arcivescovile di Brindisi col dritto che avea la Chiesa di Ostuni alla Cattedra Vescovile. « Nel Consiglio del dì 29 del prossimo passato mese di Giugno (1819) furono rassegnati a S. M. i particolari motivi che hanno determinato la Commissione esecutrice del Concordato a volere implorare dal S. Padre una disposizione, mercè la quale senza erigere un'altra volta la Chiesa di Ostuni a Chiesa Cattedrale o Concattedrale, abilitasse gli Arcivescovi di Brindisi a fare la loro residenza in Ostuni, ed a stabilirvi il Seminario Diocesano ed a circondarsi del Capitolo di Ostuni come di Capitolo Cattedrale, conservando però sempre l'Arcivescovo il titolo di Metropolitano ed antico di Brindisi. Essendosi la S. M. degnata di manifestare la sua adesione alla idea che gli è proposta, se ne faccia intesa S. Santità per le disposizioni che giudicherà di prendere » [1]).

Ma ciò era come dare la presenza del Vescovo e non la Cattedra del Vescovo; onde gli Ostunesi supplicarono, che, lasciata ai Brindisini la presenza del Vescovo, fosse ridonata alla Chiesa di Ostuni la propria Curia, la Diocesi, la rendita e quant'altro a Cattedra conviene, e pel governo ed amministrazione fosse pure destinato l' Arcivescovo di Brindisi. E colla Bolla di Papa Pio VII del 14 Maggio 1821, che incomincia *Si qua prae caeteris*, cui fu impartito il R. *Exequatur* il 15 Giugno dello stesso anno 1821; fu decretata la rivocazione e annullamento della Bolla che aveva ordinata la soppressione ed estinzione della Cattedrale di Ostuni, l'incorporazione alla Chiesa di Brindisi e la creazione della Collegiata: e nello stesso tempo fu decretata la separazione *all' intutto e per sempre* delle due Chiese, intendendosi quella di Ostuni reintegrata nel primiero stato, grado ed onore, e con l'antica sua dotazione, salvo che in luogo di aver proprio Pastore fosse governata dall'Arcivescovo di Brindisi nella qualità di *Perpetuo Amministratore*.

Tale Bolla, il cui originale in pergamena esiste nello Archivio Capitolare di Ostuni, crediamo necessario qui pubblicare [2]).

---

[1]) *Encicl. dell' Eccles.* T. IV. *Ostuni.*

[2]) Trovasi edita nella collezione degli atti del *Concordato fra S. Santità Pio VII e S. Maestà Ferdinando I.* Parte III. Napoli 1826, pag. 92, n. LVIII. — Segue, dopo la Bolla, *il R. Exequatur, con la riserva del terzo pensionabile sulle rendite della Chiesa di Ostuni, per disporne a favore di chi il Re credesse degno della Reale munificenza, a tenore del Concordato.*

Decretum et Bulla conservationis sedis episcopalis et dioecesis Ostunensis.

Pius Episcopus — Servus Servorum Dei, ad aeternam rei memoriam. — Si qua prae ceteris Romanos Pontifices, quibus Pastor ille coelestis Petrum alloquens populum eius et oves pascuae eius tantopere commendavit, in oecumenica eiusmodi procuratione pulsat sollicitudo, eam nimirum esse dignoscimus, per quam Episcopales Ecclesiae olim, veluti civitates supra montem positae jugi rerum humanarum sic sese habente vicissitudine, deiectionem suam aegre, haud immerito, ferentes atque idcirco apostolicae auctoritatis opem efflagitantes, in pristinum cathedrae honorem restitutae studioso alicuius antistitis regimini tradantur administrandae; ut, eo potissimum tempore, quo recens iniquitas oppilavit os suum ex cordibus Christifidelium ambulantium in dilectione, eique servientium in laetitia Charitas Dei per Spiritum Sanctum, qui, testante Apostolo, datus est Nobis in aedificandam novi domum Israel, atque in Altissimi gloriam magis magisque comparandam, latissime diffundatur. Inter caeteras nempe ordinationes ad novam dioeceseuum circumscriptionem in ditione Regni utriusque Siciliae citra Pharum pertinentes, quas nos, ad petitionem Charissimi in Christo Filii nostri Ferdinandi Regni predicti Regis illustris, post nuperrimam inter nos et Sedem Apostolicam ex una, et eumdem Ferdinandum Regem ex altera partibus Terracinae initam conventionem per nostras Literas Apostolicas incipientes « de utiliori » datas Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo decimo octavo, quinto Kalendas Iulii expeditas, clarae memoriae Innaco Didaco, dum viveret, Episcopo Prenestino Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Caracciolo nuncupato, exequendas mandavimus; illa quoque recensetur, qua Cathedralis Ecclesia Ostunensis perpetue suppressa, illiusque civitas et dioecesis Archiepiscopalis Ecclesiae, Brundusinensis territorio perpetuo unitae et incorporatae fuerunt. Cum autem huiusmodi suppressione et unione, ex eo tempore humiles et iteratae Nobis a dilectis filiis modernis Capitulo et Canonicis infrascriptae Collegiatae Ecclesiae, nec non Clero etiam per deputatos ad Urbem missos, nec non Communitate et hominibus Civitatis Ostunensis delatae sint preces, quibus iidem reintegrationem Episcopalis illius Cathedrae, sub eodem saltem Antistite, qui territorio nuper suppressae dioecesis praestet, incenso studio postularunt, ea omnia praeferentes argumenta, quibus evinci posset urbem Ostunensem talem esse, quae huiusmodi reintegrationis honore ab Apostolica Sede digna haberi queat. Ex iis nempe constitit Urbem illam, priscis temporibus conditam, civium numero et opibus florere, ac tum Sacrorum aedificiorum, tum Cleri omni laudum genere digni spectabili copia praecellere; climatis demum salubritate, locique ubi consistit amoenitate, caeteris etiam finitimis. locis praestare. Nos igitur, qui Dominicum gregem, nobis ex alto concreditum, ea, quae Pastorem decet benevolentia prosequimur, ideoque in iis, quae ad ipsius commoditatem, et iucunditatem

conferre videantur, ubi salubriter in Domino comperimus expedire, haud immoramur, precibus huiusmodi permoti, ac omnibus mature perpensis, atque auditis, tum informatione et voto Commissionis pro exequutione conventionis die sextadecima mensis Februarii praefati anni Domini millesimi octingentesimi decimi octavi initae, specialiter deputatae, tum relatione [1]) dilecti etiam filii nostri Secretarii Congregationis venerabilium fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, rebus Concistorialibus praepositae ad hoc potissimum, ut antiquae urbis Ostunensis celebritas haud minuatur, et detrimentis ob Episcopalis Cathedrae ab ea amissum honorem huc usque perlatis obnoxia in posterum non existat, motu proprio, et ex certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine, nec non ex gratia speciali litteras praedictas in ea tantum parte, quae suppressionem, et extinctionem supradictae Ecclesiae Ostunensis, illiusque, ac Dioecesani eius Territorii incorporationem Archiepiscopali Ecclesiae Brundusinensi, ut profertur, factas respiciunt, nec non in eisdem litteris, quoad suppressionem, et extinctionem, adiectionem et unionem huiusmodi, clausulas etiam derogatorias, ac irritantia decreta desuper apposita Apostolica auctoritate praefata, tenore praesentium, perpetuo revocamus, et annullamus, viribusque, et effectu penitus, et omnino destituimus et vacuamus, ac destituta, et vacuata esse, et fore declaramus. Nec non Ostunensem Civitatem una cum suo olim Dioecesano Territorio, ac in eadem Civitate, nec non, ut profertur, suppressa Dioecesi Ostunensi, existentibus Ecclesiis, Coenobiis, Monasteriis, Conservatoriis, et aliis quibuscumque etiam cum cura, et sine cura saecularibus, et quorumvis ordinum, regularibus beneficiis, et utriusque sexus habitatoribus, et incolis tam laicis, quam clericis, Presbyteris beneficiatis, et religiosis, quibuscumque cujusvis status, ordinis et conditionis a Brundusina Archiepiscopali Ecclesia praedicta, et ab eius Dioecesi, cui de supramemorato anno eiusdem Domini millesimo octingentesimo decimo octavo, per Sedem Apostolicam praefatam, ut praefertur, unita, et incorporata fuit eadem Apostolica auctoritate prorsus quoque perpetuo dismembramus, seiungimus, et separamus, ac dismembrandam, seiungendam, et separandam esse decernimus. Atque super Ostunensem Collegiatam Ecclesiam, illiusque Collegialitatem, et titulum, denominationem, et statum Collegiatae Ecclesiae, ita ut illa ex nunc, et deinceps Collegiata Ecclesia esse desinat, et uti talis denominari, nuncupari et haberi, nunquam possit, dicta Apostolica auctoritate similiter perpetuo supprimimus et extinguimus: illisque sic suppressis, et extinctis, praedictam Collegiatam etiam Parochialem sub invocatione Beatae Mariae Virginis in coelum assumptae, ut antea, extituram Ecclesiam in pristinum, et eum, in quo, antequam ad statum Collegiatae Ecclesiae redigeretur, omnino erat statu simili auctoritate, restituimus, reponimus, et plenarie reintegramus. Illamque quatenus

---

[1]) Con la data del 4 Aprile 1821.

opus sit, Ostunensem Episcopalem nuncupandam Ecclesiam, cum sua congrua donatione, et in ea Sedem Episcopalem, Cathedram et dignitatem, ita tamen, ut huiusmodi de novo ut infra erigenda, et instituenda Episcopalis Ecclesia et Dioecesis ab uno, eodemque tempore existente Archiepiscopo Brundusinensi, qui simul huiusce Episcopalis Ecclesiae Ostunensis perpetuus Administrator existat, eidem Ecclesiae, eiusque Civitati et Dioecesi Ostunensi praesit, nec non Abates, inferiores Praelatos, et alios ad Synodum convocet, ac omnia et singula iura, officia, et munia Episcopalia habeat, et exerceat, in posterum sit gubernanda. Atque idcirco quotiescumque utramque Ecclesiam praefatam pro tempore Pastoris solatio destitui contingerit, electo Brundusinensi Archiepiscopo, Brundusinensis Archiepiscopalis erigetur, et instituatur in titulum, alteram vero Ostunensis in Episcopalem de novo erigenda et instituenda in administrationem unico contextu per Nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes Apostolica auctoritate concedi respective debeat. Ac propterea Brundusinensi Ecclesiae Archiepiscopus, eiusque in Archiepiscopatu Brundusinensi successores praedictam administrationem perpetuam Ostunensis Ecclesiae ab Apostolica Sede praefata suscipere, et perpetui administratoris Ostunensis Ecclesiae titulum assumere debeant. Ac tam Venerabilis etiam frater noster Josephus Maria Tedeschi modernus Brundusinensis Antistes, quam ipsius successores Brundusinensis Ecclesiae Praesules, et Ecclesiae Ostunensis administratores in utraque Ecclesia proprium Capitulum et Seminarium puerorum, Ecclesiasticam nec non distinctam Curiam, et peculiarem Vicarium in spiritualibus generalem habere; caeteraque omnia, quae in praefatis litteris Apostolicis circumscriptionis Dioecesum ditionis Regni utriusque Siciliae citra Pharum sub data superius expressa, quoad Ecclesias invicem, easque principaliter unitas, atque ad Episcopales sedes, Archiepiscoporum administrationi commissas, observare respective debeant et teneantur. Apostolica auctoritate praedicta de novo itidem perpetuo erigimus et instituimus, illisque sic erectis et institutis, Collegiatae Ecclesiae, ut praefertur, suppressae et extinctae, Capitulum et singulares personas illud componentes, ita quod illud, firmis in eo, salvisque remanentibus omnibus et singulis privilegiis, insignis, honoribus, indulgentiis, aliisque gratiis, quibus illud antequam supradicta Ostunensis Episcopalis Ecclesia ad statum Collegiatae Ecclesiae redigeretur, fruebatur, et in quibus singulis reintegranda, et reintegrandas esse decernimus, atque declaramus, dummodo tamen illa sint in usu, nec revocata existant, eodem Dignitatum ac Canonicatuum, cum suis etiam Theologali et Poenitentiaria nuncupatis praebendis numero aliisque officiis, caeterisque Capellanis, Presbyteris et Clericis in Divinis inservientibus constet, quo ante eius incorporationem et unionem supradictae Ecclesiae Brundusinensi, constabat, Apostolica auctoritate praedicta itidem perpetuo substituimus et subrogamus. Ac praeterea pro eo quod dilecti

quoque filii adolescentes in Seminario puerorum Ecclesiastico Brundusinensi degentes ob illius aëris gravitatem adversa valetudine dicuntur affecti, proindeque Seminarium ipsum alumnorum numero infrequentes esse dignoscitur: nos eidem Iosepho Mariae, ut praefertur, moderno et pro tempore existente Archiepiscopo Brundusinensi, ut incolumitatis praedictorum alumnorum ratione habita, idem Seminarium ad civitatem Ostunensem transferre valeat, plenam earumdem tenore praesentium, et omnimodam licentiam tribuimus et facultatem, ac easdem praesentes semper et perpetue validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis ad quos nunc spectat et pro tempore spectabit quomodolibet et in futurum firmiter et inviolabiliter observari debere...... Et nihilominus ad eiusdem Ecclesiae Ostunensis a novis illius erectione et institutione factis eiusmodi Pastoris solatio destitutae gubernium paternis, et sollicitis studiis intendentes supra dictum Iosephum Mariam modernum Archiepiscopum Brundusinensem perpetuum Administratorem Ecclesiae Ostunensis motu, scientia, et potestatis plenitudine hujusmodi ipsarum tenore praesentium constituimus et deputamus, sibique perpetuam eiusdem Ecclesie Ostunensis administrationem ex speciali quoque gratia concedimus et assignamus, curam et regimen ipsius Ecclesiae Ostunensis ei in spiritualibus et temporalibus committendo....... Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo vigesimo primo pridie idus Maij, Pontificatus nostri anno vigesimo secundo.

I. — Giuseppe M.ª Tedeschi (1819-1825).

Giuseppe M.ª Tedeschi di Castellaneta, Domenicano, dopo la soppressione degli Ordini Religiosi fu Arciprete di Tricase. Il 17 Dicembre del 1819 fu creato Arcivescovo di Brindisi, e nel 1821, per effetto della Bolla innanzi riferita, e per espresso mandato conferitogli nella stessa Bolla, fu *Amministratore perpetuo* della Chiesa di Ostuni.

Il Guerriero [1]), tutto astio e livore per la ripristinata Cattedra di Ostuni, attribuisce a Mons. Tedeschi la *svista* di tale ripristinazione. « Assuefatto, egli dice, il Tedeschi per tanti anni al silenzio del chiostro, poteva dirsi novizio e perciò inesperto nell' arte di governare; e quindi facilmente poteva essere raggirato e tirato a commettere delle sviste, ad onta delle sue più pure e più sante intenzioni. Ed infatti l' inespertezza di questo santo Prelato dette ardimento a' Ca-

---

[1]) Op. cit. pag. 152.

pitolari di Ostuni a profittare di un tempo tanto per loro propizio, e muovere la più accanita ed ingiusta guerra contro questa Metropoli».

Nonpertanto troviamo che a Mons. Tedeschi ripugnava entrare in possesso dell'Amministrazione della Chiesa di Ostuni per non sostenere il nuovo carico della spesa del culto; onde, sulle opposizioni del Capitolo di Ostuni, un Sovrano Rescritto del 19 Giugno 1824 concesse pel mantenimento della Cattedrale di Ostuni « la somma di ducati cento sugli avanzi disponibili di quella Amministrazione Diocesana, sino a che dalla Commissione esecutrice del Concordato non fosse stato definito l' occorrente pel mantenimento suddetto ». E da allora il Capitolo di Ostuni eseguì sempre il pagamento di ducati cento.

L'Arcivescovo Tedeschi morì il 18 Marzo del 1825.

II. — Pietro Consiglio (1825-1839).

Pietro Consiglio di Bisceglie, Vescovo di Termoli nel 1824, dopo un anno fu inviato a reggere le Chiese di Brindisi e di Ostuni.

«Nel principio del suo governo, scrive il Guerriero [1]), per sostenere i diritti della sua Chiesa, ebbe a sopportare un lungo e dispendioso litigio colle monache di S. Sofia di Gravina, che vantavano il credito di un capitale di più centinaia contro la Mensa di Ostuni, e dal quale erano decadute in virtù delle vigenti leggi del Regno. Ma il nostro Arcivescovo Consiglio, per salvare ad un tempo il credito di quelle religiose, senza recar pregiudizio agli interessi di questa sua Mensa, si adoperò ed ottenne dagli alti esecutori del Concordato un aumento di dotazione alla Mensa di Brindisi, onde potersi accollare il debito della soppressa Mensa di Ostuni, e soddisfare le annualità alle Religiose suddette. Le spese poi giudiziarie ottenne che si pagassero parte dal patrimonio regolare e parte dalle amministrazioni diocesane di Brindisi e di Ostuni ».

Nella Cattedrale di Ostuni fece in marmo, a sue spese, l'Altare Maggiore distruggendo quello in legno consacrato nel 1707 dal Vescovo Bisanzio Filo; e costruì la elegante Cappella del Sacramento, in cui si legge la seguente iscrizione: « Quod cernis Sacellum altari ex marmore pavimento et marmorato decorum satis erat angustum vetustate fere confectum. Petrus Consilio Archiep. hoc in elegantiorem amplioremque formam eiusdem sacelli aere curavit redigere A. D. MDCCCXXXIX Kalendis Aprilis.

---

[1]) Op. cit. pag. 154.

Restaurò inoltre l' Episcopio, resosi inabitabile per la lunga vacanza avvenuta; e costruì, per la villeggiatura degli alunni del Seminario, un casino a tre miglia dalla città, nella contrada detta *Foragno*.

Il Seminario di Ostuni fu special cura dell'Arcivescovo Consiglio. Egli seppe trarre vantaggio della Pontificia disposizione, contenuta nella riferita Bolla del 1821, con cui era data facoltà di trasferire *in Ostuni il Seminario di Brindisi*, da troppo scarso numero di alunni frequentato; e si deve a lui se il Seminario di Ostuni divenne importante e famoso nelle nostre Provincie. Egli, già discepolo di Francesco Conforti, amava il progresso, e a portarlo nelle scuole richiamò di Napoli in patria Francesco Trinchera. Egli venne, ed insegnò nel Seminario un anno solo. Ma tornato in Napoli, per nuove premure dello Arcivescovo, venne ancora in Ostuni. E giunse il 23 Novembre del 1839, quando l'Arcivescovo, colpito da apoplessia, finiva di vivere. Francesco Trinchera lesse sul feretro un elogio affettuoso e pieno di mal represse allusioni a quelle aspirazioni che poi dovevano far di lui un martire politico [1]).

L'Arcivescovo Consiglio fu seppellito nella Cattedrale di Ostuni, nella Cappella di S.ª Maria della Sanità.

III. — Diego Planeta (1841-1848).

Diego Planeta dei Baroni di S. Cecilia di Sambuca in Diocesi di Girgenti, venne a reggere le due Chiese il 15 Luglio del 1841.

Uomo dotto e zelante degli studii e della disciplina, si adoprò perchè il Seminario, sotto di lui, fiorisse ancora come al tempo del Consiglio. E sotto di lui fu fatta l'elegante Sacrestia della Cattedrale, in cui si legge la seguente iscrizione: « Quod cernis sacrarium | Opere plastico laetis picturis pavimento | Nitidisque ex iuglande armariolis ornatum | Cum esset iam pridem pervetustum ac fere obsoletum | Reverendissimum huius cathedralis ecclesiae Capitulum | Ut inter publica civitatis opera | Privata quoque eminerent | Aere suo denuo extruere | Et in hanc decoram insignemque formam | Redigere curavit | MDCCCXLIV ».

Così un' altra iscrizione ci fa noto che il Planeta contribuì con sussidii alla costruzione della nuova Chiesa delle *Grazie*, sorta nel

---

[1]) *Elogio funebre per D. Pietro Consiglio, Arciv. di Brindisi ed Ammin. della Chiesa di Ostuni scritto da* Francesco Trinchera. Napoli 1840.

sito dell' antica Chiesa, che trovammo sotto l' anno 1541, essendo Vescovo Pietro Bovio [1]). È una iscrizione, posta nella Chiesa delle Grazie, che mentre fa la storia della costruzione di tale Chiesa, compendia la storia di tutte le Parrocchie della città. « D. O. M. | Cum ad annum usque MDCCCXXIII Hpi Ostunen civitatis animarum cura | partim in ecclesia Stella nuncupata | a cathedralis canonico ad nutum episcopi deputando amovendoque | partim in ipsis cathedralibus aedibus | a duobus de gremio capituli curam habentis quotannis electis | partim denique a totidem similiter deputatis | in ecclesia Spiritui Sancto sacra | jam regis munificentia rure donata et patronatui addicta usque ab exitu praecedentis aevi | ageretur | quo animarum saluti melius providentiusque consultum | cura studioque Michaelis Angeli Incalzi secundo recurrente sui canonicatus anno | factum | ut quatuor inde capitulo instante exurgerent paroeciae | Rectoribus ad Concilii Tridentini formam providendae | pro quarum novissima | Virginis Gratiarum titulo insignita | adsignata parocho ex receptitiae cathedrali adnexae redditibus C̄L aureorum congrua | praeclarum hoc templum | pientissimi Regis Ferdinandi II P. F. M. regali munificentia | Rmi. D. Didaci Planeta jam archiepiscopi brundusini subsidiis | parochianorum oblationibus mira pietate factis | magnaque praefati Mich. Ang. Cantoris Incalzi largitate | collato aere a fundamentis extructum atque dicatum | Anno Rep. Sal. MDCCCLV ».

L'Arcivescovo Planeta fu traslocato alla Cattedrale di Palermo nel Maggio del 1848.

IV. — Giuseppe Rotondo (1850-1855).

L'Arcivescovo Giuseppe Rotondo di Capua venne a reggere le due Chiese di Brindisi ed Ostuni nel 1850: nel 1855 fu traslocato alla Cattedrale di Taranto.

Il Capitolo di Ostuni ebbe poco a lodarsi di questo Arcivescovo, il quale mentre dalle due Mense ricavava una rendita di ducati 5022, e dalla sola di Ostuni ducati 3522, pretese addossare al Capitolo il peso della manutenzione della Cattedrale richiedendo nuovi fondi oltre i ducati cento pagati sempre per effetto del R. Rescritto del 1824, innanzi menzionato, provocato dall'Arcivescovo Tedeschi. La quistione fu portata innanzi al Consiglio di Stato nel 1852, avendo affidato il Capitolo la propria difesa all'Avvocato Felice Torelli, da una allega-

---

[1]) Vedi innanzi a pag. 99.

zione del quale, in data 10 Agosto 1852 [1]), ricaviamo il seguente racconto.

« Nell'Agosto del 1851 l'Ill. e Rev. Mons. D. Giuseppe Rotondo Arciv.° Amministratore, recatosi a visitare la Chiesa Cattedrale di Ostuni, ravvisava la necessità di ripararsi una parte della tettoia e le porte d'ingresso. Avvisando di potersi a quell'uopo avvalere dei superi della Massa capitolare, e segnatamente di quelli provenienti dalle partecipazioni vacanti, ordinò a dì 4 detto mese ed anno al Procuratore del Capitolo di riunire le somme di quei superi e versarle presso due Deputati da sè designati per la esecuzione dei lavori di riparazione. Il Rev. Capitolo di Ostuni in una conclusione degli 8 di quel medesimo Agosto deliberava di ubbidire col versamento di Ducati 160, ma di protestarsi formalmente (come poi fece) e presso il medesimo Prelato e presso il Ministero contro l'obbligo addossatogli per massima di dovere accorrere coi proprii fondi ai bisogni della Cattedrale. Nondimeno il giorno 24 Novembre del medesimo anno 1851 il ragguardevole Prelato spiccava novella ordinanza al Procuratore, perchè versasse nelle mani dei precennati Deputati la residuale somma delle vacanti partecipazioni. Ed il Rev. Capitolo, congregatosi il 29 del Novembre stesso, deliberava che *per rispetto e venerazione del Decreto emesso in S. Visita* si versassero le altre somme richieste: ma nel tempo medesimo si rassegnassero suppliche al Real Ministero e Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della Istruzione pubblica, perchè fosse risoluto se la spesa da occorrere per le riparazioni e mantenimento di quella Chiesa Cattedrale dovesse cedere a carico del Capitolo, ovvero del lodato Mons. Arcivescovo: beninteso che il Capitolo debba somministrare, come ha praticato sempre, dal canto suo, i ducati cento ».

Non troviamo la decisione della vertenza; ma vogliamo qui considerare che il Vescovo legalmente non poteva pretendere dal Capitolo più di quanto era stato fissato con sovrano Rescritto; e moralmente doveva continuare nella consuetudine già quasi stabilita dagli stessi Vescovi predecessori. Imperciocchè abbiamo veduto innanzi che il Vescovo Filo fa eseguire a sue spese molte riparazioni alla Chiesa, pur dichiarando nel 1711, che « quamvis ad Episcopum non spectat hoc onus, et reditus Mensae Episcopalis ad congruam non ascendant,

---

[1]) *Se le spese di riparazione delle Chiese Cattedrali sieno a carico della Mensa Episcopale o invece della Massa Capitolare e ricettizia. Nella vertenza fra il Rev. Capitolo della Cattedrale Chiesa di Ostuni e l' Ill. e Rev. Arcivescovo di Brindisi Ammin. perpetuo della detta Chiesa. Nel Consiglio di Stato.* 2.ª Edizione. Napoli, 1856.

attamen hilari animo hoc adimplere feci constanter ». Così il Vescovo Scoppa avea *con liberalità* restaurata la Cattedrale, così l'Arcivescovo Consiglio aveva fatto *a sue spese* l'Altare maggiore in marmo della stessa Cattedrale.

V. — Raffaele Ferrigno (1857-1875).

Al Rotondo successe nel 1857 l'Arcivescovo Raffaele Ferrigno di Napoli, delle cui opere merita essere ricordata la Biblioteca Vescovile, istituita a sue spese in Ostuni, ma rimasta, lui vivente, sempre chiusa agli studiosi.

Morì in Brindisi il 20 Aprile 1875 e fu seppellito in quel cimitero, dove non si legge sulla tomba una parola di iscrizione!

Pognamo sotto questo Arcivescovo la notizia della restaurazione della Chiesa del Purgatorio avvenuta nel 1863 per opera del vivente Rettore Can.º Giuseppe Lofino. Non ci è riuscito aver notizia dell'epoca della fondazione. Il Melles scrive, che *fu fatta nel secolo XVII.* Dalla platea della stessa Chiesa si ricava che l'antica piccola Chiesa cadde nel secolo scorso, e che il Rettore fe' costruire allora una nuova ma disadorna Chiesa, quella ora restaurata, comprando il suolo da D. Francesco Antonio Ayroldi.

VI. — Luigi Maria Aguilar (1875).

Il vivente Arcivescovo D. Luigi Maria Aguilar, di nobile famiglia di Aragona, nacque in Napoli il dì 7 Aprile del 1814. Sortì da natura ingegno svegliato e pieghevole ad ogni buona disciplina. Educato nella pietà e nelle lettere da' PP. Barnabiti, nel Collegio di S. Maria di Caravaggio in Napoli, nella età di 18 anni entrò nell'Ordine dei suoi medesimi Institutori, e compiuto il Noviziato Canonico, professò in Roma i sacri voti, e percorse gli studii ecclesiastici. I Superiori, fattolo insignire degli Ordini Sacri, lo destinarono all'insegnamento, prima delle umane lettere, e poi della filosofia e del dritto naturale, che per molti anni professò in varie città d'Italia. Era Preposito Provinciale in Napoli nel 1871, quando il Pontefice Pio IX lo chiamò al Vescovado, affidandogli prima la Sede Vescovile di Ariano di Puglia, e poi, nel 1875, l'Arcivescovile di Brindisi, e l'annessa amministrazione della Chiesa di Ostuni.

Nei quattro anni, che resse la Chiesa d'Ariano, ristorò con zelo i mali di quella Chiesa ch'era stata lungamente priva del suo Pastore. Le visite pastorali, le conferenze al Clero ed al popolo, gli editti sacri, l'istituzione di più sodalizii, tanto per gli uomini quanto per le donne, e tante altre industrie che lo zelo e la carità gli suggerirono, valsero a procurargli l'ammirazione di tutti, e dello stesso Pontefice, che in tanti modi gli dimostrò la sua benevolenza. E di questa specialmente fu segno la promozione all'Arcivescovado di Brindisi, seguita nel Concistoro dei 17 Settembre 1875. Venuto subito in residenza, incominciò a reggere le due Chiese collo stesso zelo dimostrato nel governo della Chiesa Arianese. È da ricordare specialmente la sua carità profusa per gl'indigenti, l'istituzione delle Figlie della Carità in Brindisi, la riparazione delle Chiese e dei Palazzi in Brindisi ed in Ostuni, e i sussidii agli Ospedali, ed agl'infermi a domicilio, massime al tempo del colera. Ebbe speciale cura dei Chierici nei Seminarii, malgrado le difficoltà incontrate pel fatto della restituzione dei locali e delle rendite ai Seminarii attribuiti. E non ultima gloria di questo Pastore è l'avere accresciuta ed aperta al pubblico la Biblioteca del clero fondata in Ostuni dal suo Predecessore [1]).

Monsignor Aguilar fu soggetto in questi ultimi tempi a varie malattie e da ultimo alle cataratte negli occhi, da cui, mentre scriviamo, è pur libero; e nella età di anni 76 porta il peso del duplice governo, amato e venerato da tutti.

---

[1]) E farebbe opera degnissima se annettesse al locale della Biblioteca la Pinacoteca dei Vescovi fondata dal Melazzo, e via via arricchita dei ritratti dei Vescovi posteriori. Quella pinacoteca, a causa delle ultime importanti innovazioni fatte al Palazzo Vescovile, trovasi rimossa dalla primitiva sala con evidente pericolo di danni e di dispersioni.

FINE

INDICE DELLE MATERIE

INDICE

PARTE PRIMA

LA CHIESA DI OSTUNI DAL SECOLO X AL 1794.

PARTE SECONDA

LA CHIESA DI OSTUNI DAL 1794 AL 1890.

GIUNTE E CORREZIONI

Pag. 50 — Il Vescovo Roberto, che noi trovammo dal 1269 al 1297, si trova ricordato fra' Vescovi che in data 2 Agosto 1290 furono convocati pel *parlamento da celebrarsi in Melfi* il 25 dello stesso mese ed anno (Reg. 1288, E, vol. 50, fol. 310 t.°). E si trova altresì ricordato fra' Prelati del Regno invitati, con ordine del 30 Dicembre 1293, a prestare sussidii a Re Carlo II d'Angiò per la guerra di Sicilia contro il Re Giacomo (Reg. 1291, vol. 53, fol. 51 t.°).

Pag. 59 — È citato FRANCESCO PAGI: ma manca la citazione dell' opera in nota, cioè: *Breviar. hist. chron. gestor. Pont. Roman.* T. II, pag. 158. Lucae 1729.

Pag. 65 — Alla nota seconda è da aggiungere che anche nel *Compendio della descrizione dell' antica et fidelissima città di Taranto per* GIO. PAOLO MORELLI (Trani 1623, pag. 137) si trova enumerato fra' Vescovi usciti dal Clero di Taranto « Nicolò Arpone Vescovo di Hostuni ».

Pag. 71 — La Chiesa di *S. Leonardo de la matina* di Ostuni, che trovammo sotto l' anno 1448, evidentemente era emanazione della *Badia di S. Leonardo de la Matina* dell' Ordine dei Cavalieri teutonici di Bari. (V. PETRONI, *Storia di Bari*, Vol. I, pag. 519).

Pag. 95 — Per ciò che è detto di Giosuè di Ruggiero Cfr. CAPASSO, *La Vicaria vecchia*, Napoli 1889, pag. 56 e seg.

Pag. 126 — Le *Constitutiones editae in Dioecesana Synodo Hostunensi* del Vescovo Carafa, citate dal Tafuri, furono edite *Romae, apud Jacobum Russinellum*, 1588, in un volumetto di pagg. 174 in-8.

Pag. 142 — I volumi delle *esortatorie* citati nella nota, è detto per errore che si riferiscano tutti al Vescovo Magnesio: avvertasi che vi sono compresi i volumi XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, che contengono documenti relativi a' Vescovi successori Personè e Melazzo.

» 12, v. 3 (nota): Fino al 1133.	Leggi: Fino al 1137.
» 28, v. 24: Il documento del 1848.	» Il documento del 1148.
» 140, v. 20: Obstineant.	» Abstineant.
» 144, v. 10: Dell' antentato	» Dell' attentato.
» 153, v. 15: Clericorum Seminario.	» Clericorum Seminarium.
» 128, v. 23: Segue e tergo.	» Segue a tergo.